

11 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Serra Giacomo, già Segretario nell'ufficio di Governo della Provincia di Torino, a Segretario Capo nel Commissariato Provinciale di Macerata.

Decreto N. 498.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Bianchini Diogene da Macerata a Sostituto nella Giurisdizione di Montalto (Provincia di Ascoli) in surrogazione del sig. Antonio Ceci dimissionario.

Decreto N. 499.

11 Novembre 1860.

DECRETO


che richiama in attività di servizio il sig. Taccari Giuseppe, Cancelliere presso il Tribunale di Fermo già ammesso a far valere i suoi titoli pel conseguimento della pensione di riposo con Decreto 30 Ottobre p. p., e lo destina a prestar l'opera sua come Cancelliere presso lo stesso Tribunale.

Decreto N. 500.

FINE DELLA PARTE PRIMA.

PARTE
SECONDA

dal N.° 501. al 700.



11 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Mazzetti Domenico di Camerino, a Scrittore nella Cancelleria del Tribunale della stessa città.



Decreto N. 501.



11 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Avvocato Gramacci Secondo, Giudicante in Urbino ammesso a far valere i suoi titoli pel conseguimento della pensione di riposo con decreto 30 Ottobre p. p., è richiamato in attività di servizio, ed è messo per mancanza di posto in disponibilità, coll' intero suo soldo.



Decreto N. 502.



11. Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Ingegnere Bruni Pacifico provvisoriamente ad Applicato presso il Commissariato Generale delle Marche, per prestare l' opera sua presso la Sezione del Censo.



Decreto N. 503.



Coi tipi dello Stabilimento del Metauro-in Fossombrone.

11 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Pellegrino Guglielmo provvisoriamente a Segretario del Vice Commissariato di Iesi; ed il sig. Pezzolet Bernardo provvisoriamente ad Applicato presso il Vice. Commissariato del Circondario di Iesi.



Decreti N. 504. e 505.



12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Matteucci Demetrio da Pesaro, Giudice Supplente nel Tribunale di Pesaro, a Procuratore Fiscale presso il detto Tribunale in sostituzione del sig. Bartoli Enrico messo in riposo.



Decreto N. 506.



12 Novembre 1860.

DECRETO

che pone in riposo il sig. Vitali Camillo Giudice Processante nel Tribunale di Pesaro, ammettendolo a far valere i suoi titoli al conseguimento della pensione.



Decreto N. 507.



12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Giuseppe Nanni Seta, Sostituto nella Cancelleria di Senigallia, a Giudice Processante nel Tribunale di Pesaro, in luogo del sig. Vitali Camillo messo in riposo.



Decreto N. 508.



12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Camillo Sforza da Monte Carotto, (Provincia di Ancona) a Sostituto nella Cancelleria della Giurisdizione di Fano (Provincia di Urbino e Pesaro) in luogo del sig. Mariotti Siriardo che ebbe altra destinazione.



Decreto N. 509.



12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Dottor Antonietti Clemente a Sostituto nella Cancelleria della Giurisdizione di Senigallia, (Urbino e Pesaro) in luogo del sig. Mattia Buscalferrì promosso ad altro impiego.



Decreto N. 510.



12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Mici Benedetto di Mondavio (Provincia di Urbino e Pesaro) a Sostituto in Mondolfo (Provincia di Urbino e Pesaro) in surrogazione del sig. Ballerini Guglielmo, che ebbe altra destinazione.



Decreto N. 511.



12 Novembre 1860.

DECRETO

che mette in riposo il sig. Paterni Alessandro, Vice Cancelliere presso il Tribunale di Pesaro, ammettendolo a far valere i suoi titoli al conseguimento della pensione che può spettargli a termini di Legge.



Decreto N. 512.



12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Meli Avvocato Emilio Presidente del Tribunale Commerciale di Prima Istanza di Pesaro in surrogazione del Sostituto Avvocato Mondini.



Decreto N. 513.



12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Gradara Enrico da Rimini a Sostituto nella Cancelleria della Giurisdicenza di Mondavio (Provincia di Urbino e Pesaro) in luogo del sig. Giuseppe Mariani messo in riposo.



Decreto N. 514.



12 Novembre 1860.

DECRETO

che mette in riposo il sig. Mariani Giuseppe, Sostituto nella Cancelleria della Giurisdicenza di Mondavio (Provincia di Urbino e Pesaro) ammettendolo a far valer i suoi titoli pel conseguimento della pensione che potrà spettargli a termini di Legge.



Decreto N. 515.



12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Imperatori GiamBattista, Cursore in Fano (Provincia d'Urbino e Pesaro) a Cursore in Mondavio (Provincia Urbino e Pesaro) in sostituzione di Giocondo Barbadoro messo in riposo.



Decreto N. 516.



12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Zeppilli Dottor Antonio di Offida (Provincia di Ascoli) a Sostituto nella Cancelleria di Senigallia, in surrogazione del sig. Severi Giacinto promosso ad altro impiego.

Decreto N. 517.

12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Gaudenzi Pio Difensore officioso in Senigallia a Supplente del Giudicante della stessa città.

Decreto N. 518.

12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Sciocchetti Raffaele a Secondo Sostituto nella Cancelleria di Senigallia, in luogo del sig. Antonio Marini che ebbe altra destinazione.

Decreto N. 519.

12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Valuzzi Giulio Alunno presso il Tribunale di Prima Istanza di Pesaro.

Decreto N. 520.

12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Cannella Valentino, attuale Sostituto nella Giurisdicenza di Monte Santo (Provincia di Macerata) a Sostituto nella Cancelleria di Fano, (Urbino e Pesaro) in surrogazione del sig. Imperatori promosso ad altro impiego.

Decreto N. 521.

12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Persequiti Dottor Cesare da Pesaro a Terzo Sostituto nella Cancelleria di Senigallia, in surrogazione del sig. Nanni Seta Giuseppe che ebbe altra destinazione.

Decreto N. 522.

12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Ballerini Guglielmo a Sostituto Cancelliere nella Giurisdizione di Montalto, (Provincia d'Ascoli) in surrogazione del sig. Augusto Dartoli demissionario.



Decreto N. 523.



12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Vallozzi Vincenzo Scrittore presso il Tribunale di Prima Istanza di Pesaro.



Decreto N. 524.



12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Reggiani Francesco, Scrittore nel Tribunale di Pesaro, a Commesso Archivista nello stesso Tribunale in surrogazione del sig. Carnevali.



Decreto N. 525.



12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Schelini Giorgio a Giudice supplente presso il Tribunale d'Ancona in surrogazione del Sig. Paolo Simoneoni demissionario.



Decreto N. 526.



12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Mariotti Siriardo Cancelliere Provvisorio in Fano, (Urbino e Pesaro) a Sostituto nella Cancelleria del Tribunale di Pesaro.



Decreto N. 527.



12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Melchiorri Dott. Andrea a Giudice Supplente nel Tribunale di Pesaro, in luogo del sig. Avvocato Donzelli che ebbe altro impiego.



Decreto N. 528.



12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Pasquali Volfrango a Sostituto nella Cancelleria della Giurisdizione di Monte Santo (Provincia di Macerata) in surrogazione del sig. Valentino Cannella altrove promosso.



Decreto N. 529.



12 Novembre 1860.

DECRETO

che mette in riposo Barbadoro Giocondo Corsore in Fano (Provincia d'Urbino e Pesaro) ammettendolo a far valere i suoi titoli al conseguimento della pensione.



Decreto N. 530.



12. Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Carnevali Francesco, Commesso Archivista nel Tribunale di Pesaro, a Giudice Processante nello stesso Tribunale in surrogazione del sig. Ubaldi Eugenio.



Decreto N. 531.



12 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Rosa Carlo Legale in Pesaro a Difensore dei poveri nel medesimo Tribunale di Pesaro, in luogo del sig. Pacciarelli Dottore Leone che ebbe altro impiego; il sig. Perrotti Avvocato Alessandro, a Giudice Supplente nel medesimo Tribunale, in surrogazione del sig. Mateucci Demetrio altrove destinato; ed il sig. Ianni Giacomo Sostituto nel Tribunale di Pesaro, a Vice Cancelliere nel medesimo in surrogazione del sig. Alessandro Paterni messo in riposo.



Decreto N. 532. 533. 534.



12 Novembre 1860.

DECRETO

che mette in riposo il Sig. Bartoli Dottor Enrico, Procuratore Fiscale presso il Tribunale di Pesaro, ammettendolo a far valere i suoi titoli al conseguimento della pensione che gli potrà spettare a termini di Legge.



Decreto N. 535.



12 Novembre 1860.

DECRETO

che pubblica la legge Sarda 13 Luglio 1857 sullo svincolo delle Enfiteusi.

Decorato N. 536.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Vista la legge 13 luglio 1857 per le Province costituenti il Regno di S. M. il Re Vittorio Emanuele, colla quale fu fatta facoltà all'utilista ed in difetto al direttario di svincolare il fondo e consolidare l'utile col diretto dominio;

Considerando che la detta Legge tornerebbe utile anche nelle Province delle Marche, poichè la libertà dei beni stabili, incoraggiando l'industria dei proprietari, è mezzo di accrescimento della pubblica ricchezza;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12. settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

La Legge 13. luglio 1857, N. 2307 intorno allo svincolamento delle enfiteusi, subenfiteusi, livelli e simili, è proclamata Legge nelle Province delle Marche, e diverrà esecutoria nelle medesime.

Articolo 2.

Il termine di un anno in essa legge stabilito si intenderà decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 12 novembre 1860.

LORENZO VALERIO

17 Novembre 1861.

DECRETO

contro gli abusi che possono commettersi dai ministri dei Culti.

Decorato N. 537.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12. settembre 1860;

DECRETA

Articolo Unico

Sono messi in vigore dal giorno della pubblicazione del presente decreto gli articoli 268 e 269 del Codice penale vigente nelle Province del Regno di S. M. Vittorio Emanuele II, i quali sono così concepiti:

DEGLI ABUSI DEI MINISTRI DEI CULTI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI.

Articolo 268.

» I ministri della Religione dello Stato, o dei culti tollerati,
 » che, nell'esercizio del loro ministero, pronuncino in pubblica
 » adunanza un discorso contenente censura delle istituzioni o
 » delle leggi dello Stato, o commettano fatti che siano di natura
 » da eccitare il disprezzo ed il malcontento contro le medesime,
 » o coll'indebito rifiuto de' proprii uffizi turbino la coscienza
 » pubblica o la pace delle famiglie sono puniti colla pena del
 » carcere da tre mesi a due anni. »

» La pena sarà del carcere da sei mesi a tre anni se la
 » censura sia fatta per mezzo di scritti, d'istruzioni, o di altri docu-
 » menti di qualsivoglia forma, letti in pubblica adunanza, od
 » altrimenti pubblicati. »

» In tutti i casi dal presente articolo contemplati, alla pena
 » del carcere sarà aggiunta una multa che potrà estendersi a
 » lire duemila. »

Articolo 269.

» Se il discorso, lo scritto, o gli atti mentovati nell'articolo precedente contengono provocazione alla disobbedienza alle leggi dello Stato o ad altri provvedimenti della pubblica Autorità, la pena sarà del carcere non minore di tre anni, e di una multa non minore di lire duemila.

» Ove la provocazione sia susseguita da sedizione o rivolta, l'autore della provocazione sarà considerato come complice.»

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato in tutti i Comuni ed inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Napoli, 17 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

17 Novembre 1860.

DECRETO

che applica al Bagno di S. Leo le leggi sui Bagni vigenti nel Regno.

Decreto N. 538.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli col decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico.

Il Decreto 24 Ottobre p. p. N. 112 col quale furono applicati al Bagno di Ancona le leggi e disposizioni intorno ai Bagni vigenti nel Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II, è applicato in ogni sua parte al Bagno di San Leo.

Il presente decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste provincie, pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Napoli, 17 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

21 Novembre 1860.

DECRETO

che dichiara ufficiale l'Edizione del Codice Civile fatta da N. Zanichelli e Compagni di Modena.

Decreto N. 539.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 31 ottobre p. p. col quale furono promulgati i Codici Sardi Civile, di Procedura Civile, Penale, di Procedura Penale, e Commerciale per aver forza di legge a far tempo dal 1. Gennaio 1861;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico.

L'edizione del Codice per gli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna del 20 giugno 1837 fatta a Modena presso N. Zanichelli e Comp. Tipografi-Libraii l'anno 1860, alla quale è premesso il Decreto di promulgazione 27 dicembre 1859 del Dittatore delle provincie Modenesi e Parmensi e Governatore delle Romagne, è dichiarata edizione ufficiale per le provincie delle Marche.

Il presente decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste provincie, ed inserito nella Raccolta degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Napoli, 21 novembre 1860.

LORENZO VALERIO

21 Novembre 1860.

DECRETO

sulla caccia, e sulla fabbricazione detenzione e delazione delle armi.

Decreto N. 540.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli col decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico.

Sono promulgate in queste Provincie le Leggi vigenti nel Regno di S. M. VITTORIO EMANUELE II, sulla Caccia e sulla fabbricazione, detenzione e delazione delle armi cioè;

1. Le RR. Lettere-Patenti 29 Dicembre 1836.
2. Le RR. Lettere-Patenti 16 Luglio 1844.
3. Le RR. Lettere-Patenti 1. Luglio 1847.
4. La Legge 26 Giugno 1853.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale Ufficiale di queste Provincie, pubblicato ed inserito nella Raccolta degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Napoli. 21 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

24 Novembre 1860.

DECRETO

che sostituisce il sistema dell'Insinuazione a quello del Bollo e Registro.

Decreto N. 541.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 31 ottobre p. p. N. 224 col quale furono promulgati e messi in vigore dal 1 gennaio 1861 in queste Provincie i Codici Sardi Civile e di Procedura Civile;

Considerando che per l'applicazione di alcune parti di quei Codici, e per l'uniformità delle istituzioni giuridiche fra le antiche provincie della Monarchia e le nuove, è necessario che venga in queste pure sostituito il sistema dell'Insinuazione a quello del Registro;

Considerando d'altra parte che avendo questo sistema eziandio un carattere finanziario, e che sotto questo aspetto esso può essere modificato con alleviamento di alcune delle relative tasse e temperamento del rigore d'alcune disposizioni, che in origine furono dettate unicamente dall'esigenza di supreme necessità erariali, le quali, come giova sperare, andranno diminuendo coll'allargarsi del regno;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Saranno pubblicate nelle Provincie delle Marche e vi avranno vigore dal 1 gennaio 1861 le seguenti leggi e i seguenti Decreti Reali;

a) Legge 9 settembre 1854 N. 206 sulle tasse d'insinuazione, successione ed emolumento giudiziario;

b) Legge 9 settembre 1854 N. 207 sulla carta bollata;
c) Decreto Reale 10 febbraio 1855 N. 530 sulle forme e modalità della carta bollata;

d) Legge 16 febbraio 1859 N. 3205 sugli Emolumenti giudiziari;

e) Decreto Reale 29 Luglio 1860 N. 4235 intorno al trattamento degli atti stipulati in una provincia del Regno e da eseguirsi in un'altra che sia stata annessa allo Stato in epoca diversa.

Però le Tariffe annesse alle dette Leggi andranno soggette alle modificazioni portate dagli articoli seguenti.

Articolo 2.

La tassa proporzionale d'insinuazione stabilita nella parte prima della tariffa Sarda nella misura del cinque per cento è ridotta al solo quattro per cento per le provincie delle Marche.

Articolo 3.

Sono esenti da qualsivoglia tassa le successioni in linea retta ascendente e discendente, rimanendo così abolito l'articolo 94 della tariffa annessa alla legge 9 settembre 1854 Num. 206, ferme stando le tasse pei legati e trapassi nelle linee collaterali e verso estranei.

Articolo 4.

Pei legati d'alimenti o di usufrutto fra congiugi, nonché nei casi dell'usufrutto stabilito dall'art. 959 del codice Civile la tassa è ridotta al due per cento.

In tutti gli altri casi di successione tanto testamentaria che intestata fra congiugi sarà dovuto il cinque per cento.

Articolo 5.

Gli attuali ufficj del Registro prenderanno dal 1 Gennaio 1861 il nome di *Uffici d'Insinuazione*, ed i Preposti del Registro prenderanno il nome di *Insinatori*, nulla per ora innovandosi quanto alla circoscrizione dei distretti.

Articolo 6.

La copia d'archivio prescritta dai Regolamenti oggi in vigore pel Registro servirà per l'insinuazione degli atti di cui all'art. 1422 del Codice Civile.

Essa però diviene obbligatoria anche per gli atti rogati all'estero e per gli atti privati di cui si debba o si voglia richiedere l'insinuazione.

Articolo 7.

Coll'attivazione del presente Decreto sono abolite le Leggi sul bollo e Registro attualmente vigenti e le tasse relative.

Articolo 8.

Con altro Decreto sotto questa data vengono stabilite alcune maggiori facilitazioni di natura transitoria e che dovranno aver vigore per l'anno 1861.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi e chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Napoli 21 novembre 1860.

LORENZO VALERIO

21 Novembre 1860.

DECRETO

che accorda alcune facilitazioni per l'anno 1861. sulla materia delle Tasse d'Insinuazione etc. e della Carta Bollata.



Decreto N. 541. bis

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto l'art. 8 del Decreto d'oggi N. 541;

Volendo provvedere per la sostituzione del sistema dell'Insinuazione a quella del Registro, ed usare nello stesso tempo i debiti riguardi a queste popolazioni, finchè dura la tassa sul macinato, abolita in massima col Decreto 3 corrente N. 308, ma dal medesimo mantenuta in vigore provvisoriamente per tutto l'anno 1861;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Gli atti pubblici tanto civili che giudiziarij anteriori al 1861 potranno ancora essere *archiviati e registrati* colle corrispondenti tasse stabilite dai Regolamenti del Registro e Bollo, purchè sieno presentati a tale formalità nei precisi termini fissati dei Regolamenti stessi.

Articolo 2.

Verranno pure *insinuati* colle tasse del Registro gli atti esteri aventi data anteriore al 1861, dei quali non siasi ancora fatto uso in queste Provincie, e semprechè vengano presentati nel termine fissato dell'art. 50 della legge relativa 9 settembre 1854 N. 206, cioè nel termine di otto mesi per gli atti passati in Europa, e di diciotto per quelli passati fuori d'Europa.

Articolo 3.

Per le successioni devolute prima che sia scaduto l'anno corrente, la liquidazione della Tassa sarà uniformata al Regolamento 24 Dicembre 1832, semprechè le relative assegni siano fatte nel tempo fissato dal medesimo.

Articolo 4.

Finchè dura il dazio sul Macinato, la tariffa generale sulla insinuazione, successione ed emolumento giudiziario mandata pubblicarsi col Decreto d'oggi N. 541, indipendentemente dalle riduzioni permanenti con esso sancite verrà in queste Provincie delle Marche applicata con le seguenti transitorie, e condizionali limitazioni.

PARTE PRIMA

Tassa d'insinuazione.

Articolo 5.

Tutte le relative Tasse proporzionali saranno ridotte alla metà, ad eccezione:

Di quella sulla permuta con rifatta, di cui all'art. 26 per cui si esigerà la Tassa del 2 per cento sulla parte di maggior valore, come era prescritto dal Regolamento sul Registro;

Di quella sulla cauzione accennata all'art. 54 che non potrà mai discendere al disotto di 25 centesimi per ogni cento lire;

E di quella dell'art. 90 che in confronto dell'antecedente sistema reca già un notevole risparmio ai contraenti.

PARTE SECONDA

Tassa di successione.

Articolo 6.

Continueranno ad essere esenti da tassa i legati, o passaggi di alimenti e semplice usufrutto alle vedove nelle condizioni previste dall'art. 33 del Regolamento già citato 24 dicembre 1832 sul registro;

E le successioni tra fratelli continueranno a pagare la sola tassa. del 2 %
 Quelle tra zii e nepoti del 3 %
 Tra prozii e pronipoti del 4 %
 E quelle devolute agl'istituti di pubblica Beneficenza, e Carità del 2 %

Si ammetteranno pure in deduzione i debiti provati colla produzione di pubblici atti, e di scritture private state registrate anteriormente all'apertura della successione, niun riguardo avuto a quelle che sono prive di tale formalità per le quali cessa pure l'obbligo di pagare la tassa di registro per la menzione che ne venisse fatta nella consegna ereditaria.

PARTE TERZA

Tassa d'emolumento.

Articolo 7.

Pel tempo prefisso dal precedente articolo 5, resta sospesa l'applicazione dell'articolo 100 della tariffa annessa alla Legge 9 settembre 1854, e le sentenze immuni dalla tassa proporzionale dell'1 p. % verranno assogettate alle sole tasse fisse, di cui agli art. 102 e 103 ed ai N. 1, 2, 3 e 4, della Legge 16 febbrajo 1859 N. 3255 secondo la rispettiva loro natura e la competenza del Giudice o Tribunale da cui saranno state pronunciate.

Articolo 8.

Tutti gli atti, scritture, consegne di successione e sentenze contemplate dai precedenti articoli che non venissero presentati alle relative formalità nei termini rispettivamente utili dovranno pagare le tasse, e sovrattasse vigenti al giorno della effettiva consegna e presentazione.

Articolo 9.

Gli effetti transitorj delle disposizioni date agli articoli 5,

6, 7, saranno soltanto applicabili agli atti ed alle successioni di persone per origine e stabile domicilio appartenenti alle Marche, e fra le nate altrove a quelle sole, che saranno in grado di provare legalmente d'avervi trasportato il loro domicilio permanente o principale stabilimento prima della pubblicazione del presente Decreto.

La mancanza di qualunque delle sovra specificate qualità renderà obbligatorie le tasse normali della tariffa.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Napoli 21 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

20 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Angelozzi Annibale di Ancona, Volontario nella Amministrazione delle Poste ed è destinato a prestar l'opera sua presso la direzione d'Ancona.

Decreto N. 542.



12 Novembre 1860.

DECRETO

che sostituisce ai soldati di Finanza il Corpo dei Proposti delle dogane.



Decreto N. 543.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12. Settembre 1860.

DECRETA

Articolo unico.

Dal 1. del corrente Novembre il Corpo dei Soldati di Finanza sì di terra che di mare nelle Province delle Marche precede il nome di Corpo dei Preposti nelle Dogane nazionali, e nel servizio, nell'uniforme, nei gradi e nelle paghe è pienamente assimilato a quello delle antiche provincie del Regno di S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Dato in Ancona 12 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO



27 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Sabbatini Vincenzo attuale Secondino provvisorio nelle Carceri di Ascoli a Secondino stabile destinandolo a Macerata in luogo di Luigi Bernardi mandato in Monte Rubbiano.

Decreto N. 544.

27 Novembre 1860.

DECRETO

che riamette in attività di servizio Giuseppe Gambaggi, Secondino posto in quiescenza per infermità, lasciandolo nelle Carceri di Ascoli in luogo di Sabbatini Vincenzo mandato in Macerata.

Decreto N. 545.

27 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Fermi Salvatore, Agente di Cambio in Ancona, con che presti entro due mesi la cauzione di Scudi 500.

Decreto N. 546.

3 Dicembre 1860.

DECRETO

che nomina alcuni membri in aggiunta a quelli già designati a formare la Commissione per le decime.

Decreto N. 547.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIÒ COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 24 Ottobre p. p. N. 115 portante la nomina di una Commissione per la proposta dell'abolizione delle Decime e del miglioramento della sorte del Clero Curato;
 In virtù dei poteri conferitigli col R. Decreto 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Alle persone nominate a costituire la commissione creata col Decreto 24 Ottobre p. p. N. 115 sono aggiunti i Signori:

Belli Filippo Presidente della Commissione Municipale di Macerata Feltria; Luigi Sacconi Presidente della Commissione Municipale di Montalto; Boccabianca Antonio Presidente della Commissione Municipale di Ripatransone.

Articolo 2.

Il Signor Presidente della Commissione creata col Decreto succitato è incaricato dell'esecuzione del presente che sarà pubblicato nel *Corriere delle Marche* ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissariato Generale Straordinario.
 Dato in Ancona 3 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

4 Dicembre 1860.

DECRETO

che pubblica alcune Leggi e Decreti Reali sulla guardia Nazionale in aggiunta al Decreto 25. Settembre N. 10.



Decreto N. 548.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Visto il decreto 25 settembre 1860 N. 10 col quale furono adottate e messe in vigore nelle provincie delle Marche le leggi e i Decreti Reali concernenti la Guardia Nazionale;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico.

Sono adottati per avere vigore ed esecuzione in queste provincie anche i seguenti Decreti Reali:

1. D. R. 28 aprile 1848 che stabilisce le insegne delle Guardie Nazionali;

2. D. R. 3 maggio 1859 che prefigge un termine alla iscrizione dei cittadini nei ruoli della Guardia Nazionale;

3. D. R. 17 maggio 1859 che stabilisce le competenze della Guardia Nazionale chiamata in servizio di distacco fuori del proprio Comune;

4. D. R. 14 giugno 1859 che stabilisce alcune esenzioni dal servizio di distacco.

I detti Decreti sono compresi nell'edizione di Parma pubblicata dal Governo dell'Emilia con Decreto 28 gennaio 1860 N. 37 e nella ristampa fattane dalla tipografia Nobili a Pesaro.

Articolo 2.

Il termine prescritto nel Decreto Reale del 3 maggio 1859

comincerà a decorrere tre giorni dopo l'inserzione del presente Decreto nel *Corriere delle Marche*.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche* e nella Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 4 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

4 Dicembre 1860.

DECRETO

che dichiara le edizioni dei codici equiparata alle ufficiali nelle Provincie delle Marche.



Decreto N. 549.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Visto il decreto 31 ottobre p. p.; N. 224, col quale furono promulgati i Codici Civile, Penale, di Procedura Civile, di Procedura Penale, Commerciale, e Penale Militare per aver vigore al 1. gennaio 1861;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo Unico

Sono dichiarate ufficiali nelle Provincie delle Marche ed equiparate alle edizioni della Stamperia Reale di Torino,

in quanto siano a quelle conformi, le seguenti edizioni dei Codici:

Pel Codice Civile: Le tre edizioni della Tipografia Marzorati di Torino in 4., in 8. ed in 12., e quella della Tipografia Canfari, pure di Torino, in 16. oltre a quella della Tipografia Zanichelli e Compagni di Modena, in 8. già equiparata all'edizione ufficiale col decreto 21 novembre p. p. N. 539.

Pel Codice di Procedura Civile: l'edizione della Tipografia Botta, in 16.; quella della Tipografia Marzorati, pure in 16., quella della Tipografia Dalmazzo, in 32., e quella della Tipografia Zanichelli di Modena, in 8.

Pel Codice Penale: Le edizioni delle Tipografie Botta e Marzorati, in 16., e quella dello Zanichelli, in 8.

Pel Codice di Procedura Penale: L'edizione Marzorati, in 16., e le due edizioni Cassone e Dalmazzo, in 32.

Pel Codice di Commercio: Le tre edizioni Marzorati, in 8., in 12., in 32., e l'edizione Cassone, pure in 32.

Pel Codice Penale Militare: L'edizione Fodratti, in 16., e l'edizione Marzorati, in 32.

In caso però di contrarietà di dettato fra diversi esemplari, si deferirà sempre al dettato dell'edizione ufficiale della Stamperia Reale.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche* e nella Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 4 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO



4 Dicembre 1860.

DECRETO

che riammette il Sig. Vincenzo Carotti all'esercizio del Notariato.



Decreto N. 550.



IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Informato che il sig. Vincenzo Carotti da Montenovio fu rimosso dall'esercizio del Notariato unicamente a cagione dei principii liberali che professava;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Il sig. Vincenzo Carotti è riammesso all'esercizio del notariato in Montenovio (Ancona).

Articolo 2.

Il Commissario della Provincia di Ancona è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Ancona 4 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO



3 Dicembre 1860.

INDIRIZZO

del Regio Commissario Generale Straordinario di ritorno dal viaggio di Napoli per presentare il voto dei Popoli delle Marche.



ITALIANI DELLE MARCHE

Attraversando le vostre Provincie per recare al Re il Plebiscito della loro Annessione alla Monarchia Italiana, e di là tornando portatore della Reale accettazione, ebbi dovunque festive accoglienze, e dimostrazioni d'affetto. Ho scorto a segni non dubbi che partivano dal cuore, ed erano diretti al rappresentante di VITTORIO EMANUELE ed all'antico soldato della Libertà — ben fortunato, poichè vede tempi che realizzano le aspirazioni della sua gioventù, e le sue convinzioni di tutta la vita.

Le testimonianze che mi avete date confermano i vincoli che mi uniscono a Voi. Ve ne ringrazio, anche per lo avvenire, poichè la memoria di questi giorni, non peritura per tempo, mi sarà conforto nelle traversie, e se avrò lieti eventi verrà ad associarvisi.

L'amore della Comune Patria, che costituisce fra noi la fraternità degli affetti, deve dare all'opera vostra, ed alla mia una sola impronta, un solo scopo:

L'ITALIA E IL SUO RE.

Ancona 3 Dicembre 1860.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
LORENZO VALERIO



4 Dicembre 1860.

DECRETI

di nomina di Capponi Giuseppe e Gengaroli Luigi a messaggeri, telegrafici, il primo ad Ascoli, il secondo a Gubbio.



Decreti N. 551. e 552.



5 Dicembre 1860.

DECRETO

che provvede per l'attuazione delle Scuole Normali e Magistrali.



Decreto 553.



IN NOME DI SUA MAESTA

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 2 Novembre N. 289, col quale è resa esecutoria in queste Provincie la Legge Sarda 13 Novembre 1859, sulla pubblica Istruzione;

Visto il successivo Decreto del 6 novembre, N. 355, con cui furono create due Scuole Normali maschili, di cui una in Urbino, e l'altra in Ascoli, e due Scuole Normali femminili, di cui una in Ancona e l'altra in Camerino sulle basi determinate dalla predetta Legge, e visto il Capo V del Titolo V di questa;

Volendo provvedere alla più sollecita attuazione dei precennati provvedimenti;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Le Scuole Normali preparatorie per maestri elementari, stabilite in Urbino ed in Ascoli, e le due Scuole Normali preparatorie per maestre elementari, stabilite in Ancona ed in Camerino sono rette colle discipline del Regolamento approvato col Decreto Reale 24 Giugno 1860, il quale perciò si promulga nelle Provincie delle Marche, e vi avrà vigore col cominciare dell'anno 1861.

Nelle prime di dette Scuole si osserveranno i programmi stabiliti per le Scuole Normali maschili col R. Decreto 21 novembre 1858, e nelle seconde quelli approvati per le Scuole Normali femminili col R. Decreto 19 dicembre 1858.

Articolo 2.

Gli esami d'ammissione alle Scuole Normali predette come pure alle Scuole Magistrali che fossero istituite per cura delle Provincie, per ora verseranno nelle seguenti prove:

Per le Scuole Normali e Magistrali femminili nel dare saggio di leggere correttamente e di scrivere sotto dettatura con ortografia;

Per le Scuole Normali e Magistrali maschili in un saggio di composizione italiana e nell'espone le principali regole grammaticali.

Articolo 3.

Sul bilancio dello Stato per l'esercizio 1861 è stanziata la somma di lire 40,000 con apposita categoria intitolata *Scuole normali governative delle Marche*—e divisa nei due seguenti articoli:

1 *Personale insegnante*, lire 30,000.

2 *Sussidii agli alunni ed alle alunne più meritevoli*, lire 10,000.

Articolo 4.

Uno speciale decreto ripartirà i sussidi, di cui all'articolo precedente, per caduna Provincia e caduna delle quattro predette Suole normali e determinerà le norme che saranno da osservarsi nei concorsi pel conferimento dei sussidii medesimi.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato nei Comuni, e inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 5 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

4. Dicembre 1860

DECRETO

che nomina nuovi membri nella Commissione per monumenti creata col Decreto N. 311.



Decreto N. 554.



IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 3 novembre p. p., N. 311, col quale è istituita una Commissione con incarico di prendere esatta notizia dei Musei, delle Biblioteche, e delle Pinacoteche nonchè degli oggetti di Arte e di Antichità, dei Manoscritti e Libri rari, e di proporre le misure più adatte per la loro conservazione;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico

I signori Nicola Gaetani Tamburini da Ascoli e Marchese Cesare Trevisani da Fermo sono nominati membri della Commissione creata col decreto 3 novembre p. p., num 311.

Il presente decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche* e nella Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Ancona 4 dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

5 Dicembre 1860.

DECRETO

che promulga il Regolamento 15 settembre 1860. per l'Istruzione Elementare.



Decreto N. 555.



IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
 IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 2 Novembre, N. 289, col quale è resa esecutoria in queste provincie la Legge Sarda 13 Novembre 1859 sulla pubblica Istruzione;

Considerando la necessità di attuare il più prontamente possibile la detta Legge, e peculiarmente in quanto concerne la istruzione primaria ed elementare;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Il Regolamento per l'Istruzione elementare approvato con Regio Decreto del 15 Settembre 1860, è promulgato nelle Provincie delle Marche e vi avrà vigore col 1 Gennaio 1861.

Articolo 2.

L'obbligo però di riportare la patente di capacità, di cui agli articoli 58 e 59 del predetto Regolamento, per coloro che intendono acquistare titolo legale per insegnare in pubbliche Scuole elementari non comincerà ad avere effetto che a cominciare coll'anno scolastico 1862-63.

Il presente decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 5 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

5 Dicembre 1860.

DECRETO

che stabilisce le Autorità scolastiche per le provincie delle Marche.



Decreto N. 556.



IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
 IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 2 Novembre N. 289 col quale è resa esecutoria in queste Provincie la legge Sarda 13 novembre 1859 sulla Pubblica Istruzione;

Visti gli Art. 30, 32, 33 e 45 della stessa legge;

Considerando l'urgenza che siano prontamente istituite le podestà scolastiche in ciascuna provincia ed in ciascun circondario o distretto delle Marche, affinché la predetta Legge che deve esser in vigore col primo gennajo 1861 possa avere la sua retta ed efficace applicazione;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Sono istituiti un Regio Provveditore agli Studi ed un Regio Ispettore delle Scuole Primarie, Normali e Magistrali in caduna delle sei Provincie delle Marche.

Il Regio Provveditore ed il Regio Ispettore della Provincia d'Ancona apparterranno alla prima classe; — quelli delle Provincie d'Urbino e Pesaro e di Macerata apparterranno alla seconda; — quelli delle Provincie d'Ascoli, di Camerino e di Fermo apparterranno alla terza.

Ciascuno dei detti Regii Provveditori ed Ispettori avrà un ufficio di Segreteria, secondochè è stabilito dalla Legge predetta.

Il Regio Provveditore della Provincia d'Urbino e Pesaro risiederà in quest'ultima Città; ed il Regio Ispettore della stessa Provincia risiederà in Urbino.

Articolo 2.

Sono pure istituiti Ispettori di Circondario (distretto) per le Scuole primarie, sotto la dipendenza dell'autorità scolastica provinciale. Di essi ve ne sarà uno pei distretti riuniti di Pesaro e di Senigallia, uno pel distretto di Gubbio, uno pel distretto di Iesi, uno pei distretti riuniti di Fabriano e di Tolentino. Il distretto di Loreto è posto sotto la sorveglianza dell'Ispettore provinciale di Macerata.

Gli Ispettori provinciali poi, oltre alla sorveglianza su tutta la rispettiva provincia, eserciteranno pure l'ufficio d'Ispettore di Circondario nel distretto in cui risiedono.

Articolo 3.

Le attribuzioni dei sopradetti ufficiali della Pubblica Istruzione saranno regolate dalle discipline della Legge 13 novembre 1859, e dal relativo Regolamento approvato col Regio Decreto del 23 dicembre 1859, il quale perciò viene promulgato in queste Provincie.

Articolo 4.

Per l'esecuzione di questo Decreto, a cominciare dall'esercizio 1861, sono aperte sul bilancio del pubblico erario le due categorie seguenti cogli stanziamenti delle somme in esso annotate, cioè:

Regi Provveditori e Regi Ispettori Provinciali co' rispettivi Segretari, ed Ispettori di Circondario (*personale*) Lire 54, 100.

Id. per ispeze d'ufficio e di giro (*materiale*) » 17, 600.

Sullo stesso bilancio è pure aperto un credito straordinario di Lire 600 per le spese di primo stabilimento degli uffici dei Regi Provveditori e dei Regi Ispettori Provinciali.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche* e nella Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 5 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

4. Dicembre 1860.

DECRETO

che riammette all'esercizio del notariato il sig. Zenocrate Cesari.



Decreto N. 557.



IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUEELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Essendogli noto che il sig. Zenocrate Cesari da Osimo, distinto notaio in quella città, venne dal governo pontificio surrogato nell'esercizio del notariato per le opinioni liberali da lui professate, e per avere fatto partè della Assemblea Costituente Romana, per la qual cosa dovette eziandio andare in esilio;

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Il sig. Zenocrate Cesari è riammesso all'esercizio del notariato nella città di Osimo.

Articolo 2.

Il Commissario della provincia di Ancona è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Ancona, 4 dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

6. Dicembre 1860.

DECRETO

che determina la distribuzione fra le Province delle Lire 100,000 assegnate col Decreto 6 Novembre N. 355. in sussidio dei Comuni poveri per la pubblica Istruzione

Decreto N. 558.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto l'articolo 2 del Decreto 6 novembre 1860 N. 355, col quale venne stanziata sul bilancio del 1861 la somma di lire italiane cento mila per sussidio ai Comuni poveri, onde agevolare l'istituzione di scuole elementari maschili e femminili;

Considerando la opportunità di fare il riparto di detta somma fra le varie Province delle Marche in ragione della loro popolazione e delle loro condizioni economiche, e di commettere ai Consigli Provinciali l'incarico di esaminare e suggerire come la porzione assegnata a caduna Provincia si possa più equamente e più efficacemente distribuire in sussidio dei Comuni poveri;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

La somma di Lire Italiane centomila stanziata col Decreto 6 novembre 1860 N. 355 sul bilancio dell'esercizio 1861 in sussidio delle scuole elementari dei Comuni poveri è ripartita fra le sei Province delle Marche nella seguente conformità:

Provincia di Pesaro ed Urbino	L. 22,000
» di Macerata	» 20,000
» di Ancona	» 18,000
» di Fermo	» 18,000
» di Ascoli	» 14,000
» di Camerino	» 8,000

Articolo 2.

I Consigli Provinciali, entro tre mesi dalla data del presente Decreto, presenteranno all'approvazione dell'Autorità Centrale uno specchio del riparto che potrà farsi della somma assegnata alla rispettiva Provincia fra i Comuni che trovinsi in condizioni meno prospere ed assumano l'obbligo di provvedere immediatamente all'ordinamento delle scuole elementari od alla creazione di esse, secondo che loro incombe in forza delle Leggi 23 ottobre e 13 novembre 1859.

Articolo 3.

Le proposte d'ogni assegno a titolo di sussidio ai Comuni poveri per l'oggetto suindicato, dovranno essere suffragate dalle ragioni, che determinarono i Consigli Provinciali a farle.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato nei comuni, e inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 6 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO



6. Dicembre 1860.

DECRETO

di nomina del Chirurgo maggiore e dei Chirurghi di Battaglione per la Guardia Nazionale di Ancona.

Decreto N. 559.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
 IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto l'art. 48, della Legge 4 marzo 1848 sulla Guardia Nazionale, pubblicata e resa esecutoria in queste Provincie per decreto 25 settembre N. 10;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Sono nominati:

Chirurgo Maggiore della Legione della Guardia Nazionale di Ancona il sig. dottore *Ginesio Ninchi*;

Chirurgo del Primo Battaglione della Legione stessa il sig. dottore *Pietro Lepri*;

Chirurgo del Secondo Battaglione della medesima Legione il signor dottore *Raffaele Berardi*.

Articolo 2.

Il Commissario della Provincia ed il Presidente della Commissione Municipale di Ancona sono incaricati, ciascuno per quanto li riguarda, dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nel *Corriere delle Marche*, ed inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 6 dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

3 Dicembre 1860.

DECRETO

di nomina delle Commissioni speciali provinciali per lo studio dello stato delle foreste, delle strade, ecc. ecc.

Decreto N. 560.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
 IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Reale Decreto 15 settembre 1860, col quale i Governatori delle antiche Provincie dello Stato sono incaricati di nominare Commissioni per istudiare lo stato delle foreste, i sistemi d'irrigazione, la condizione delle strade vicinali ec. ec., e di fare proposte di miglioramenti in quegli importanti rami della pubblica amministrazione;

Considerando l'utilità che ne verrebbe a queste provincie dall'adottare la stessa pratica;

Viste le proposizioni fatte a questo oggetto dietro richiesta del Regio Commissariato Generale Straordinario dai Commissari delle Provincie;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Per gli studii descritti nel Decreto Reale 15 settembre 1860, sono nominate Commissioni Provinciali, composte come segue:

a) Per la Provincia di Ancona dei signori:

Fiorenzi conte Francesco Ingegnere (da Osimo)
Colocci marchese Antonio da Jesi

Fanelli conte Niccola da Ancona
Bonomi Giovanni da Ancona
Rosi dottore Ruggero prof. in Jesi

b) Per la Provincia di Ascoli dei signori:

Orsini professore Antonio
Mucciarelli Alessandro
Massimi Ingegnere Marco
Valentini Ingegnere Eugenio

c) Per la Provincia di Camerino dei sigg.

Claudi Ingegnere Giuseppe
Betti dottore e prof. Leopardo
Savini marchese Pietro
Graziani Giovanni (da Pievevitorina)
Salvatori prof. Giovanni

d) Per la Provincia di Fermo dei sigg.

Marini Ingegnere Pompeo
Carducci Ingegnere Giovanni Battista
Benedetti Ingegnere Michele
Luciani marchese Loredano
Salvadori Luigi

e) Per la Provincia di Macerata i sigg.

Carradori conte Antonio (da Recanati)
Tebaldi Giacinto (da Loreto)
Geronzi prof. Adia (da Macerata)
Luzi marchese Carlo (da S. Severino)
Angerilli avv. Filippo (da S. Ginesio)

f) Per la Provincia di Urbino e Pesaro dei signori:

Guidi prof. Luigi (da Pesaro)
Carnevali Achille (da Pesaro)
Lazzari Vittorio (da Urbino)
Atoniotti Ingegnere Giuseppe (da Senigallia)
Branenti Antonio (da Cagli)

Articole 2.

Ciascuna Commissione convocata, entro breve termine, dal Commissario della rispettiva Provincia si costituirà nominando nel proprio seno un Presidente, ed un Vice-Presidente. A Segretario potrà essere chiamato anche un soggetto estraneo, ma in questo caso non avrà voto deliberativo.

Articolo 3.

Le Commissioni daranno principio il più sollecitamente possibile agli studii per cui sono istituite, e ne presenteranno i risultati in rapporti generali o parziali che saranno trasmessi al Regio Commissario Generale Staordinario per mezzo del rispettivo Commissario Provinciale.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche* e nella Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 3 dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

7 Dicembre 1860

DECRETO

che trasloca Trovarelli Pietro, Secondino, da Senigallia a Pesaro.

Decreto N. 561

7 Dicembre 1860.

DECRETO

che nomina Vanni Gio-Battista Custode nelle Carceri di Urbino.

Decreto N. 562.

7 Dicembre 1860

DECRETO

che nomina *Bellabarba Gio-Battista* Custode delle Carceri di Loreto.

Decreto N. 563.

7 Dicembre 1860.

DECRETO

che trasloca *Santichia Giuseppe Secondino* da Ancona a Senigallia.

Decreto N. 564.

6 Dicembre 1860.

DECRETO

che nomina *Bruciatì Giovanni Secondino* delle Carceri di Ancona.

Decreto N. 565.

7 Dicembre 1860

DECRETO

di nomina del sig. *Mariano Ploner* a Primo Segretario alla direzione delle dogane in Ancona.

Decreto N. 566.

6 Dicembre 1860.

DECRETO

che convoca gli Elettori delle Provincie delle Marche dal 25 dicembre al 5 gennajo per procedere alle elezioni dei Consiglieri Comunali e Provinciali.

Decreto N. 567.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 24 Settembre prossimo passato N. 6. col quale venne stabilito all' Art. 11 che con successivi Decreti sarebbero fissato il giorno nel quale si dovrà procedere alle Elezioni Comunali e Provinciali;

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Gli Elettori Comunali delle Provincie delle Marche saranno convocati a diligenza dei rispettivi Commissari Provinciali

dal giorno 25 del corrente mese di Dicembre al giorno 5 del venturo mese di Gennajo per procedere alle elezioni generali dei Consiglieri Comunali e Provinciali in conformità della legge 23 Ottobre 1859.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 6 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

6 Dicembre 1860.

DECRETO

che riparte per Giurisdicenze il numero dei Consiglieri di ciascuna Provincia.

Decreto N. 568.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Considerando che col Decreto 24 Settembre prossimo passato N. 6 col quale mandavasi pubblicare ed osservare nelle Provincie delle Marche la legge Sarda 23 Ottobre 1859 sull'ordinamento Comunale e Provinciale non sarebbesi stabilito il numero dei Consiglieri di ciascuna Provincia e la loro ripartizione per Giurisdicenze, come prescrivono gli articoli 148 e 149 della legge anzidetta;

Considerando che con altro Decreto in data d'oggi sarebbesi fissata l'epoca delle elezioni generali dei Consiglieri Comunali e Provinciali per cui sarebbe urgente fissare fin d'ora il numero di questi ultimi per norma degli Elettori;

Visto il Decreto 23 Settembre prossimo passato N. 2;
In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico

Il numero dei Consiglieri di ciascuna Provincia è ripartito per giurisdicenze in conformità della Tabella annessa al presente Decreto.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale Ufficiale di queste Provincie, pubblicato nei Comuni ed inserito nella Raccolta degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 6 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO



TABELLA di Riparto dei Consiglieri Provinciali delle Marche fra le varie Giurisdicenze.

PROVINCIA DI ANCONA

Num. d' Ordine	GIURSDICENZE	Numero dei Comuni	Popolazione	N. dei Cons. Prov.
1	Ancona	7	50199	6
2	Monte Marciano	5	16932	2
3	Iesi	10	36549	4
4	Arcevia	1	9126	1
5	Corinaldo	4	12197	2
6	Montalboddo	3	10346	1
7	Montecarotto	6	10780	1
8	Osimo	5	28761	3
Totali		41	174890	20

PROVINCIA DI MACERATA

Num. d' Ordine	GIURSDICENZE	Numero dei Comuni	Popolazione	N. dei Cons. Prov.
1	Macerata	2	22492	4
2	Cingoli	3	17054	3
3	Civitanova	3	17745	3
4	Fabbriano	2	23937	4
5	Filottrano	1	7851	1
6	Loreto	1	8507	1
7	Montesanto	2	10480	2
8	Pausola	4	17217	3
9	Recanati	2	22540	4
10	S. Ginesio	4	13205	2
11	S. Severino	1	14488	3
12	Sarnano	4	10775	2
13	Sasso Ferrato	2	11879	2
14	Tolentino	4	16061	3
15	Treia	3	16307	3
Totali		38	240978	40

PROVINCIA DI FERMO

Num. d' Ordine	GIURSDICENZE	Numero dei Comuni	Popolazione	N. dei Cons. Prov.
1	Fermo	11	35553	6
2	Grottamare	4	8052	2
3	Monte Giorgio	8	15888	3
4	Monte Rubbiano	8	13140	2
5	Ripatransone	3	9433	2
6	S. Elpidio a mare	3	15132	3
7	S. Vittoria	10	12242	2
Totali		47	109440	20

PROVINCIA DI URBINO E PESARO

Num. d' Ordine	GIURSDICENZE	Numero dei Comuni	Popolazione	N. dei Cons. Prov.
1	Urbino	9	24791	4
2	Cagli	4	16573	3
3	Fossombrone	7	12779	2
4	Gubbio	4	25661	4
5	Macerata Feltria	8	9098	1
6	Pennabilli	4	5505	1
7	Pergola	9	13375	2
8	S. Agata Feltria	3	8442	1
9	S. Angelo in Vado	3	7214	1
10	S. Leo	5	8481	1
11	Urbania	4	9285	1
12	Pesaro	14	38572	6
13	Fano	4	26232	5
14	Mondavio	12	14673	2
15	Mondolfo	2	7490	1
16	Senigallia	4	27922	5
Totali		96	256093	40

PROVINCIA DI ASCOLI

Num. d' Ordine	GIUSDICENZE	Numero dei Comuni	Popolazione	N. dei Cons. Prov.
1	Ascoli	13	28969	7
2	Amandola	4	11597	2
3	Arquata	7	12532	3
4	Montalto	10	13397	3
5	Offida	8	13365	3
6	S. Benedetto	3	11084	2
Totali		45	90944	20

PROVINCIA DI CAMERINO

Num. d' Ordine	GIUSDICENZE	Numero dei Comuni	Popolazione	N. dei Cons. Prov.
1	Camerino (1)	15	35726	13
2	Caldarola	4	6960	3
3	Matelica	2	10440	4
Totali		21	53126	20

(1) I Comuni di Matelica e S. Anatolia dipendono per la parte dell'Amministrazione Provinciale alla Provincia di Camerino.

Visto - Il Regio Commissario Generale
LORENZO VALERIO

7 Dicembre 1860

DECRETO

che nomina il sig. Conte Paolo Guerrieri Paleotti a Sub-Economo per la provincia di Fermo, affidando al Subeconomato la temporaria amministrazione dei beni della mensa arcivescovile di Fermo.

Decorato N. 569.

6 Dicembre 1860.

DECRETO

che promulga il Regolamento sui Collegi Convitti Nazionali.

Decorato N. 570. *

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 2 Novembre N. 289 col quale è resa esecutiva in queste Provincie la legge sarda 13 Novembre 1859 sulla pubblica istruzione;

Visti gli articoli 235 e 239 della stessa legge così concepiti:
« Art. 235. I Convitti annessi agli attuali Collegi Nazionali delle antiche Provincie sono conservati sotto il nome di Convitti Nazionali.

« Nelle nuove Provincie poi assumeranno il titolo di Convitti Nazionali quelli che furono finora a carico dello Stato o di Regio patronato.

* N. B. I Decreti N. 570, 571, 572, 573, e 574, per errore portarono rispettivamente i N. 580, 581, 582, 583, e 584, nel *Corriere delle Marche* e nella successiva edizione per l'affissione.

» Essi saranno separati in quanto all'amministrazione ed
 » alla direzione loro interna dai Ginnasi e dai Licei istituiti
 » a norma di questa legge. »

» Art. 239. Colle stesse condizioni potranno essere man-
 » tenuti dai rispettivi Municipii i Convitti comunali annessi
 » agli attuali Collegj reali, ed instituirsi dei nuovi in cia-
 » scuno dei Comuni dove a termini della presente legge può
 » essere eretto un Ginnasio.

» Essi verranno ordinati, per quanto sarà possibile, sul
 » tipo dei Nazionali, con Regolamento Municipale da appro-
 » varsi dal Ministro, e saranno sottoposti all'ispezione cui
 » sono sottoposti tutti gli istituti di scuole secondarie ».

Considerando essere necessario che siano pure in queste
 Provincie fatte note ed applicate le norme disciplinari pre-
 scritte pei detti Convitti col Regolamento 25 Agosto 1860,
 per norma e dei Comuni e dei padri di famiglia;

Considerando inoltre l'indole peculiare di tali Istituti la
 quale venne così determinata dal 1.º Articolo del predetto Re-
 golamento;

» I Convitti Nazionali hanno in proposito l'educazione
 » religiosa, intellettuale e civile degli alunni, insieme coi buo-
 » ni abiti corporali, affinchè riescano cittadini costumati, as-
 » sennati e vigorosi.

» Vogliono altresì infondere un amore immenso alla pa-
 » tria italiana, coordinato con tutti i doveri dell'uomo, e for-
 » tificato dalla pietà verso Dio, e da un puro ed alto senso
 » morale. A ciò debbe intendere lo spirito delle discipline,
 » dei precetti e degli esempi. »

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Set-
 tembre 1860;

DECRETA

Articolo unico.

Il Regolamento per i Convitti Nazionali approvato col
 Reale Decreto 25 Agosto 1860, è promulgato nelle provincie
 delle Marche e vi avrà vigore col 1.º Gennajo 1861.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Mar-
 che*, pubblicato nei Comuni ed inserito nella Raccolta Ufficia-
 le degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario,
 mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 6 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

7 Dicembre 1860.

DECRETO

*che promulga il Regolamento pei concorsi alle Cattedre nei Li-
 cei e nei Ginnasi ed il Regolamento per le scuole secondarie.*

Decreto N. 571.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 2 Novembre N. 289 col quale è resa ese-
 cutoria in queste provincie la Legge Sarda 13 Novembre
 1859 sulla pubblica istruzione;

Visto il Titolo III della stessa Legge, con cui si provvede
 all'ordinamento dell'istruzione secondaria classica;

Considerando la necessità di rendere fin d'ora note e di
 applicare anche in queste provincie le norme disciplinari pre-
 scritte pei Ginnasi e per i Licei, le quali vi avrebbero vigore
 a cominciare coll'anno scolastico 1861-62;

In virtù dei poteri conferitigli col Reale Decreto 12 Set-
 tembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Sono promulgati nelle provincie delle Marche e comin-
 ceranno ad esservi posti in vigore per l'anno 1861-62.

1. Il Regolamento pel concorso alle Cattedre vacanti
 nei Licei e nei Ginnasi approvato con Reale Decreto 18
 Agosto 1860.

2. Il Regolamento per le scuole mezzane o secondarie,
 approvato col Reale Decreto 22 Settembre 1860.

Articolo 2.

A cominciare dallo stesso tempo saranno pure nei Ginna-
 si e ne' Licei delle provincie delle Marche applicati i pro-

grammi d'insegnamento e di esami che sono in vigore nelle Provincie Sardo-Lombarde.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserito nella Raccolta degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 7 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

8 Dicembre 1860.

DECRETO

che stabilisce la ripartizione per provincie del sussidio agli alunni e alle alunne più meritevoli delle scuole normali.



Decreto N. 572.



IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto l'Articolo 3 del Decreto 5 Dicembre corrente N. 553 col quale è stanziata sul bilancio del pubblico Erario la somma di Lire 10,000 per sussidi agli alunni ed alle alunne più meritevoli delle Scuole normali create nelle Marche;

Visto l'articolo successivo del Decreto con cui si manda ad uno speciale provvedimento il riparto di detti sussidi, e la prescrizione delle norme a seguirsi nel conferimento di essi;

Considerando che, a norma dell'articolo 365 della legge 13 Novembre 1859, i preaccennati sussidi debbono ripartirsi in proporzione della popolazione di ciascuna provincia, e

ragguagliati in ragione di 250 Lire caduno, e di uno almeno per ogni 25 mila abitanti;

Considerando che, secondo l'articolo successivo della stessa legge, i sussidj debbono conferirsi agli aspiranti ed alle aspiranti riconosciuti più meritevoli, in seguito ad esame di concorso ed a pari merito, ai più bisognosi;

Considerando che presentemente non sarebbe ancora costituito il Consiglio Provinciale per le scuole, al quale spetterebbe il dare il predetto esame di concorso e il conferire i sussidi, e che frattanto è spedito supplire con un provvedimento temporaneo, attribuendo tale facoltà ai Consigli Provinciali Amministrativi;

In virtù dei poteri conferitigli col decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

La somma di Lire Italiane 10,000 imposta sul bilancio dello Stato col Decreto 5 corrente N. 553 per sussidi agli alunni ed alle alunne più meritevoli delle Scuole normali delle Marche, è ripartita in 40 sussidi di Lire 250 caduno, e distribuita in ragione di popolazione fra queste sei Provincie nella conformità seguente:

PROVINCIE	N. DEI SUSSIDJ	N. DEI SUSSIDJ	TOTALE
	per ALL. MAESTRI	per ALL. MAESTRE	
PESARO.	5	5	10
MACERATA	5	5	10
ANCONA	4	4	8
FERMO	3	3	6
ASCOLI	2	2	4
CAMERINO	1	1	2
	20	20	40

Articolo 2.

I sussidi attribuiti alle Provincie di Ancona e di Pesaro sono applicati, per gli allievi Maestri alla Scuola normale di Urbino, e per le allieve Maestre a quella di Ancona.

I sussidi attribuiti alle Provincie di Macerata, Fermo, Ascoli e Camerino sono applicati, per gli allievi Maestri alla Scuola normale di Ascoli, e per le allieve Maestre a quella di Camerino.

Articolo 3.

Finchè non sia costituito il Consiglio Provinciale per le Scuole, spetterà al Consiglio Provinciale Amministrativo di caduna Provincia di aprire gli esami di concorso e di conferire i predetti sussidii.

Articolo 4.

Gli esami di concorso verseranno nelle medesime prove, che coll'articolo 2 del precitato Decreto 5 Dicembre corrente N. 553, vennero stabilite per gli esami d'ammissione alle Scuole normali e magistrali.

Pel rimanente si osserveranno le discipline prescritte dal Capo IX del Regolamento 24 Giugno 1860.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato nei Comuni, ed inserito nella Raccolta Ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 8 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO



7 Dicembre 1860.

DECRETO

che promulga il Decreto Reale 19 Settembre 1860. sull'istruzione Tecnica.



Decreto N. 573.

IN NOME DI SUA MAESTA

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 2 Novembre N. 289, col quale è resa esecutoria in queste Provincie la Legge Sarda 13 Novembre 1859 sulla pubblica istruzione;

Visto il titolo IV della stessa Legge con cui si provvede all'ordinamento dell'istruzione tecnica, e che fu pubblicato in calce del Decreto 27 Ottobre 1860 N. 167;

Visto il Regolamento approvato con Reale Decreto 19 Settembre 1860, il quale stabilisce le norme disciplinari per due gradi dell'istruzione tecnica ed il quale diventa perciò necessario sia promulgato e posto in esecuzione ad esplicazione della Legge;

Visto il Decreto predetto del 27 Ottobre, col quale fu statuita la creazione d'una scuola tecnica e d'un istituto tecnico in Ancona;

Visto il successivo Decreto 6 Novembre 1860 N. 355 con cui, oltre all'istituto tecnico d'Ancona, ne vennero creati due altri, di cui uno in Fabriano ed un secondo in Pesaro;

Visti, quanto agl'istituti tecnici, gli articoli 283 e 312 della precitata Legge così concepiti:

Articolo 283.

» L'istruzione tecnica del secondo grado verrà data in
» stabilimenti particolari che sotto il nome d'*istituti tecnici*,
» potranno essere aperti, a misura che il bisogno se ne farà
» sentire, nelle città che sono centro di un più notevole movimento industriale e commerciale.

» Ognuno di questi istituti sarà diviso in sezioni, in ciascuna delle quali si daranno gl' insegnamenti che indirizzano particolarmente ad un determinato ordine di professioni.

» Il numero di queste sezioni in ogni istituto e gl' insegnamenti propri di ciascuna di esse saranno determinati secondo le condizioni economiche delle Provincie, a vantaggio delle quali sarà eretto un simile stabilimento.

Articolo 312.

» Le Provincie che collo Stato dovranno concorrere nelle spese degl' Istituti di cui si dà il secondo grado d'istruzione tecnica, i termini di questo concorso, le città in cui dovranno essere aperti ed il numero dei Professori titolari che vi dovranno essere addetti, saranno determinati per ciascun istituto con apposita legge. »

Visto l'Articolo 13 del preaccennato Regolamento 19 Settembre 1860 il quale ripartisce gl' istituti tecnici in quattro sezioni, denominate

La 1. — Amministrativo-Commerciale;

La 2. — Agronomica;

La 3. — Chimica;

La 4. — Fisico-Matematica;

Visto l'articolo 1 dello stesso Regolamento, con cui sono considerate governative le scuole tecniche del primo grado stabilite nel Capo-luogo di ciascuna Provincia o in difetto di esso in altro Comune, pel concorso che il pubblico Erario vi presta per la metà della somma occorrente agli stipendi degli insegnanti.

Visto l'Articolo 131 del detto Regolamento, con cui è stabilito che le altre scuole tecniche, create e mantenute dai Comuni, dalle Provincie o da ogni altro Corpo morale, quando siano intieramente pareggiate alle governative, possono ottenere un sussidio dal pubblico Erario sulle basi della Legge Sarda 16 Maggio 1858;

Considerando che nel ripartire le varie sezioni degl' istituti tecnici in ragione dei bisogni e delle condizioni locali è di somma convenienza il comprendere pure fra le città, dov'essi debbono sorgere, quella di Jesi per l'incremento dell'industria agricola che già fiorisce singolarmente nel territorio del suo Distretto;

Per dare esecuzione alle disposizioni surriferite e provvedere convenientemente all'istruzione tecnica anche nel Circondario di Jesi;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Il Regolamento per l'istruzione tecnica approvato con R. Decreto 19 Settembre 1860 è promulgato nelle Marche ed incomincerà ad esser posto in vigore per l'anno scolastico 1861-62.

Articolo 2.

L'istituto tecnico d'Ancona creato col precitato Decreto 27 Ottobre 1860 N. 157 comprenderà le due Sezioni Amministrativo-Commerciale e Fisico-Matematica co' seguenti insegnamenti:

PER LA SEZIONE AMMINISTRATIVO-COMMERCIALE

Lettere-Italiane, Storia e Geografia;
Economia politica e Storia dei Commerci e delle Industrie;
Istituzioni di Diritto Amministrativo e di Diritto Commerciale;

Diritto Marittimo;

Lingua Inglese e lingua Tedesca;

Computisteria;

Disegno;

Nozioni sulle materie prime.

PER LA SEZIONE FISICO-MATEMATICA

Oltre alle lettere Italiane, Storia e Geografia, comuni ad ambe le Sezioni;

Fisica;

Matematica;

Meccanica, Disegno di Macchine, e Costruzioni Navali;

Nautica;

Chimica generale inorganica;

Mineralogia e Geologia;

Disegno;

Lingua Inglese.

Articolo 3

L'istituto tecnico di Fabriano, creato col Decreto 6 Novembre 1860 N. 355, comprenderà le due sezioni Amministrativo-Commerciale e Chimica coi seguenti insegnamenti;

**PER LA SEZIONE
AMMINISTRATIVO - COMMERCIALE**

Lettere Italiane, Storia e Geografia;
Economia politica e Storia dei Commerci e delle Industrie;
Istituzioni di Diritto Amministrativo e di Diritto Com-
merciale;
Lingua Inglese;
Computisteria;
Disegno;
Nozioni sulle materie prime.

PER LA SEZIONE CHIMICA

Oltre alle lettere Italiane, Storia e Geografia, comuni ad
ambe le Sezioni;
Fisica;
Chimica generale e tecnologica;
Mineralogia e Geologia;
Disegno.

Articolo 4.

L'istituto tecnico di Pesaro, creato pure col Decreto 6 No-
vembre preindicato, comprenderà le due Sezioni Agronomica
e Fisco-Matematica co' seguenti insegnamenti:

PER LA SEZIONE AGRONOMICA

Lettere Italiane, Storia e Geografia;
Chimica generale ed agricola;
Fisica;
Storia Naturale;
Agronomia;
Computisteria agraria;
Elementi di Agrimensura;
Disegno.

**PER LA SEZIONE
FISICO-MATEMATICA**

Oltre alle lettere Italiane, Storia e Geografia, comuni ad
ambe le Sezioni:
Fisica;
Matematica;
Meccanica e Disegno delle Macchine;
Chimica generale inorganica;
Mineralogia e Geologia;

Disegno;
Lingua Inglese od altra lingua viva.

Articolo 5.

È creata nella città di Jesi la Sezione Agronomica dell'i-
stituto tecnico co' seguenti insegnamenti:
Lettere Italiane, Storia e Geografia;
Chimica generale ed agricola;
Fisica,
Storia Naturale;
Agronomia;
Computisteria agraria;
Elementi di Agrimensura;
Disegno.

Il corso d' Agronomia però essendovi già dato a carico
speciale del Municipio e della Provincia, e continuando a
mantenersi in tal condizione, sarà pure aggiunto l'insegna-
mento elementare di Zootatria.

Articolo 6.

L'Istituto tecnico d' Ancona sarà di prima classe ed avrà
otto professori titolari; quello di Pesaro sarà di seconda clas-
se ed avrà sei professori titolari: quelli di Fabriano e di Jesi
saranno di terza classe ed avranno il primo cinque professori
titolari ed il secondo quattro.

Articolo 7.

Detti istituti non potranno aprirsi, se i Municipi dei Co-
muni dove sono stabiliti, non avranno prima adempiuto gli
obblighi che rispettivamente loro incombono per l'ordinamen-
to dell'istruzione elementare maschile e femminile, per lo sta-
bilimento della scuola tecnica la quale vuol essere necessaria
preparazione ai corsi dell'istituto tecnico, e se gli stessi Mu-
nicipi e rispettive Provincie non avranno rispettivamente stan-
ziato nel proprio bilancio le somme occorrenti per il loro istituto
a norma dell'Articolo 284 della Legge 13 Novembre 1859.

Articolo 8.

Al primitivo impianto però della scuola tecnica come
dell'istituto tecnico d' Ancona provvederà il Governo col fon-
do preparatorio assegnato in bilancio col precitato Decreto
27 Ottobre 1860 N. 167.

Articolo 9.

Quanto alle scuole tecniche negli altri luoghi, i Comuni
che sono capoluoghi di Provincia avranno diritto al concor-
so dello Stato nei limiti fissati dall'articolo 280 della pre-
detta Legge; gli altri Comuni potranno aspirare ad un sus-

sidio Governativo alle condizioni stabilite dalla Legge Sarda 16 Maggio 1858.

Articolo 10.

Con appositi provvedimenti saranno stanziati sul bilancio del pubblico Erario le relative somme necessarie.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale Ufficiale di queste Provincie, pubblicato nei Comuni ed inserito nella raccolta degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 8 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

6 Dicembre 1860.

DECRETO

che incarica la Commissione istituita col Decreto 7 Novembre N. 362: di estendere gli studi al miglioramento anche del Porto-canale di Fano:



Decreto N. 574.



IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 7 novembre p. p. N. 362. col quale fu nominata una Commissione per istudiare il miglioramento dei Porto-canali di Pesaro e di Senigallia;

Sulla domanda della Commissione Municipale di Fano;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

La Commissione creata col Decreto 7 novembre p. p. N. 362 per proporre miglioramenti ai Porto-canali di Pesaro

e di Senigallia è incaricata di estendere i suoi studi anche al Porto-canale di Fano.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, e nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 6 dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

6 Dicembre 1860.

DECRETO

che riamette in servizio Celli Orlando Secondino destinandolo a Macerata.



Decreto N. 575.



8 Dicembre 1860.

DECRETO

che nomina Carradori Luigi Conduttore nell'Amministrazione delle Poste.



Decreto N. 576.



4 Dicembre 1860.

DECRETO

che dà facoltà al Municipio di Camerino di disporre dei Beni provenienti dalla Eredità Grandi, detti del Patrimonio di San Carlo, in favore della Pubblica Istruzione, rispettando però i diritti che sui beni medesimi potessero spettare a privati od a corpi morali.

Decreto N. 577.

12 Dicembre 1860.

DECRETO

che promulga nelle Provincie delle Marche le Leggi e i Regolamenti Sardi sulla Sanità e sulla vaccinazione.

Decreto N. 578.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Ritenuta la necessità di ordinare in queste provincie l'Amministrazione Sanitaria, e specialmente il servizio della Vaccinazione;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico

Sono promulgate e saranno esecutorie nelle provincie delle Marche le seguenti Leggi ed i seguenti Regolamenti vigenti

nelle provincie antiche di Sua Maestà Vittorio Emanuele II, cioè:

1. Legge 14 giugno 1859 n. 3448 sulla Vaccinazione ;
2. Decreto Reale 20 novembre 1859 n. 3792, che estende alle nuove provincie l'ordinamento del servizio della Vaccinazione;
3. Legge 20 novembre 1859 n. 3793 sull'Amministrazione Sanitaria ;
4. Decreto Reale 18 dicembre 1859 n. 3829 portante l'approvazione del Regolamento per l'esecuzione delle leggi 14 giugno e 20 novembre 1859 sulle Vaccinazioni.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, e nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino, 12 dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

6 Dicembre 1860.

DECRETO

che fa facoltà al sig. Frisciotti Camillo da Civitanova di ritirare un capitale di scudi 688 formanti parte della Dotazione di una Capellania Laicale, e ciò sotto alcune condizioni.

Decreto N. 579.

12 Dicembre 1860.

DECRETO

che pubblica la Legge Sarda del 1851 la quale abroga le disposizioni del Codice civile portanti facoltà di istituire maggioraschi e fidecommissi.

Decorative flourish

Decreto N. 580.

Decorative flourish

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
 IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 18 Ottobre prossimo passato N. 71, col quale fu vietata l'istituzione dei feudi, delle primogeniture e sostituzioni fidecommissarie in genere;

Visto il Decreto 31 Ottobre prossimo passato N. 224, col quale fu promulgato e reso esecutivo in queste Province a far tempo dal 1 Gennaio 1861 il Codice Civile Albertino;

Visto l'Articolo 879 del detto Codice nel quale il Legislatore si riserva di stabilire con una legge speciale regole e condizioni per l'erezione di maggioraschi e fidecommissi;

Ritenuto che leggi speciali a questo riguardo furono in fatto promulgate negli Stati Sardi; ivi poi abrogate colla Legge 18 Febbraio 1851, N. 1145; nè mai promulgate nelle Province delle Marche;

Ritenuto conseguentemente che, anche senza deroga speciale, di nessuna efficacia si dovrebbe ritenere l'Art. 879 del Codice Civile Albertino;

Volendo tuttavia rimuovere ogni motivo di dubbio;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico

È promulgata e sarà esecutoria nelle Province delle Marche la Legge Sarda 18 Febbraio 1851, N. 1145, e così abrogato l'Art. 879 del Codice Civile Sardo.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, e nella Raccolta Ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino 12 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

12 Dicembre 1860.

DECRETO

che promulga alcune leggi sarde intorno allo svincolo delle enfiteusi.

Decorative flourish

Decreto N. 581.

Decorative flourish

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
 IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 12 Novembre 1860 N. 536, col quale fu promulgata nelle provincie delle Marche la legge Sarda 13 Luglio 1857, che attribuisce all'utilista ed in difetto al direttario la facoltà di svincolare il fondo enfiteutico, e di consolidare l'utile col diretto dominio;

Vista la legge Sarda 24 Gennaio 1856 N. 1298 che si riferisce alla stessa materia;

Considerando la necessità di altre disposizioni al riguardo;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

La legge sarda 24 Gennajo 1856 N. 1298 sulle enfiteusi, livelli e simili, è proclamata legge delle Marche e diverrà esecutoria nelle medesime.

Articolo 2.

Le leggi 24 Gennajo 1856 e 13 Luglio 1857 ed il presente Decreto saranno applicabili tanto alle enfiteusi costituite prima del Decreto 12 Novembre ultimo passato e del presente, quanto a quelle che potessero legittimamente crearsi per l'avvenire.

Saranno similmente applicabili senza alcuna distinzione alle enfiteusi camerali, ecclesiastiche o laicali, anche conosciute sotto il nome di *livelli, precarie, usi o feudi improprii*, siano onerose o graziose, a canone invariabile o variabile, e sotto qualunque clausola o legge di affrancabilità. - Se il canone fosse variabile l'affrancamento si opererà sul canone, qual è determinato in danaro nell'ultima rinnovazione. Le manimorte però non potranno far uso del diritto di consolidamento concesso dagli articoli 1 e 18 della legge 13 Luglio 1857, senza aver ottenuto il permesso dell'autorità governativa.

Articolo 3.

Le disposizioni della legge sarda 13 Luglio 1857, e del presente Decreto vengono estese anche alle enfiteusi temporanee colle regole seguenti:

1. Nelle enfiteusi che debbono devolvere al direttario dopo un tempo determinato non minore di anni 99 quando non si possa riconoscere obbligatoria per consuetudine o altrimenti la indeterminata rinnovazione dell'investitura, il prezzo d'affrancazione si formerà secondo le regole stabilite dall'art. 4 della legge 13 Luglio 1857, aggiungendovi una somma la quale cogli interessi composti in ragione del 5 per cento pel tempo che resta a decorrere sino al giorno della pattuita devoluzione formi il valore attuale e reale dell'utile dominio che dovrebbe devolvere al direttario.

2. Nelle enfiteusi a numero limitato di generazioni, ogni generazione, compresa quella che è attualmente investita, si considera durevole anni trentatre.

3. Le enfiteusi che avrebbero a durare per 99 anni e per tre generazioni, compresa l'attuale, si riguardano perpetue ad ogni effetto e come al N. 5. dell'art. 2. della legge 13 Luglio 1857.

Articolo 4.

Le sotto-enfiteusi, i sub-livelli, i sub-usi, i sub-feudi, e simili si affrancheranno se perpetui come è disposto dall'art. 1944 del Codice civile sardo capitalizzando il canone alla ragione di 100 lire per ogni 5, senza l'aggiunta della quota di laudemio di cui al N. 3. dell'art. 4. della suddetta legge 13 Luglio 1857.

Articolo 5.

Se le sotto enfiteusi ecc. siano temporanee si aggiungerà un capitale rappresentante il valore che devolverebbe al concedente colle regole prescritte nel precedente art. 3. ai N. 1 e 2.

Articolo 6.

Il diritto di affrancamento in faccia al direttario compete tanto al primo enfiteuta quanto al sotto enfiteuta, quest'ultimo però sarà preferito e potrà far uso della prelazione a tenore dell'articolo 9 della legge 13 Luglio 1857 per obbligare il primo enfiteuta a rinunciare i diritti che esso avrà acquistato dal direttario.

Articolo 7.

Il presente Decreto si applica alle locazioni perpetue, ereditarie, vitalizie e *ad longum tempus*, quando a tenore delle leggi vigenti, allorchè furono formate si riguardassero aver trasferito nel concessionario l'utile dominio.

Articolo 8.

I direttarij, nel caso contemplato dall'art. 14 della legge 13 Luglio 1857 faranno trascrivere il proprio titolo all'Ufficio delle Ipoteche nelle forme proprie della legge ipotecaria che sarà in vigore al momento in cui verrà eseguita la trascrizione.

Articolo 9.

Per l'affrancazione delle decime ed altre simili prestazioni si osserveranno le regole seguenti:

1. Per le decime ed altre prestazioni in generi, derrate o danaro, nelle quali non possa verificarsi caso di devoluzione del fondo soggetto alle medesime, si attenderanno le regole di affrancazione stabilite riguardo alle rendite perpetue dagli articoli 1943 e seguenti sino al 1948 del Codice Civile Sardo.

2. Nella valutazione dei generi che formano oggetto delle decime e prestazioni raccolte in natura, dovrà desumersi a stima di periti, una media così per quantità come per prezzo sopra l'ultimo trascorso decennio.

3. Determinato in tal modo il valore della prestazione esso dovrà per opera dei periti depurarsi da tutte le spese di

percezione e raccolta, indi il risultato netto verrà capitalizzato in ragione del 100 per 5.

4. Quando nella costituzione della prestazione si è stipulato anche il carico di un laudemio, l'affrancazione di quest'onere ulteriore si farà colle norme stabilite dall'art. 4 della citata Legge Sarda.

5. Quando la prestazione sia dovuta per contratto che vesta il carattere di enfiteusi, si osserveranno per la relativa affrancazione le prescrizioni superiormente stabilite per le enfiteusi sì perpetue che temporanee.

6. Il diritto di affrancazione potrà esercitarsi soltanto dal possessore del fondo soggetto alla prestazione, ed in qualunque tempo.

7. Allorchè il possessore del fondo soggetto al suddetto onere non voglia operarne l'affrancazione, avrà però la facoltà di convertire la prestazione di generi o derrate in una rendita fissa a danaro da stabilirsi colle norme del presente articolo.

Articolo 10.

Qualora il prezzo d'affrancazione di enfiteusi, livelli, sublivelli, decime ed altre prestazioni sovraccennate sia dovuto a manimorte verrà nei legali modi depositato nelle casse erariali per essere investito in acquisto di titoli di rendite sullo Stato.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, e nella raccolta Ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino, 12 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO



20 Dicembre 1860.

DECRETO

che stacca dalle provincie delle Marche la Giurisdicenza di Gubbio, aggregando alle medesime il mandamento di Visso.



Decreto N. 582.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In seguito ai concerti presi col Sig. Ministro dell'Interno di Sua Maestà il RE VITTORIO EMANUELE II, e col Sig. Commissario Generale Straordinario del Re nell'Umbria;

In virtù dei poteri conferitigli col Reale Decreto 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

La Giurisdicenza di Gubbio viene distolta dalle Provincie delle Marche ed aggregata alla Provincia di Perugia (Umbria).

Le Giurisdicenze di Cagli e di Pergola, che facevano parte del Circondario di Gubbio, sono aggregate a quello di Urbino.

Articolo 2.

Il Mandamento di Visso, finora parte dell'Umbria, viene annesso alle Provincie delle Marche, ed aggregato a quella di Camerino.

Articolo 3.

Le Autorità Amministrative dell'Umbria, e delle Marche daranno le disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente Decreto rispettivamente nel Circondario di Gubbio, e nel Mandamento di Visso.

Articolo 4.

Il presente Decreto avrà effetto immediato per la parte politica ed amministrativa.

All'incontro per gli interessi finanziari, tanto rispetto al Governo, quanto rispetto alle Provincie, a cui i territorii suddetti erano aggregati, avrà effetto al primo Gennajo 1861.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche* Giornale Ufficiale di queste Provincie, pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 20 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

20 Dicembre 1860

DECRETO

che sospende l'elezione dei Consiglieri Provinciali.



Decreto N. 583.



IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 6 corrente N. 567, col quale fu prescritta la convocazione degli Elettori comunali dal 25 dicembre corrente al 5. gennajo p. v. per procedere alle elezioni generali dei Consiglieri Comunali e Provinciali, in conformità della Legge 23 ottobre 1859;

Visto il Decreto d'oggi, col quale si distoglie dalle provincie delle Marche la giurisdizione di Gubbio, e si annette alle medesime il mandamento di Visso;

Considerando la necessità di coordinare a questa innovazione le disposizioni relative alla elezione dei Consiglieri Provinciali;

In virtù dei poteri conferitigli col Reale Decreto 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico.

L'elezione dei Consiglieri Provinciali è sospesa fino a nuovo ordine.

Il succitato Decreto del 6 corrente avrà effetto soltanto quanto all'elezione dei Consiglieri comunali.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste Provincie e nella Raccolta Ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 20 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

20 Dicembre 1860.

DECRETO

che attribuisce al Collegio Militare da istituirsi in Fano il collegio e i beni della Casa gesuitica che ivi esisteva.



Decreto N. 584.



IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 25 settembre u. s. N. 7, col quale fu esclusa dalle Provincie delle Marche la Compagnia di Gesù;

Visto il Decreto 6 novembre p. p. N. 355 col quale dotandosi le Provincie delle Marche di vari Stabilimenti di pub-

blica istruzione fu attribuito alla Città di Fano un Collegio Militare;

Volendo assicurare alla detta Città il beneficio dell'Istituto assegnatole, e nel caso che per qualunque circostanza non potesse il Collegio Militare istituirsi, od istituito venisse tolto, assicurare alla medesima un Istituto educativo che sia mezzo a mantenere e sempre più svolgere l'amore della scienza e della patria, per cui essa si è resa così benemerita della Causa Italiana;

A complemento di quanto è disposto nel Decreto succitato del 6 novembre;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Il Collegio e i beni della Casa della Compagnia di Gesù per lo addietro esistente in Fano sono assegnati al Collegio Militare da istituirsi nella città stessa a mente del Decreto 6 novembre p. p. N. 355 del R. Commissario Generale nelle Provincie delle Marche.

Articolo 2.

Quando per qualunque evenienza non potesse aver luogo l'erezione in Fano del Collegio Militare, od eretto il medesimo venisse tolto, il Collegio e i beni di cui all'Art. precedente saranno devoluti in piena proprietà al Comune di Fano a condizione che esso istituisca e mantenga nel già collegio gesuitico un Collegio Nazionale, secondo le norme prescritte dalle Leggi che sono o saranno a quel tempo in vigore.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche* Giornale ufficiale di queste Provincie, e nella Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Ancona 20 dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

20 Dicembre 1860.

DECRETO

che attribuisce alla Città di Ascoli il Collegio e i beni della Casa gesuitica che ivi esisteva, a condizione che siano impiegati a beneficio della pubblica istruzione.



Decreto N. 585.



IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Volendo facilitare alla Città di Ascoli i mezzi di promuovere la pubblica istruzione, senza della quale non le sarebbe dato di pervenire a quella prosperità, a cui le danno diritto le sue condizioni naturali, il pronto e perspicace ingegno de' suoi abitanti e le sue storiche tradizioni;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico.

Il Collegio e i beni della Casa della Compagnia di Gesù per lo addietro esistente in Ascoli, e che ha cessato di esistere in virtù del Decreto 25 Settembre u. s. N. 7, sono dati in proprietà al Comune di Ascoli, a condizione che vengano impiegati a beneficio della pubblica istruzione.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste Provincie, e nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario; mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 20 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

21 Dicembre 1860.

DECRETO

col quale si condona ai Comuni il debito loro sull'imposta stabilita coll'Editto 7. Ottobre 1854.

Decorato N. 586.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
 IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Considerando che la maggior parte dei Comuni delle Provincie delle Marche è tuttora in debito di quote arretrate dell'imposta provvisoriamente stabilita a loro carico, in surrogazione della Tassa sul Consumo del vino, dell'aceto e della birra di produzione nostrale, coll'Editto 7 Ottobre 1854;

Considerando che il pagamento di queste somme arretrate tornerebbe di sommo aggravio ai Comuni predetti, avuto riguardo alle spese straordinarie cui devono sottostare nelle presenti circostanze per l'attuazione dei nuovi ordinamenti e per l'organizzazione della Guardia Nazionale;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico

È condonato ai Comuni delle Provincie delle Marche ogni loro debito a tutto il corrente anno 1860 sull'imposta stabilita coll'Editto 7 Ottobre 1854 in surrogazione della tassa sul consumo del vino, dell'aceto e della birra di produzione nostrale.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato nei Comuni, ed inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona li 21 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

21 Dicembre 1860.

DECRETO

che stabilisce l'obbligo al Clero curato di dar visione ed estratto dei Registri dello Stato civile.

Decorato N. 587.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
 IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Considerando che i registri delle nascite, dei matrimoni e delle morti stabiliti in ciascuna parrocchia devono, secondo le leggi in vigore, servire a doppio uso, cioè religioso e civile;

Considerando, che fino a quando non sia altrimenti disposto sul modo di tenere i registri anzidetti, è necessario il provvedere acchè le pubbliche amministrazioni ed i privati possano in ogni circostanza averne visione ed ottenerne, ove occorra, i relativi estratti dalle Autorità Ecclesiastiche presso cui trovansi depositati;

Considerando che il diniego di prestarsi alle richieste che venissero per tale oggetto fatte deve ritenersi quale rifiuto ad un servizio legalmente dovuto, meritevole perciò di punizione per le conseguenze che ne possono derivare ai privati ed alla Società;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

I Parrochi ed altri aventi la custodia dei registri delle nascite, dei matrimoni e delle morti sono tenuti a darne visione o a rilasciarne estratti dietro richiesta delle Autorità politiche ed amministrative, come anche dei privati.

Articolo 2.

Il rifiuto alle richieste anzidette sarà punito colla pena da uno a tre mesi di carcere oltre ad una multa estensibile a Lire 200, senza pregiudizio delle indennizzazioni civili che potessero esser dovute verso chi di ragione.

Articolo 3.

In caso di rifiuto, sarà facoltativo alle Autorità richiedenti di procedere, ogni qualvolta l'urgenza ed il pubblico interesse fossero per esigerlo, al sequestro dei registri di cui sopra, onde valersene per l'uso occorrente.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato nei Comuni, e inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 21 dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

24 Dicembre 1860.

DECRETO

che pubblica il Regolamento per l'esecuzione della legge portante la Tassa sulle mani morte.



Decreto N. 588.



IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 5 Novembre p. p. col quale il Regio Commissario Generale Straordinario promulga e rende esecutoria in queste Provincie la Legge 23 Maggio 1851, che stabilisce la Tassa sulle mani morte, e questo a far tempo dal 1 gennajo 1861;

Visto specialmente l'art. 3 del citato Decreto che riserva al Potere Esecutivo in queste Provincie la facoltà di pubblicare il Regolamento Sardo 21 giugno 1854 relativo all'esecuzione della preindicata legge, colle necessarie modificazioni;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico.

È adottato per l'esecuzione nelle Provincie delle Marche della Legge 23 Maggio 1851, con cui viene imposta una Tassa annua sui redditi dei beni di manomorta, il seguente Regolamento, che sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, e nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 24 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

NB. Il Regolamento si darà infine della presente Raccolta.



20 Dicembre 1860.

DECRETO

che approva un premio a chi scriverà la *Storia dell'arte nelle provincie Umbro-Marchigiane*.



Decreto N. 589.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando quanta parte nella gloria artistica della Nazione compete alle Provincie delle Marche:

Nelle quali ebbero la culla e le prime ed incancellabili impressioni educatrici quei due gran lumi dell'arte Raffaello e Bramante;

Nelle quali nacquero e produssero opere maravigliose artisti che sono primi nell'ordine secondo, ciascuno dei quali basterebbe all'illustrazione della sua provincia;

Nelle quali molte città e castella hanno templi e case e palagi che sono monumenti degni di studio e contengono preziosi lavori o degli artisti nostrali o di quelli che per le tiranniche divisioni dell'Italia si chiamarono forestieri;

Nelle quali per beneficio di natura, che ne privilegia poche regioni, si viene continuando di generazione in generazione il senso estetico, malgrado che il mal governo passato e l'accasciamento degli animi che n'era l'effetto, tendessero incessantemente ad ottunderlo e spegnerlo;

Considerando essere onore e debito del Governo nazionale rinfiammare nelle Popolazioni il sentimento di quello che furono, sono e possono divenire se coltivino le buone disposizioni poste in loro dalla natura benigna: unico modo di esercitare a favore dell'arte la vera protezione, che non corrompa, per rapporti di patronato e di clientela, l'animo ed il concetto dell'artista;

Considerando come a questo intento possa tornar utile la *Storia dell'Arte nelle provincie Marchigiane*, la quale ancora manca all'Italia;

Considerando che la secolare divisione in piccoli stati, la varietà delle sue scuole e la sua stessa ricchezza in tesori artistici impedirono finora alla Nazione di avere una storia unica e non le consentono di poterla sperare se non quando sieno state separatamente composte le istorie monografiche delle provincie e delle scuole;

Considerando però le attinenze fortissime fra le Marche e l'Umbria, il debito di riconoscenza che ha la patria di Raffaello colla patria di Pietro Perugino e l'impossibilità di dividere nella gloria dell'arte l'illustre maestro dal divino discepolo;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

È assegnato un premio di Lire cinquemila a chi nel termine di anni tre dalla data del presente Decreto scriverà una *Storia dell'Arte nelle Provincie Umbro-Marchigiane* dai tempi più remoti fino alla fine del passato secolo.

Articolo 2.

Il premio sarà aggiudicato da una Commissione presieduta dal sig. Conte Terenzio Mamiani della Rovere Ministro per la Pubblica Istruzione, e composta dei signori:

Betti prof. Cav. Salvatore da Roma,
Coppino Prof. Michele da Torino,
Crivelli Cav. Vitaliano da Milano,
Del Re Avv. Giuseppe da Napoli,
Fabretti Prof. Ariodante da Perugia,
Nicolini Prof. Cav. Gio. Battista da Firenze,
Selvatico Marchese Prof. Pietro da Padova.

Farà le funzioni di Segretario della Commissione con voto deliberativo il Sig. Finali Cav. Avv. Gaspare da Cesena.

Articolo 3.

Quando alcuno dei Membri della Commissione nominati come all'art. 2 del presente Decreto non potesse accettare l'incarico, od accettatolo non lo potesse adempire, sarà in sua vece nominato dal Ministro della Pubblica Istruzione un altro Italiano che sia fra i più illustri intelligenti di Belle Arti.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*,

Giornale ufficiale di queste Provincie, pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario; mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 20 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

22 Dicembre 1860.

DECRETO

che sospende sino al 1° febbrajo 1861. l'attivazione dei Codici Sardi, e delle Leggi sul Contenzioso amministrativo e sull'Insinuazione.



Decreto N. 590.



IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che fu con separati Decreti N. 224 del 31 Ottobre 1860 e N. 307 del 2 Novembre promulgato e messo in esecuzione al 1. Gennajo 1861 l'assieme delle Leggi che regolano i rapporti giudiziari negli stati di S. M. il Re **VITTORIO EMANUELE II;**

Considerando che onde ottenere la piena esecuzione delle suddette Leggi si rese pure necessaria la promulgazione, fatta coi due Decreti N. 541 e 541 bis del 21 Novembre, delle leggi riflettenti la Insinuazione e la Carta bollata;

Considerando che l'attuazione del nuovo sistema giudiziario non potrebbe senza gravi inconvenienti cominciare in queste provincie, se non per opera delle Magistrature giudiziarie organizzate secondo la nuova legislazione;

Considerando che se un savio principio d'unità legislativa indusse il Governo di S. M. il Re a richiedere, anche nelle Provincie novellamente annesse delle Marche, l'applicazione della legislazione e dell'organamento giudiziario da farsi contemporaneamente a quello che il Parlamento Nazionale avea decretato per l'Emilia; d'altra parte dovendo considerevolmente aumentarsi il personale giudicante, non bastò al Governo del Re il tempo ad organizzare anche i Tribunali delle Marche in piena conformità a quelli delle antiche provincie;

Considerando che la legislazione civile e penale d'un paese è composta dalle leggi propriamente dette e dell'organico; che debbono le une coll'altro armonizzare; e che non si potrebbe ragionevolmente spezzare un sistema unico di Legislazione, chiamando in vigore una parte del medesimo, e lasciando in pari tempo sussistere parti d'una diversa legislazione;

Considerando che colla proroga di un mese soltanto all'attuazione suddetta il Governo del Re potrà provvedere all'organamento giudiziario, e nel frattanto si promulgheranno le disposizioni complete, e le transitorie che sono necessarie al trapasso da una legislazione all'altra;

Considerando che in pendenza di tale proroga sussistono le circostanze che motivarono la sospensione della decorrenza dei termini giudiziari fatta coi decreti N. 290 e 307 del 2 Novembre 1860 rispetto alle cause del Contenzioso amministrativo in seconda istanza, ed alle cause che sarebbero di competenza dei Tribunali della Rota, della Segnatura e della Consulta;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

È prorogata dal 1 Gennajo al 1 febbrajo 1861 l'esecuzione delle Leggi e delle disposizioni legislative promulgate coi Decreti citati, cioè:

A) I Codici Sardi Civile, di Procedura Civile, Penale e di Procedura Penale, il Codice Commerciale, la Legge a quest'ultimo relativa del 14 Aprile 1853, la Legge 13 Novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario, promulgati col Decreto N. 224 del 31 Ottobre 1860.

B) Le tre Leggi 30 Ottobre 1859 sulla Corte dei Conti,

sul Consiglio di Stato, e sul Contenzioso amministrativo, e quella del 6 Novembre del detto anno contenente disposizioni transitorie, promulgate col Decreto N. 307 del 2 Novembre 1860.

C) Le due Leggi 9 Settembre 1854 sulle Tasse d'insinuazione, successione, ed emolumenti giudiziari, e sulla carta bollata, e quelle del 16 febbrajo 1859 sull'emolumento giudiziario, nonchè il Decreto Reale 10 febbrajo 1855 sulle forme e modalità della carta bollata, salvo le eccezioni di cui in appresso, che furono promulgati col Decreto N. 541 del 21 Novembre prossimo passato.

La proroga suddetta non avrà effetto riguardo al Decreto Reale 29 Luglio 1860 N. 4235 intorno al trattamento degli atti stipulati in una provincia del Regno, e da eseguirsi in un'altra, che sia stata annessa allo Stato in epoca diversa, promulgato pure col citato Decreto N. 541 del 21 Novembre prossimo passato.

Articolo 2.

Nullostante la proroga col precedente articolo stabilita, rispetto al Decreto Reale 10 febbrajo 1855, sarà facoltativo fino dal 1 Gennajo l'uso della carta bollata sarda di prezzo corrispondente a quello della carta attualmente in vigore.

Articolo 3.

La sospensione dei termini per le cause di Contenzioso amministrativo, per le quali occorresse il giudizio di seconda istanza, stabilita nel Decreto N. 307 del 2 Novembre 1860, rimane prorogata fino alla prossima attuazione delle Leggi sul Contenzioso amministrativo anche nelle provincie dell'Emilia e dell'Umbria.

Articolo 4.

La sospensione risultante dal Decreto in data suddetta N. 290 pei termini relativi ai ricorsi in terza istanza, in casazione ed in materia criminale che già erano di competenza rispettivamente della Rota, della Segnatura e della Consulta, è prorogata al 1 di febbrajo 1861.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste Provincie e nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 22 Dicembre 1861.

LORENZO VALERIO

21 Dicembre 1860.

DECRETO

che costituisce alcuni uffici postali di 1.^a Classe.



Decreto N. 591.



IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Sul rapporto dell'Ispettore delle Poste delle Provincie delle Marche;

In virtù dei poteri conferitigli col Reale Decreto 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Le Distribuzioni Postali attualmente esistenti nelle città di Urbino, Ascoli, Jesi, e Recanati sono, a partire dal 1 Gennajo, dichiarate Uffici di Distribuzione di prima Classe.

Articolo 2.

Le spese tutte relative al servizio postale in quegli uffici saranno a carico dello Stato.

L'Ispettore delle Poste predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Ancona li 21 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

22 Dicembre 1860.

DECRETO

che promulga i decreti del Governo del Re 17 e 21 Novembre 1860 sulla Marina Militare e sulla Marina Mercantile.

Decreto N. 592.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Dietro i concerti presi col Ministero della Marina di Sua Maestà il RE VITTORIO EMANUELE II, in forza dei quali l'Amministrazione della Marina così Militare come Mercantile è concentrata nel Ministero medesimo, siccome quella che per sua natura non può patire diversità anche minime di regolamento da provincia a provincia;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico.

Sono promulgati e saranno esecutori nelle Provincie delle Marche i seguenti Decreti del Governo del Re:

1. Decreto di S. A. R. il Principe Luogotenente Generale di S. M. 17 Novembre 1860 che costituisce la Marina Militare dello Stato, dividendola in tre dipartimenti.

2. Decreto 21 Novembre prossimo passato di S. A. R. che costituisce il Littorale delle Marche per l'Amministrazione della Marina Mercantile in circondario Marittimo avente per capoluogo Ancona.

3. Decreto pure di S. A. R. alla stessa data che costituisce in Ancona una Capitania del Porto.

4. Decreto pure di S. A. R. sotto la stessa data che provvede alla sorte di quegli impiegati che rimanessero senza collocamento per effetto del nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Marina Mercantile.

5. Decreto pure di S. A. R. alla stessa data che stabilisce pel servizio della Sanità Marittima nel circondario Marittimo di Ancona uno speciale Commissariato:

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato nei Comuni, ed inserito nella Raccolta degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario.

Dato in Ancona 22 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

22 Dicembre 1860.

R. COMMISSARIATO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

A norma dei Navigatori e dei Commercianti appartenenti alle provincie delle Marche si pubblicano nelle qui unite tabelle *A.* e *B.* l'Elenco dei trattati di Commercio, e delle Convenzioni pel libero e reciproco esercizio del Cabotaggio, che il Governo di S. M. il Re Vittorio Emanuele II. stipulò in vari tempi con estere Nazioni.

Dato in Ancona, 22 dicembre 1860.

LORENZO VALERIO



TABELLA A.

TRATTATI di Commercio in vigore tra la Sardegna e gli Stati esteri.

STATI	Data del trattato	Atti del Governo	OSSERVAZIONI
Austria	18 ottobre 1857	N. 1338 anno 1852	Rimes. in vig. dopo la guerra
Anseatiche (Città)	29 aprile 1851	» 1309 » 1851	
Argentina (Confed.)	21 settem. 1855	» 1996 » 1857	
Belgio	10 decem. 1857	» 2781 » 1858	
Chili	28 giugno 1856	» 2240 » 1857	
Danimarca	14 agosto 1843	» 432 » 1843	
Domenicana (Rep.)	22 marzo 1854	» 1292 » 1856	
Francia	5 novem. 1850	» 1134 » 1851	
» Conven. addiz.	20 maggio 1850	» 1243 » 1851	
» Trattato Comun.	14 febr. 1852	» 1373 » 1852	
Gran Bretagna	27 febr. 1851	» 1189 » 1851	
» Conven. addiz.	9 agosto 1854	» 685 » 1855	
Grannata (Nuova)	18 aprile 1847		
Hannover	2 agosto 1855		Dichiarazione d'accessione al trattato collo Zollverein
Isole Ionie	8 aprile 1851		Dichiarazione d'accessione al trattato colla Gran Bretagna.
Marocco	30 giugno 1825		
Messico	1 agosto 1855	» 1950 » 1856	
Mecklenb. Schwerin	28 febr. 1853	» 1512 » 1853	
Oldemburgo	18 ottob. } 1854 14 dec. }	» 298 » 1840	Dichiarazione d'accessione al trattato collo Zollverein
Paraguay	4 marzo 1853	» 1714 » 1854	
Paesi Bassi	24 giugno 1851	» 1215 » 1851	
»	9 febr. 1856	» 1635 » 1856	Convenzione addizionale Cabottaggio
» Perù	14 giugno 1853	» 330 » 1854	
» Persia	26 aprile 1857	» 1743 » 1858	
» Portogallo	17 decem. 1850	» 1307 » 1851	
Grecia	19 marzo 1851	» 1308 » 1851	
»	23 giugno 1845	» 527 » 1845	
Prussia e Zollverein	20 maggio 1851	» 1214 » 1851	Convenzioni addizionali
»	28 ottobre 1859	» 3959 » 1860	
Russia	12 decem. 1845	» 541 » 1846	Rimesso in vigore dopo la Guerra
Stati Pontificii	3 luglio 1847	» 624 » 1847	
Stati Uniti	26 aprile 1838		
Svezia e Norvegia	28 novem. 1839		Convenzione addizionale
»	25 genn. 1852	» 1364 » 1852	

TABELLA B.

STATO con i quali la Sardegna ha Convenzioni riguardanti il libero e reciproco esercizio del Cabottaggio.

STATI	Genere della Stipulazione	Luogo e data di essa	OSSERVAZIONI
Inghilterra Svezia e Norvegia Belgio	Convenzione Scambio di dichiaraz. id.	Torino 9 agosto 1854 Torino 17 febr. 1855 (Napoli 2 marzo 1855) Torino 19 ott. 1855	Atti del Governo N. 685 del 1855 » » 734 » La nota del Belgio ha la stessa data (Vedi Gazzetta Piemontese del 22 Ottobre 1855)
Olanda Prussia	Convenzione Scambio di dichiaraz.	Torino 9 febr. 1856 Torino 12 giu. 1856 (Berlino 4 giugno 1856)	Atti del Governo N. 1635 del 1856 Con dichiarazione addizionale della Legazione Prussiana in data 12 Giugno, la Prussia dichiarò stipulare anche a nome dello Zollverein (N. 1837 degli Atti del Governo del 1856)
Hannover Oldemburgo	Scambio di dichiaraz. id.	Torino 26 lug. 1856 (Hannover 12 lu. 1856) Torino 20 ago. 1856 (Oldemburgo 30. 1856)	Atti del Governo N. 1838 del 1856 Atti del Governo N. 1839 del 1856
Mecklenbourg Schwerin		Torino 1. gen. 1857 Mecklenbourg 17 giu- gno 1856	Atti del Governo N. 1999 del 1857

21 Dicembre 1860.

DECRETO

che dispensa da ulteriore servizio, in seguito a sua domanda, il sig. Toschi Luigi, direttore delle Poste a Pesaro, ammettendolo a far valere i suoi titoli alla pensione.

Decorative flourish
Decreto N. 593.
Decorative flourish

23 Dicembre 1860.

DECRETO

di nomina dei signori Tacchi Mariano e Vampa Antonio a Volontari nell'Amministrazione delle Poste.

Decorative flourish
Decreto N. 594. 595.
Decorative flourish



23 Dicembre 1860.

DECRETO

che promulga il decreto del Governo del Re 5. Dicembre 1860., pel quale il Bagno d'Ancona è provvisoriamente ragguagliato a quello di Cagliari.

Decorative flourish
Decreto N. 596.
Decorative flourish

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Ritenuto che l'amministrazione delle cose relative alla Marina è passata al Ministero di Marina di Sua Maestà il Re, dietro gli accordi presi fra il Ministero medesimo ed il Regio Commissario Generale nelle Provincie delle Marche, ed accennati nel Decreto 22 corr. N. 592;

Ritenuto che per le Leggi vigenti nelle Provincie antiche del Regno della Maestà Sua, i Bagni, eziandio entro terra, sono sotto l'amministrazione del Ministero di Marina;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico.

È promulgato ed avrà forza esecutoria nelle Provincie delle Marche il Decreto di S. A. R. il principe Luogotenente Generale di S. M. del 5 Dicembre corrente, relativo ai Bagni di Ancona e di Portoferraio pel quale Decreto il Bagno d'Ancona è provvisoriamente ragguagliato al Bagno di Cagliari.

Rimane così derogato alla prima parte dell'art. 2 del Decreto 24 Ottobre p. p. N. 112 del Regio Commissario Generale Straordinario nel quale il Bagno d'Ancona era stato ragguagliato ai Bagni di Terraferma.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste Province, pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario; mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Ancona, 23 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

5 Dicembre 1860.

DECRETO

relativo ai bagni di Portoferraio e di Ancona.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO

Luogotenente generale di S. M. ecc. ecc.

Visto il Decreto in data 19 Settembre p. p. riordinativo dei Bagni di Terraferma e Sardegna;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

I Bagni stabiliti in Ancona e a Portoferraio (isola d'Elba) sono ragguagliati provvisoriamente, quello al Bagno di Cagliari, questo al Bagno d'Alghero.

Il Bagno di Portoferraio, costituito in Bagno succursale, dipenderà da quello di Genova.

Articolo 2.

Il personale di Direzione, d'Amministrazione, e di custodia sarà tale che è fissato dalle tabelle che fan seguito al presente, firmato dal Ministro della Marina, in base alla tabella I annessa al Decreto 19 Settembre p. p. sovracitato.

Articolo 3.

Sono applicate in detti Bagni d'Ancona e di Portoferraio le disposizioni non solo del prementovato Rescritto che possono essere loro relative, ma tutte quelle eziandio che si contengono nei regolamenti per l'Amministrazione e contabilità, e per l'interna disciplina, firmati dal Nostro Ministro della Marina, sotto la precitata data del 19 Settembre p. p.

Il Prefato Presidente del Consiglio, Ministro della Marina è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Data a Torino addì 5 Dicembre 1860.

EUGENIO DI SAVOJA

C. CAVOUR.



I.

TABELLA graduale numerica del Personale di Direzione, d'Amministrazione e di custodia del Bagno d'Ancona.

FORZA NUMERICA	GRADI E QUALITÀ	ASSEGNAMENTI				ANNOTAZIONI
		PAGHE ANNUE		Indennità annua di vestiario	Razione giornaliera Pane	
		minimo	massimo			
1	Ufficiale Superiore (Direttore dei Bagni)	»	A	»	»	A - Paga del grado in uno dei Corpi della Marina.
1	Maggiore o Capitano di 1ª classe (sotto-Dirett. e Relat. del Consiglio) — se Maggiore	»	B	»	»	B - Paga di Maggiore relatore nel reggim. Real Navi sempre quando non sia determinato altrimenti dal R. Decreto di nomina.
	— se Capitano di 1ª cl.	»	3600	»	»	
1	Capitano di 1ª classe (Aiutante maggiore)	»	3300	»	»	
1	Capitano di 2ª classe	»	2800	»	»	
2	Luogotenenti	»	2000	»	»	
3	Sottotenenti	»	1800	»	»	
5	Scritturali	1200	1600	»	»	
1	Primo Contabile, Custode	1000	1200	18.25	1	
7	Contabili di Divisione	800	1200	18.25	1	
8	Capi-guardiani	800	900	18.52	1	
16	Guardiani	di 1ª classe	600	650	18.25	1
16		di 2ª classe	»	560	18.25	1
64		di 3ª classe	»	540	18.25	1

Sarà provveduto al servizio sanitario, religioso, e del Commissario controllore nella stessa guisa che è determinato dalla Tabella N. I del R. Decreto 19 settembre 1860 coll'applicazione degli assegnamenti, aumentazioni e disposizioni diverse, giusta l'appendice alla Tabella del Decreto medesimo.

Torino addì 5. dicembre 1860.

D'Ordine di S. A. R. il Luogot. Gen. di S. M.

Il Ministro della Marina

C. CAVOUR.

II.

TABELLA graduale numerica del personale di Direzione, d'Amministrazione e di Custodia del Bagno di Portoferraio (Isola d'Elba).

FORZA NUMERICA	GRADI E QUALITÀ	ASSEGNAMENTI				ANNOTAZIONI
		PAGHE ANNUE		Indennità annua di vestiario	Razione giornaliera Pane	
		minimo	massimo			
1	Maggiore o Capitano di 1ª classe (incaricato della Direzione)	»	A	»	»	A - Paga del grado in uno dei Corpi della Marina.
	— se Maggiore	»	3600	»	»	
	— se Capitano di 1ª cl.	»	3600	»	»	
1	Capitano di 2ª classe	»	2800	»	»	
1	Luogotenente	»	2000	»	»	
1	Sottotenente	»	1800	»	»	
1	Scritturale	1200	1600	»	»	
1	Contabile, Custode	800	1200	18.25	1	
4	Capi-guardiani	800	900	18.25	1	
6	Guardiani	di 1ª classe	600	650	18.25	1
6		di 2ª classe	»	560	18.25	1
24		di 3ª classe	»	540	18.25	1

Sarà provveduto al servizio sanitario, religioso, e del Commissario controllore nella stessa guisa che è determinato dalla Tabella N. I del R. Decreto 19 settembre 1860 coll'applicazione degli assegnamenti, aumentazioni e disposizioni diverse, giusta l'appendice alla Tabella del Decreto medesimo.

Torino, addì 5 dicembre 1860.

D'Ordine di S. A. R.
il Luogotenente Generale di S. M.
Il Ministro della Marina
C. CAVOUR.

24 Dicembre 1860.

DECRETO

che scioglie il dubbio possibile sulle facoltà delle Commissioni municipali in materia di elezioni politiche sino a che non siano insediate le nuove Amministrazioni.

Decreto N. 597.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando l'urgenza di provvedere alla formazione e revisione delle liste elettorali, affinchè non sia ritardato a queste Provincie l'esercizio del diritto di eleggere deputati al Parlamento Nazionale;

Considerando che può sorgere il dubbio, se le attuali Commissioni Municipali possano e debbano esercitare le funzioni demandate alle Giunte Municipali ed ai Consigli colla Legge sulle Elezioni politiche del 20 nov. 1859, che fu promulgata per Decreto del Regio Commissario Generale Straordinario in queste Provincie del 12 nov. 1860 N. 463;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Le Commissioni Municipali, rispetto alla formazione delle Liste Elettorali politiche e per tutto ciò che riguarda le elezioni dei Deputati al Parlamento, avranno, fino a che non siano elette ed insediate le nuove Amministrazioni Comunali, tutte le attribuzioni che conferisce alle Giunte Municipali ed ai Consigli Comunali la Legge Elettorale 20 novembre 1860.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste Provincie, e nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 24 dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

24 Dicembre 1860.

DECRETO

che promulga il Regolamento 8. Gennajo 1860 per l'esecuzione della Legge sulla Pubblica Sicurezza.

Decreto N. 598.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 6 ottobre p. p. N. 38 col quale fu promulgata e messa in vigore la Legge sulla Pubblica Sicurezza del 13 Novembre 1859;

Visto il Decreto Reale 8 Gennajo 1860 che approva un Regolamento per l'esecuzione della detta Legge;

Viste le istruzioni ministeriali 20 febbrajo 1860 sullo stesso oggetto;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

È promulgato ed avrà vigore nelle provincie delle Marche il R. Decreto 8 gennajo 1860 che approva un Regola-

mento per l'esecuzione della Legge di Pubblica Sicurezza 13 Nov. 1859.

Articolo 2.

Il R. Decreto suddetto, col Regolamento che vi è unito e colle Istruzioni emanate sullo stesso oggetto dal Ministero dell'Interno di Sua Maestà il Re in data 20 febbrajo 1860, sarà diramato ai Commissariati Provinciali ed ai Comuni delle Provincie.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale Ufficiale di queste Provincie, e nella Raccolta degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 24 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

24 Dicembre 1860.

DECRETO

che sopprime, sopra sua domanda, il Comune di Gallignano, aggregandolo a quello di Ancona.



Decreto N. 599.



IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Vista la domanda della Commissione Municipale e dei maggiori possidenti di Gallignano diretta ad ottenere l'aggregazione di detto Comune a quello di Ancona;

Vista la deliberazione in senso favorevole alla suddetta domanda, emessa dalla Commissione Municipale di Ancona il 20 corrente mese;

Considerando che la soppressione dei piccoli centri Municipali e la loro aggregazione ad altri di maggiore importanza è non solo consentanea alle buone massime di pubblica Amministrazione; ma inoltre vantaggiosa agli interessi dei Municipi stessi in quantochè tende per una parte ad accrescere col mezzo dell'associazione le pubbliche risorse a reciproco vantaggio degli interessati; per l'altra concorre a diminuire le spese che distinte amministrazioni rendono assolutamente indispensabili;

Considerando che il Comune di Gallignano per la sua prossimità a quello di Ancona, la tenuità della sua popolazione, ed attesa la circostanza che i maggiori possidenti del suo territorio risiedono in Ancona ha un evidente interesse di essere riunito a questa Città, riunione del resto che è vivamente desiderata da ambe le parti;

DECRETA

Il Comune di Gallignano cessa di esistere. Esso rimane da ora in poi aggregato a questo d'Ancona di cui farà parte integrante per tutti gli effetti della Legge Comunale 23 Ottobre 1859.

Il Commissario provinciale di Ancona è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato nei Comuni ed inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 24 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

22 Dicembre 1860.

DECRETI

portanti nomine, traslocazioni, collocamenti a riposo dei seguenti signori impiegati nell'Amministrazione del Censo:

Banchetti Gaetano, Cancelliere a Fano, nominato Cancelliere ad Urbino;

Casoli Filippo, Cancelliere provvisorio a Fossombrone, confermato ivi definitivamente;

- Ciaruffoli Alessandro*, Perito d'ufficio a Pergola, nominato ivi Cancelliere ;
- Bocchini Giuseppe*, Cancelliere ad Urbino, trasferito a San Leo ;
- Vanni Niccola*, Cancelliere provvisorio a San Leo, nominato definitivamente a Tolentino ;
- Guerrieri Filippo*, incaricato dell'Ispezione censuaria a Macerata, nominato Cancelliere a Montalto ;
- Lattanzi Giuseppe*, nominato provvisoriamente applicato presso il Commissariato Generale nelle Marche per prestar l'opera sua nella Sezione del Censo ;
- Maranelli Francesco*, Cancelliere a Macerata, traslocato ad Ascoli ;
- Ciardoni Luigi*, Cancelliere provvisorio a Tolentino, messo in disponibilità coll'intero stipendio ;
- Marini Conte Tommaso*, Cancelliere a Fabriano, dispensato da ulteriore servizio, conservandogli il diritto alla pensione che gli può competere ;
- Giacconi Federico*, Commesso speciale in Osimo, nominato Cancelliere provvisorio a Fabriano ;
- Pellegrini Odoardo*, Perito d'ufficio in Osimo, nominato ivi Cancelliere ;
- Gallo Conte Giuseppe*, Cancelliere in Osimo, dispensato da ulteriore servizio, riservandogli il diritto alla pensione, che gli potrà competere ;
- Angeli Giovanni*, nominato Cancelliere a Fano ;
- Lucertoni Francesco* a Sarnano ;
- Rossini Francesco* a Jesi ;
- Pazziani Cesare*, Cancelliere del Censo in Ascoli, messo in disponibilità per motivi di salute, conservandogli lo stipendio ;
- Bonacci Conte Luigi*, Cancelliere in Pergola, nominato a Macerata ;
- Carnicelli Domenico*, Cancelliere a Sarnano, posto in onorevole riposo per la sua avanzata età, riservandogli il diritto alla pensione, che gli potrà competere ;

- Baldrati Alessandro*, Cancelliere provvisorio a Senigallia, nominato ivi definitivamente ;
- Bruni Pacifico*, Applicato alla provvisoria Direzione del Censo, nominato provvisoriamente Cancelliere ad Arcevia ;
- Evangelisti Giovanni*, Perito Geometra, nominato provvisoriamente Applicato presso il Commissariato Generale delle Marche, nella Sezione del Censo ;
- Valeri Zama*, Cancelliere a Loreto, dispensato da ulteriore servizio ;
- Badaloni Leonardo*, Perito d'Ufficio a Recanati, nominato Cancelliere a Loreto ;
- Scagnetti Giacomo* Cancelliere a Pesaro, e
- Cavaceppi Serafino*, Cancelliere a Montalto, posti in onorevole riposo per la loro avanzata età, con riserva del diritto alla pensione, che potrà loro competere.



Decreto N. 600. al 625.



26 Dicembre 1860.

DECRETO

che nomina sig. Loy Giovanni Ettore a Rincontro nella Soprintendenza de' Sali e Tabacchi a Grottamare.



Decreto N. 626.



26 Dicembre 1860.

DECRETO

di nomina di *Piangerelli Giovanni* Scrittore negli uffici del R. Commissariato Generale a Scrivano presso la Direzione delle Dogane in Ancona.

Decorato N. 627.

24 Dicembre 1860.

DECRETO

che nomina o conferma nei seguenti posti dipendenti dalla Direzione delle Dogane i seguenti individui:

Agenti sedentari di 5^o Categoria i facchini *Decugni Tommaso*, *Pieri Felice*, *Marcucci Pasquale*, *Zanni Giuseppe*, *Pulzoni Antonio* e *Morbidi Francesco*, già destituito dal cessato Governo per motivi politici, *Salvatori Sebastiano*, *Schiaroli Antonio*, *Morigi Girolamo*, *Marconi Luigi*, *Crivelli Giovanni*, *Serroni Costantino*, *Monaci Nicola*, *Poggi Nazareno*, *Angelini Pasquale*.

Visitatrici: *Vecchioli Angela*, *Esuberanzi Chiara*, *Baldoni Antonia*, *Fiorani Teresa*, *Angiolani Margherita*, e *Pignocchi Teresa*.

Decreto N. 628.

24 Dicembre 1860.

DECRETO

di nomina dei seguenti individui agli impieghi sotto descritti dipendenti dalla Direzione delle Dogane:

Marini Gregorio, Commesso di dogana, nominato Veditore;
Franceschini Pio, Commesso di dogana, nominato Commesso alle spedizioni;

Perugini Filippo, Alunno, nominato Commesso alle spedizioni;
Frontoni Vincenzo, Commesso di dogana, nominato Ricevitore particolare;

Cheyne Raffaele, Alunno, nominato Commesso alle spedizioni;

Ducci Giovanni, Commesso di dogana, nominato Ricevitore particolare;

Bossi Ercole, Commesso, nominato Veditore;

Marini Federico, Alunno, nominato Commesso alle spedizioni;

Neroni Domenico, e *Calvori Natale*, Commessi di dogana, nominati Ricevitori particolari;

Baldacelli Gaetano, Commesso già destituito per motivi politici dal cessato Governo, nominato Veditore;

Forlini Francesco, Commesso, nominato Commesso alle spedizioni;

Farnesi Luigi, Commesso, nominato Ricevitore particolare.

Decreto N. 629.



24 Dicembre 1860.

DECRETO

di nomina o conferma dei seguenti impiegati dipendenti dalla Direzione delle Dogane, in Ancona:

- Angelozzi Luigi Michele, Commesso, nominato Ricevitore;
 Reklinger Giuseppe, Commesso, nominato Veditore;
 Lepri Pirro, Commesso-custode, nominato Veditore;
 Bregoli Giuseppe, Alunno, nominato Commesso alle spedizioni;
 Picozzi Luciano, Commesso, nominato Ricevitore;
 Quattrocchi Luigi, Commesso, nominato Veditore;
 Fochi Antonio, Commesso-custode, nominato Ricevitore;
 Torlombani Giovanni, già Custode doganale a Civitavecchia destituito nel 1849. dal cessato Governo per motivi politici, nominato Commesso alle spedizioni;
 Rufni Natale, Regolatore di dogana, nominato Ricevitore principale;
 Carafa Vincenzo, verificatore, nominato Veditore;
 Ricci Riccardo, già Alunno doganale destituito nel 1849. dal cessato Governo per motivi politici, nominato Commesso alle spedizioni.



Decreto N. 630.



24 Dicembre 1860.

DECRETI

di nomina dei seguenti impiegati dipendenti dalla Direzione delle Dogane;

- Fechte Luigi, Brigadiere d' Ambulanza dei Preposti, nominato Commissario per le Brigate in Civitanova;

Leurini Michele, Contabile, nominato Ricevitore principale; e Bocci Orlando, Verificatore, nominato Viceispettore a Porto di Fermo;

Paolini Angelo, Commissario principale di 2^a Classe per le Brigate dei Preposti nelle Romagne, indi Tenente nella Truppa di Finanza mobilizzata nelle Marche, nominato Commissario Contabile per le Brigate dei Preposti;

Capuani Alessandro, Commesso, nominato Veditore; e Forlini Paolo, Contabile revisore, nominato Ricevitore principale a Senigallia;

Guerrini Cleto, Verificatore, nominato Ricevitore principale; Carocci Alceste, Brigadiere di 1.^a Classe dei Preposti, indi Sottotenente nella Truppa mobilizzata di Finanza in Urbino, nominato Commissario per le Brigate dei Preposti; e .

Barlocchi Settimio, Commissario principale per le Brigate dei Preposti, indi Comandante la Truppa mobilizzata di Finanza nelle Marche nominato Viceispettore a Pesaro;

Lodovighetti Sallustio, Brigadiere di 1.^a Classe, indi Sottotenente nella Truppa mobilizzata suddetta, nominato Commissario per le Brigate;

Mariani Tommaso, Commissario principale per le Brigate nelle Romagne, nominato Commissario Contabile per le medesime in Ancona;

Andreoli Claudio, Regolatore nelle dogane di Ancona, nominato Ricevitore principale nella stessa; e

Angelozzi Adriano, Sottosegretario nella Direzione delle Dogane, confermato in Ancona.



Decreti N. 631. al 643.



24 Dicembre 1860.

DECRETO

di nomina o conferma dei seguenti impiegati dipendenti dalla
Direzione della Dogana:

Tanfani Geniale, Cassiere della Dogana d'Ancona, confermato;
Corvini Carlo, Revisore nella Dogana d'Ancona, nominato ivi
Ricevitore alle Dichiarazioni,

Paccamilli Emidio, Verificatore a Grotta-
mare,

Guidi Alessandro, idem a Senigallia,
Pichi Gio. Pietro, Commesso nella Soppressa
Dogana di Pescara,

Pozzi Odoardo, Commesso ivi,
Marinelli Genesio, Commesso ivi,
Grazioli Giuseppe, Commesso ivi,
Amici Domenico, Commesso ivi,

Boidi Gustavo, Commesso ivi,
Doppieri Angelo, Commesso ivi,
Bornaccini Enrico, Commesso ivi,
Franceschi Niccola Commesso ivi,
Minotti Serafino, Commesso ivi,
Galantini Antonio, Commesso ivi,
Gregori Ottone, Commesso ivi,
Morelli Antonio, Commesso ivi,
Vernizzi Antonio, Commesso-custode ivi,
Finievoli Filippo, Commesso ivi,

Nominati
Veditori
in
Ancona.

Nominati
Commessi
alle
Spedizioni
in Ancona.

Rutilj Pietro, Alunno, nominato Commesso alle spedizioni in Ancona.
Zanni Eriberto, Alunno, nominato Commesso in Ancona.
Cardellini Giuseppe, Alunno, nominato Commesso alle spedizioni
in Ancona.

Lorenzini Pietro, Commesso Custode,
Mazzanti Ciriaco, Commesso Custode,
Scandelibeni Raffaele, Commesso Custode,
Boari Ercole, Commesso Custode,
Tassi Giovanni, Commesso Custode,
D'Ottavi Ferdinando, Commesso Custode,
Donati Giacinto, Commesso Custode,
Ricci Antonio, Commesso Custode,
Picchini Gaetano, Commesso Custode,
Imperatori Antonio, Commesso Custode,

Nominati
Commessi
Doganali
in Ancona;

Albertini Filippo, già impiegato doganale
destituito dal cessato Governo,

Commesso
Doganale
in Ancona;

Morelli Giuseppe, Commesso a Porto di Civitanova, nominato Ve-
ditore in Ancona;

Marconi Antonio, Commesso Municipale, nominato Commesso alle
spedizioni in Ancona;

Negri Primo, Sottotenente di Finanza, nominato Commissario per
le Brigate dei Preposti in Ancona;

Baratta Pietro, Sergente Maggiore di Finanza, nominato Com-
missario per le Brigate dei Preposti in Grottamare.

Decorative flourish
Decreto N. 644.
Decorative flourish

24 Dicembre 1860.

DECRETO

che nomina o conferma nel Personale Doganale:

Roma Eugenio, Commesso nella Dogana di Senigallia, a Rice-
vitore alle dichiarazioni ivi;

Frontini Fausto, Commesso in Fano, a Veditore in Senigallia;

*Giampieri Ferdinando, Commesso a Senigallia,
Pizzamiglio Giuseppe, Commesso ivi,
a Commessi alle spedizioni in Senigallia;
Cimarelli Filippo, Commesso Custode a Senigallia,
Marguti Cesare Idem,
Franchi Domenico Idem,
Cestelli Alessandro Idem,
a Commessi Doganali in Senigallia;
Salucci Tito, già Ministro-Custode espulso dal cessato governo
per motivi politici,
Cecchini Luigi già espulso come sopra dal Corpo di Finanza,
Montauti Temistocle, Graduato di Finanza, a Commessi doganali
alle Porte di Senigallia;
Barbarani Francesco, Commesso nella soppressa Dogana del
Galluccio, a Ricevitore particolare in Fiumesino;
Bonvicini Luigi, Commesso di Dogana in Pesaro a Ricevitore
alle Dichiarazioni ivi;
Forcesi Raffaele, Commesso ivi,
Grazioli Luigi, Verificatore ivi,
Anibaldi Pietro, Commesso ivi,
a Veditori nella Dogana di Pesaro;
Mezzabotta Pietro, Commesso a Pesaro,
Manzoni Leopoldo Idem,
Sterbini Camillo Idem,
Morelli Ceteo Idem,
a Commessi alle spedizioni a Pesaro;
Ossani Filippo, Commesso a Porto d'Ascoli, a Ricevitore in
Fano,
Baldassari Antonio, Commesso a Fano, a Veditore ivi;
Pancalli Antonio, Commesso a Fano, a Commesso alle spedizioni
ivi.*

Decreto N. 645.

24 Dicembre 1860.

DECRETI

di nomina dei signori Coen - Cagli Giuseppe e Tartaglino Augusto a Porta - bandiera rispettivamente del 1.º e 2.º Battaglione della Guardia Nazionale d'Ancona.

Decreti N. 646. e 647.

24 Dicembre 1860.

DECRETI

di nomina dei signori: Cresci Conte e Cavaliere Ferdinando, Morichi Giovanni Battista, e Ploner Mariano rispettivamente a Colonello Comandante della Legione della Guardia Nazionale d'Ancona, ed a Maggiori del 1º e del 2º Battaglione della medesima.

Decreti N. 648. 649. 650.



24 Dicembre 1860.

DECRETO

che autorizza per la Guardia Nazionale di Ancona l'uso dell'assisa speciale.



Decreto N. 651.



IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il proprio Decreto del 25 Settembre p. p. col quale sono chiamati in vigore ed esecuzione nelle Provincie delle Marche le Leggi e i Decreti concernenti la Guardia Nazionale, già vigenti nelle antiche Provincie del Regno;

Visto l'art. 3. della Legge 27 febbrajo 1859;

Visti gli articoli 10, 11 del Regolamento 6 marzo 1859, approvato con Reale Decreto dello stesso giorno;

Vista la domanda fatta dalla Commissione Municipale della città d'Ancona del 22 Dicembre 1860 diretta ad ottenere, che per la Guardia Nazionale di questa città venga stabilito l'uso della divisa speciale;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

D E C R E T A

Articolo 1.

La Guardia Nazionale della città d'Ancona è autorizzata a vestire la divisa speciale attualmente in uso.

Articolo 2.

L'uso dell'assisa speciale per la Guardia Nazionale della città d'Ancona è reso obbligatorio pel 1. Gennajo 1861.

Il R. Commissario Provinciale d'Ancona è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, e nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 24 dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

24 Dicembre 1860.

DECRETI

di nomina dei Signori Colocci Marchese Antonio, Saladini Conte Baldassare e Silvestri Camillo a Maggiori dei Battaglioni di Guardia Nazionale rispettivamente di Jesi, Ascoli e Fermo;

Guerrieri Marchese Cesare, Greppi Nobile Gabriele, e Mucchiarelli Alessandro a Porta-bandiera dei Battaglioni di Guardia Nazionale rispettivamente di Fermo, di Jesi e di Ascoli;



Decreti N. 652. al 657.



25 Dicembre 1860.

DECRETI

di nomina dei Signori Lauri Conte Giovanni a Maggiore e Bianchieri Aristide a Porta-bandiera del 2.º Battaglione della Guardia Nazionale di Macerata.



Decreti N. 658. 659.



26 Dicembre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Romani Lodovico a Sostituto nella Cancelleria del Tribunale di Fermo.

Decreto N. 660.

26 Dicembre 1860.

DECRETI

di nomina dei sig : Rossi D.^r Eugenio a Giudicante supplente in Fano, Petrelli Avv.^o Filippo a Giudicante in Fermo, Galanti D.^r Cesare, Cancelliere in M.^o Rubbiano, a Giudicante in S. Elpidio, e Cesarini D.^r Bartolomeo a Giudicante supplente in Corinaldo.

Decreti N. 661. al 664.

26 Dicembre 1860

DECRETO

di nomina del sig. Cavalieri D.^r Giuseppe a Giudice supplente in Camerino, in luogo del sig. Avv.^o Eusebio Conti.

Decreto N. 665.

26 Dicembre 1860.

DECRETI

di traslocazione dei signori Giudici processanti Maurizi Nicola da Camerino a Macerata e Primavera Raffaele da Macerata a Camerino.

Decreti N. 666. e 667.

26 Dicembre 1860.

DECRETI

di nomina dei signori Ramponi Antonio e Sabbietti Ilario a Sostituti nelle Cancellerie rispettivamente della Giurisdizione di Caldarola e del Tribunale di Camerino.

Decreti N. 668. e 669.

25 Dicembre 1860.

DECRETI

di nomina dei seguenti impiegati nell'Amministrazione delle Poste :

Acqua Antonio, distributore postale, nominato Applicato di 1.^a Classe ;

Zaccari Zaccaria , Matteucci Luigi, Acqua Leopoldo , Luciani Serafino, Alunni, nominati Applicati di 3.^a Classe ;

Clementi Clemente e Castelli Clito, Distributori postali, nominati Applicati di 2^a Classe;

Arceci Giuseppe, Distributore, nominato Applicato di 1^a Classe;

Bertinelli Cesare, Marini Tito, Marfori Angelo, Castellani Antonio, Gregori Gregorio, Doppieri Achille, Bezi Benedetto e Feliciani Francesco, Volontarj nominati Applicati di 4.^a Classe.



Decreti N. 670. al 685.



25 Dicembre 1860.

DECRETI

di nomina dei signori Spada Conte Tommaso e Carradori Conte Filippo rispettivamente a Maggiore ed a Portabandiera del primo Battaglione della Guardia Nazionale di Macerata.



Decreti N. 686. e 687.



24 Dicembre 1860.

DECRETO

che stabilisce il numero delle Dogane nelle provincie delle Marche e le rispettive attribuzioni nelle operazioni doganali.



Decreto N. 688.



IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visti i Decreti di questo Commissariato Generale N. 31 e 58 del 5 e 23 Ottobre prossimo passato, coi quali mentre veniva posta in osservanza nelle Provincie delle Marche la Tariffa Doganale vigente negli antichi stati di S. M. il Re VITTORIO EMANUELE II, erano pure soppresse le linee doganali esistenti fra le Marche e le due Sicilie;

Considerando la necessità di portare a cognizione del Commercio quali Uffici di Dogana rimangono tuttora in attività nelle Provincie delle Marche e quali sieno nelle operazioni doganali le facoltà di ciascuno di essi;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Sono abolite le Dogane, che confinano verso terra col Napolitano, di Porto d'Ascoli, di Stella, di Maltignano, dell'Olmo, del Galluccio e di Pescara.

Articolo 2.

A datare dal 1 Gennajo 1861 è pure abolita la Dogana interna di Ascoli.

Articolo 3.

Rimangono in attività gli Uffici di Dogana posti lungo il

mare, e menzionati nel retrodescritto quadro colle facoltà in esso specificate.

Articolo 4.

Le Dogane Principali di Pesaro, di Senigallia, di Ancona e di Porto di Fermo sono autorizzate alla creazione, ed allo sfogo dei transiti.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel *Corriere delle Marche*, Giornale Ufficiale di queste Provincie, ed inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 24 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO



ELENCO

DELLE DOGANE NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

DIREZIONE	ISPEZIONE	PRINCIPALITÀ	UFFICI	
ANCONA	ANCONA	ANCONA	Dogana principale	Con facoltà di sdoganamento illimitato per ogni articolo, e per qualsiasi quantità e destinazione. Con facoltà di sdoganamento stabilita dall' art. 15. del Regolamento Doganale annesso al R. Decreto 12 settembre 1860. Con facoltà di sdoganamento stabilita dall' art. 15 del Regolamento Doganale annesso al R. Decreto 12 settembre 1860. Autorizzata alla riscossione dei diritti marittimi. Con facoltà di sdoganamento illimitato per ogni articolo per qualsiasi quantità, e destinazione. Con facoltà di sdoganamento degli oggetti destinati alla consumazione locale e dei dintorni, escluse le merci soggette a bollo menzionate nell' art. 45 del Regolamento Doganale 12 settembre 1860. Con facoltà di sdoganamento illimitato per ogni articolo e per qualsiasi quantità, e destinazione. Con facoltà di sdoganamento stabilita dall' art. 15 del Regol. Doganale 12 settembre 1860. Con facoltà di sdoganamento degli oggetti destinati alla consumazione locale, e dei dintorni, escluse le merci soggette a bollo menzionate nell' art. 45 del Regolamento Doganale 12 settembre 1860. Con facoltà di sdoganamento degli oggetti destinati alla consumazione locale e dei dintorni, escluse le merci soggette a bollo menzionate nell' art. 45 del Regolamento Doganale 12 settembre 1860. Con facoltà di sdoganamento illimitato per ogni articolo per qualsiasi quantità e destinazione. Con facoltà di sdoganamento stabilita dall' art 15 del Regol. Doganale 12 settembre 1860. Con facoltà di sdoganamento limitato agli oggetti destinati alla consumazione locale e dei dintorni, escluse le merci soggette a bollo menzionate nell' art. 45 del Regol. Doganale 12 settembre 1860. Con facoltà di sdoganamento limitato agli oggetti destinati alla consumazione locale e dei dintorni, escluse le merci soggette a bollo menzionate nell' art. 45 del Regol. Doganale 12 settembre 1860.
			Dogana di Porta Pia	
			Dogana di Porta Calamo	
	PESARO	PESARO	Dogana di Porta marina	
			PESARO	
			FANO	
	PESARO	SENIGALLIA	SENIGALLIA	
			FIUMESINO	
			PORTO DI RECANATI	
	PORTO DI FERMO	PORTO DI FERMO	PORTO DI CIVITANOVA	
			PORTO DI FERMO	
			MARANO	
			GROTTAMARE	
			S. BENEDETTO	

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

LORENZO VALERIO

27 Dicembre 1860.

DECRETO

che stanziava nel Bilancio 1861. Lire 35,000. per le Scuole tecniche nelle Marche in due separate categorie.



Decreto N. 689.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 8 Dicembre N. 583, col quale fu dichiarato che con appositi provvedimenti sarebbero stanziati sul bilancio del pubblico Erario le somme necessarie per lo stabilimento di scuole tecniche, a cui lo Stato, a norma delle leggi vigenti presta il suo concorso od abbia a conceder sussidii;

Visti gli articoli 279, 280, 281 e 282 della legge 13 novembre 1859, così concepiti:

Articolo 279.

» L'istruzione tecnica del primo grado verrà data in stabilimenti speciali che, sotto il nome di *scuole tecniche*, saranno successivamente aperti, salvo il disposto dell'art. 282, nel capo-luogo di ciascuna Provincia.

Articolo 280.

Le spese di queste scuole saranno a carico dei Comuni in cui verranno istituite. *Lo Stato però concorrerà a sopportare questo carico per una somma eguale alla metà delle spese* che importeranno gli stipendi e le indennità da attribuirsi agli insegnanti che saranno applicati a questi stabilimenti.

Articolo 281.

» Il concorso promesso nel precedente articolo non avrà luogo se non in quanto i Municipi che concerne, avranno aperte le loro scuole primarie inferiori e superiori, a termini di questa legge.

Articolo 282.

» Nel caso in cui il Municipio del capo-luogo della Provincia non voglia sottostare al carico di questa scuola, il concorso dello Stato potrà essere accordato a quello fra i Comuni più considerevoli della Provincia stessa, il quale avendo adempito alle condizioni dell'articolo precedente, perciò che concerne i suoi stabilimenti di istruzione primaria, si obbligherà, a norma di questa legge, di mantenere la scuola tecnica a vantaggio della Provincia » ;

Visto l'art. 131 del regolamento 19 settembre 1860 sull'istruzione tecnica, con cui è stabilito che le scuole tecniche non contemplate nei surriferiti articoli di legge, create e mantenute dai Comuni, dalle Provincie o da altri Corpi morali, quando siano intieramente pareggiate alle governative, possono ottenere dal pubblico Erario un sussidio che a norma della legge Sarda 16 maggio 1858 può andare fino al massimo dei due quinti della spesa totale degli stipendi degli insegnanti;

Considerando esservi fondato argomento per credere che a cominciare dall'anno scolastico 1861-62 nei capi-luoghi di Provincia ed in altre città delle Marche sorgeranno scuole tecniche, ed essere perciò necessario che il Governo sia posto in condizione di prestarvi il suo concorso od il suo sussidio a seconda dei casi;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo unico.

Sul bilancio del pubblico Erario per l'esercizio del 1861 sono aperte due categorie per l'istruzione tecnica del primo grado nelle Marche, colla denominazione e cogli stanziamenti qui appresso indicati :

Concorso dello Stato nel mantenimento delle Scuole Tecniche delle Marche contemplate negli articoli 280 e 282 della legge 13 novembre 1859

L. 20,000

Sussidii alle Scuole Tecniche a norma dell'art. 131 del Regolamento 19 settemb. 1859.

» 15,000

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato nei Comuni, ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, il 27 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

27 Dicembre 1860.

DECRETO

che assegna Lire 1200. a famiglie Anconitane, i capi delle quali sono prigionieri politici in città soggette al governo pontificio.



Decreto N. 690.



IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Essendo giunto a sua notizia, che nella città di Ancona esistono alcune famiglie del popolo per loro condizione bisognose, od almeno poco agiate, le quali versano attualmente in maggiori strettezze per esser prive dei loro capi detenuti politici in Roma;

Volendo portare qualche sollievo alle loro sventure e rendere testimonianza dell'interessamento che prende il Governo alla loro sorte;

In virtù dei poteri conferitigli col Reale Decreto 12 Settembre 1860;

DECRETA

Sui fondi disponibili presso il R. Commissariato Generale è assegnata la somma di Lire Milleduecento (L. 1200) per sussidio alle famiglie degli Anconitani che sono in carcere per motivo politico a Roma, od in altra città soggetta alla dominazione pontificia. La detta somma sarà versata mediante regolare mandato alla Signora Fazioli Contessa Anna, la quale in unione alle Signore Ajassa Amalia e Fanelli Tommasi Contessa Marianna è pregata di farne la distribuzione in proporzione del bisogno assoluto e relativo delle famiglie stesse, e trasmettere poi al R. Commissariato Generale il conto dell'erogazione.

Dato in Ancona, 27 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

26 Dicembre 1860.

DECRETI

che ammettono i signori Pratilli Lorenzo e Papi Ettore all'esercizio del notariato, il primo in Ancona, il secondo in Sarnano, con chè prestino la prescritta cauzione.



Decreti N. 691. e 692.



30 Dicembre 1860.

DECRETO

che permette la surrogazione del Signor Gioachino Briganti Bellini al Sig. Cavaliere Bellino Briganti Bellini nelle funzioni di Tesoriere Governativo nella provincia di Macerata alle stesse condizioni in cui le doveva esercitare il surrogato.



Decreto N. 693.



31 Dicembre 1860.

DECRETO

che stabilisce nel Bilancio 1861. i fondi pei lavori ai porti di Pesaro, di Senigallia e di Fano.

Decreto N. 694.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli coi Decreti Reali 12 Settembre p. p. e 24 corrente mese;

Visti i propri Decreti 7 Novembre e 6 corrente mese, coi quali venne creata una Commissione incaricata di prendere ad esame i progetti già esistenti pei lavori che occorrono ai porto-canali di Pesaro, Fano e Senigallia, e di proporre le modificazioni convenienti allo scopo per cui furono intrapresi;

Visto il rapporto della prelodata Commissione in data di oggi da cui risulta che i lavori da eseguirsi rilevano alla somma di lire 2,082,955 56 ripartita nel modo accennato nel rapporto medesimo e nell'annessa perizia dell'ingegnere governativo, membro della Commissione, signor Antonio Pasquali in data 15 corrente mese;

Considerando che tutti i lavori proposti non potranno essere eseguiti per intero nell'anno 1861, che quindi occorre per ora provvedere allo stanziamento delle somme corrispondenti a quella parte di detti lavori che potrà essere compiuta;

DECRETA

Articolo Unico

Sono assegnate sul Bilancio dei Lavori Pubblici delle Marche pell'esercizio 1861 le seguenti somme:

PORTO DI PESARO

Per ultimazione dello scavo per il nuovo canale di una parte delle palafitte che ne sorreggono le sponde	L.	79800 —
Per costruzione di una parte dei muri di sponda del vecchio porto	»	21280 —
Per scavo di Canale	»	26600 —
Totale L.		127680 —

PORTO DI FANO

Per prolungamento del molo guardiano per metri 20 di lunghezza	»	20875-04
--	---	----------

PORTO DI SENIGALLIA

Pel nuovo inalveamento del fiume Misa e costruzione di due porti	»	159600 —
Per scavamento del canale	»	26600 —
Totale L.		186200 —

Totale generale della spesa per le opere sovra-indicate	»	334 745-04
---	---	------------

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche* e pubblicato nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 31 Dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

3 Gennajo 1861.

DECRETO

che promulgà i Decreti del Principe Luogotenente Gen. di S. M. 15 Dicembre 1860 i quali provvedono all'organamento delle Poste e dei Telegrafi.

Decreto N. 695.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli coi Decreti Reali 12 Settembre e 24 Dicembre 1860;

DECRETA

Articolo unico.

Sono promulgati ed avranno vigore nelle provincie delle Marche il Decreto 15 Dicembre 1860, (nella Raccolta degli Atti del Governo al N. 4480) col quale S. A. R. il Principe Luogotenente generale di S. M. nei regi stati dà un nuovo organamento alle Amministrazioni Provinciali delle Poste, ed il Decreto alla stessa data (nella Raccolta degli Atti del Governo al N. 4482) che provvede all'organamento dell'Amministrazione Telegrafica.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste Provincie e nella Raccolta Ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 3. Gennajo 1861.

LORENZO VALERIO

31 Dicembre 1860.

DECRETO

che stabilisce due Ispezioni Censuarie per le provincie delle Marche.

Decreto N. 696.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Visto il rapporto 26 corrente di questa Direzione Provvisoria del Censo che dimostra l'insufficienza degli effetti dell'attuale sistema di ispezione sulla disciplina degli uffici;

Visto il Regolamento 10 dicembre 1834 dell'ex presidenza del Censo per la sistemazione delle ispezioni censuarie;

Considerando che due distinti criteri militano al retto andamento dell'amministrazione del censimento romano, *tecnico l'uno, l'altro burocratico*;

Considerando che se il primo è prerogativa di chi professa le scienze fisiche, e matematiche applicate al detto censimento, l'altro lo è più specialmente di quella classe di persone le quali hanno fatto lunga pratica d'ufficio, sostenendo le attribuzioni di Cancelliere del Censo;

Considerando inoltre, che sotto il cessato regime le ispezioni censuarie erano esclusivamente affidate ad Ingegneri nel cui tirocinio non entra affatto l'esercizio delle funzioni di Cancelliere; e che conseguentemente come era ben provveduto al governo della parte tecnica del censimento, così passava senza un efficace controllo la parte burocratica che ha pure delle specialità di grave interesse finanziario;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Le Cancellerie censuarie delle Marche rimangono come per lo passato sotto la sorveglianza di un Ispettore di prima Classe e di uno di seconda Classe.

Articolo 2.

L'Ispettore di prima Classe è preso dagl' Ingegneri che si sono specialmente esercitati nell' applicazione delle scienze matematiche e fisiche, alla geodesia, topografia e perizia dei beni-fondi rustici ed urbani, e possibilmente che abbiano lavorato nel censimento. Questi ha il titolo di *Ispettore-Ingegnere* ed esercita le sue attribuzioni, che saranno definite con speciale regolamento dalla Direzione su tutti gli uffici censuari delle Marche.

Articolo 3.

L'Ispettore di seconda Classe è preso dai Cancellieri del Censo, i quali per lunga e regolare pratica conoscono a fondo la gestione interna delle Cancellerie propriamente dette. Questi ha il titolo di Ispettore, Cancelliere, ed ugualmente esercita le sue attribuzioni, da definirsi come sopra, su tutti gli uffici censuari delle Marche.

La Direzione provvisoria del Censo è incaricata della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Ancona, 31 dicembre 1860.

LORENZO VALERIO



31 Dicembre 1860.

DECRETI

coi quali è collocato in onorevole riposo il sig. Ingegnere Vincenzo Piergiovanni ottuagenario Ispettore del Censo di prima Classe; è destinato a surrogarlo l'Ispettore sig. Jonni Ingegnere Gio-Battista, ora incaricato della direzione provvisoria del Censo; è nominato Ispettore di 2. Classe il Cancelliere di 1. Classe sig. Francesco Blasi; ed è nominato Cancelliere del Censo a Pesaro il sig. Ingegnere Nicandro Piergiovanni.



Decreto N. 697. 698. 699. e 700.



30 Dicembre 1860.

PROCLAMA

del R. Commissario Generale Straordinario, che pubblica il Decreto Reale d'annessione delle Marche al Regno d'Italia ed il Decreto Reale che continua al R. Commissario i poteri straordinari fino all'insediamento degli Intendenti Generali.



ITALIANI DELLE MARCHE!

I vostri voti sono definitivamente adempiuti.

La Gazzetta Ufficiale del Regno ha pubblicato il Decreto Reale di annessione delle Marche al Regno d'Italia.

VIVA IL RE!

VIVA L'ITALIA!

Data in Ancona 30 Dicembre 1860.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

LORENZO VALERIO

VITTORIO EMANUELE II.
RE DI SARDEGNA ECC. ECC.

Visto il Plebiscito sottoposto al suffragio universale e diretto del Popolo delle Province delle Marche convocato in Comizi il 4 ed il 5 novembre ultimo;

Visto il processo verbale di presentazione e di accettazione di tale Plebiscito eseguito in Napoli il giorno 22 novembre suddetto;

Vista la Legge in data del 3 corrente mese, con cui il Governo del Re è autorizzato ad accettare e stabilire per Decreti Reali l'annessione allo Stato di quelle Province dell'Italia Centrale e Meridionale, nelle quali si manifesti liberamente per suffragio diretto universale delle popolazioni di far parte integrante della nostra Monarchia Costituzionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Le Province delle Marche faranno parte integrante dello Stato Italiano dalla data del presente Decreto.

Articolo 2.

L'art. 82 dello Statuto, con cui è stabilito che fino alla prima riunione delle due Camere il Governo provvederà al pubblico servizio con Sovrane disposizioni, sarà applicabile alle Province suddette fino alla riunione del Parlamento Nazionale.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta degli atti del Governo, e pubblicato nelle Province suddette, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli li 17 Dicembre 1860.

VITTORIO EMANUELE

G. B. CASSINIS
 M. FANTI
 C. CAVOUR
 M. MINGHETTI
 F. S. VEGEZZI
 S. JACINI
 T. MAMIANI
 T. CORSI

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO
 LUOGOTENENTE DI S. M. NEI RR. STATI

Visti i Reali Decreti di annessione delle Province delle Marche e dell'Umbria allo Stato;

Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Abbiamo ordinato, e ordiniamo:

I Regi Commissari Straordinari nelle Province delle Marche, e nell'Umbria conserveranno i loro poteri sino alla installazione dei nuovi Intendenti Generali, che viene loro affidata.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Torino a dì 24 Dicembre 1860.

EUGENIO DI SAVOJA

M. MINGHETTI



FINE DELLA PARTE SECONDA.



PARTE

T E R Z A

dal N. 701. sino alla fine.



26 Dicembre 1860.

DECRETO

che nomina i seguenti impiegati nell' Amministrazione delle Privative.

Donzelli Filippo, già Aggiunto nella Vice Amministrazione, a Primo Segretario nella Direzione delle Privative, in Ancona.

Casari Dott. Alessandro, già capo della Legale come sopra, a Segretario ivi.

*Locatelli Vincenzo, già Minutante
Bernardini Gregorio, già secondo Aggiunto
Bucci Antonio, già primo Aggiunto*

*} come sopra,
a Sotto Segretario ivi.*

*Balui Giacomo, già Archivistà e Protocollista
Gambedotti Domenico, già primo Aggiunto
Calva Angelo, già Custode delle Stampe
Simeoni Amanzio, già Capo Sezione delle
Stampe e Speditore*

Montevecchi Aureliano, già secondo Aggiunto

Declair Giovanni, già Indicista

Camilletti Giuseppe, già Commesso

Fattori Cesare, già Commesso

Fabbri Giuseppe, già Commesso

Papis Giovanni, già Commesso

Buranelli Augusto, già Scrittore

Cartecati Roberto, già Scrittore

Cioccolanti David, già Scrittore

Bernabei Osvaldo, già Commesso

Dewitten Augusto, già Scrittore

Vincenzi Giuseppe, già Alunno

Fiorenzuoli Ermogene, già Alunno

*} come sopra,
a Scrivano
ivi.*

Coi tipi di Leonardo Badaloni in Recanati.

Fabbi Pietro, già Portiere come sopra, a Portiere ivi.
Venezia Niccola, già Portiere come sopra, a Portiere ivi.

Decreto N. 701.

5 Dicembre 1860.

DECRETO

col quale si ammettono i seguenti già impiegati doganali a far valere i loro titoli e diritti al conseguimento della pensione, che può loro competere a termini di Legge.

Recklinger Cristoforo, Commesso nella Dogana di Ancona.

Cardellini Raffaele, Commesso nella medesima Dogana.

Marini Gioacchino, Regolatore della Dogana di Pesaro.

Negri Paolo, Verificatore nella Dogana suddetta.

Brizzi Luigi, Regolatore della Dogana di Senigallia.

Borgognoni Francesco, Commesso nella Dogana suddetta.

Farnesi Angelo, Regolatore della Dogana di Grottamare.

Cancellieri Alessio, Commesso nella Dogana di Ascoli.

Tempioni Gaetano, Commesso Custode alle Porte di Senigallia.

Procacci Luigi, Commesso Custode come sopra.

Bruni Pasquale, primo Tenente della Truppa di Finanza in Ancona.

Alessandrini Vincenzo, Sotto Tenente nella Dogana di Marina in Ancona.

Picozzi Giovanni, Sotto Tenente di Marina ivi.

Pagnoni Felice, Sotto Tenente di Marina ivi.

Correggiari Vincenzo, Sotto Tenente di Finanza ivi.

Magistrelli Emidio, Facchino di Dogana ivi.

Coppi Giuseppe, Facchino di Dogana ivi.

Spina Gio. Battista, Facchino di Dogana in San Benedetto.

Giuglini Giuseppe, Facchino di Dogana in Pesaro.

Decreto N. 702.

3 Gennajo 1861.

DECRETO

che accorda un sussidio di Lire 20000 alla Provincia di Urbino e Pesaro per la strada da Urbino a Macerata Feltria.

Decreto N. 703.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Considerando che una parte importante della provincia di Urbino e Pesaro sarebbe tuttora mancante di una strada la quale metta in comunicazione i centri minori fra loro e coi capo-luoghi di provincia e di circondario;

Considerando che trovasi in corso d'approvazione un progetto di strada da costruirsi nel basso ed alto Montefeltro, la quale da Urbino dovrà mettere a Macerata Feltria;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 Settembre e 24 Dicembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

È accordato un sussidio di lire 20 mila a favore della provincia di Pesaro e dei Comuni cointeressati, da ripartirsi in proporzione della rispettiva quota di concorso, per far fronte alla spesa della costruzione della strada che da Urbino metterà a Macerata Feltria.

Articolo 2.

Il fondo occorrente verrà stanziato nel bilancio passivo dei lavori pubblici delle Marche per l'esercizio 1861, e sarà corrisposto allorquando verranno intrapresi i primi lavori per la costruzione di detta strada.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel *Corriere delle Marche*, Giornale Ufficiale di queste provincie ed inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 3 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

3 Gennaio 1861.

DECRETO

che accorda un sussidio di Lire 12000 al Comune di S. Agata Feltria e ad altri Comuni cointeressati per la strada del Talamello.

Decreto N. 704.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Vista l'istanza della Commissione Municipale di S. Agata Feltria tendente ad ottenere un sussidio dal Governo onde portare a compimento la strada che da quel Comune mette a Rimini, detta del Talamello;

Considerando che l'apertura di nuove vie di comunicazione è uno dei mezzi più efficaci per accrescere la pubblica ricchezza;

Considerando che nel caso speciale, cui si riferisce l'istanza del Comune di S. Agata Feltria, la strada così detta del Talamello sarebbe di somma importanza, inquantochè metterebbe quegli abitanti e tutti quelli dei Comuni vicini in diretta comunicazione coi mercati di Rimini e delle altre città di Romagna;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 Settembre e 24 Dicembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

È accordato al Municipio di S. Agata Feltria ed agli altri Comuni cointeressati un sussidio di lire 12 mila per far

fronte alla loro quota di spesa nella prosecuzione dei lavori della strada detta di Talamello che mette a Rimini.

Articolo 2.

Verrà stanziato nel bilancio passivo dei lavori pubblici delle Marche per l'esercizio 1861 il fondo occorrente, da corrispondersi a misura dell'avanzamento dei relativi lavori.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste Province, pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario; mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Ancona 3 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

3 Gennaio 1861.

DECRETO

di soppressione di Corporazioni religiose, Abbazie, Collegiate ec.

Decreto N. 705.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 Settembre e 24 Dicembre 1860;

Visto il Decreto del Governo Italo 7 Maggio 1810 sulla soppressione delle Corporazioni Religiose nelle Province delle Marche;

Visto il Decreto del Regio Commissario Generale Straordinario per le Province dell'Umbria in data 11 corrente mese Num. 168,

Presi gli opportuni concerti col Governo di S. M. il Re Vittorio Emanuele II;

DECRETA

Articolo 1.

Tutte le Corporazioni e gli stabilimenti di qualsivoglia genere degli Ordini Monastici e delle Corporazioni regolari o secolari esistenti nelle Province amministrate da questo Regio Commissariato Generale sono soppresse.

Sono eccettuate

1. Le Suore di Carità,
2. Le Suore di S. Vincenzo,
3. I Missionari detti Lazzaristi,
4. I Padri Scolopi,
5. I Fate-bene-Fratelli,

6. I Camaldolesi del Monte Catria, territorio di Serra S. Abbondio in memoria del soggiorno che vi fece Dante Allighieri, in compenso del culto che vi fu sempre conservato a quel sommo, e perchè mantengano in quei luoghi selvaggi le abitudini dei pii uffizi, dello studio, e dell'ospitalità che li fanno desiderati in quel paese.

I membri attuali delle Corporazioni soppresse dei Minori Conventuali di S. Francesco in Ascoli ed Urbino continuando a far vita comune secondo il loro istituto, e ad adempiere ai doveri ed ai pesi già inerenti sì alla corporazione che agli individui, ed in ispecie quelli di Ascoli ad aver cura della conservazione di quella Chiesa monumentale, assoggettando inoltre il loro Collegio Convitto alle norme prescritte dalle leggi vigenti sulla pubblica istruzione, riterranno il godimento dei loro beni sino che saranno ridotti ad un numero minore di tre; nel qual caso si provvederà a loro riguardo coll'as-

segnamento di una pensione annua non minore di Lire ottocento ciascuno.

Articolo 2.

Sono parimenti soppressi

1. I Capitoli delle Chiese Còllegiate,
2. I Benefizi semplici, le Cappellanie ecclesiastiche, e le Abbazie non aventi attualmente esercizio di giurisdizione o di cura d'anime,
3. Le Cappellanie Laicali,
4. Le istituzioni designate col nome generico di fondazioni o legati pii, patrimoni ecclesiastici e simili, quando abbiano un reddito eccedente l'ammontare dell'adempimento dei pesi che vi sono inerenti.

È eccettuato da questa soppressione il Capitolo della Collegiata di S. Venanzio in Camerino.

Nulla è innovato per quanto riguarda la Santa Casa di Loreto.

Articolo 3.

I beni ora posseduti dai Corpi ed Enti morali contemplati nei precedenti articoli saranno amministrati dalla Cassa Ecclesiastica dello Stato, nelle forme e secondo le norme che le sono proprie, e nella quale passerà di pien diritto l'immediata proprietà e possesso delle sostanze, ragioni ed azioni dei medesimi, salve in ordine ai benefizi, abbazie, cappellanie ed altri enti contemplati nell'art. 2. le speciali disposizioni stabilite dagli articoli 14 e 15.

Sono assegnati fin d'ora numero trentuno fabbricati attualmente addetti all'uso di Conventi in proprietà assoluta ai Comuni delle Marche che verranno indicati con apposito Decreto.

Gli ufficiali a designarsi procederanno immediatamente a nome della Cassa Ecclesiastica alla presa di possesso ed alla formazione dell'inventario sì degli stabili che dei mobili, crediti e rendite di ciascuno stabilimento, chiamando a prestarvi il loro contraddittorio i Capi Amministratori delle rispettive Case e Corporazioni, non che i possessori e patroni,

ove sieno noti, dei benefizi, abbazie, cappellanie ed altri enti di cui all'articolo precedente.

Il possesso dei beni rimarrà presso la Cassa Ecclesiastica anche in caso di opposizione protesta od istituzione di giudizio, fino a che non siano definitivamente risolte le relative questioni.

Si farà pure nello stesso inventario una indicazione delle passività e dei pesi ed una sommaria descrizione degli effetti mobili preziosi, i quali potranno essere messi sotto sigillo e lasciati sotto la responsabilità del capo od amministratore dell'ente morale soppresso.

I capi amministratori o possessori degli enti morali soppressi, chiamati come sopra a prestare il loro contraddittorio alla redazione dell'inventario, saranno tenuti a fare una esatta consegna degli stabili, mobili, crediti e rendite dello stabilimento, ed in caso di loro rifiuto o di inesatta consegna perderanno il diritto alla pensione ed usufrutto di cui agli articoli 6, 13, 14.

Incorreranno pure nella perdita della pensione ed usufrutto sudetti in caso di dolosa esportazione di qualsiasi oggetto, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi a termini di legge.

Articolo 4.

Dove alcuno dei beni come sopra applicati alla Cassa dovesse per patto o disposizione espressa, la quale possa sortire effetto a termini delle leggi dello Stato, ritornare a devolversi a Comuni o Stabilimenti conservati, o a privati, la Cassa medesima non sarà tenuta a dimmetterli che alla morte dei singoli provvisti ed all'estinzione totale degli individui delle rispettive corporazioni.

La Cassa non sarà parimenti tenuta a pagare debiti od altre passività a carico dei Corpi ed Enti Morali soppressi oltre il valore dei beni dei medesimi.

Articolo 5.

Tutti i religiosi e le religiose appartenenti alle Corporazioni sopresse dovranno lasciare i loro conventi o monasteri

fra il termine di giorni quaranta a partire dalla data della pubblicazione del presente decreto salva l'eccezione di cui all'ultimo alinea dell'articolo 4.

Le religiose di ogni ordine ed i religiosi appartenenti agli ordini non possidenti e mendicanti potranno tuttavia continuare a far vita comune secondo il loro istituto negli edifici ora da essi occupati od in quegli altri chiostrì, che loro verranno assegnati, con che però entro il termine di giorni quaranta dalla promulgazione del presente decreto facciano pervenire all'Autorità politica locale, la quale previa vidimazione la trasmetterà alla Cassa Ecclesiastica, apposta dichiarazione da essi firmata, comprovante essere loro intenzione di prevalersi di tale facoltà.

Articolo 6.

I membri attuali delle soppresse Corporazioni e Case Religiose di ordini possidenti e non mendicanti, ad esclusione dei membri delle case di cui all'ultimo alinea dell'articolo 4, riceveranno a partire dalla data della promulgazione del presente decreto un'annua pensione corrispondente all'attuale rendita netta dei beni ora posseduti dalle case rispettive, con che non ecceda la somma annua di L. seicento per ogni religioso o religiosa dell'età di anni sessanta compiuti, e di L. cinquecento per quelli al disotto di tale età, di L. quattrocento per i laici, e le converse egualmente dell'età di anni sessanta compiuti, e di L. trecento per quelli di un'età minore.

Non avranno diritto alla pensione gl'individui delle famiglie religiose che all'epoca della promulgazione del presente decreto non hanno compiuto il noviziato e fatto professione secondo le regole del proprio istituto.

I servienti dell'uno e dell'altro sesso, i quali non avranno fatta professione, ma emesso solamente voti semplici avranno diritto ad una pensione di Lire duecentoquaranta se avranno prestato servizio da dieci anni e compiuto l'età di anni quaranta, di Lire centosessanta se avranno prestato un servizio non minore di anni tre e compiuta l'età sudetta.

Articolo 7.

Il calcolo della rendita netta per l'effetto dell'articolo precedente sarà ragguagliato sulla media dell'ultimo decennio anteriore alla promulgazione di questo decreto. Per comporre la rendita netta saranno difalcate le spese di manutenzione, o ristauro dei Conventi e delle Chiese, ed ogni qualunque peso e tributo.

Articolo 8.

I superiori delle Corporazioni e degli Stabilimenti soppressi dovranno nel termine di tre giorni dalla promulgazione del presente decreto trasmettere all'Autorità politica locale per essere da questa, previa vidimazione, trasmesso alla Cassa Ecclesiastica uno stato degli individui componenti la famiglia, da essi certificato vero.

In tale stato dovrà indicarsi per ogni individuo il cognome e il nome al secolo ed in religione, la patria, l'età, la qualità e specialmente se sacerdoti o laici, coristi o converse, e la data sia dell'ingresso nella comunità, che della fatta professione, e dell'emissione dei voti semplici.

Articolo 9.

L'età dovrà poi essere giustificata con regolare fede di nascita, e le qualità di professore coll'atto di professione da esibirsi entrambi entro giorni quaranta dalla data di questo decreto.

L'emissione dei voti semplici dovrà pure giustificarsi mediante presentazione del relativo atto nel termine di cui sopra.

Articolo 10.

L'alterazione dei dati di cui ai due articoli precedenti priverà della pensione gl'individui, cui, fosse imputabile, oltre alle altre penalità portate dalle leggi.

Articolo 11.

Ad eccezione delle disposizioni esposte negli articoli precedenti, nulla s'intenderà innovato nella condizione individuale dei religiosi e delle religiose contemplati nell'ultimo alinea dell'art. 4 e nell'alinea dell'art. 5 a fronte delle Leggi dello

Stato, nè anche in riguardo alla questua per le case degli ordini mendicanti.

Articolo 12.

Non ostante le disposizioni dell'articolo 1 i membri delle case religiose, i quali possono a termini di questa Legge continuare a convivere negli edificii da essi posseduti od in quegli altri che loro fossero per essere assegnati, potranno fare in comune gli atti necessari per provvedere alla loro sussistenza ed al servizio del culto, e per quest'effetto saranno rappresentati dai rispettivi capi religiosi secondo le regole del loro istituto.

Articolo 13.

I canonici attuali delle Collegiate sopresse riceveranno dalla Cassa Ecclesiastica vita durante un'annua somma corrispondente alla rendita netta dei beni già spettanti sia ai singoli benefizi canonici che alla Sacristia od intiero Ente morale della Collegiata, nella proporzione in cui ne godevano prima della cessazione della personalità civile delle Collegiate stesse, con che continuino a soddisfare nella parte e proporzione che riguarda ciascuno di essi ai doveri ed ai pesi inerenti sia alla corporazione che agli individui, e paghino il contributo di cui all'art. 18 di questo decreto.

Quando alla Collegiata od ai singoli canonici sia affetta un'abitazione essi continueranno pure a goderne.

In caso di morte o mancanza di qualche membro della Collegiata i Canonici superstiti non avranno diritto a qualsiasi somma sull'assegnamento già corrisposto al medesimo a qualsiasi titolo.

La rendita netta dei beni per l'effetto di cui nel presente articolo, sarà pure desunta dalla media dell'ultimo decennio.

Articolo 14.

Gli investiti dei Benefizi semplici, Cappellanie Ecclesiastiche ed Abbazie, ed i provvisti di Cappellanie laicali ed altre fondazioni contemplate nell'art. 2 godranno vita durante dell'usufrutto dei beni componenti la dote dei medesimi, purchè continuino ad adempirne i doveri e sopportarne i pesi, oltre al contributo di cui all'art. 18.

L'usufrutto di cui sopra cesserà quando l'investito o provvisto sia posto in condizione di non poter più ritenere il rispettivo Benefizio od altra fondazione per ricevuta collazione di altro Benefizio, od altrimenti a termini di Legge e dei Sacri Canonici.

Articolo 15.

A quelli però fra i Canonici o Benefizi, Abbazie, Cappellanie ed altre fondazioni contemplate dall'art. 2 che siano di patronato laicale o misto si applicheranno le seguenti norme.

La proprietà dei beni si devolverà a coloro che avranno il diritto di patronato al momento della cessazione della civile loro personalità; se non che nei casi di patronato misto, la porzione che toccherebbe al patrono ecclesiastico, s'intenderà pure devoluta alla Cassa.

Se il patronato attivo si troverà separato dal passivo, i beni saranno divisi tra il patrono attivo ed il passivo.

Allorchè cesserà l'assegnamento della rendita netta o l'usufrutto riservato agli attuali provvisti dai due precedenti articoli, i patroni laicali pagheranno alla Cassa in ragione del valore dei beni devoluti a ciascuno una somma eguale al terzo del valore stesso.

Cessato l'assegnamento o l'usufrutto di cui sopra, l'adempimento dei pesi inerenti al benefizio passerà a carico della Cassa, e perciò sarà prelevata a favore di questa una porzione di beni che diano un reddito netto corrispondente alle spese necessarie per l'adempimento dei pesi stessi.

I patroni potranno anche evitare questo prelevamento di beni pagando alla Cassa per l'adempimento dei pesi un capitale equivalente, ragguagliata la rendita al cinque per cento.

Cessando l'usufrutto o l'assegnamento, l'amministrazione dei beni formanti già la dote dei Canonici, Benefizi, Abbazie, Cappellanie ed altre fondazioni, di cui sopra, spetterà e rimarrà sino alla stipulazione dell'atto di divisione alla Cassa, la quale sarà considerata comproprietaria dei beni stessi, fino

a che non abbia intieramente conseguito quanto è ad essa attribuito dal presente articolo.

Articolo 16.

Quando per decessi, concentramenti od altra causa qualunque le Chiese degli Stabilimenti o delle Collegiate ed altre annesse ai benefizi ed istituzioni dianzi contemplate non possano più essere ufficiate dai Religiosi, Canonici od altri provvisti, cui ne incombe attualmente il dovere, e non possano più per loro mezzo adempiersi le pie fondazioni, sarà provveduto dalla Cassa all' adempimento delle fondazioni stesse, non che all' ufficiatura delle Chiese sudette, quando il Governo lo riconosca conveniente nell' interesse del Culto.

In quanto alle pie fondazioni la Cassa vi provvederà coi redditi alle medesime annessi, e non sarà tenuta a farvi fronte a proprie spese, quando le dotazioni siano mancate o non se ne possano altrimenti esigere i proventi.

Dove alle Comunità, agli Stabilimenti ed ai Capitoli delle Chiese Collegiate sia annessa cura d' anime si potrà nei casi di cui sopra provvedere con apposito decreto ad una conveniente abitazione e ad un assegnamento di congrua, quando ne sia il caso, a favore di un provvisto, e dove occorra per la presentazione del beneficiato.

Non potrà però in nessun caso conservarsi la cura delle anime che ad un solo individuo per ciascheduna delle anzidette Chiese, quand' anche quella spettasse o fosse già esercitata da tutti, o più membri delle Comunità o Collegiate.

Articolo 17.

Le rendite dei beni amministrati come sopra dalla Cassa Ecclesiastica saranno da questa, dopo soddisfatti gli obblighi tutti ad essa imposti coi precedenti articoli, convertite:

a) In primo luogo in un' assegnamento di annue Lire Centosessantamila a vantaggio dell' Istruzione Pubblica e degli Stabilimenti pii e di Beneficenza delle Marche a norma di quanto sarà provveduto con successivo decreto.

b) Quindi nel pagamento di sussidi a titolo di congrua o di supplemento di congrua ai Parrochi, a norma di quanto

sarà ulteriormente disposto in dipendenza del decreto 21 ottobre prossimo passato sull' abolizione delle decime.

c) In fine in sussidi ai membri del Clero più bisognosi od in altri analoghi usi di beneficenza non esclusi quelli della Pubblica Istruzione.

Articolo 18.

Per meglio e più efficacemente provvedere agli usi indicati nel presente decreto è imposta sugli Enti e Corpi morali in appresso designati a favore della Cassa una quota di annuo concorso nei modi e nelle proporzioni seguenti:

§. 1. Abbazie, Benefizi, Canonicati, e semplici Cappellanie, Sagrestie, Fabbricerie, Opere di esercizi Spirituali, Santuarj, Confraternite, Arciconfraternite, Masse Capitolari, e qualunque altro beneficio o stabilimento, o fondazione di natura Ecclesiastica, od appartenente al Culto non compreso nei §§. seguenti sopra il reddito netto di qualunque specie o provenienza eccedente le Lire mille in ragione del cinque per cento sino alle Lire Tremila, in ragione del sei per cento dalle Lire Tremila sino alle Lire Cinquemila, in ragione del dodici per cento dalle Lire Cinquemila sino alle Lire Diecimila, e finalmente in ragione del venti per cento sopra ogni maggior reddito.

§. 2. Benefizi Parrocchiali, sopra il reddito netto eccedente le Lire Duemila in ragione del cinque per cento, dalle Lire Duemila fino alle Lire Cinquemila e sopra ogni maggior reddito nelle corrispondenti proporzioni di cui al §. precedente.

§. 3. Seminarj e Convitti Ecclesiastici, sopra il reddito netto eccedente le Lire Seimila sino alle Lire Diecimila in ragione del cinque per cento, dalle Lire Diecimila sino alle Diciottomila in ragione del dieci per cento, dalle Lire Diciottomila sino alle Lire Venticinquemila in ragione del dodici per cento, e finalmente in ragione del quindici per cento per ogni reddito maggiore.

§. 4. Arcivescovadi, e Vescovadi in ragione del quinto del reddito netto sopra la somma eccedente le Lire quindicimila quanto ai primi, e le Lire diecimila rispetto ai secondi, in ragione del quarto sopra la somma eccedente le Lire diciotto-

mila rispetto ai primi e le Lire quindicimila riguardo agli altri ed in ragione del terzo sopra la somma eccedente le lire venticinquemila rispetto ai primi, e le Lire diciottomila riguardo ai secondi.

§. 5. Le Comunità degli ordini e delle Corporazioni comprese nelle eccezioni di cui all' articolo 1 del presente Decreto, la quota determinata nel § 4 sopra ogni eccedenza di reddito netto, che possa risultare dopo detratta dallo stesso reddito la spesa di mantenimento dei membri della Comunità in ragione di annue Lire cinquecento per ogni membro della Comunità stessa, salvo per ciò che concerne i laici e le converse ancorchè professi od altri servienti con voti semplici, al cui riguardo tale detrazione sarà limitata alle Lire duecentoquaranta per ciascuno di essi.

Entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, e successivamente non più tardi del mese di novembre di ciascun anno sarà dai rispettivi superiori delle Comunità, di cui in questo alinea, consegnati il numero e la qualità dei membri di cui si compone ciascheduna di esse.

Articolo 19.

Per stabilire il reddito netto di cui sovra si seguiranno le norme tracciate dalle Leggi e Regolamenti relativi alla Tassa di Mano-morta, aggiungendovi però le rendite tutte sul Debito Pubblico che fossero possedute dai singoli Enti e Corpi Morali, e si dedurrà l'ammontare della dativa erariale, provinciale, e comunale pei beni rustici ed urbani, della tassa di Mano-morta, e degli interessi dei debiti risultanti da atto pubblico, ed assicurati con privilegi, od ipoteca sui beni del Corpo od Ente morale senza ammettere veruna altra deduzione.

Nel rimanente la detta quota sarà fissata, e riscossa sulle basi e nei modi prescritti dalle succitate leggi e regolamenti relativi alla Tassa di Mano-morta.

Articolo 20.

I libri ed i documenti scientifici posseduti dalle case religiose esistenti nella provincia di Pesaro ed Urbino, nei circondari di Macerata e di Camerino sono devoluti, alle biblioteche delle rispettive università a vantaggio dell'istruzione e

ad uso pubblico; i libri invece e documenti scientifici posseduti dalle case religiose esistenti nei circondari delle altre provincie, sono devoluti alle Città capo-luoghi del rispettivo circondario per lo stabilimento di biblioteche parimenti ad uso pubblico. Venendo per qualsiasi causa a cessare le dette università, i libri e documenti scientifici stati come sovra loro assegnati passeranno a disposizione delle Città sedi delle università medesime ad uso pubblico.

I monumenti e gli oggetti d'arte appartenenti alle case religiose ed alle Collegiate soppresse e che possono essere convenientemente traslocati sono devoluti alla Città di Urbino per fondare un Museo a maggior lustro ed incremento della Scuola di Belle Arti, esistente presso quella Università, la quale Scuola piglierà il titolo *d' Istituto di Belle Arti delle Marche*.

Articolo 21.

Col trascorso di cinque anni dal giorno in cui si sarà in nome della Cassa proceduto all' inventario dei beni delle Comunità, degli Stabilimenti, Corpi ed Enti morali contemplati negli art. 1 e 2 del presente decreto, s' intenderà prescritta qualsiasi azione per far dichiarare i medesimi non colpiti dalle disposizioni di cui nel decreto stesso, o meno regolare per difetto di forma o per altra causa l' inventario dei beni dei sudetti Enti Morali.

Articolo 22.

Si dichiarano cessate dal giorno della pubblicazione del presente decreto tutte le incapacità dalle leggi in vigore stabilite contro i membri degli ordini religiosi soppressi, i quali s' intenderanno perciò aver riacquistati tutti indistintamente i diritti civili e politici.

Articolo 23.

Fino a che il Governo del Re non abbia date le opportune istruzioni e disposizioni, questo Commissariato Generale provvederà all' esecuzione del presente Decreto.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti

del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona dal Palazzo del Governo questo giorno 3 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

2 Gennaio 1861.

DECRETI

di nomina dei signori:

Monti Dottor Benedetto, ora professore di Medicina nella R. Università di Bologna, a R. Provveditore agli studi, di 1.^a Classe, per la provincia d'Ancona.

Ricci Marchese Giacomo, a R. Provveditore come sopra, di 2.^a classe, per la provincia di Macerata.

Ugolini Dottor Filippo, a R. Provveditore come sopra, di 3.^a classe, per la provincia di Urbino e Pesaro.

Gaetani-Tamburini Dottor Niccola, a R. Provveditore come sopra, di 3.^a Classe, per la provincia di Ascoli.

Ajassa Muzio a Segretario del R. Provveditore per la provincia di Ancona.

Tomassini-Barbarossa Conte e Dottor Adriano, idem per quella di Macerata.

Ricci Teodorico, idem per quella di Urbino e Pesaro.

Selva Augusto, idem per quella di Ascoli.

Focacci Severiano, applicato al Provveditorato agli studi in Ancona.

Decreti N. 706. 707. 708. 709.

710. 711. 712. 713. 714.

2 Gennaio 1861.

DECRETO

che estende a tutta la provincia di Ascoli la giurisdizione del Subeconomo dei Benefici vacanti stabilito in Fermo, colla continuazione della residenza in Fermo.

Decreto N. 715.

2 Gennaio 1861.

DECRETI

di nomina dei seguenti Subeconomi ai Benefici vacanti:

Ciardoni sig. Filippo, per la provincia di Macerata, colla residenza in Tolentino.

Sturani Conte Luigi, per la provincia di Ancona.

Ginevri-Blasi sig. Ascanio, per la provincia di Urbino e Pesaro, colla residenza in Urbino.

Decreti N. 716. 717. 718.

31 Dicembre 1860.

DECRETO

che ammette Giovanelli Antonio, facchino di Dogana a far valere i suoi titoli alla pensione di riposo, e ciò per riduzione di personale.

Decreto N. 719.

31 Dicembre 1860.

DECRETO

che ammette a far valere i loro titoli alla pensione di riposo ai seguenti signori Ruffini Natale, Ricevitore principale nella Dogana di Ascoli; Marini Gregorio, Veditore a Porto di Fermo; Tassi Giovanni, Commesso Doganale in Ancona; Vaccari Antonio, Sottotenente nella Truppa di Finanza in Ancona — e ciò a titolo di riduzione nel Personale.

Decreto N. 720.

31 Dicembre 1860.

DECRETO

che nomina Caraffa Vincenzo, Veditore nella soppressa Dogana di Ascoli, a veditore nella Dogana di Porto di Fermo.

Decreto N. 721.

31 Dicembre 1860.

DECRETO

che nomina Angelini Pasquale Agente Sedentario di 5.^a Categoria nella Dogana di Ascoli, allo stesso impiego nella Dogana di S. Benedetto.

Decreto N. 722.

31 Dicembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Forlini Francesco, Commesso nella Dogana di Grottamare a Veditore in quella di San Benedetto.

Decreto N. 723.

31 Dicembre 1860.

DECRETO

che nomina Aloisi Giuseppe, Commesso di Sanità a Grottamare, a Commesso alle spedizioni ivi.

Decreto N. 724.

31 Dicembre 1860.

DECRETO

che conferma Frontini Fausto, Veditore nella Dogana di Senigallia con maggior emolumento.

Decreto N. 725.

31 Dicembre 1860.

DECRETO

che nomina Ricci Riccardo, Commesso alle spedizioni nella Dogana di Ascoli, a Commesso Doganale in Ancona.

Decreto N. 726.

31 Dicembre 1860.

DECRETO

che conferma Giampieri Ferdinando, Commesso alle spedizioni in Senigallia dandogli maggior assegnamento.

Decreto N. 727.

31 Dicembre 1860.

DECRETO

che nomina a Volontari nella direzione delle Dogane di Ancona gli Alunni: Simboli Gioacchino, Morelli Filippo, Giustiniani Giovanni Battista, Gregori Romolo, Baldacchini Cesare, Colli Carlo, Amici Angelo, Boccabianca Guglielmo, François Ettore, e gli Aspiranti: Morelli Luigi, Negri Gaetano, Corvini Comingio, Bellucci Luigi, De Witten Raffaele, Minotti Cesare, Bocci Annibale.

Decreto N. 728.

4 Gennaio 1861.

DECRETO

che approva il consorzio per la sistemazione degli argini dell' Esino.

Decreto N. 729.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

Vista l'istanza dell'Accademia Agraria di Jesi tendente ad ottenere l'approvazione del Consorzio per la sistemazione degli argini del fiume Esino tra il ponte sulla strada Pia e quello sulla strada Jesina secondo il progetto stato compilato dall'Ingegnere Placido Conori ed approvato dagli interessati;

Visto il verbale dell'adunanza generale tenuta dai coin-teressati il 22 giugno 1860 per l'esecuzione di quel progetto;

DECRETA

Articolo 1.

Il Consorzio stabilito con verbale dell'adunanza generale dei proprietari interessati all'esecuzione del progetto di sistemazione degli argini del fiume Esino tra il ponte sulla strada Pia e quello sulla strada Jesina secondo il progetto compilato dall'Ingegnere Placido Conori è approvato.

Articolo 2.

Il progetto anzidetto dovrà prima dell'esecuzione essere sottoposto all'esame dell'ufficio del Genio Governativo di An-

cona nell'interesse del buon regime delle acque, ed aver quindi riportato la di lui approvazione in linea d' arte.

Dato in Ancona 4 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

3 Gennaio 1861.

DECRETO

che promuove alla prima Classe il Consigliere di Governo Cavaliere Avvocato Gaspare Finali, in merito dei servizi prestati al R. Commissariato Generale Straordinario.

Decreto N. 730.

4 Gennaio 1861.

DECRETO

che nomina il sig. Possenti a Membro della Commissione creata col Decreto N. 311.

Decreto N. 731.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

DECRETA

Articolo Unico

Il sig. conte Gio: Battista Pettoni Possenti da Fabriano è nominato membro della Commissione creata col Decreto 3 novembre 1860 N. 311 per prendere notizia dei musei, delle biblioteche, delle pinacoteche, non che degli oggetti d' arte e d' antichità, dei manoscritti e libri rari nelle provincie delle Marche e proporre le misure più adatte per la loro conservazione.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste provincie e nella Raccolta Ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 4 gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

5 Gennaio 1861.

DECRETO

che sospende fino a nuova disposizione l' esecuzione dell' art. 6 del Decreto 24 ottobre 1860. N. 113 sulle Monete.

Decreto N. 732.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Visto il Decreto N. 113 del 24 Ottobre 1860;
 Considerando che l' Articolo 6 del Decreto sudetto corrisponde a quanto fu stabilito dal Governo delle Romagne

col Decreto 1 Ottobre 1859 il quale fino da quel giorno ebbe esecuzione;

Considerando però che non poterono ancora introdursi nelle Marche tanti spezzati di Lire Italiane in moneta di Rame che bastino ai bisogni del minuto Commercio;

Presi gli accordi col Ministro delle Finanze;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860.

DECRETA

Articolo Unico

È sospesa e prorogata fino a nuova disposizione l'esecuzione dell' Art. 6 del Decreto N. 113 in data 24 Ottobre 1860.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona li 5 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO



4 Gennaio 1861.

DECRETO

che promulga la nuova circoscrizione dei Collegi elettorali per quanto riguarda le provincie delle Marche.

Decreto N. 733.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

Visto il Decreto 13 novembre p. p. N. 463 col quale fu promulgata nelle Provincie delle Marche la Legge sulle Elezioni politiche 20 novembre 1859, ed adottata la Legge 31 ottobre 1860, che dava facoltà al Governo del Re di regolare con Regio Decreto la circoscrizione dei Collegi Elettorali del Regno;

Visto il Decreto Reale 17 dicembre 1860 col quale fu approvata una nuova Tabella di circoscrizione, e furono conseguentemente modificati alcuni articoli della Legge Elettorale 20 novembre 1859;

DECRETA

Articolo 1.

È promulgata e sarà esecutoria nelle Provincie delle Marche, per la parte che le riguarda la Tabella di circoscrizione dei Collegi Elettorali del Regno annessa al Reale Decreto 17 dicembre 1860.

Articolo 2.

Gli articoli 3, alinea 3, 62, 105 e 106 della Legge 29 novembre 1859 sono cangiati nei seguenti:

« Art. 3. alin. 3. I professori insegnanti ed emeriti nella Regia
« Accademia di belle arti.

« Art. 62. Ogni Collegio elegge un solo Deputato.

« Il numero dei Deputati per tutto il Regno è di 443

« distribuiti come segue;

« La Provincia di Abruzzo Citeriore ne elegge N.	7
« Abruzzo Ulteriore 1. »	5
« Abruzzo Ulteriore 2. »	7
« Alessandria »	13
« Ancona. »	5
« Ascoli »	4
« Arezzo »	5
« Basilicata »	10
« Benevento. »	4
« Bergamo »	7
« Bologna »	8
« Brescia. »	10
« Cagliari »	7
« Calabria Citeriore »	10
« Calabria Ulteriore 1. »	7
« Calabria Ulteriore 2. »	8
« Capitanata »	7
« Catania. »	9
« Caltanissetta »	4
« Como »	9
« Cremona »	7
« Cuneo »	12
« Ferrara »	4
« Firenze »	14
« Forlì »	4
« Genova »	13
« Girgenti »	5
« Grosseto ed Isola d' Elba. »	2
« Livorno »	2

« Lucca »	5
« Macerata »	5
« Massa e Carrara »	2
« Messina »	8
« Milano »	18
« Modena »	5
« Molise »	8
« Napoli »	18
« Novara. »	12
« Noto »	7
« Palermo »	11
« Parma »	5
« Pavia »	8
« Pesaro e Urbino »	4
« Piacenza »	4
« Pisa. »	5
« Porto Maurizio »	3
« Principato Citeriore »	12
« Principato Ulteriore »	9
« Ravenna »	4
« Reggio »	5
« Sassari. »	4
« Siena »	4
« Sondrio »	2
« Terra di Bari »	11
« Terra di lavoro (incluso Pontecorvo) »	16
« Terra di Otranto »	9
« Torino »	19
« Trapani »	4
« Umbria »	10

« La distribuzione dei Collegi elettorali è regolata nel
« modo apparente dalla Tabella annessa alla presente
« Legge, e che fa parte di essa.

« Art. 105. Il disposto del num. 4 dell' art. 1 non si applica
« alle Provincie di Cagliari, Sassari e Portomaurizio, a
« quella di Genova, meno i Comuni del Mandamento di

« Dego, al Circondario di Bobbio, ne a quello di Novi,
 « meno i Comuni del Mandamento di Ovada, nè ai Co-
 « muni di Tenda e di Briga della Provincia di Cuneo, dove
 « continueranno ad essere ammessi all' elettorato i citta-
 « dini che paghino il censo di lire venti.

« Art. 106. Nei Circondarii dell' Ossola e della Valsesia e
 « nei Mandamenti di Gozzano e Orta, finchè non cessi,
 « in ordine alle imposte, il regime eccezionale in cui si
 « trovano, oltre le persone contemplate nell' art. 4 della
 « presente legge, saranno elettori tutti coloro che hanno
 « un' abitazione la cui annua pigione si possa valutare
 « a L. 200.

« Nell' abitazione sono compresi i magazzini, opificii,
 « botteghe e rustici ad essa attinenti.

Articolo 3.

Alla Legge sudetta sono aggiunti gli articoli seguenti;

« Art. 109. Per Mandamenti s' intendono, nelle Provincie do-
 « ve i medesimi non esistono, le circoscrizioni giudi-
 « ziarie che vi corrispondono, qualunque sia la loro de-
 « nominazione.

« Art. 110. Gli ufficii che la presente Legge attribuisce ai
 « Sindaci, alle Amministrazioni comunali, alle Giunte
 « municipali, ai Consigli sono affidati, nelle Provincie dove
 « non è in vigore la Legge sull' ordinamento comunale
 « e provinciale del 23 ottobre 1859, n. 3702, ai Fun-
 « zionari e Corpi amministrativi che ne fanno le veci; lo
 « stesso avrà luogo per riguardo agli Intendenti, Go-
 « vernatori e Consigli di Governo per le materie dei
 « ricorsi che la Legge affida alle dette Autorità, non che
 « per gli uffizi affidati ai Ricevitori delle Contribuzioni
 « dirette.

« In caso di dubbio, la decisione è riservata al Mi-
 « nistro dell' Interno, salvo per le Provincie Napolitane
 « e Siciliane per le quali tale decisione spetterà ai Luo-
 « gotenenti generali delle medesime rispettivamente.

« Art. 111. Nelle Provincie nelle quali non fossero ancora
 « costituite le Amministrazioni comunali a norma del-

« l' art. 226 della Legge predetta 23 Ottobre 1859, le
 « Amministrazioni comunali esistenti faranno le veci del-
 « le Giunte nella prima formazione delle liste elet-
 « torali. »

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*,
 e nella Raccolta degli Atti del R. Commissario Generale Stror-
 dinario, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
 osservare.

Dato in Ancona, 4 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO



TAVOLA

delle circoscrizioni dei Collegi Elettorali per ciò che riguarda le provincie delle Marche.

Provincia — Ancona, Deputati n. 5.

33 *Ancona* — Mandamenti I e II Ancona.

34 *Fabriano* — Fabriano, Arcevia, Monte Carotto, e Sasso-
 ferrato.

35 *Jesi* — Iesi, e Monte Marciano.

36 *Osimo* — Osimo, Filottrano e Loreto.

37 *Sinigaglia* — Sinigaglia, Corinaldo e Monte Alboddo.

Provincia — Ascoli, Deputati n. 4.

Mandamenti e Comuni che compongono i Collegi.

43 *Ascoli* — Ascoli, Amandola e Arquata.

44 *Fermo* — Fermo e Monte Rubbiano.

45 *M. Giorgio* — Monte Giorgio, S. Elpidio a mare e S. Vit-
 toria.

46 *S. Benedetto* — S. Benedetto, Grottamare, Montalto, Offida
 e Ripatransone.

Provincia — Macerata Deputati n. 5.

Mandamenti e Comuni che compongono i Collegi.

- 212 *Macerata* — Macerata e Pausula.
 213 *Camerino* — Camerino, Matelica e Visso.
 214 *Recanati* — Recanati, Civitanova e Monte Santo.
 215 *S. Severino* — S. Severino, Cingoli e Treja.
 216 *Tolentino* — Tolentino, Caldarola, S. Ginesio e Sarnano.

Provincia — Pesaro e Urbino Deputati n. 4.

- 320 *Pesaro* — Pesaro e Fossombrone.
 321 *Cagli* — Cagli, Pergola, S. Angelo in Vado e Urbania.
 322 *Fano* — Fano, Mondavio e Mondolfo.
 323 *Urbino* — Urbino, Maceratafeltria, Pennabilli, S. Agatafeltria e S. Leo.

5 Gennaio 1861.

DECRETO

che dichiara non potere le Corporazioni religiose eccettuate dalla soppressione erigere nuove case.

Decreto N. 734.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto l'articolo 2 del Decreto del 3 corrente N. 705 portante la soppressione degli ordini religiosi, alcuni eccettuati;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

L'eccezione stabilita all'articolo 2 del Decreto 3 corrente N. 705 non dà facoltà alle Corporazioni eccettuate di fondare nuove case o di traslocare in altro comune di queste provincie quelle attualmente esistenti.

Articolo 2.

È necessario l'assenso del Governo del Re per l'accettazione nelle case sopradette di nuovi membri che non siano nati in Italia o da genitori italiani.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste provincie e nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 5 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO



5 Gennaio 1861.

DECRETO

che rende esecutoria nelle Marche la Convenzione postale colla Francia del 4 Settembre 1860.

Decreto N. 735.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

DECRETA

Articolo Unico.

È promulgato per aver vigore anche nelle Provincie delle Marche il Decreto di S. A. R. il Principe Luogotenente Generale di Sua Maestà del 21 novembre 1860, N. 4456 col quale si rende esecutoria la Convenzione Postale 4 settembre 1860, tra la Sardegna e la Francia.

Avranno vigore anche per queste Provincie le pubblicazioni fatte nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* (19 dicembre 1860, N. 301) e nella Raccolta degli Atti del Governo del Re.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel *Corriere delle Marche*, Giornale Ufficiale di queste provincie ed inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 5 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

21 Novembre 1860.

N. 4456.

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. NEI REGII STATI

In virtù dell' autorità a Noi delegata;
Visto l' art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l' art. 40 della legge 18 novembre 1850 sulla tariffa postale;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, di concerto con quello dei lavori pubblici.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo Unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data alla Convenzione postale conchiusa tra la Sardegna e la Francia, e sottoscritta a Parigi addì quattro del mese di settembre del corrente anno 1860, le cui ratificazioni furono ivi scambiate il 13 successivo novembre.

Ordiniamo che il presente Decreto, il quale sarà presentato al Parlamento Nazionale per essere convertito in Legge, sia munito del Sigillo dello Stato, ed inserito nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spettidi osservarlo e di farlo osservare.

Dat. in Torino, addì 21 Novembre 1860.

EUGENIO DI SAVOIA

C. CAVOUR.



5 Gennaio 1861.

DECRETO

che pubblica il Decreto del Principe Luogotenente che istituisce la Consulta di belle arti.

Decreto N. 736.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

DECRETA

Sarà pubblicato per aver vigore anche nelle Province delle Marche il Decreto 5 dicembre 1860. N. 4474. di S. A. R. il Principe Luogotenente Generale di Sua Maestà nei RR. Stati, col quale viene istituita sotto la presidenza del Ministro per la Pubblica Istruzione una Consulta di Belle Arti da eleggersi per Decreto Reale.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, e nella Raccolta degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 5 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

5 Dicembre 1860.

N. 4474.

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. NEI REGII STATI

In virtù dell' autorità a noi delegata;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

È istituita una Consulta di Belle Arti da eleggersi per Decreto Reale, la quale sotto la presidenza del Ministro della Pubblica Istruzione dovrà consigliarlo nelle faccende riguardanti quelle arti.

Articolo 2.

Un Ufficiale del Ministero scelto dal Ministro adempie le funzioni di Segretario della Consulta.

Articolo 3.

I Consultori sono a numero indeterminato, e l' ufficio loro è gratuito.

Articolo 4.

La Consulta terrà due adunanze ordinarie, all' apertura delle scuole accademiche, e agli esami.

Articolo 5.

Straordinariamente: può essere convocata dal Ministro Presidente ogni volta che lo creda opportuno.

Articolo 6.

Oltre a consigliare sopra le proposte fatte dal Ministro, la Consulta ha facoltà di proporre a lui i provvedimenti che stimerà giovevoli all' onore delle arti.

Articolo 7.

Potrà eziandio chiamare dinanzi a sè i Professori delle Accademie per illuminarsi nelle sue determinazioni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 5 dicembre 1860.

EUGENIO DI SAVOIA

TERENZIO MAMIANI.

5 Gennaio 1861.

DECRETO

che attribuisce al Municipio di Osimo la proprietà dei beni provenienti dall' eredità Campana per l' istituzione ed il mantenimento d' un Collegio Convitto Nazionale.

Decreto N. 737.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Vista l' istanza della Commissione Municipale d' Osimo del 2 Gennaio 1861, corredata di amplissimi documenti;

Considerando che con testamento del 20 Luglio 1643 Federico Campana lasciava nel caso d' estinzione delle linee dei discendenti da Muzio e Scipione Campana suoi nepoti la sua eredità alla Compagnia della Morte di Osimo coll' obbligo d' istituirvi un Monastero di Cappuccine;

Considerando che detto Muzio Campana con suo testamento pubblicato il 17 Ottobre 1687 lasciava alla Compa-

gnia medesima le sue sostanze allo stesso fine; e che Scipione Campana essendo morto senza discendenti nel 1698 si faceva luogo alla sostituzione;

Considerando che prima che avessero esecuzione queste due testamentarie disposizioni, Benedetta Viganega da Genova avea fondato in Osimo un Monastero dell' ordine sudetto; e che ciò stante venivano con rescritti della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari 19 Settembre 1710 e 20 Settembre 1715 dietro richiesta della Compagnia della Morte convertiti i legati Campana nella istituzione d' un Collegio Civile, a vantaggio della popolazione di Osimo;

Considerando che benchè nel secondo di quei rescritti fosse ordinata la riunione del Collegio al Seminario Vescovile, tuttavia furono considerati come enti distinti, e dei beni dell' uno e dell' altro fu tenuta separata amministrazione fino al 1735;

Considerando che senza ottenere il consenso del consiglio Comunale d' Osimo e di altri aventi interesse e diritto nella amministrazione, la sudetta Congregazione ad istanza del Vescovo di Osimo di quel tempo ordinò con rescritto del 23 Luglio 1735 che i beni Campana si devolvessero interamente al Seminario Vescovile;

Considerando che il Comune di Osimo nel giorno 15 Novembre di quell' anno protestò in modo unanime e solenne contro tale deliberazione; e che per tutta risposta alle ragioni e ai diritti dal Comune allegati il Governatore d' Osimo per ordine pontificio lacerò la protesta stessa esistente fra gli atti del Comune;

Considerando infine che tale erogazione dei beni Campana oltre essere contraria alla mente della Compagnia della Morte erede sostituita di Federico e Muzio Campana, è anche pregiudizievole nell' interesse generale della pubblica istruzione;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 Settembre e 24 Dicembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Sono abrogati il rescritto della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari delli 23 Luglio 1735, e il breve confermatario di Clemente XII del 30 Settembre stesso anno, ed è ad essi rescritti e breve tolto ogni effetto.

Articolo 2.

I beni provenienti dalle eredità di Federico e Muzio Campana saranno immediatamente separati da quelli del Seminario Vescovile, e passeranno in proprietà del Municipio d'Osimo, con che debba applicarne i redditi alla istituzione ed al mantenimento d' un Collegio Convitto Nazionale.

Articolo 3.

Il Commissario Provinciale di Ancona è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste provincie, pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario; mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 5 Gennaio 1861.


LORENZO VALERIO



6 Gennaio 1861.

DECRETO

che regola il pagamento degli stipendii degli impiegati governativi.



Decreto N. 738.



IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando la convenienza di assimilare la condizione degli impiegati nelle Provincie delle Marche a quella in cui si trovano i loro confratelli di tutte le altre provincie;

Considerando che gli impiegati nelle Provincie delle Marche sono pei regolamenti del cessato Governo gravati da una ritenuta ordinaria sugli stipendii, la quale complessivamente è maggiore di quella che è in vigore nelle provincie antiche, e da ritenute straordinarie che colpiscono la prima nomina e le promozioni, le quali ritenute nelle antiche provincie non esistono;

Considerando d'altra parte, che nelle provincie antiche gli stipendii si corrispondono posticipatamente, mentre nelle Marche si pagano anticipati;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

E promulgata ed avrà vigore nelle provincie delle Marche col primo febbraio prossimo venturo la Legge 28 Maggio 1852 N. 1374, del Governo di Sua Maestà Vittorio Emanuele II,

che stabilisce la ritenuta e sovratassa sugli stipendii, sui maggiori assegnamenti degli impiegati, e sulle pensioni di riposo, e le porzioni dell'una e dell'altra.

Articolo 2.

Entro l'anno 1861, il pagamento degli stipendii agli impiegati di nomina governativa nelle Marche di queste provincie sarà ridotto a rate mensili posticipate.

Articolo 3.

Per eseguire gradatamente la disposizione portata dall'art. 2 gli stipendii saranno per questo mese di gennaio pagati il giorno 9 corrente, pel mese di febbraio p. v. il giorno 11, pel mese di marzo il giorno 13, e così di mese in mese due giorni dopo la scadenza del giorno corrispondente del mese precedente.

Il presente decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, e nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissariato Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 6 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO



N. 1374.

28 Maggio 1852.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo 1.

A cominciare dal primo Aprile mille ottocento cinquantadue, l'intero stipendio ed i maggiori assegnamenti degli Im-

piegati civili, degli Ufficiali ed altri Impiegati contemplati nelle leggi o regolamenti relativi alle pensioni, siano essi in attività di servizio, in aspettativa, od in disponibilità, saranno sottoposti ad una ritenuta e sovratassa nelle proporzioni seguenti:

sino alle L. 2,500	L. 3 0/0
per la somma dalle » 2,501	alle L. 5,000 » 4 0/0
id. » 5,001	» » 12,000 » 5 0/0
per ogni maggior somma.	» 6 0/0

Di questa imposta s'intenderà riscosso a titolo di sovratassa temporaria l'uno per cento, e il resto a titolo di ritenuta.

Articolo 2.

Gli impiegati che sono provvisti d'aggi proporzionali sulle riscossioni, o di altri proventi autorizzati dalle leggi, soggiaceranno alla ritenuta e tassa stabilita dall'articolo primo sul montare degli aggi o proventi, sotto deduzione di quella porzione che verrà determinata da speciali regolamenti per far fronte alle spese d'ufficio.

Articolo 3.

Cessa la ritenuta sugli stipendii, aggi e proventi degli Impiegati, che in forza delle vigenti leggi vi sono soggetti.

Sono aboliti i diritti di patente che si corrispondono in occasione di nomina, di promozione o d'aumento di stipendio.

Cessa del pari di aver effetto il disposto del numero secondo dell'articolo terzo e del paragrafo primo dell'articolo sesto della legge sedici luglio mille ottocento cinquantuno, per quanto si riferisce agli impiegati dello Stato.

Articolo 4.

Dalla sovradetta epoca primo Aprile mille ottocento cinquantadue, le pensioni di riposo a carico del bilancio dello Stato andranno soggette dalle lire cinquecento alle mille ad una tassa di lire dieci; dalle lire mille ed una ed oltre ad una tassa del due e mezzo per cento.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione di questa Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserita nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. a Torino, addì 30 maggio 1852.

VITTORIO EMANUELE

V. G. BONCOMPAGNI.

V. PERNATI.

V. COLLA.

Registrata al Controllo Generale
addì 29 maggio 1852
Reg. 8.º Atti del Governo a c. 475.
MORENO

CIBRARIO

4 Gennaio 1861.

DECRETO

che stabilisce il Bilancio per le provincie delle Marche per l' anno 1861.

~~~~~

### Decreto N. 739.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

**IL RE VITTORIO EMANUELE II.**

**IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO**

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

Considerando che a procedere ordinatamente è indispensabile al Governo conoscere le proprie rendite e come regolare su di esse le spese;

Considerando che sarebbe troppo ritardato un Bilancio per le Marche se si lasciasse da compiere al Parlamento non ancora convocato mentre è incominciata la gestione dell' anno 1861:

### DECRETA

#### Articolo 1.

Il Bilancio attivo delle Provincie delle Marche per l'anno 1861 è approvato nella complessiva somma di L. 13,748,853:24

Rend. ord. L. 13,748,853:24

Rend. straor. » »

#### Articolo 2.

Il Bilancio passivo è approvato nella complessiva somma di . . . . . L. 9,252,948:10

Spese rimaste a pagarsi nel

1860 . . . . . L. 89,533:54

Spese ord. . . . . » 7,562,253:33

Spese straord. . . . . » 1,601,161:23

#### Articolo 3.

Unitamente al presente Decreto le Tabelle relative saranno rimesse al Ministero delle Finanze perchè le attività e le passività di queste Provincie siano comprese nel Bilancio Generale dello Stato.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche* giornale ufficiale di queste Provincie, pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Ancona dal palazzo di Governo, 4 gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

N. B. Nel *Corriere delle Marche* la Cifra delle spese ordinarie fu portata per errore in lire 8,422,253.53).

6 Gennaio 1861.

DECRETO

*che fonda in Urbino un Istituto di Belle Arti per le Marche.***Decreto N. 740.**

IN NOME DI SUA MAESTÀ

**IL RE VITTORIO EMANUELE II.**IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO  
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO  
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che questo Commissariato Generale ha dotate le Provincie delle Marche di stabilimenti per la Pubblica Istruzione elementare, secondaria, tecnica e militare, ma non peranco di uno speciale istituto per l'insegnamento delle Arti del Disegno,

Considerando che un Governo Italiano e progressivo deve dare anche a questi studi, proporzionatamente al numero dei giovani che vi sono chiamati, gli stessi aiuti che porge allo sviluppo delle altre parti dell'umana educazione, pel triplice motivo:

Che le Belle Arti rispondono a facoltà intellettuali, le quali non meno delle altre debbono trovare nella Società civile i mezzi di svilupparsi;

Che le Belle Arti rispondono del pari ad un bisogno intellettuale, a cui la Società civile deve porgere i mezzi di soddisfacimento, non meno di quello che essa faccia per gli altri bisogni dell'ordine superiore;

Che le Belle Arti, anche considerate negli effetti che producono sulla condizione materiale della Società civile, sono degne della considerazione di essa, perocchè aprono a molti giovani una carriera proficua ed onorevole;

Considerando che questi motivi generali per l'Italia, valgono anche in particolare per le provincie delle Marche,

Dove nacquero artisti insigni,

Dove di quelli e di altri si conservano opere insigni,

Dove il senso estetico non è mai venuto meno per ragioni quanto facili a cogliersi in complesso, altrettanto difficili ad analizzarsi, ma evidentemente dipendenti dalla natura dei luoghi, e dalle felici disposizioni dei nativi, non da fatti estranei e transitori;

Considerando che fra le città delle Marche non potrebbe non darsi la preferenza ad Urbino, patria di Raffaello e di Bramante, antica sede di una corte gentile, che monda di delitti e lontana di basse ambizioni amò sinceramente il Bello e le sue manifestazioni;

Considerando che Urbino ha già scuole di Belle Arti, sostenute cogli scarsi mezzi del Municipio e pel disinteresse degli egregi uomini che vi professano l'insegnamento, talchè aggravandosi le condizioni del primo, o cessando gli attuali professori, quelle scuole o non potrebbero più continuare o per lo meno non sarebbe loro dato di prosperare e di allargarsi;

Visto il Decreto 3 gennaio corrente N. 705 portante la soppressione delle Corporazioni religiose, delle Collegiate ecc. e ritenuto:

Che coll'art. 17 alin. a) fu stabilito un assegnamento di annue lire 160 mila a favore della pubblica istruzione e degli stabilimenti pii e di beneficenza delle Marche, sulle rendite dei beni appartenenti alle Corporazioni religiose con quel decreto sopresse,

Che coll'art. 20 dello stesso Decreto, furono attribuiti alla biblioteca dell'Università di Urbino i libri e i documenti scientifici posseduti dalle Case religiose esistenti nella provincia di Urbino e Pesaro, con sostituzione a favore della Città di Urbino in caso di cessazione di quella Università;

Che coll'articolo stesso furono pure attribuiti alla stessa Città di Urbino monumenti e gli oggetti d'arte appartenenti

alle Case religiose ed alle Collegiate sopresse, i quali possono essere convenientemente traslocati;

Che col medesimo articolo fu determinata la fondazione di un Museo a maggior lustro ed incremento della Scuola di Belle Arti, che già esistente presso la detta Università di Urbino, deve assumere il titolo di *Istituto di Belle Arti delle Marche*;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860.

#### DECRETA

##### Articolo 1.

È istituita in Urbino una Scuola completa di Pittura, Architettura e Scultura, cogli opportuni insegnamenti accessori.

##### Articolo 2.

La Scuola prenderà il nome di *Istituto delle Belle Arti delle Marche*.

Vi sarà annesso un Museo di oggetti d'arte, nel quale saranno raccolti i monumenti ed oggetti d'arte di cui all'art. 20 alin. del succitato Decreto 3 corrente N. 705.

##### Articolo 3.

L'Istituto di Belle Arti delle Marche, in un coll' annessovi Museo, avrà sede nel Convento dei Padri Gerolimini, che a questo effetto si cede in proprietà alla Città di Urbino.

Gli insegnamenti di Belle Arti, che ora si danno nell'Università della Città medesima, saranno concentrati nell'Istituto, con quelle modificazioni che saranno stabilite dal Governo del Re a norma di quanto dispone l'art. 7 del presente Decreto.

##### Articolo 4.

A termini dell'art. 17 alin. a) del Decreto 3 corrente, N. 705 è assegnata alla Città di Urbino l'annua rendita di lire venti mila, a condizione che essa mantenga l'Istituto sopradetto, coll' annessovi Museo, e la Biblioteca dell'Università.

##### Articolo 5.

Saranno istituite pensioni a favore di un allievo di Pittura, di uno di Scultura, e di uno di Architettura dell'Istituto delle Marche, a condizione che facciano un corso di perfezionamento a Roma.

##### Articolo 6.

L'Istituto è posto sotto l'alta direzione del Ministero di Pubblica Istruzione, il quale vi provvederà nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge per gli Stabilimenti di pubblica Istruzione, che sono di proprietà comunale.

##### Articolo 7.

All'organamento dell'Istituto, allo stabilimento del suo bilancio passivo, (in relazione ai fondi assegnati all'Istituto, cioè alla donazione del Convento dei PP. Gerolimini, alla dotazione delle lire 20,000 di cui all'articolo 4, alla parte che spetta all'insegnamento delle Belle Arti nei bilanci comunale ed universitario attuali), alle opere da farsi nel Convento sudetto per adattarlo alla nuova destinazione, alle discipline direttive dello Stabilimento, ai suoi rapporti coll'Università, alla determinazione delle annue pensioni di cui all'art. 5, ai concorsi per conseguirle, ai regolamenti disciplinari pei giovani pensionati, ed in genere a tutto quanto concerne l'esecuzione del presente Decreto, provvederà il Governo del Re mediante Reali Decreti in seguito a proposta del Municipio di Urbino ed a voto della Consulta delle Belle Arti stata istituita col Decreto del Principe Luogotenente 5 Dicembre 1860. N. 4474.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche* nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 6 gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

31 Dicembre 1860.

## DECRETO

*che accorda alla Provincia di Ascoli un mutuo di Lire 75013 per la costruzione della strada Salaria.*

*Decreto N. 741.*

IN NOME DI SUA MAESTA

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando l'utilità che si attende per le Provincie delle Marche in generale, e per quella di Ascoli in particolare dalla costruzione della strada detta *Salaria*, che serve di comunicazione fra la Provincia sudetta e quella dell'Umbria;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

## DECRETA

## Articolo 1.

È accordato alla Provincia di Ascoli un mutuo gratuito di Lire 75013 per abilitarla a far costruire la strada *Salaria* di comunicazione fra la Provincia stessa e l'Umbria, e ciò a complemento di quanto ha già ricevuto pure a mutuo per lo stesso oggetto.

## Articolo 2.

Nel Bilancio passivo del 1861 sarà stanziata la somma sopradetta in apposita categoria intitolata: Sussidio alla Provincia di Ascoli per costruzione e riattamento della strada *Salaria Superiore*.

## Articolo 3.

Le opere per le quali è accordato il mutuo sopradetto dovranno essere eseguite entro breve termine, e non più tardi del p. v. anno 1861.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche* giornale ufficiale di queste Provincie, pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Ancona dal Palazzo di Governo addì 31 dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

7 Gennaio 1861.

## DECRETO

*che stabilisce il modo di compensare i danneggiati per opere di guerra.*

*Decreto N. 742.*

IN NOME DI SUA MAESTA

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visti i Decreti 4 e 10 ottobre 1860, 27 e 46, coi quali è stata istituita una Commissione per verificare i danni prodotti nelle Provincie Marchegiane per opera di guerra.

Vista l'odierna relazione della sudetta Commissione, la quale si fa di pubblica ragione;

Considerando essere giusto che i danni prodotti dalla guerra liberatrice siano ripartiti su tutto il paese che ebbe il beneficio della liberazione;

Considerando anche come lieve sia per essere il peso così ripartito, mentre senza tale soccorso alcune famiglie che furono colpite per opera di guerra e senza colpa propria ne sarebbero rovinare, ed altre dissesate gravemente;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

#### DECRETA

##### Articolo 1.

I danni cagionati alle proprietà private per opera di guerra nella liberazione delle Marche, calcolati a lire trecentocinquanta mila, sono dichiarati a carico delle Provincie delle Marche, e si ripartiranno fra esse in proporzione dell'estimo territoriale.

##### Articolo 2.

A tale oggetto è stabilita in caduna delle quattro Provincie sull'estimo rispettivo rustico ed urbano una sovraimposta dell'uno e mezzo per mille che sarà riscossa in unione all'imposta principale nel primo bimestre 1861, e versata nella Cassa della rispettiva Provincia.

Le Casse Provinciali di Ascoli, Macerata ed Urbino e Pesaro verseranno entro il mese di marzo le somme riscosse alla Cassa Provinciale di Ancona.

##### Articolo 3.

Le indennità, liquidate dalla Commissione creata col Decreto del Regio Commissario Generale Straordinario del 4 ottobre 1860. Num. 27, e completata coll'altro Decreto del 10 detto mese ed anno N. 46, saranno pagate dal Cassiere provinciale di Ancona sopra mandati sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione medesima, e muniti di regolare estratto di liquidazione.

##### Articolo 4.

Per la indennità a favore di minorenni o di altre persone che godono la speciale protezione della Legge Civile, si osserveranno, a norma dei casi, le cautele prescritte dal Codice Civile Albertino, acciocchè non vengano distratte con loro danno.

Più particolarmente si determina che le indennità proposte dalla Commissione a favore di una famiglia della Provincia d'Ancona e d'un'altra della Provincia di Urbino e Pesaro, i capi delle quali, non essendo soldati, furono uccisi per fatto di guerra, dovranno essere costituite in capitale fruttifero a beneficio delle vedove e dei figli degli uccisi.

##### Articolo 5.

Il sopravanzo, dopo pagate le indennità e le spese necessarie, ritornerà, in proporzione dell'estimo, alle rispettive Provincie, e sarà riversato nelle loro Casse.


I Consigli Provinciali determineranno a suo tempo l'uso e la destinazione di tale fondo.

##### Articolo 6.

La superiore Autorità Amministrativa di caduna delle quattro provincie delle Marche, e specialmente quella della provincia di Ancona dove ha sede la Commissione, sono incaricate di sorvegliare l'esatta esecuzione del presente Decreto, che sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato nei Comuni ed inserito nella Raccolta Ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 7 gennaio 1861.

LORENZO VALERIO



**Relazione al R. Commissario Generale Straordinario della Commissione di Verificazione dei danni prodotti dalla Guerra alle proprietà private nelle Marche.**

*Eccellenza,*

La Commissione dall' E. V. nominata con Decreto 4 ottobre p. p., ha pressochè compiuta la prima parte del suo incarico, ed è in grado di constare, che i danni recati per opera di guerra nelle Marche non eccederanno la somma di lire trecentocinquanta mila.

Chi avverta, che questa somma comprende tutti i danni alle proprietà private per tutte le Marche, nella tenuità della medesima vedrà quanto pia carità della comune Patria animava i vincitori di Castel Fidardo e gli espugnatori di Ancona, sicchè nell' impeto stesso delle battaglie, temperate le ire, mitigassero le aspre necessità della guerra.

I ricorsi pervenuti alla Commissione ammontavano al N. di 1800, i Comuni danneggiati sono 61 ed appartengono a tutte le antiche sei Provincie delle Marche.

Il più grave danno fu sostenuto dal Circondario e dalla Provincia d'Ancona.

Risultano i danni verificati in ispecial modo da consumo di foraggi, di legna, di prodotti agricoli, guasti al soprasuolo, taglio di piante; le città di Ancona e di Pesaro ebbero guasti di fabbriche, che nel loro insieme però non eccederanno le lire cinquantamila; Ancona, Loreto, Pesaro ed altri Comuni in grado minore contano pure molti ricorrenti per danno di

mobilia, sia prodotto da proiettili, sia da derubamenti commessi delle orde papaline, sia da sperdimenti nelle case abbandonate per forza di guerra; due povere famiglie, una in Pesaro, l'altra in Ancona, reclamano un soccorso alla miseria in cui caddero per la morte del loro padre, non soldato, avvenuta per misero caso di guerra.

Le operazioni della verifica commesse a periti di fiducia dei rispettivi Municipii volgono al loro termine ed ora la Commissione le riassume, e con la scorta di questi determina l'ammontare dell' indennizzo d'accordarsi a ciascun ricorrente.

Mentre però la Commissione dà questo esaurimento alla prima parte dell' incarico affidatole, ad esaurimento della seconda parte si rivolge all' E. V. e propone il modo d'indennizzare i danneggiati.

Il più equo modo d' indennizzo pare alla Commissione che debba consistere nel riparto delle suddette Lire trecentocinquantamila sulle attuali quattro Provincie componenti le Marche, proporzionale all' estimo del territorio di ciascuna provincia.

La provincia riscuoterà la quota per cui entra in contributo, mediante una lieve tassa dell' uno e mezzo per mille da imporsi sugli estimati. La somma totale verrà versata nella cassa provinciale di Ancona, donde verrà poi diramata ai singoli comuni danneggiati.

Se l'esito finale della verifica permetterà qualche economia sulle richieste lire trecentocinquantamila, questa rientrerà nelle stesse proporzioni a ciascheduna provincia.

A questo effetto però mentre che le Marchegiane Provincie stanno nella dipendenza dell' E. Vostra, occorre con analogo decreto provvedere; acciocchè le Casse Provinciali debbano sottostare all'enunciato riparto.

Sciolto l'attuale vincolo che unisce queste provincie, il modo d' indennizzo, che propone la Commissione, incontrerebbe non piccole difficoltà nella sua attuazione.



Questo provvedimento s'invoca dall' E. V. e mediante il medesimo acquisteranno fondamento e certezza le speranze date ai daneggiati col Decreto 4 ottobre 1860.

Accolga l'espressione del nostro profondo ossequio.

Ancona 7 Gennaio 1861.

*La Commissione*

Dom. conte Graziani Pres.

Giuseppe Briganti Bellini

Enrico conte Baldini

Domenico Guerrini

Carlo Ferroni Segr.

8 Gennaio 1861.

DECRETO

*che stabilisce in Fermo un Istituto d'Arti e Mestieri per le Marche.*

*Decreto N. 743.*

IN NOME DI SUA MAESTÀ

**IL RE VITTORIO EMANUELE II.**

**IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO**

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO  
NELLE PROVINCE DELLE MARCHE.

Considerando che la Città di Fermo possiede nella fondazione Montani uno stabilimento destinato a provvedere i fanciulli della classe povera di aiuti alimentari, ed avviarli alle arti meccaniche;

Considerando che quell'istituto, di cui è compatrono ed amministratore il Municipio di Fermo, reca molto vantaggio

a quella città e più n'arrecherebbe se fosse ampliato e perfezionato;

Considerando che ciò può farsi agevolmente, mediante una nuova fondazione in cui l'Istituto Montani sia concentrato, e che sia una scuola completa d'Arti e Mestieri principalmente fabbrili, a vantaggio e lustro non solo di Fermo, ma di tutte le Province delle Marche;

Visto il Decreto 3 corrente N. 705, portante la soppressione degli Ordini religiosi e la destinazione di una rendita annua di lire centosessanta mila su quelle dei loro beni, a favore della Pubblica Istruzione e della Pubblica Beneficenza;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

È istituita nella Città di Fermo, a vantaggio di tutte le Province delle Marche, una scuola pubblica e gratuita di Arti e Mestieri, che comprenderà anche gli insegnamenti del disegno lineare, della Meccanica applicata alle arti, del disegno delle macchine ecc. ecc.

La Scuola si chiamerà *Istituto d'Arti e Mestieri delle Marche.*

Articolo 2.

L'Istituto d'Arti e Mestieri delle Marche è dichiarato proprietà del Comune di Fermo, sotto l'osservanza delle condizioni a cui è alligata la presente concessione.

Articolo 3.

La fondazione Montani della Città di Fermo è concentrata nell'Istituto d'Arti e Mestieri delle Marche.

Articolo 4.

È assegnata al Comune di Fermo per lo scopo anzidetto la proprietà del Convento dei già Padri Domenicani in Fermo.

Gli è assegnata inoltre l'annua rendita di lire diecimila a carico della Cassa ecclesiastica e sul fondo di lire centosessanta mila di cui all'art. 17 del Decreto 3 corrente N. 705.

## Articolo 5.

Mediante l'accettazione dello stabile e della rendita, di cui al precedente articolo, è fatto obbligo al Comune di Fermo:

a) di stabilire, e mantenere l'Istituto di Arti e Mestieri delle Marche, e di ammettervi all'istruzione gratuita, senza alcuna preferenza, giovani da tutte le Provincie delle Marche;

b) di destinare una parte della rendita alla fondazione, nell'Istituto medesimo, di una raccolta di stromenti e macchine per le arti fabbrili, i quali stromenti, e le quali macchine abbiano ad essere oggetti di studio per i giovani artigiani, che in quell'Istituto saranno ammessi.

c) di porre nello stesso fabbricato un'Asilo infantile, o di dare al medesimo altrove gli opportuni locali, sostenendo nell'un caso e nell'altro le spese di primo stabilimento.

## Articolo 6.

La direzione dell'Istituto di Arti e Mestieri delle Marche è riservata al Consiglio Comunale di Fermo, il quale la eserciterà per mezzo della Giunta Municipale, od altrimenti, sotto la superiore vigilanza dei Ministeri di Pubblica Istruzione e d'Agricoltura, Industria e Commercio.

## Articolo 7.

Entro il mese di luglio del corrente anno il Consiglio Comunale di Fermo dovrà presentare all'approvazione del Ministero un progetto, che comprenderà il Piano organico e disciplinare dell'Istituto, le norme pel Convitto, in quanto il Consiglio crederà di ammettere la vita comune, le norme per l'acquisto, la conservazione e l'uso degli stromenti e delle macchine, gli stipendj dei Maestri ed altri ufficiali dell'Istituto, le spese di primo stabilimento, tutto quanto insomma concerne l'attuazione effettiva dell'Istituto.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste provincie e nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordi-

nario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 8 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

2 Gennaio 1861.

## DECRETO

col quale è stanziato un fondo di Lire 10,000 per l'insegnamento dell'Agricoltura.

*Decorato*  
Decreto N. 744.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO  
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO  
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando il pregiudizio diffuso nelle classi agricole, le quali sogliono riguardare gli studii agronomici siccome contrari e dannosi all'industria da loro esercitata; la quale invero non è figlia della speculazione e della teoria, ma dell'osservazione, dell'esperienza e della pratica;

Considerando che in fatto gli studii agronomici altro non sono che il mezzo pel quale l'Agricoltura può aggiungere alla propria l'altrui esperienza, allargando l'esercizio di quella diligenza, che adopera eziandio il contadino informandosi delle varie pratiche nell'angusta cerchia del suo vicinato;

Considerando che l'uomo tanto può quanto sa; e che un Governo Nazionale non teme il sapere, anzi lo ama e lo favorisce, siccome quello che dà al Cittadino la coscienza della

sua dignità, principalmente col renderlo artefice della propria fortuna;

Considerando che nelle istituzioni fatte per la Pubblica Istruzione nelle Provincie delle Marche, sebbene siasi avuto un riguardo anche agli studii agronomici, tuttavia mancherebbe ancora un fondo a disposizione del Ministero per accrescimento delle istituzioni medesime, per incoraggiamento a Comuni o privati che ad altre nuove ponessero l'animo e per altri casi somiglianti ora non preveduti, nè prevedibili;

In virtù dei poteri conferitigli coi Decreti Reali 12 settembre e 24 dicembre 1860;

**DECRETA**

**Articolo 1.**

Nel Bilancio delle provincie delle Marche pel 1861, al Titolo Agricoltura Industria e Commercio sarà stanziato un fondo di lire diecimila, in apposita Categoria denominata - Scuola d' Agricoltura.

**Articolo 2.**

Il detto fondo sarà a disposizione del Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio, per sussidio alle Scuole d' Agricoltura esistenti, e per incoraggiamento a Provincie, a Comuni ed a privati che intendessero instituirne di nuove.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale Ufficiale di queste provincie, pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario; mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Ancona, 2 gennaio 1861.

**LORENZO VALERIO**



**9 Gennaio 1861.**

**DECRETO**

*che assegna un sussidio di Lire 20,000 al Municipio di Pesaro per l'osservatorio astronomico.*

**Decreto N. 745.**

IN NOME DI SUA MAESTÀ

**IL RE VITTORIO EMANUELE II.**  
**IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO**  
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO  
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando, che gli studii meteorologici sono di prima necessità in un litorale, siccome è questo delle Marche, al quale la naturale postura e le relazioni commerciali rinascenti colla Nazione rediviva destinano un brillante avvenire;

Considerando, che in Pesaro esiste già un osservatorio meteorologico diretto con bella rinomanza dal professore Luigi Guidi, il quale a sua spesa lo fondò e lo dotò degli istromenti meccanici per lo studio degli altri problemi della Fisica terrestre;

Considerando, che per agevolare la continuazione di quei nobili studii il Comune di Pesaro concedette nel settembre dell' anno ora decorso a beneficio della Scuola d' Agricoltura diretta dallo stesso professore Guidi l' uso degli orti Giulii opportunissimi a ciò;

Considerando, che vi manca tuttora un locale adatto alla collocazione degli istromenti, e che a ciò non potrebbero provvedere nè il professore Guidi, i dispendi del quale per questo oggetto avanzano la misura di quanto un semplice privato può fare per l' onore del paese e per l' amore della

scienza, nè il Comune di Pesaro oppresso da gravi passività per causa delle precedenti amministrazioni;

Considerando, che l'ingrandimento dello stabilimento sarebbe lustro ed onore non solamente di Pesaro, ma di tutte queste Provincie;

Visto il progetto contenuto nella lettera 26 Dicembre 1860 del professore Guidi al Regio Commissario Generale Straordinario, e nei documenti che sono alla medesima uniti;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 Settembre e 24 Dicembre 1860;

#### DECRETA

##### Articolo 1.

È assegnato al Municipio di Pesaro un sussidio straordinario di lire ventimila per ampliare l'Osservatorio meteorologico ed il materiale scientifico, rispettivamente eretto e raccolto dal professore Luigi Guidi.

##### Articolo 2.

I piani per la costruzione dell'Osservatorio e per l'acquisto di nuovi stromenti dovranno essere compilati a cura del Consiglio Comunale di Pesaro, e rassegnati all'approvazione del Ministro di Pubblica Istruzione entro il mese di luglio del corrente anno 1861.

##### Articolo 3.

L'Osservatorio sarà posto a disposizione delle sezioni dell'Istituto tecnico stabilito in Pesaro.

##### Articolo 4.

Il fondo di cui all'articolo 1. del presente Decreto sarà aggiunto al Bilancio 1861 per le provincie delle Marche, al titolo *Istruzione Pubblica* colla denominazione - Sussidio per l'Osservatorio meteorologico di Pesaro.

##### Articolo 5.

L'Autorità Amministrativa superiore nella Provincia di Urbino e Pesaro è incaricata di vegliare all'esecuzione del presente Decreto che sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserito nella Raccolta Ufficiale degli Atti del

Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spettà di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 9 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

(N. B. Nel *Corriere delle Marche* fu per errore tipografico indicato all'art. 5 l'Istituto tecnico di Ancona invece di quello di Pesaro).

2 Gennaio 1861.

#### DECRETO

*col quale si stanziava un fondo per l'insegnamento della Fognatura.*

*Decreto N. 746.*

IN NOME DI SUA MAESTÀ

**IL RE VITTORIO EMANUELE II.**  
**IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO**  
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO  
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando di quanta utilità sia all'umana igiene ed all'industria agricola la provvida e regolare attivazione di ingegni diretti ad ottenere lo scolo e l'allontanamento dalla superficie dei terreni coltivati o coltivabili delle acque superflue e nocive alla vegetazione;

Considerando, come per istudi e pratiche di distinti agricoltori, i metodi di fognatura (*drainage*) volti a quello scopo siano divenuti parte importante della scienza agronomica;

Considerando l'opportunità di agevolare siffatti studi in queste provincie, dove non sono così noti e diffusi come importerebbe che fossero;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860.

**DECRETA**

**Articolo 1.**

Sarà stanziata nel Bilancio passivo delle Marche per l'anno 1861 al Titolo Agricoltura, Industria e Commercio la somma di Lire duemila in apposita categoria denominata - Insegnamento teorico-pratico della Fognatura.

**Articolo 2.**

Questo fondo sarà a disposizione del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per incoraggiamento a quella Provincia, a quel Comune o a quel privato che si proponesse di istituire l'insegnamento sopradetto.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche* giornale ufficiale di queste Provincie, pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Ancona, 2 Gennaio 1861.

**LORENZO VALERIO**

**9 Gennaio 1861.**

**DECRETI**

*di nomina del Sig. Conte Tommaso Spada a Colonnello della Legione della Guardia Nazionale di Macerata e del Sig. Engel Leone a Capitano ajutante maggiore nella stessa Legione.*

**Decreti N. 747. e 748.**

**8. Gennaio 1861.**

**DECRETO**

*che costituisce una pensione a favore delle vedove Rosettani e Venezia da Fermo, i cui mariti furono ingiustamente condannati a morte dal Tribunale della Consulta.*

**Decreto N. 749.**

IN NOME DI SUA MAESTÀ

**IL RE VITTORIO EMANUELE II.**  
**IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO**  
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO  
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Vista la istanza presentata da Adelaide Vedova Rosettani, e da Giuditta Vedova Venezia da Fermo a S. M. il Re Vittorio Emanuele nel suo ritorno da Napoli;

Vista la Sentenza del Supremo Tribunale della Consulta di Roma in data 22 dicembre 1854, colla quale venivano condannati alla morte cinque individui fra i quali Ignazio Rosettani, Enrico Venezia e Giuseppe Casellini da Fermo per imputazione d'omicidio per ispirito di parte commesso nel febbraio 1849;

Viste le informazioni raccolte per mezzo del R. Commissario Provinciale di Fermo dalla Rappresentanza Municipale e dai più rispettabili cittadini di quella città;

Viste le segrete relazioni di polizia pontificia sul contegno e le dichiarazioni dei tre condannati nelle ultime ore della vita, e nel momento del supplizio;

Considerando che la sentenza della Consulta contro detti Rosettani, Venezia e Casellini manca d'ogni carattere di prova legale a carico dei medesimi;

Considerando che mentre la sentenza stessa asserisce che due furono gli aggressori del Canonico Corsi, condannava cinque individui alla morte come autori della uccisione;

Considerando che il Tribunale medesimo, famoso per l'estremo rigore delle sue sentenze proferite dopo la reazione del 1849, che riflettevano a titoli politici o misti, dichiarò non aver altro fondamento alla sentenza che la confessione inattendibile d'un correo, ritrattata sul punto di morte, e indizi dai quali derivava nell'animo dei giudicanti la morale convinzione;

Considerando che l'opinione degli onesti cittadini di Fermo alieni da ogni spirito di parte riguardò sempre il Rosettani, il Venezia e il Casellini, terzo dei compresi nella sentenza di morte, come vittime innocenti della vendetta la quale reagiva specialmente contro coloro, che come militi e graduati della Guardia Nazionale ubbidendo ai comandi regolarmente ricevuti dal Governo di Roma, ebbero parte nell'arresto del Cardinale vescovo di Fermo;

Considerando risultare che il canonico Michele Corsi, la cui uccisione fu titolo al processo, era uomo mite di animo e di costumi, di opinioni temperate, e sommamente tolleranti, onde anche gli uomini estremi nell'opinione liberale lo avevano in istima e rispetto; cosicchè mai la voce pubblica non imputò la sua morte ad uomini di partito liberale, anzi ne cercò la causa in motivi tenebrosi, da cui la mente e l'animo rifugge; la quale voce sei anni dopo divenne terribile accusa nell'ora estrema della vita in bocca dei condannati, i quali anche nel patibolo si protestarono innocenti dell'imputato delitto;

Considerando che il Rosettani ed il Venezia insieme al Casellini venivano riguardati pericolosi nemici dal restaurato governo pontificio, come risulta dagli atti del processo, e da innumerevoli testimonianze, che in pari tempo attestano l'onestà ed onoratezza della loro vita;

Considerando che il Casellini era nubile e di agiata fortuna; ma le vedove ed i figli del Rosettani e del Venezia oltre il dolore della miseranda fine dei loro mariti e padri, pro-

varono e provano per la loro perdita i più duri stenti della vita;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

## DECRETA

### Articolo 1.

Sono assegnate due annue pensioni vitalizie di lire cinquecento pagabili in rate trimestrali ed anticipate in capo di Adelaide vedova di Ignazio Rosettani, e di Giuditta vedova di Enrico Venezia da Fermo.

### Articolo 2.

Queste pensioni decorreranno dal 1 gennaio 1861, e in caso di morte o di passaggio a seconde nozze delle vedove, sono reversibili ai figli fino alla loro maggiore età.

### Articolo 3.

Pel pagamento di queste pensioni sarà aggiunta nel Bilancio passivo delle Marche per l'anno 1861 la somma di L. mille, col titolo *Pensioni alle vedove Rosettani e Venezia*.

Il presente decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, e nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissariato Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 8 gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

9 Gennaio 1861.

DECRETO

*che nomina il sig. Francesco Ilari ajutante maggiore in 2.<sup>o</sup> della Guardia Nazionale di Tolentino.*

*Decreto N. 750.*

8 Gennaio 1861.

DECRETO

*che nomina il sig. Felice Gazzera a Capitano ajutante maggiore presso la Legione della Guardia Nazionale di Ancona.*

*Decreto N. 751.*

4. Gennaio 1861.

DECRETO

*di nomina del sig. Repetti Vincenzo, Commesso gerente del Ricevitore delle successioni in Torino, a Preposto del Registro e dell' Insinuazione nelle Marche, applicandolo temporariamente al R. Commissariato Generale Straordinario.*

*Decreto N. 752.*

9 Gennaio 1861.

DECRETO

*che nomina il sig. Amodei Dott. Parmenio a Chirurgo maggiore pel primo Battaglione della Guardia Nazionale di Macerata.*

*Decreto N. 753.*

9 Gennaio 1861.

DECRETO

*portante assegnamenti sulla Cassa Ecclesiastica a favore del Mandamento di Gubbio.*

*Decreto N. 754.*

IN NOME DI SUA MAESTA

**IL RE VITTORIO EMANUELE II.**  
**IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO**  
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO  
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visti i Decreti del Regio Commissario Generale Straordinario per le Provincie dell' Umbria, Serie N. 168, dell' 11 dicembre, e Serie N. 192, del 15 dicembre 1860;

Visti i proprii Decreti di Pubblicazione N. 112, del 20 dicembre 1860, e di Pubblicazione N. 131 del 3 gennaio 1861; (\*)

(\*) Sono i Decreti ai N. 582 e 705 di questa Raccolta.

Considerando che il Mandamento di Gubbio faceva ancora parte delle Provincie delle Marche, quando il Regio Commissario Generale dell' Umbria pubblicava il Decreto relativo alla soppressione degli ordini religiosi ed altri corpi morali;

Considerando che il Mandamento sudetto era stato già distolto dalle Provincie delle Marche ed aggregato alla Provincia di Perugia il giorno della promulgazione d' analogo Decreto nelle Marche;

Considerando che nel Mandamento di Gubbio, in forza di Decreto del 24, fu pubblicato nel giorno 28 dicembre il Decreto del Regio Commissario dell' Umbria, portante la soppressione sudetta;

Considerando che il Regio Commissario Generale dell' Umbria nel riservare all' art. 3 alinea 2 del Decreto 11 dicembre, 12 fabbricati ad uso di Conventi ai Comuni dell' Umbria, non potè contemplare i bisogni d' un paese che allora apparteneva ad altra amministrazione; e che nello stabilire coll' art. 17 alinea a) gli oneri della Cassa Ecclesiastica verso gli Stabilimenti d' Istruzione e Beneficenza dell' Umbria nella somma di Lire 100 mila, non potè tenere a calcolo i redditi provenienti alla Cassa Ecclesiastica dal territorio di Gubbio, il quale non apparteneva ancora al paese da lui governato;

Considerando d' altra parte che riservando col proprio Decreto 3 gennaio 1861 all' art. 3 alinea 2, trentuno fabbricati ad uso di Convento in proprietà dei Comuni delle Marche, e coll' imporre nell' art. 17 alinea a) un annuo onere di Lire 160 mila da corrispondersi dalla Cassa Ecclesiastica a vantaggio dell' Istruzione e della Beneficenza nelle Marche, ebbe riguardo anche ai bisogni della Città e del territorio di Gubbio, e raggugliò detto onere al cumulo di rendite, nel quale entravano anche i proventi che ayrebbe ricavati la Cassa Ecclesiastica da quel Mandamento, dove le soppressè corporazioni religiose erano singolarmente ricche di estimo e di capitali;

Considerando che coll' art. 4 del Decreto proprio del 20 dicembre stabili che l' aggregazione del Mandamento di Gubbio alla Provincia di Perugia, non ayrebbe effetto rispetto agl' interessi finanziari se non col 1 gennaio 1861; e che quindi il

Regio Commissario Generale dell' Umbria, il quale depose i poteri straordinarii prima di quest' epoca, non emanò in favore di Gubbio alcuno di quei provvedimenti straordinarii coi quali intese a soccorrere ai bisogni e ad avvantaggiare i Comuni di altre parti dell' Umbria;

Considerando che il Comune di Gubbio in ispecie, e gli altri Comuni del Mandamento hanno ragione ad avere larga parte nei sussidi all' Istruzione ed alla Beneficenza decretati per le rispettive provincie dai R. Commissari dell' Umbria e delle Marche;

Considerando che l' aggregazione ad una nuova provincia richiede nel Mandamento di Gubbio nuove vie di comunicazione, che debbono essere prontamente eseguite, e non lo potrebbero coi soli mezzi dei bilanci comunali;

Considerando che abbisognano non lievi restauri all' antico palazzo comunale di Gubbio, dove stanno le celebri tavole Egubine, e si raccolgono monumenti preziosi di quella antichissima italica civiltà che ebbe nome dall' Etruria, e più moderni oggetti d' arte, per la quale sino dai tempi di Dante quella città era illustre in Italia;

Presi gli accordi col Governo di Sua Maestà;

Volendo adempiere ad un atto di giustizia verso una nobile popolazione, che egli primo ebbe l' onore di iniziare alla vita libera e civile, e di raccoglierne i voti d' annessione al Regno italico;

## DECRETA

### Articolo 1.

In esecuzione dell' art. 3 alinea 2 del citato Decreto è dato in proprietà al Comune di Gubbio il fabbricato ad uso di Convento dei Camaldolesi, denominato di S. Pietro, esistente nella città di Gubbio; il quale fabbricato sarà dal Comune destinato per stabilimenti d' istruzione e beneficenza, e specialmente per fondarvi scuole ed un asilo infantile.

### Articolo 2.

Sull' assegno annuo di Lire 160 mila imposto nell' art. 17 alinea a) sulla Cassa Ecclesiastica, da corrispondersi in vantaggio dell' istruzione pubblica e degli stabilimenti pii e di be-



neficenza, è data l'annua somma di Lire diecimila ai Comuni del Mandamento di Gubbio in sussidio alle scuole ginnasiali della città di Gubbio, ed alla istruzione popolare in quello e negli altri Comuni del Mandamento.

Articolo 3.

Sarà aggiunta sul Bilancio delle Marche del 1864 la somma di lire cinquemila da pagarsi al Comune di Gubbio per i restauri che occorrono al Palazzo Comunale di quella città, ed ai locali destinati alla collezione degli oggetti d'arte e d'antichità.

Articolo 4.

È pure aggiunta sul bilancio passivo delle Marche la somma di lire ventimila per contributo a lavori di costruzione, e restauro di strade da eseguirsi prontamente.

Questi lavori saranno eseguiti sopra un piano da approvarsi dal R. Intendente Generale di Perugia.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, e nella Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissariato Generale Strordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 9 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

8 Gennaio 1861.

DECRETO

*che nomina il sig. Malacari Conte Alessandro a Maggiore del primo Battaglione della Guardia Nazionale di Ancona, in surrogazione del sig. Gio. Battista Morichi dimissionario.*

*Decreto N. 755.*

8 Gennaio 1861.

DECRETO

*di nomina di Carlo Romagnoli a Custode delle Carceri in Ancona.*

*Decreto N. 756.*

6 Gennaio 1861.

DECRETI

*di nomina di Antonio Palermo a Secondino nelle Carceri di Monte Marciano, e di collocamento a riposo di Gennaro Palermo Custode di quelle carceri, attesa la sua avanzata età, ammettendolo a far valere i suoi titoli alla pensione.*

*Decreti N. 757. 758.*

8 Gennaio 1861.

DECRETO

*di nomina di Raimondo Maltagliati a Custode delle Carceri di Senigallia.*

*Decreto N. 759.*

6 Gennaio 1861.

## DECRETI

di collocamento a riposo di Giuseppe Corvini Custode delle Carceri di S. Angelo in Vado, ammettendolo a far valere i suoi titoli alla pensione; di nomina di Giovanni Marini da Fano al posto del Corvini; di traslocamento del Secondino Pierini Girolamo da Osimo a Sarnano (Macerata), e del Secondino Soverchia Sante da Sarnano ad Osimo.

Decreti N. 760. 761. 762. 763.

7 Gennaio 1861.

## DECRETO

di nomina di Gianfranceschi Agostino f.f. di Custode delle Carceri di Arcevia a Secondino effettivo in Ancona.

Decreto N. 764.



10 Gennaio 1861.

## DECRETO

che incarica i Ricevitori delle Dogane di riscuotere le tasse marittime indicate nel Decreto R. 15 agosto 1858 N. 2982.

Decreto N. 765.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

**IL RE VITTORIO EMANUELE II.**  
**IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO**  
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO  
 NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

## DECRETA

## Articolo Unico

Sarà promulgato, ed avrà vigore nelle Province delle Marche, il Regio Decreto 15 agosto 1858, N. 2982, ed il Regolamento al medesimo annesso col quale è dato incarico ai ricevitori delle Dogane di riscuotere i diritti indicati nel Regolamento sudetto.

Si escludono però i diritti assegnati nella Tabella che fa parte del sudetto Regolamento per titoli d'imprestito di Tavole e Pianconi.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel *Corriere delle Marche*, Giornale Ufficiale di queste Province, ed inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.


Dato in Ancona, 10 gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

9 Gennaio 1861.

DECRETO

che assegna Lire 15,000 all' Istituto Tecnico di Ancona per un Osservatorio astronomico e magnetico.



Decreto N. 766.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

**IL RE VITTORIO EMANUELE II.**

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 27 ottobre 1860, N. 167, col quale ordinandosi l'attivazione in Ancona di un Istituto tecnico fu assegnato nel Bilancio 1861 a favore del medesimo un fondo preparatorio di Lire cinquantamila;

Considerando che un Osservatorio astronomico ed un Osservatorio magnetico, sono necessario complemento agli insegnamenti della Nautica, i quali debbono essere parte ragguardevole dell' Istituto tecnico di questa Città, Capo-luogo d' uno dei tre Dipartimenti marittimi dello Stato;

Considerando che sono pure necessari al bisogno dei Navigatori per correggere e regolare gli istrumenti nautici;

Considerando che l' Osservatorio magnetico esiste, eretto presso il Ginnasio Comunale di Ancona a cura del benemerito prof. Zazzini; che l' Osservatorio Astronomico è tuttora un desiderio; e che questi due stabilimenti vorrebbero essere uniti;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Sul fondo di Lire cinquantamila destinato col Decreto 27 ottobre 1860, N. 167, a favore dell' Istituto Tecnico di Ancona è assegnata la somma di Lire quindicimila per l'erezione di un Osservatorio astronomico, e per l' ampliamento dell' Osservatorio magnetico.

L' uno e l' altro di questi Stabilimenti sarà annesso all' Istituto tecnico, di cui fu ordinata l' attivazione col Decreto succitato.

Articolo 2.

Il relativo Progetto sarà a cura del Consiglio Comunale rassegnato entro il mese di luglio corrente anno all' approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

Articolo 3.

L' Autorità amministrativa superiore nella Provincia di Ancona è incaricata di vegliare all' esecuzione del presente Decreto, che sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, e nella Raccolta Ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 9 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO



10 Gennaio 1861.

## DECRETO

*che promulga alcune Leggi e alcuni Decreti Reali a complemento della nuova Legislazione Civile e Criminale.*

*Decreto N. 767.*

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 31 Ottobre N. 224 col quale furono promulgati nelle provincie delle Marche i Codici Sardi Civile e di Procedura Civile, Penale e di Procedura Penale, Commerciale e la Legge sull'ordinamento giudiziario;

Visto il Decreto 22 Dicembre prossimo passato N. 590 col quale veniva l'attuazione di detto sistema di Legislazione prorogata al 1 Febbraio 1861;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 Settembre e 24 Dicembre 1860;

## DECRETA

## Articolo 1.

Sono promulgati per aver vigore nelle Provincie delle Marche, a far tempo dal 1 Febbraio prossimo venturo, giorno dell'attivazione del Codice Civile e di Procedura Civile, i Decreti Reali del 26 Novembre 1860 ai N. 4446, 4447, 4448, 4452, e 15 Aprile 1860 N. 4047 e la legge 16 Marzo 1855 N. 676 della Raccolta degli Atti del Governo di Sua Maestà, i quali hanno per oggetto di attuare nelle Romagne Leggi e disposizioni in materia Civile e di Procedura Civile già in vigore nelle Provincie antiche del Regno, ovvero tran-

sitorie per provvedere passaggio dalla precedente alla nuova legislazione.

A tutte le espressioni che si leggono nei detti Decreti o nelle leggi a cui i medesimi si riportano e che indicano altre provincie del Regno di Sua Maestà s'intenderà sostituita la denominazione di Provincie delle Marche.

## Articolo 2.

Sono egualmente pubblicate per avere vigore come sopra, e colla clausola espressa nell'alea dell'articolo precedente i Reali Decreti 15 Aprile e 26 Novembre 1860 ai N. 4065 e 4453, nonchè la tariffa criminale portata dal Reale Decreto 26 Aprile 1848, N. 708; e la Legge 17 Novembre 1854, N. 332 che vi apporta alcune modificazioni, e il Decreto Reale 4 Giugno 1860, N. 4102 relativo alle Corti d'Assisie.

## Articolo 3.

Per tutti gli atti di procedura, tanto volontaria che contenziosa, i quali dopo l'osservanza di questa legge, dovranno compiersi a termini dei Codici e delle leggi e disposizioni, che rimangono in vigore, restano ferme le tasse stabilite dalle relative tariffe.

## Articolo 4.

È egualmente promulgato per aver vigore come agli articoli precedenti il Reale Decreto 26 Novembre 1860 N. 4451 colla legge 8 Agosto 1854 sugli agenti di Cambio e il relativo Regolamento alla stessa data.

## Articolo 5.

Sono egualmente promulgati per aver vigore come sopra il Reale Decreto 15 Aprile 1860, N. 4069, coll'annesso Regolamento per la Suprema Corte di Cassazione, nonchè il Reale Decreto 26 Aprile 1848, N. 709 portante la relativa tariffa.

## Articolo 6.

Sono promulgati come sopra i Reali Decreti 2 Gennaio, 26 Giugno e 18 Luglio 1856, N. 1290, 1703 e 1738, e 25 Giugno 1860, N. 4129 relativi alle funzioni degli uscieri, alle Segreterie, ed alle ferie dei Tribunali.

## Articolo 7.

Nelle Sezioni di Corti d'Appello aventi separata sede dalla Corte cui appartengono, il primo Sostituto Segretario incaricato della direzione della Segreteria è investito per intero dei diritti di copia coll'incarico di far fronte agli stipendi degli scrivani ed alle spese di cancelleria.

## Articolo 8.

Sono promulgate come sopra le Regie Lettere Patenti del 20 Novembre 1847 ai N. 646 e 647 relativi al beneficio dei poveri per il patrocinio gratuito.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale Ufficiale di queste Provincie e nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 10 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

8 Gennaio 1861.

## DECRETO

*che incarica il Sig. Giovanni Vico di scegliere, raccogliere e far trasportare gli oggetti d'arte di cui al Decreto 3 gennaio N. 705 art. 30.*

*Decreto N. 768.*

IN NOME DI SUA MAESTÀ

**IL RE VITTORIO EMANUELE II.**

**IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO**

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto l'Articolo 20 del Decreto 3 Gennaio N. 705 col quale fu stabilita la devoluzione ad Università e Città ivi no-

minate dei libri e documenti scientifici, dei monumenti e degli oggetti d'arte già appartenenti alle Corporazioni ed alle Collegiate con quel Decreto sopresse;

Considerando la necessità di provvedere per mezzo di persona intelligente di Belle Arti alla piena ed esatta esecuzione di quella disposizione, la quale interessa la Pubblica Istruzione, e il diritto acquisito in forza di quel Decreto dagli Stabilimenti e dalle Città a cui furono gli oggetti stessi destinati;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 Settembre e 24 Dicembre 1860;

## DECRETA

## Articolo 1.

La missione di scegliere e raccogliere a norma di quanto è disposto all'Art. 20 del Decreto 3 Gennaio corrente N. 705, i libri e documenti scientifici, i monumenti e gli oggetti d'arte, e di far eseguire il loro traslocamento con quelle diligenze e cautele che sono necessarie alla conservazione dei medesimi è affidata al Sig. Giovanni Vico, da Acqui, diligente cultore delle Belle Arti, e di monumenti artistici illustratore distinto.

## Articolo 2.

Nell'esecuzione del suo incarico il Sig. Vico dipenderà dal Ministero della Pubblica Istruzione, e si terrà in rapporto colle Autorità Amministrative delle Marche, le quali presteranno al medesimo quell'appoggio e quegli ajuti di cui potesse aver bisogno.

## Articolo 3.

Per le spese di indennità e di viaggio all'Incaricato di cui negli articoli precedenti, nonchè per le spese di trasporto degli oggetti d'arte, e monumenti, contemplati dal presente Decreto sarà aggiunta al Bilancio delle Provincie delle Marche pel 1861 al Titolo — Istruzione Pubblica — lo stanziamento di Lire ottomila in apposita Categoria denominata — Spese di trasporto dei monumenti ed oggetti d'arte a senso dell'Art. 20 del Decreto del R. Commissario Generale Straordinario 3 Gennaio 1861, N. 705.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale Ufficiale di queste provincie, pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario; mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Ancona, 8 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

10 Gennaio 1861.

DECRETO

*che approva un Regolamento portante disposizioni transitorie dal sistema di archiviazione a quello d'Insinuazione.*

*Decreto N. 769.*

IN NOME DI SUA MAESTÀ

**IL RE VITTORIO EMANUELE II.**  
**IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO**  
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO  
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 31 ottobre ultimo scorso, con cui si mandarono pubblicare nelle Marche i Codici Sardi;

Visto l'altro Decreto del 21 novembre successivo con cui si mandarono pubblicare le leggi sulla insinuazione, successione, emolumenti giudiziarii, e carta bollata;

Visto il Decreto 22 dicembre p. p. con cui la attivazione dei Codici, e dell'altre leggi summenzionate fu prorogata al 1 di febbraio 1861;

Visto il Decreto di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. nei Regii Stati, in data del 17 dicembre con cui

provvide per l'attivazione del Codice Civile nelle Romagne, nella parte che riguarda l'insinuazione;

Visto in fine il Decreto Reale 18 maggio 1854, nella parte riflettente il servizio del Bollo;

Considerando la convenienza di conciliare i provvedimenti transitorii dal sistema della Archiviazione a quello dell'Insinuazione, con quelli in vigore nell'antiche Provincie, e gli altri applicati di recente alle Romagne;

DECRETA

Articolo Unico

L'odierno Regolamento visato dal R. Commissario Generale è approvato.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, e nella Raccolta degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario nelle Provincie delle Marche, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo, e farlo osservare.

Dato in Ancona, 10 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

N. B. Il Regolamento si darà in fine della Raccolta.

5 Gennaio 1861.

DECRETI

*coi quali sono messi in riposo per la loro avanzata età, con facoltà di far valere i loro titoli al conseguimento della pensione, i seguenti impiegati: Marsili sig. Pietro archivista e protocollista presso la già delegazione provinciale di Camerino, Trevisani sig. Raffaele Capo-Contabile presso la già delegazione provinciale di Macerata, Ciucci sig. Federico Archivista presso la già Delegazione provinciale di Ascoli, e Querci sig. Gaspare secondo minutante presso la già Delegazione provinciale di Ancona.*

*Decreti N. 770. 771. 772. 773.*

11 Gennaio 1861.

DECRETO

*di nomina del sig. Nuvoli Dott. Felice, già Vice-Governatore di Serra San Quirico a Cancelliere nella Giurisdizione di Monte Rubbiano.*

*Decreto N. 774.*

9 Gennaio 1861.

DECRETO

*che nomina a Commesso Doganale il sig. Chiostergi Cirillo già ministro custode alle porte in Senigallia, destituito dal Governo cessato per motivi politici, e per mancanza di posto lo colloca in disponibilità.*

*Decreto N. 775.*

31 Dicembre 1860.

DECRETO

*di nomina del sig. Luigi Vecci, aspirante nell'Amministrazione delle dogane, a Volontario nella medesima.*

*Decreto N. 776.*

11 Gennaio 1861.

DECRETO

*che assegna lo stipendio al sig. Giovanni Piangerelli scrivano alla Direzione delle Dogane.*

*Decreto N. 777.*

11 Gennaio 1861.

DECRETO

*di nomina di G. B. Zagaglia a Secondino nelle Carceri di S. Palazia in Ancona.*

*Decreto N. 778.*

10 Gennaio 1861.

DECRETI

*di nomina dei seguenti Impiegati nell'Amministrazione postale: Antonelli Giovanni Battista nominato Volontario e destinato ad Ascoli; Carini Antonio nominato da serviente, pure ad Ascoli; Castelli Giuseppe nominato volontario, e destinato ad Ascoli; Pagliari Bartolomeo riammesso in attività di servizio con titolo e grado di applicato di seconda classe.*

*Decreti N. 779. 780. 781. 782.*

11 Gennaio 1861.

## DECRETO

*che incarica il sig. Capponi Dott. Domenico, Chirurgo delle Carceri di Ancona, delle visite delle prostitute, per anni tre dal 1 gennaio 1861, e determina il grado e lo stipendio annessi a tale incarico.*

Decreto N. 783.

10 Gennaio 1861.

## DECRETI

*coi quali annullandosi la nomina di Semossi Matteo a custode delle carceri di Gubbio, viene il medesimo nominato Custode di quelle di Pesaro; e Bertolla Giosuè ff. di Custode delle Carceri di Grottamare è nominato secondino effettivo a Fermo.*

Decreti N. 784. 785.

12 Gennaio 1861.

## DECRETO

*che concede ad una Società di esimii cittadini Anconitani il Corriere delle Marche, come Giornale Ufficiale per le Inserzioni Giudiziarie.*

Decreto N. 786.

12 Gennaio 1861.

## DECRETO

*che dispensa da ulteriore servizio il sig. Luigi Rossi, già Cancelliere del Censo in Jesi, riservandogli il diritto alla pensione che gli può competere.*

Decreto N. 787.

11 Gennaio 1861.

## DECRETO

*di nomina del sig. Capponi Dott. Domenico a Chirurgo effettivo presso le Carceri di Ancona.*

Decreto N. 788.

12 Gennaio 1861.

## DECRETO

*che accetta la dimissione volontaria del signor Antici marchese Camillo, Conservatore delle ipoteche in Ancona, ammettendolo a far valere i suoi titoli alla pensione.*

Decreto N. 789.



12 Gennaio 1861.

## DECRETI

*di nomina dei signori Pulsoni Valeriano Commesso nel Bollo e Registro e Matteucci Pompeo soprannumero pure nel Bollo e Registro ad Insinuatori, il primo a Loreto, il secondo a Recanati.*

*Decreti N. 790. 791.*

12 Gennaio 1861.

## DECRETO

*di nomina del sig. Bondini Filippo, Ispettore del Bollo e Registro a Macerata, a Conservatore delle Ipoteche in Ascoli.*

*Decreto N. 792.*

12 Gennaio 1861.

## DECRETO

*che accetta la dimissione volontaria del sig. Foschi Gaetano Preposto al Bollo e Registro, senza pregiudizio delle ragioni alla pensione che gli possono competere.*

*Decreto N. 793.*

12 Gennaio 1861.

## DECRETI

*di nomina e destinazione di Insinuatori, e Conservatori delle Ipoteche:*

*Paccasassi sig. Giuseppe, soprannumero nel Bollo e Registro nominato Insinuatore a Montalto;*

*Nunzi sig. Francesco, Commesso nel B. e R. nominato Insinuatore a S. Leo;*

*Vitali-Baroncelli conte Vitale, Preposto del B. e R. ad Ascoli, nominato Conservatore delle Ipoteche in Urbino;*

*Staurini Avvocato Francesco, Preposto provvisorio del B. e R. a Macerata, nominato Insinuatore ad Ascoli;*

*Galli Conte Giovanni, Preposto del B. e R. a Camerino, nominato Insinuatore a Macerata;*

*Marini sig. Benedetto, Preposto del B. e R. a Cagli, nominato Insinuatore a Camerino.*

*Petrelli sig. Giuseppe, Commesso nel B. e R., nominato Insinuatore a Cagli;*

*Repetto sig. Vincenzo, già nominato Insinuatore destinato ad Urbino;*

*Lini sig. Andrea, soprannumero nel B. e R., nominato Insinuatore a Fossombrone;*

*Decreti N. 794. al N. 802.*

12 Gennaio 1861.

## DECRETO

*che colloca a riposo, dietro a sua domanda, per età ed anzianità di servizio il sig. Altini Alessandro, ammettendolo a far valere i suoi titoli alla pensione.*

Decreto N. 803.

12 Gennaio 1861.

## DECRETI

*di nomina e destinazione dei seguenti Insinuatori:*

*Tartuffari Alessandro, commesso nel B. e R. nominato Insinuatore a Fabriano;*

*Bruni Gabriele, Preposto provvisorio nel B. e R. nominato Insinuatore in Arcevia;*

*Fulvi Felice, Preposto provvisorio nel B. e R. nominato Insinuatore a Pergola;*

*Funari Vittore, già Preposto del B. e R. a Comacchio ed ora incaricato di reggere la Prepositura di Sarnano, nominato Insinuatore e provvisoriamente destinato a Sarnano.*

Decreti N. 804. 805. 806. 807.

1 Dicembre 1860.

## DECRETO

*che nomina Volontario presso il Commissariato Provinciale di Ancona il sig. Avv. Napoleone Bignami.*

Decreto N. 808.

8 Gennaio 1861.

## DECRETO

*che istituisce una Direzione provvisoria dell' Insinuazione e del Demanio, per le Marche.*

Decreto N. 809.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

**IL RE VITTORIO EMANUELE II.**  
**IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO**  
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO  
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 15 Dicembre 1860 Num. 4496 di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. che stabilisce un' uniforme Amministrazione delle Rendite Demaniali e di tutte le tasse indirette ad essa affidate sì nelle antiche provincie del Regno che in quelle della Lombardia e dell' Emilia; Ritenuta la convenienza di dare analoghi provvedimenti per queste provincie onde non resti incagliato un sì importante ramo di servizio; perocchè cesserebbe la direzione ge-

nerale di esso col cessare del R. Commissariato Generale Straordinario, il quale lo ha regolato direttamente in virtù dei lati poteri di cui era investito;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

### DECRETA

#### Articolo 1.

È istituita in Ancona una Direzione provvisoria dell'Insinuazione e Demanio con attribuzioni e competenze uguali a quelle delle antiche provincie.

#### Articolo 2.

Sono posti sotto la sua dipendenza tutti gl' Impiegati del Demanio, delle Ipoteche, del Registro, e dell' Insinuazione esistenti nell' attuale circoscrizione delle provincie delle Marche.

#### Articolo 3.

Cesserà la Direzione provvisoria sopradetta quando le provincie delle Marche per legge o per Decreto Reale entreranno nell' ordinamento finanziario stabilito per le antiche provincie.

#### Articolo 4.

Dell' incarico di Direttore provvisorio dell' Insinuazione e Demanio è investito il Sig. Cav. Giacinto Muffone, finora incaricato della sezione analoga presso il Regio Commissariato Generale e gli è data facoltà di costituirsi l' Ufficio cogli impiegati che finora l' hanno coadiuvato nella sua Sezione, ai quali rimangono conservati gli stipendi e gli assegnamenti attuali.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale Ufficiale di queste Provincie, pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Ancona, 8 gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

9 Dicembre 1860.

### DECRETO

*che ammette a far valere i loro titoli alla pensione di riposo trentuno individui della bassa forza doganale dell'ex-governo pontificio, cioè:*

*Paolini Francesco, Nostromo.  
Bellini Raffaele, Sergente.  
Olmeda Luigi, Sergente.  
Pisani Lorenzo, Caporale.  
Berardi Francesco id.  
Cesarini Ercolano id.  
Corradini Antonio id.  
Cordellini Lorenzo id.  
Fassitelli Giuseppe id.  
Fantilli Francesco id.  
Mainardi Vincenzo, id.  
Matteuzzi Antonio id.  
Nannetti Raffaele id.  
Peroni Filippo id.  
Sangiorgi Baldassarre id.  
Tartaglino Vincenzo id.  
Buzzani Enrico id.  
Cerri Biagio id.  
Benassi Gaetano id.  
Gatti Pietro id.  
Laurenzi Vincenzo id.  
Biondi Innocenzo id.  
Fabbri Vincenzo id.  
Belliconi Andrea, Comune.  
Casagrande Luigi id.  
Giustini Fortunato id.  
Ponzetti Pietro id.  
Tambini Biagio id.*

*Sebastiani Orazio, Comine.*  
*Battistoni Gaetano id.*  
*Cerroni Antonio id.*

---

**Decreto N. 810.**

---



---

**13 Gennaio 1861.**

---

DECRETI

*che chiamano le Legioni di Guardia Nazionale delle città di Ancona e di Macerata a fornire ciascuna 450 uomini per servizio di distaccamento a richiesta del Governo, con ordine a tali distaccamenti di essere entro dodici ore dalla ricevuta del Decreto pronti a marciare al primo cenno.*

---

**Decreti N. 811. 812.**

---



---

**13 Gennaio 1861.**

---

DECRETO

*che sospende fino a nuovo ordine la partenza da Ancona dei Battaglioni di Guardia Nazionale Mobilizzata di Saluzzo e di Pinerolo.*

---

**Decreto N. 813.**

---

**\*10 Gennaio 1861.**

DECRETO

*che concede rendite annue sulla Cassa Ecclesiastica ai Comuni di Camerino, Porto San Giorgio, Matelica e Fossombrone, per la pubblica istruzione.*

---

**Decreto N. 814.**

---

IN NOME DI SUA MAESTA

**IL RE VITTORIO EMANUELE II.**  
**IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO**  
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO  
 NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

**V**isto il Decreto di questo R. Commissario Generale Straordinario 3 gennaio N. 705, portante la soppressione delle Corporazioni e degli Stabilimenti degli Ordini monastici e delle Corporazioni regolari e secolari nelle Provincie delle Marche;

Visto specialmente l' Art. 17 del citato decreto col quale al § a) furono assegnate L. 160,000 di annua rendita a vantaggio della Pubblica Istruzione e della Pubblica Beneficenza, con riserva di speciale Decreto per la distribuzione di tale assegnamento;

Considerando le circostanze speciali dei Comuni di Camerino, di Matelica, di Fossombrone e di Porto San Giorgio;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Sul fondo di L. 160,000, riservato col Decreto 3 gennaio 1861, N. 705, Art. 17, §. a) a favore della Pubblica Istruzione e della Pubblica Beneficenza, l'annua rendita di lire

seimila alla Città di Camerino (Provincia di Macerata) per la fondazione di un Asilo Infantile e per la Pubblica Istruzione in genere.

Articolo 2.

Sullo stesso fondo e per lo stesso oggetto è assegnata l'annua rendita di Lire seimila al Comune di Porto San Giorgio (Provincia di Ascoli).

Articolo 3.

Sullo stesso fondo e per lo stesso oggetto è assegnata l'annua rendita di lire quattromila a favore di ciascuno dei due Comuni di Matelica e di Fossombrone (Provincia di Pesaro).

Articolo 4.

Gli Intendenti Generali di Ascoli, Macerata ed Urbino e Pesaro sono incaricati, ciascuno in quanto li riguarda, dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, giornale ufficiale di queste Provincie, pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Ancona, 10 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

11 Gennaio 1861.

DECRETO

*che assegna a diversi Comuni delle Marche alcuni fabbricati di Corporazioni religiose soppresse.*

*Decreto N. 815.*

IN NOME DI SUA MAESTÀ

**IL RE VITTORIO EMANUELE II.**  
**IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO**  
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO  
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto di questo Commissariato Generale in data 3 gennaio corrente N. 705 portante la soppressione degli Ordini religiosi, dei Capitoli, dei Beneficii semplici, delle Cappellanie e Abazie senza giurisdizione e cura d'anime ecc., esistenti nelle Provincie delle Marche;

Visto l'alinea 2 dell'art. 3 di detto Decreto col quale furono assegnati trentuno fabbricati attualmente addetti ad uso di Conventi in proprietà assoluta ai Comuni delle Marche, da indicarsi con successivo Decreto;

Ritenuto che tale assegnamento è stato già fatto per alcuni locali e per alcuni Comuni, cioè per la città di Fermo con Decreto 8 gennaio N. 743 del Convento di S. Domenico per la fondazione dell'Istituto d'Arti e Mestieri delle Marche; per quella di Urbino con Decreto 6 gennaio N. 740 del Convento dei Gerolimini per l'Istituto di Belle Arti delle Marche; e per Gubbio, con Decreto 9 corrente N. 754 del Convento di S. Pietro dei Camaldolesi per i stabilimenti d'Istruzione e di Beneficenza, e specialmente per scuole elementari e per un Asilo infantile;

Volendo ora sciogliere definitivamente la succitata riserva;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

### DECRETA

#### Articolo 1.

I ventotto fabbricati di Conventi fra i riservati nell'Art. 3 del Decreto 3 gennaio 1861, N. 705, e non peranco assegnati a qualche Comune con precedenti Decreti, sono dati in proprietà pei titoli ed usi seguenti ai Comuni come appresso:

### PROVINCIA DI ANCONA

#### AL COMUNE DI ANCONA

1. Il fabbricato del Convento di Santa Palazia, per un Ricovero dei giovani discoli.

2. Il fabbricato del Convento di San Domenico pel Ginnasio e le Scuole Tecniche, compresa la parte che era occupata dall'Inquisizione, e che è distinta sotto la lettera B. nella Pianta e nel Tipo, che contrassegnati ed autenticati dal Commissario Generale saranno inviati agli Archivi del Municipio, riservata alla Cassa Ecclesiastica l'altra parte occupata ora dalla Direzione del Genio Militare, distinta colla lettera A. nella stessa Pianta e nello stesso Tipo, che contrassegnati ed autenticati come sopra saranno trasmessi pure alla Cassa Ecclesiastica.

#### AL COMUNE DI OSIMO

3. Il fabbricato del Convento dei PP. dell'Oratorio di S. Filippo, ed orto annesso per l'ampliamento dell'Ospedale dei cronici.

4. Il fabbricato del Convento delle Cappuccine esterne, per una Scuola femminile e per un Asilo di Carità per l'infanzia.

#### AL COMUNE DI OFFAGNA

5. Il fabbricato del Convento delle Monache di S. Chiara per un Istituto di Educazione femminile, e per un Asilo.

#### AL COMUNE DI JESI

6. Il fabbricato del Convento di S. Agostino per un Ricovero pei vecchi.

7. Il fabbricato del Convento dei Minori Conventuali per un Brefotroffio.

#### AL COMUNE DI FILOTTRANO

8. Il fabbricato del Convento dei Minori Conventuali per le Scuole e per un Ospizio per gli orfani.

### PROVINCIA DI MACERATA

#### AL COMUNE DI MACERATA

9. Il fabbricato del Convento dei Barnabiti pel Liceo.

10. Il fabbricato del Convento di S. Domenico per un Ricovero di mendicizia.

#### AL COMUNE DI CAMERINO

11. Il fabbricato del Convento di S. Salvatore dei Benedettini per istituti di Istruzione e Beneficenza.

#### AL COMUNE DI TOLENTINO

12. Il fabbricato del Convento di S. Agostino per le Scuole.

#### AL COMUNE DI S. SEVERINO

13. Il fabbricato del Convento dei PP. di S. Filippo per le Scuole, e per un'Asilo.

#### AL COMUNE DI CINGOLI

14. Il fabbricato del Convento di S. Domenico per le Scuole.

#### AL COMUNE DI TREIA

15. Il fabbricato del Convento de' PP. di S. Filippo per le Scuole.

#### AL COMUNE DI FABRIANO

16. Il fabbricato del Convento dei Benedettini per le Scuole Tecniche già stabilite in detta Città con Decreto 6 novembre 1860 N. 355.

## AL COMUNE DI RECANATI

17. Il fabbricato del Convento de' PP. di S. Filippo per le Scuole ed un Asilo.

## AL COMUNE DI MATELICA

18. Il fabbricato del Convento de' PP. di S. Filippo per le Scuole ed un' Asilo.

## AL COMUNE DI SASSOFERRATO

19. Il fabbricato del Convento dei Camaldolesi per erigervi istituti di pubblica Istruzione, e di Beneficenza.

## PROVINCIA DI ASCOLI

## AL COMUNE DI FERMO

20. Il fabbricato del Convento dei PP. di S. Filippo per le Scuole Elementari femminili, e per un Asilo.

## AL COMUNE DI RIPATRANSONE

21. Il fabbricato del Convento de' PP. di S. Filippo per Stabilimenti di Istruzione, e di Educazione.

## AL COMUNE DI PORTO S. GIORGIO

22. Il fabbricato del Convento de' PP. Minori Conventuali per Stabilimenti di Istruzione e di Educazione, e per un Asilo infantile.

## PROVINCIA DI URBINO E PESARO

## AL COMUNE DI PESARO

23. Il fabbricato del Convento delle Sore di Santa Maddalena, per le Scuole e per un Asilo.

## AL COMUNE DI MACERATA FELTRIA

24. Il fabbricato del Convento dei Missionari del Preziosissimo Sangue per le Scuole ed un Asilo.

## AL COMUNE DI FOSSOMBRONE

25. Il fabbricato del Convento dei Filippini o Benedettini per le Scuole femminili ed un Asilo.

## AL COMUNE DI SENIGALLIA

26. Il fabbricato del Convento dei Minori Conventuali di S. Giacomo per un Istituto di Beneficenza.

## AL COMUNE DI PERGOLA

27. Il fabbricato del Convento degli Agostiniani di S. Giacomo per un Orfanotrofio di maschi.

## AL COMUNE DI CAGLI

28. Il fabbricato del Convento di S. Domenico per un Istituto di Educazione ed un Asilo.

Gl' Intendenti Generali delle Provincie delle Marche sono incaricati, ciascuno in quanto li riguarda, dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato, ed inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 11 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO



12 Gennaio 1861.

## DECRETO

*ehe distribuisce fra i Comuni delle Marche i sussidi riservati col Decreto 3 gennaio N. 705.*

*Decorato N. 816.*

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto del R. Commissariato Gen. Str. in data 3 gennaio corrente N. 705 portante la soppressione degli Ordini Monastici, e delle Corporazioni regolari e secolari esistenti nelle provincie delle Marche;

Visto l'art. 17 di detto decreto col quale al § a furono assegnate 160 mila lire a vantaggio dell'Istruzione pubblica e degli Stabilimenti Pii e di Beneficenza di queste provincie;

Visto che in detto § si stabilì, che sarebbesi provveduto con successivo Decreto al riparto ed alla distribuzione di questa somma;

Ritenuto che con Decreto 6 gennaio num. 740 furono assegnate su quel fondo L. 20 mila alla città di Urbino per l'istituto di Belle Arti, e con Decreto 8 gennaio num. 743 furono similmente assegnate L. 10 mila alla città di Fermo per l'istituto Arti e Mestieri, i quali due stabilimenti sono a fondarsi non per vantaggio esclusivo delle città sopradette ma a beneficio delle intere Provincie delle Marche;

Ritenuto che con altro Decreto 9 corrente num. 754 fu provvisto anche alla città e mandamento di Gubbio, mediante

l'assegno di lire 10 mila annue a favore della detta città e degli altri comuni di quel mandamento in sussidio della pubblica Istruzione, e ciò sebbene il mandamento di Gubbio non appartenga più alle provincie delle Marche, ma in considerazione, che vi apparteneva in passato e che non aveva potuto essere contemplato nelle analoghe assegnazioni fatte dal Commissario Generale dell'Umbria, perchè all'epoca della soppressione dei Conventi in quella provincia, il Mandamento di Gubbio non era ancora stato alla medesima aggregato;

Ritenuto, che con altro precedente Decreto del 10 corrente num. 814 furono assegnate sul fondo stesso L. 6 mila al Comune di Camerino, Lire 6000 al Comune di Porto S. Giorgio, e L. 4000 ad ognuno dei Comuni di Matelica e di Fossombrone per un Asilo e per l'Istruzione pubblica.

Considerando, che nelle città Capoluoghi di provincia e di circondario si verifica minore il bisogno di pecuniario incoraggiamento per promuovere l'Istruzione pubblica sia perchè sono in istato di migliore fortuna, sia perchè provviste già di stabilimenti o antichi o decretati da questo stesso Commissariato, per cui è giusto che il rimanente del sussidio di cui al citato articolo 17 si riparta esclusivamente fra le altre Città e i Comuni minori;

Considerate tutte le circostanze in cui versano gli altri Comuni di queste provincie;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 Settembre e 24 Dicembre 1860;

## DECRETA

## Articolo 1.

Le centomila lire residuali del fondo di L. 160 mila stabilite all'art. 17 del citato Decreto 3 gennaio corrente sono assegnate per sussidi all'istruzione ed educazione alle quattro provincie delle Marche secondo la nuova circoscrizione in ragione di L. 25 mila per ogni provincia.

## Articolo 2.

Questa somma verrà dai Consigli Provinciali ripartita sopra i Comuni della rispettiva provincia in ragione di popolazione; esclusi dal riparto i Capi-luoghi di provincia e di cir-



condario, ed i comuni di Matelica, Fossombrone e Porto S. Giorgio già precedentemente beneficiati con Decreto 10 corrente N. 814, di Fano, cui con Decreto 20 dicembre num. 584 furono assegnati i beni gesuitici pel Collegio Militare ivi a fondarsi, ed in via di sostituzione quando questo non venisse eretto o eretto cessasse, alla Città stessa per la pubblica istruzione, di Osimo a cui con decreto 5 gennaio num. 737 furono restituiti i beni Campana.

Articolo 3.

Gl' Intendenti Generali delle provincie delle Marche sono incaricati in quanto ciascuno li riguarda della esecuzione di questo Decreto.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale Ufficiale di queste Provincie e nella Raccolta Ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 12 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

17 Gennaio 1861.

DECRETO

*che apre all' Intendenza generale della Provincia di Ascoli sul Bilancio 1861 per le Provincie delle Marche (Ministero dell' Interno) un credito di Lire diecimila per maggiori spese di vigilanza rese necessarie dallo stato attuale di quella provincia infestata dai briganti.*

Decreto N. 817.

12 Gennaio 1861.

DECRETO

*che dichiara Corpo morale la Società per la fondazione di Asili infantili in Ancona.*

Decreto N. 818.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.  
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO  
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO  
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando, che alcune Signore della città di Ancona diedero opera a raccogliere sottoscrizioni per l'erezione di un Asilo di Carità per l'infanzia nella città medesima, e che per opera loro fu in breve tempo raccolta in offerte la somma di lire 8458-80, la quale fu riconosciuta sufficiente a porre le basi di quella lodevolissima istituzione;

Considerando che in seguito a ciò si radunarono nel Palazzo Civico il 18 novembre ult. s. i sottoscrittori, si costituirono in Società, e nominarono una Commissione fondatrice ed organizzatrice, la quale già cominciò e condusse innanzi gli studi per la formazione d'un progetto di Regolamento Organico e di Regolamento disciplinare, la disamina dei locali adatti per la collocazione di una o due Case e le pratiche per conseguire il Legato Malaccari;

Considerando che il conte e commendatore Andrea Malaccari con testamento 27 gennaio 1841, aperto il 18 settembre stesso anno, dispose la somma di scudi duecento e la rendita annua di scudi cento sulla sua eredità per la fondazione di un Asilo infantile nella parrocchia di S. Giacomo in Ancona, sotto la condizione dell'amministrazione per parte del Vesco-

vo e del Gonfaloniere, del Curato di S. Giacomo, e dell'Erede del Testatore, e sotto la condizione eziandio, della sostituzione nel Legato a favore del principale Ospedale Civile di Venezia, qualora il Legato venisse trasportato ad altro uso;

Considerando che, mentre l'ingerenza del Vescovo e del Curato di San Giacomo è tolta di mezzo in virtù del Decreto di questo Regio Commissariato Generale Straordinario del 6 ottobre 1860 N. 35, che richiama la pubblica Istruzione sotto la vigilanza dell'Autorità Civile, ciò non immuta in nulla l'uso o la destinazione del lascito Malaccari, essendo solo per quest'ultimo stabilita la sostituzione in favore dell'Ospedale Maggiore di Venezia;

Vista la domanda 8 dicembre p. p. della Commissione fondatrice degli Asili di Carità di Ancona;

Visto il Decreto 7 novembre 1860, N. 359 col quale il Regio Commissario Generale Straordinario fece esecutoria nelle Province delle Marche la Legge ed il Regio Decreto intorno all'acquisto di Beni stabili per parte di Corpi morali in data rispettivamente 5 giugno e 12 luglio 1850;

Visto specialmente l'art. 3 del succitato Decreto, col quale il Regio Commissario Generale Straordinario si è riservata la facoltà di esercitare le attribuzioni dalla Legge e dal Reale Decreto sopradetti riservati al Re ed al Consiglio di Stato;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

#### DECRETA

##### Articolo 1.

La Società per la fondazione di Asili infantili nella città di Ancona, costituitasi con Verbale del 19 novembre 1860, è dichiarata Corpo morale, e capace di acquistare.

##### Articolo 2.

Essa è specialmente autorizzata a ricevere dagli Eredi del conte e commendatore Andrea Malaccari il Legato da questo lasciato per la fondazione di un Asilo infantile nella parrocchia di S. Giacomo in Ancona in un cogli interessi

arretrati e la rendita annua di sc. 100 formanti parte del medesimo, ed a fare gli atti conservatori che ancora non fossero stati fatti, e che fossero necessari nel suo interesse e nel suo diritto.

#### Articolo 3.

L'Intendente Generale della Provincia di Ancona è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste provincie e nella Raccolta Ufficiale degli Atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 12 gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

N. B. Nel *Corriere delle Marche* la rendita annua lasciata dal conte Malaccari fu per errore indicata nella somma di sc. 700.

16 Gennaio 1861.

#### DECRETO

*che dichiara nazionale la strada da Loreto al Tronto.*

*Decreto N. 819.*

IN NOME DI SUA MAESTA

**IL RE VITTORIO EMANUELE II.**  
**IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO**  
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO  
 NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Considerando, come la sola linea di grande comunicazione fra le antiche provincie del Regno Italiano e quelle dell'Italia meridionale, la quale da Rimini per Ancona, Loreto,

Porto Recanati e S. Benedetto, va sino al Tronto, cessa a Loreto d'essere nazionale;

Considerando essere utile che tale linea sia costantemente mantenuta in ottima condizione, e giusto che essa lo sia a carico dello Stato, poichè ad esso serve e non alle sole comunicazioni locali;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

**DECRETA**

Articolo Unico

La strada che da Loreto per Porto Recanati e San Benedetto mette al Tronto, confine della provincia ascolana cogli Abruzzi è dichiarata nazionale; e sarà d'ora innanzi adattata e conservata a spese dello Stato; giusta il disposto dell' Art. 23 e seguenti della Legge 20 novembre 1859 sui lavori Pubblici, promulgata in questa Provincia col Decreto di questo Regio Commissariato Generale Straordinario 12 novembre 1860, Numero 467.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel *Corriere delle Marche*, Giornale Ufficiale di queste provincie ed inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario; mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 16 Gennaio 1861.

**LORENZO VALERIO**

12 Gennaio 1861.

**DECRETO**

che accorda un sussidio di Lire 10000 alla Provincia di Urbino e Pesaro per la costruzione della strada di Cà Mazzasette e Cà Gallo.

*Decorato N. 820.*

IN NOME DI SUA MAESTA

**IL RE VITTORIO EMANUELE II.**  
**IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO**  
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO  
 NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Considerando, che a completare la rete delle strade che già sono in costruzione, od in via d'esecuzione nell' Alto e Basso Montefeltro, le quali devono servire a mettere in comunicazione i centri minori coi maggiori della Provincia di Urbino e Pesaro sarebbe molto importante e giustamente desiderata la costruzione di un tronco di strada sulla sinistra del Fiume Foglia, che da Cà -- Mazzasette facesse capo a Cà -- Gallo prolungandosi fino a Pesaro;

Considerando, che mediante la costruzione di detto tronco di strada si compierebbe la linea tanto importante e necessaria lungo il Foglia, e sarebbero così agevolate le comunicazioni tra il Basso Montefeltro e la città di Pesaro, nonché le altre che siedono in riva all' Adriatico;

Considerando, che importante sarebbe tale tronco di strada anche sotto l'aspetto amministrativo, essendo Pesaro destinato a Capoluogo della Provincia d' Urbino e Pesaro;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 Settembre e 24 Dicembre 1860;

## DECRETA

## Articolo 1.

È accordato un sussidio di L. 10 mila a favore della Provincia di Urbino e Pesaro per la costruzione del tronco di strada che da Cà -- Mazzasette sulla sinistra del Fiume Foglia facendo capo a Cà -- Gallo metta mediante quella strada Provinciale a Pesaro.

## Articolo 2.

Sarà stanziato nel Bilancio delle Marche pel 1861 al Titolo, -- Lavori Pubblici -- il fondo sopradetto di Lire diecimila colla denominazione -- Sussidio alla Provincia di Urbino e Pesaro per la costruzione del tronco di strada da Cà -- Mazzasette a Cà -- Gallo.

## Articolo 3.

Il detto fondo sarà corrisposto allorquando approvato il progetto tecnico di sistemazione dall' Autorità competente saranno intrapresi i primi lavori, e ciò sotto l' osservanza delle forme e delle cautele prescritte dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore.

Dato in Ancona, 12 gennaio 1861.

LORENZO VALERIO



15 Gennaio 1861.

## DECRETO

*che convoca i Collegi Elettorali Comunali delle Marche pel 10 febbrajo, per procedere all' elezione dei Consiglieri Provinciali.*

*Decreto N. 821.*

IN NOME DI SUA MAESTÀ

**IL RE VITTORIO EMANUELE II.**  
**IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO**  
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO  
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 20 Dicembre N. 583 di questo Regio Commissariato Generale col quale fu sospesa l' elezione dei Consiglieri provinciali;

Visto il Decreto Reale 22 stesso mese portante la Circostrizione delle diverse provincie delle Marche, per cui deve necessariamente mutarsi il riparto dei Consiglieri sudetti;

Considerando che sono ora cessate le cause per cui fu decretata quella sospensione;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 Settembre e 24 Dicembre 1860.

## DECRETA

## Articolo Unico

I Collegi elettorali Comunali delle provincie delle Marche sono convocati pel giorno 10 del venturo mese di Febbraio onde procedano alla elezione dei Consiglieri provinciali.

Il numero dei Consiglieri di ciascuna provincia è ripartito per Giurisdicenze in conformità alla tabella annessa al suddetto Decreto ed inserta al fine del presente Decreto.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste Provincie; pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo, e farlo osservare.

### RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA.

| Circon-darii    | Mandamenti                  | Num. de' Comuni |        | Popolazione |         | Num. dei Consigl. Provinc. |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|--------|-------------|---------|----------------------------|
|                 |                             | parziale        | totale | parziale    | totale  |                            |
| Unico di Ancona | 1) Ancona . . . . .         | 7               |        | 51,525      |         | 8                          |
|                 | 2) Arcevia . . . . .        | 1               |        | 9,148       |         | 2                          |
|                 | 3 Corinaldo . . . . .       | 4               |        | 12,218      |         | 2                          |
|                 | 5 Fabriano . . . . .        | 5               |        | 25,999      |         | 4                          |
|                 | 6 Filottrano . . . . .      | 1               |        | 7,874       |         | 1                          |
|                 | 7 Jesi . . . . .            | 10              |        | 56,798      |         | 6                          |
|                 | 8 Loreto . . . . .          | 1               |        | 8,701       |         | 1                          |
|                 | 9 Montalbodo . . . . .      | 5               |        | 10,566      |         | 1                          |
|                 | 10 Monte Carotto . . . . .  | 6               |        | 10,789      |         | 2                          |
|                 | 11 Monte Marciano . . . . . | 5               |        | 16,965      |         | 2                          |
|                 | 12 Osimo . . . . .          | 5               |        | 28,910      |         | 5                          |
|                 | 15 Sassoferrato . . . . .   | 2               |        | 11,895      |         | 2                          |
|                 | 14 Senigallia . . . . .     | 4               |        | 28,156      |         | 4                          |
|                 |                             |                 | 52     | 52          | 257,122 | 257,122                    |
|                 | Totale                      |                 | 52     |             | 257,122 | 40                         |

Visto d'ordine di S. A. R.  
Il Ministro dell' Interno  
MINGHETTI

### RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

| Circon-darii    | Mandamenti              | Num. de' Comuni |        | Popolazione |         | Num. dei Consigl. Provinc. |
|-----------------|-------------------------|-----------------|--------|-------------|---------|----------------------------|
|                 |                         | parziale        | totale | parziale    | totale  |                            |
| I. di Macerata  | 1 Cingoli . . . . .     | 3               |        | 17,096      |         | 3                          |
|                 | 2 Civitanova . . . . .  | 3               |        | 17,780      |         | 3                          |
|                 | 3 Macerata . . . . .    | 2               |        | 25,770      |         | 4                          |
|                 | 4 Matelica . . . . .    | 2               |        | 10,456      |         | 2                          |
|                 | 5 Monte Santo . . . . . | 2               |        | 10,494      |         | 2                          |
|                 | 6 Pausola . . . . .     | 4               |        | 17,259      |         | 3                          |
|                 | 7 Recanati . . . . .    | 2               |        | 22,627      |         | 4                          |
|                 | 8 S. Ginesio . . . . .  | 4               |        | 15,259      |         | 2                          |
|                 | 9 S. Severino . . . . . | 1               |        | 14,526      |         | 2                          |
|                 | 10 Sarnano . . . . .    | 4               |        | 10,796      |         | 2                          |
|                 | 11 Tolentino . . . . .  | 4               |        | 16,219      |         | 3                          |
|                 | 12 Treia . . . . .      | 3               |        | 16,595      |         | 2                          |
|                 |                         | 54              | 54     | 190,637     | 190,637 |                            |
| II. di Camerino | 1 Caldarola . . . . .   | 4               |        | 6,986       |         | 1                          |
|                 | 2 Camerino . . . . .    | 15              |        | 56,005      |         | 6                          |
|                 | 3 Visso . . . . .       | 1               |        | 5,785       |         | 1                          |
|                 |                         | 18              | 18     | 48,774      | 48,774  |                            |
|                 | Totale                  |                 | 52     |             | 259,411 | 40                         |

Visto d'ordine di S. A. R.  
Il Ministro dell' Interno  
MINGHETTI

## RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI.

| Circondarii     | Mandamenti                    | Num. de' Comuni |        | Popolazione |         | Num. dei Consigli. Provinc. |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------|-------------|---------|-----------------------------|
|                 |                               | parziale        | totale | parziale    | totale  |                             |
| I.<br>di Ascoli | 1 Amandola . . . . .          | 4               |        | 11,612      |         | 2                           |
|                 | 2 Arquata . . . . .           |                 |        | 12,860      |         | 2                           |
|                 | 3 Ascoli . . . . .            | 15              |        | 29,717      |         | 6                           |
|                 | 4 Montalto . . . . .          | 10              |        | 13,492      |         | 3                           |
|                 | 5 Offida . . . . .            | 8               |        | 15,418      |         | 3                           |
|                 | 6 S. Benedetto . . . . .      | 5               |        | 11,117      |         | 2                           |
|                 |                               | 45              | 45     | 91,916      | 91,916  |                             |
| II.<br>di Fermo | 1 Fermo . . . . .             | 11              |        | 56,579      |         | 7                           |
|                 | 2 Grottamare . . . . .        | 4               |        | 8,077       |         | 3                           |
|                 | 3 Monte Giorgio . . . . .     | 8               |        | 13,912      |         | 2                           |
|                 | 4 Monte Rubbiano . . . . .    | 8               |        | 13,185      |         | 3                           |
|                 | 5 Ripatransone . . . . .      | 5               |        | 9,503       |         | 2                           |
|                 | 6 S. Elpidio a mare . . . . . | 5               |        | 13,174      |         | 3                           |
|                 | 7 S. Vittoria . . . . .       | 10              |        | 12,232      |         | 2                           |
|                 |                               | 47              | 47     | 110,482     | 110,482 |                             |
|                 | Totale                        |                 | 90     |             | 202,398 | 40                          |

Visto d' ordine di S. A. R.  
Il Ministro dell' Interno  
MINGHETTI

## RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO.

| Circondarii      | Mandamenti                    | Num. de' Comuni |        | Popolazione |         | Num. dei Consigli. Provinc. |
|------------------|-------------------------------|-----------------|--------|-------------|---------|-----------------------------|
|                  |                               | parziale        | totale | parziale    | totale  |                             |
| I.<br>di Pesaro  | 1 Fano . . . . .              | 4               |        | 26,592      |         | 5                           |
|                  | 2 Mondavio . . . . .          | 12              |        | 14,756      |         | 3                           |
|                  | 3 Mondolfo . . . . .          | 2               |        | 7,317       |         | 1                           |
|                  | 4 Pergola . . . . .           | 9               |        | 13,403      |         | 3                           |
|                  | 5 Pesaro . . . . .            | 14              |        | 59,044      |         | 8                           |
|                  |                               |                 | 41     | 41          | 101,094 | 101,094                     |
| II.<br>di Urbino | 1 Cagli . . . . .             | 4               |        | 16,611      |         | 3                           |
|                  | 2 Fossombrone . . . . .       | 7               |        | 12,840      |         | 2                           |
|                  | 3 Maceratafeltria . . . . .   | 8               |        | 9,122       |         | 2                           |
|                  | 4 Pennabilli . . . . .        | 4               |        | 3,387       |         | 1                           |
|                  | 5 S. Agatafeltria . . . . .   | 5               |        | 8,466       |         | 2                           |
|                  | 6 S. Angelo in Vado . . . . . | 5               |        | 7,373       |         | 1                           |
|                  | 7 San Leo . . . . .           | 5               |        | 8,607       |         | 2                           |
|                  | 8 Urbania . . . . .           | 4               |        | 9,328       |         | 2                           |
|                  | 9 Urbino . . . . .            | 9               |        | 23,011      |         | 3                           |
|                  |                               | 45              | 45     | 102,943     | 102,943 |                             |
|                  | Totale                        |                 | 84     |             | 204,059 | 40                          |

Visto d' ordine di S. A. R.  
Il Ministro dell' Interno  
MINGHETTI

Dato in Ascoli, 15 Gennaio 1864.

LORENZO VALERIO

16 Gennaio 1861.

## DECRETO

che accorda al Comune di Porto S. Giorgio un sussidio di Lire 5000 per armare ad uso di pesca quattro paranze di sua proprietà.

Decreto N. 822.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Vista la petizione diretta a Sua Maestà il Re dalla Commissione Municipale di Porto San Giorgio, la quale domanda una sovvenzione per mettersi in istato di armare quattro paranze di sua proprietà state apprese dalla truppa pontificia per ordine del generale Lamoricière, e poscia a cura di questo Regio Commissariato Generale Straordinario restituite al Municipio proprietario;

Considerando che quelle paranze costituiscono un mezzo comparativamente ragguardevole di sussistenza per la popolazione di Porto S. Giorgio, la quale è data per la massima parte alla pesca, e da questa ritrae la vita;

Volendo dare alla popolazione sopradetta in nome del Re, che accolse benignamente la domanda, un qualche compenso pei danni sofferti in causa della guerra;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860.

## DECRETA

## Articolo 1.

È accordato al Comune di Porto S. Giorgio (provincia di Ascoli) il gratuito sussidio di lire cinque mila, acciocchè possa armare ad uso di pescagione le quattro paranze di cui è proprietario e che apprese dalla truppa pontificia durante la guerra, vennero ad esso restituite dal R. Commissariato Generale Straordinario.

## Articolo 2.

Sarà aggiunta la detta somma di lire cinque mila nel Bilancio delle Provincie delle Marche al titolo -- Ministero dell'Interno -- colla denominazione -- Sussidio al Comune di Porto San Giorgio (Ascoli) per armare ad uso di pesca quattro paranze di sua proprietà.

## Articolo 3.

L'Intendente Generale della Provincia di Ascoli è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, e nella Raccolta degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 16 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

12 Gennaio 1861.

## DECRETI

di nomina del sig. Simoni-Romeo volontario telegrafico in Sinigallia a Telegrafista di 3 Classe ivi, e del sig. Guarneri Cesare volontario telegrafico in Macerata a Telegrafista di 3 Classe ivi.

Decreti N. 823. 824.

31 Dicembre 1860.

## DECRETI

*di nomina a volontari nell'amministrazione delle dogane dei signori Gerini Beltrando, Rutilj Vincenzo, Consolani Francesco, Tarsetti Palombi Luigi, Albertini Eugenio e loro destinazione a prestare servizio presso la Direzione di Ancona.*

*Decreti N. 825. 826.*

18 Gennaio 1861.

## DECRETO

*che pone a disposizione della Commissione creata col D.° N. 311 per la conservazione dei pubblici monumenti il fondo di Lire 3000.*

*Decreto N. 827.*

IN NOME DI SUA MAESTÀ

**IL RE VITTORIO EMANUELE II.**

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Considerando che la Commissione nominata col Decreto di questo Regio Commissariato Gen. Straordinario del 3 novembre 1860, N. 311, si è costituita mediante la nomina del proprio ufficio;

Considerando che la Commissione medesima per adempire all'ufficio proprio avrà necessità di spese diverse;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860;

## DECRETA

## Articolo Unico

Il fondo di lire 3000 stanziato nel bilancio pel 1861 per le Province delle Marche al titolo Istruzione Pubblica ed alla Categoria 17 denominata *Incoraggiamento alle Belle Arti, conservazione di Monumenti ec.*, è posto a disposizione della Commissione creata col Decreto di questo R. Commissariato Generale 3 novembre 1860, N. 311 per le spese ordinarie e straordinarie della Commissione medesima, da giustificarsi nei modi soliti; e ciò mediante regolare mandato in capo al Presidente della Commissione stessa o di chi ne farà le veci.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale Ufficiale di queste Province, pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario; mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Ancona, li 18 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

10 Gennaio 1861.

## DECRETO

*di nomina dei signori Scoccia prof. Cesare, Ranaldi avv. Alessandro, e Romagnoli avv. Antonio a RR. Ispettori delle Scuole Primarie rispettivamente nei circondarii di Fermo, di Camerino, e di Urbino.*

*Decreto N. 828.*



10 Gennaio 1864.

## DECRETO

*di nomina dei signori Barattani avv. Filippo, Cecconi Gio-  
sue, Natalucci Pompeo, e Crocetti Luigi a Segretari dei  
RR. Ispettorati Provinciali delle Scuole rispettivamente per  
le Province di Ancona, Macerata, Urbino e Pesaro, ed  
Ascoli.*

Decreto N. 829.

18 Gennaio 1864.

## DECRETI.

*di nomina dei signori:*

*Ricci Antonio Commesso Doganale a Ricevitore particolare  
alla Dogana di Porta Marina in Ancona;  
Peratoner Francesco a Commesso Doganale in Ancona;  
Ruffini Giovanni, Apprendista nella soppressa Dogana di  
Ascoli, a Volontario per prestar servizio presso la  
Direzione doganale di Ancona.*

Decreti N. 830. 831. 832.

12 Gennaio 1864.

## DECRETO

*che conferma l'onorevole riposo accordato dalla Giunta di  
Governo in Fossombrone al sig. Luzi Giuseppe Cancelliere*

*del Censo, ammettendolo a far valere i suoi diritti alla  
pensione.*

Decreto N. 833.

18 Gennaio 1864.

## DECRETO

*che approva le maggiori spese portate dai Decreti N. 745  
749 754 768 817 e 822.*

Decreto N. 834.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

**IL RE VITTORIO EMANUELE II.**  
**IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO**  
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO.  
NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

**V**isti i propri Decreti in data 8 9 16 17 andante mese  
N. 745 749 754 768 817 e 822;

Ritenendo d'avere il 4 corrente mese approvato il bi-  
lancio passivo 1861 per queste provincie delle Marche, e do-  
ver ora provvedere per la conveniente applicazione del Bilan-  
cio predetto delle spese stabilite coi Decreti succitati;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 Set-  
tembre e 24 Dicembre 1860;

DECRETA  
Articolo 1.

Sono approvate le maggiori spese portate dai Decreti 8  
9 16 17 di questo mese aventi i N. 745 749 754 768 817  
e 822 per la complessiva somma di Lire settantanovemila.

## Articolo 2.

Unitamente al presente Decreto saranno rimesse al Ministero delle Finanze le Tabelle indicanti la natura delle spese di cui si tratta, e la classificazione delle medesime alle Categorie dei parziali bilanci passivi cui si riferiscono, e alle quali si mandano aggiungersi, e ritenersi come parte integrante dei Bilanci passivi medesimi, che con questo aumento si riassumono in lire novemilioni, trecentotrentunmila novecento quarantotto e centesimi dieci.

Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Commissariato Generale Straordinario mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Ancona li 18 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

18 Gennaio 1861.

## DECRETO

*di nomina dei signori Duranti Niccola, e Luzianelli Girolamo, a volontari nell' Amministrazione delle Poste, destinando il primo a Cagli ed il secondo a Senigallia.*

**Decreto N. 835.**

18 Gennaio 1861.

## DECRETO

*di nomina dei signori:*

*Marinelli dott. Clemente a Relatore del Consiglio di Disciplina della Legione della Guardia Nazionale di Ancona col grado di Capitano;*

*Matteucci Francesco, a Segretario del Consiglio sudetto col grado di Luogotenente;*

*Ferroni dott. Carlo, e Russoli dott. Rutilio a Relatori dei Consigli di Disciplina rispettivamente del primo e del secondo Battaglione della Guardia Nazionale sopradetta col grado di Luogotenenti;*

*Benincasa Marchese Cesare e Reppi conte Girolamo a Segretari dei detti Consigli di Disciplina, il primo pel primo Battaglione, il secondo pel secondo, col grado di Sotto-Tenenti.*

**Decreto N. 836.**



18 Gennaio 1861.

## DECRETO

che unisce provvisoriamente alla Direzione Demaniale la Sezione del Censo esistente presso il R. Commissariato G. S.

~~~~~  
Decreto N. 837.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.**IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO**REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 8 corrente N. 809 con cui venne istituita una Direzione provvisoria per l'Insinuazione e Demanio;

Ritenuto che le considerazioni da cui fu quello determinato, esistono pure pel servizio del Censo;

In virtù dei poteri conferitigli coi Reali Decreti 12 Settembre e 24 Dicembre 1860;

DECRETA

La Sezione del Censo, che esiste presso il Regio Commissariato, viene provvisoriamente aggregata alla Direzione Demaniale sudetta, con tutto il relativo personale, a cui restano confermati gli assegnamenti di cui sono provvisti.

Gli effetti di questo Decreto cesseranno tosto che sia altrimenti provveduto dal Governo di S. M.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale Ufficiale di queste Provincie e nella Raccolta Ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 18 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

16 Gennaio 1861.

DECRETO

di nomina del sig. cavaliere Virginio Cilla a Commissario di leva per la provincia di Macerata.

~~~~~  
Decreto N. 838.

=====  
5 Dicembre 1860.

## DECRETO

che manda cancellare dal novero degli Impiegati Doganali i seguenti individui che non volendo servire il Governo Nazionale fuggirono a Roma: Persichetti Luigi quarto Commesso nella Dogana di Ancona; Bomprezzi Giacinto secondo Commesso nella Dogana di Civitanova; Capecchi Augusto primo Commesso nella Dogana di Porto Recanati; Curti Luigi Commesso Doganale in San Benedetto; Gily Gustavo Commesso Doganale in Ancona; Saddi Enrico Commesso Doganale in Ascoli; Landon Aristide Commesso Doganale in Pescara; Benetti Alessandro Capitano Comandante la Truppa di Finanza in Ancona; Lelli Leandro Tenente Comandante la Truppa di Finanza in Senigallia; Casadio Luigi Sottotenente di Finanza in Grottamare; Squadranti Cesare Tenente di Finanza in Ascoli; Rota Leopoldo Tenente della Marina Doganale di Ancona; Simboli Gaetano primo Verificatore nella Dogana di Ancona; Morelli Luigi secondo Verificatore nella Dogana di Ancona; Ceci Achille Commesso nella Dogana di Sinigaglia.

~~~~~  
Decreto N. 839.

18 Gennaio 1864.

DECRETO

che incurica il Consigliere di Governo Avvocato Amilcare Carlotti di ultimare la spedizione delle pratiche compiute o correnti ai diversi Ministeri, nonchè alle Autorità ed agli Uffici nelle provincie delle Marche, di provvedere all'ultima- zione della Raccolta degli atti del R. Commissariato Gene- rale, e della ristampa di Leggi intrapresa e inoltrata a cura del Commissariato stesso e di far luogo ai relativi paga- menti.

Decreto N. 840.



PROCESSO VERBALE D'ISTALLAZIONE

DEL SIG. CAVALIERE

DOTTORE ANTONIO BELLATI

GOVERNATORE INTENDENTE GENERALE

DELLA PROVINCIA DI ANCONA

L' Anno Mille Ottocento sessant'uno il diecinove Gen- naio alle ore dieci antemeridiane, in Ancona nella maggior Sala del Palazzo Governativo.

Alla presenza del Sig. Lorenzo Valerio Cav. Gran Croce decorato del gran Cordone dell' Ordine dei SS.¹ Maurizio e Lazzaro, Governatore di Como. e R. Commissario Generale Straordinario nelle Provincie delle Marche per decreto di Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele II in data dodici Settembre mille ottocento sessanta, assistendo al presente Atto i Signori:

Roselli Luogotenente Generale Pietro, Grande Ufficiale dell' Ordine Mauriziano Comandante militare delle Provincie delle Marche, Fazioli Conte Michele Ufficiale dell' Ordine Mau- ruziano Presidente della Commissione Municipale di Ancona, Cresci Conte Cav. Ferdinando Colonnello della Guardia Nazio- nale di Ancona, Morelli di Popolo Conte Cav. Angelo Colonnello Comandante la divisione dei RR. Carabinieri di Ancona, Paolucci Marchese Cav. Antonio Comandante della Marina in Ancona, Bonacci Avv. Cav. Filippo Presidente del Tribunale di Prima Istanza di Ancona, Fanelli Conte Cav. Niccola, e Beretta Cav. Cesare Membri della Commissione Municipale di Ancona, Beretta Cav. Daniele Presidente della Camera di Com- mercio, Rutman Gio: Giacomo e Almagià Davide di Moise Prosperò, Membri, e Braga Avv. Alessandro Segretario della

Camera di Commercio, ed i Capi Sezione del Commissariato Generale nelle Marche, e del Commissariato Provinciale di Ancona è introdotto il Sig. Governatore Cav. Dottore Antonio Bellati, il quale esibisce il Decreto di S. Maestà in data trentuno scorso Dicembre col quale fu nominato Intendente Generale della Provincia di Ancona.

Il prefato Sig. Commissario Lorenzo Valerio ha ricevuto tal Sovrano Decreto, e ne ha fatto dar lettura ad alta voce; indi ha pure fatto leggere il Reale Decreto ventiquattro Dicembre mille ottocento sessanta, e dipendentemente dall'incarico statogli affidato col secondo di tali Decreti, ha formalmente dichiarato d'installare, e mettere da questo punto nell'esercizio delle funzioni d'Intendente Generale della Provincia di Ancona il prelodato Sig. Cav. Dottore Antonio Bellati.

Di tutto ciò per ordine del R. Signor Commissario Generale si è fatto il presente Verbale in tre originali sottoscritti dal Sig. Commissario medesimo, dal Sig. Governatore Intendente Generale e da me Segretario, e muniti del Suggello del Commissariato: uno di essi sarà deposto negli Atti del Commissariato Generale, un'altro negli Atti della R. Intendenza Generale della Provincia di Ancona, il terzo rassegnato al Ministero dell'Interno.

LORENZO VALERIO

A. BELLATI

A. CARLOTTI SEG.

19 Gennaio 1861.

PROCLAMA

col quale il R. Commissario Generale Straordinario nelle Marche dichiara compiuta la sua missione.

ITALIANI DELLE MARCHE!

La mia missione è compiuta, ed io lascio le vostre belle terre, Marchigiano nell'anima. Dovunque io sarò in progresso di tempo sempre verrà meco la memoria delle vostre virtù e dell'affetto col quale avete secondata e ricompensata l'opera mia. Imperocchè le Marche erano ancora in rivoluzione ed in guerra guerreggiata, quando io venni a governarle. Venni senza alcuna forza materiale, ma tenne luogo di essa la saggezza, l'onestà, il buon senso di tutti e il concorde proposito di voler entrare nel consorzio della Patria Comune, e per sempre.

Ora della grande Famiglia Italiana voi siete parte; VITTORIO EMANUELE e vostro Re; vostra legge è lo Statuto Costituzionale; vostri fratelli Ventunmilione d'Italiani. Questa è pei giorni del pericolo potenza formidabile, siccome sarà, a tempi quieti, associazione invincibile di mezzi acciocchè la Nazione sviluppi ogni sua facoltà e prosperi per ognuna delle sue membra.

Gli amministratori, che il Governo del Re vi manda, vi troveranno, io ne sono certo, com'io vi trovai: pronti all'opera e volenterosi del bene, anche quando il bene costi sacrificio. Imperocchè voi sapete che il formare una grande Nazione è opera grande, alla quale prendono parte non le sole individualità privilegiate, ma tutti infino agli ultimi; è opera lunga, la quale una generazione può cominciare, ma non nna sola può compiere.

I tempi quieti non sono ancora venuti. Una parte degli Italiani non è peranco libera, e molti pericoli ancora ci minacciano. L' Era dei sacrifici dunque non è chiusa; ma voi saprete incontrarli, come per lo passato, con animo sereno, attendendo dall' avvenire, largo remuneratore, il compenso di quelle che sono o paiono ingiustizie del presenté. La Tribuna nazionale, da cui i vostri rappresentanti faranno sentire la loro voce, il Senato del Regno Italico dove siederanno degni e nobili vostri concittadini, i Consigli Provinciali e Comunali largamente costituiti coi vostri suffragi, e la Libera Stampa vi danno complete guarentigie dei vostri diritti e dei vostri interessi.

Questi sono gli effetti della Libertà, anzi sono la Libertà essa stessa. Amatela e coltivateela, la Libertà, perchè essa è la sola che faccia gli uomini forti e capaci di grandi cose. Un Governo se vuole è potente nel male, e ben lo sapete voi, ai quali un Governo tolse ogni cosa tranne il buon sangue latino, che vi fa dolci e propensi a quanto vi ha di bello e di gentile. Il Governo può anche gettare i semi delle buone istituzioni; ed io, per mia parte, mi sono studiato di farlo. Ma la Libertà sola sviluppa quei semi e li fa prosperare. Senza di essa gli ingegni languono, gli animi si accasciano, gli stessi mezzi materiali, onde l' uomo si aiuta, si guastano nelle sue mani. Vedete dov' è schiavitù, come sono misere le arti, limitati e poveri i commerci, mal sicura la proprietà, la vita stessa in pericolo, la morale incerta e falsata, la religione volta in superstizione.

Amate la Libertà, vi dico, che è la vostra prima Benefattrice. Molti principi Italiani concepirono il pensiero di unificare l'Italia. Questo pensiero fu retaggio tramandato dall'uno all'altro dei progenitori di VITTORIO EMANUELE, molti dei quali furono potenti o di consiglio o di virtù militare, e quasi tutti di animo giusto e mite. Ma il Concetto fu sempre vinto dalle difficoltà dell' impresa, perocchè quei principi non ebbero alleata la Libertà. A Lei Re VITTORIO non temette di associarsi; Egli non dubitò di porgerle la sua mano reale ai più antichi, gagliardi ed ardenti amatori di Libertà; e strin-

gere con Lei patto e sacramento di vita e di morte. Di qui la forza morale che lo fece, sebbene Re di piccolo Stato, capo di tutta quanta la Nazione, che lo fa amore dei Popoli e meraviglia del Mondo. Quali ne siano gli effetti Voi lo sentite, o Cittadini delle Marche, ora che siete parte della Famiglia Italiana.

Marchigiani!

Prima che le vostre gentili Città mi chiamassero all'onore della loro Cittadinanza, io era già vostro concittadino nel cuore. E come tale mi allontanò oggi da voi commosso e dolente; ma lontano o vicino dividerò sempre le vostre gioje e i vostri dolori; e sarà compenso larghissimo all' opera mia il tesoro degli affetti che mi avete ispirato.

VIVA L' ITALIA!
VIVA VITTORIO EMANUELE!


Ancona, 19 Gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

FINE DELLA PARTE III.

PARTE
QUARTA

Circolari, Indirizzi, Regolamenti.



N. 1.

*Circolare alle Giunte provvisorie di Governo ed alle Commissioni
provvisorie Municipali nelle provincie delle Marche.*

Ringraziamento per le cose bene operate da loro e per gli egregi
fatti dei Corpi de' Volontari.

Ancona 12 Ottobre 1860.

E delle rivoluzioni creare forze militari e poteri civili che hanno una vita tanto più energica, in quanto essa è più breve. Così accadde in queste provincie dove la Gioventù correndo volontaria alle armi, ordinandosi in forti drappelli, tagliando le comunicazioni alle torme degli oppressori, inseguendole e perfino osando bloccarle nei loro propugnacoli, dimostrò al Re Italiano ed all'Europa essere omai impossibile ogni conciliazione fra questo popolo e i dominatori. I Volontari aprirono la strada della vittoria, sulla quale così rapidamente corse l'Esercito, pronti a versare presso il natio Appennino quelle vite generose, che già avevano poste a cimento per la Nazione in altre battaglie nel 48 e nel 49.

Similmente dalla vostra rivoluzione, o Marchigiani, sorsero spontanei i Poteri Civili. In ogni città, in ogni terra la pubblica opinione designò i migliori, ed essi obbedienti alla volontà del Paese posero la mano al freno della cosa pubblica in momenti pericolosi, e pieni di ogni difficoltà. Le Giunte di Governo e le Commissioni Municipali mantennero l'ordine colla sola autorità morale della propria istituzione, provvidero ai bisogni urgenti, e rappresentarono degnamente il senno pratico degli Italiani. Per essi fu dimostrato, a chi ne avesse voluto ancora dubitare, che la rivoluzione delle Marche non era un desio giovanile di novità, ma un bisogno delle intelligenze, del senso morale e degli interessi materiali.

Coi tipi di G. Sartorj Cherubini in Ancona.

Mentre le Giunte provvisorie di Governo e le Commissioni Municipali si sciolgono in fatto e danno luogo a nuovi poteri derivanti dall'autorità dell'ELETTO di tutta Italia; è mio dovere porger loro parole di riconoscenza per la energia, la sapienza e la moderazione delle opere loro. Sì; io lo debbo quantunque mi sia noto che esse non hanno così operato per amore di lode, ma per far bene al Paese e per adempire il debito di buoni cittadini. Nè solamente esprimo a loro con questo scritto pubblico e solenne il grato animo del Commissario del Re; ma soggiungo che ne ho l'incarico dal magnanimo Principe e da' suoi Ministri.

Studio sempre della pubblica opinione, io procuro di formare le nuove Commissioni Municipali con quegli egregi a cui fu dato l'incarico di governare nel periodo della rivoluzione e non mancò l'animo di assumere il glorioso ufficio. Ed anche per questa ragione stimai di dovere fin dal principio del mio governo in queste provincie dichiarare che le Giunte provvisorie di Governo sarebbero state sciolte. Non poco danno avrei avuto dal non potermi servire d'uomini già provati e sicuri nel primo ordinamento dei Comuni che sono base ed imagine della Società politica.

Io desidero che questi miei sentimenti siano palesi a tutti gli egregi a cui riguardano, ma bramo in pari tempo che essi poi si facciano interpreti dei sentimenti stessi coi prodi Volontari. Dican loro che il Re apprezza il loro valore, e che la Patria è sicura di vederli nuovamente sul campo quando si avranno a combattere le ultime battaglie della Nazione.

LORENZO VALERIO



N. 2.

Indirizzo alle Signore Anconitane.

Esortazione a promuovere la fondazione di Asili infantili.

GENTILI DONNE ANCONITANE !

Ancona 15 Ottobre 1860.

Rammento gli egregi fatti delle vostre concittadine nel tempo antico, e la nobile costanza che voi stesse avete spiegato nel pericolo. Quindi io penso di potervi con sicurezza richiedere dell'opera vostra a vantaggio della comune Patria, e principalmente di questa bella città, di cui siete primo ornamento.

Vorrei attivare per opera vostra la provvida istituzione degli Asili Infantili che raccoglie i bambini dei poveri, dirizza le loro menti, educa i loro cuori all'amore del bene, supplendo all'inscienza o al non potere dei genitori, senza rompere i legami della famiglia. Ad introdurre gli Asili infantili, a sostenerli, ad aumentarli si associarono tutte le forze morali della Nazione, e fra queste non ultime in alcune città, prime in molte, le signore, quelle ancora cui la ricchezza avrebbe consentito ozio ed agi, e invece assunsero ed esercitarono cure materne con affetto materno. Esse coll'autorità del nome e più con quella dell'opera, difesero l'istituzione dai pregiudizi degli idioti e dalle calunnie dei tristi e vinsero la prova contro i governi assoluti, cui metteva spavento ogni più languido raggio di luce.

Dove si ottenne meno, o nulla affatto, fu nelle vostre provincie. Non già che qui fosse meno sentito l'amore del bene, nè meno energica la volontà, nè l'opera meno costante e sagace, ma fu l'ostinata resistenza del Governo, che sopraffatto dagli impegni della politica altrui, ripudiò il precetto e l'esempio dell'istruzione che il Divino Maestro avea dati.

Ora vostra, o Donne, è la Patria. Vostra, dico, perchè la generazione che ora combatte, distrugge e riedifica, non fa l'Italia per sè. Il frutto del nostro lavoro è pei nostri figli; come noi abbiamo lo splendore dei fatti della nostra età dagli sforzi secolari, dal valore e dai sacrificii dei nostri padri.

A voi, o Signore, non debbo dire quanta parte abbia nella vita l'educazione prima nè quanto vi possa la donna. Imperocchè voi non combattete nè governate; ma la società vi deve le prime cure che fanno i corpi robusti, e le prime ispirazioni dell'onore, della lealtà, della rettitudine.

Vi prego, o Signore, di unirvi in compatta associazione e dotare la vostra città di Asili infantili. Gli esempi altrui non vi mancano; i mezzi dai vostri concittadini, chiedendoli voi, non saranno negati, anzi verranno più abbondanti del bisogno; le città e le terre minori delle Marche vi imiteranno. Ed il povero Popolo, al quale il mal Governo faceva impossibile l'istruzione, il miglioramento della condizione e persino la dignità personale, avrà da voi che siete consci dei suoi dolori, e spesso li avete consolati, i primi frutti della libertà, la quale, come il sole, deve risplendere per tutti.

LORENZO VALERIO

N. 3.

Circolare alle Commissioni Municipali.

Dono della musica per la Marcia Reale e per l'Inno Nazionale.

Ancona 21 Ottobre 1860.

Nella vita del popolo italiano non è festa, nè grande esultanza che non sia espressa ed accompagnata da suoni e da canti, dei quali è così fecondo il genio nazionale. Ma rado è che la parola e l'armonia rispondano al sentimento

popolare che prorompe, od ai nobili e forti affetti che dovrebbero esprimere ed eccitare.

Reputo quindi offrire gradito dono a cotesta onorevole Commissione, mandandole copia della *Marcia Reale*, e dell'*Inno Nazionale*. La Marcia Reale, che esprime la devozione a Casa Savoia ed al Re Vittorio Emanuele, condusse i regii eserciti alle battaglie dell'Indipendenza nel 48 e 49, risuonò sulla Cernaja in Crimea, coronò i trionfi di Palestro e di S. Martino, non ha guari animò i nostri prodi all'assalto di Monte Pelago, che ci schiuse le porte d'Ancona. L'inno nazionale che si chiama dal nome d'un giovane poeta-soldato caduto gloriosamente nel 1849 a Roma, salutò gli albòri della nuova vita italiana nel 1847, e fin dal suo nascere parve destinato a diventare l'inno nazionale d'Italia; il popolo delle nostre grandi città lo ripete nei momenti più solenni per la patria: quest'inno aprì la meravigliosa corsa trionfale dei volontari italiani da Marsala al Volturno. Fra pochi giorni la Marcia Reale e l'inno di Mameli formeranno un solo concerto sotto le mura di Capua e di Gaeta.

Cotesta onorevole Commissione può raccomandare alla banda cittadina e della Guardia Nazionale, ed agli altri corpi filarmonici d'imparare la Marcia reale e l'Inno nazionale, i quali alla sua volta apprenderà il Popolo, e faranno parte delle sue patriottiche esultanze.

LORENZO VALERIO

N. 4.

Circolare alle Commissioni Municipali.

Nomina delle Congregazioni di Carità.

Ancona 26 Ottobre 1860.

Nel giornale ufficiale di questa provincia è stato pubblicato il mio decreto che assoggetta la pubblica Beneficenza

alla sorveglianza dell'Autorità politico-amministrativa, e domanda alle Commissioni Municipali la nomina delle Congregazioni di Carità. A questa nomina è fissato il termine di giorni otto, nel quale però non è compreso il tempo necessario per l'approvazione del Commissariato Generale Straordinario. Non ho voluto statuire nel decreto alle Commissioni Municipali un termine più breve che avrebbe potuto parere una diffidenza rispetto allo zelo delle Commissioni medesime, alle quali però colla presente circolare fo presente invito acciocchè vogliano immediatamente occuparsi di quest'oggetto. Io desidero che esse procedano subito alla nomina delle Congregazioni di Carità nel rispettivo comune, e me la facciano conoscere prontamente, onde io possa pure prontamente deliberare sull'approvazione dei soggetti che mi saranno presentati. Desidero poi che in pendenza di tale approvazione le Commissioni Municipali prendano la consegna dei beni delle Opere Pie e facciano gli atti conservatori e di ordinaria amministrazione.

Pel celere compimento di queste operazioni conto sullo zelo ben noto delle Commissioni Municipali.

LORENZO VALERIO

N. 5. (Prot. Gen. N. 3011.)

Ai Signori Cancellieri del Censo delle Marche.

Istruzione per la compilazione degli stati sintetici sulle possidenze delle Mani-morte, Istituti, Comuni e simili.

Ancona 29 Ottobre 1860.

Interessa vivamente a questo Regio Commissariato di avere un prospetto sintetico catastale dei capitali rustici, ed urbani spettanti in assoluta proprietà, come pure degli spettanti per dominio diretto od utile alle Mani-morte di ogni specie, non che agli Istituti di beneficenza ecclesiastici o

laicali che siano, ed a qualsivoglia corpo morale, escluse le comunioni, o come sogliono dirsi Comunelle, Università ec. le quali in fondo non sono che condominii di molte famiglie di un dato territorio.

Ad ovviare il più che sia possibile incertezze e dubbi sul significato da annettersi alle superiori generiche espressioni si è creduto bene di apporre in via di nota in fondo al foglio testa delle stampe, che si trasmettono colla presente in numero di fogli per la compilazione del suddetto prospetto, una dettagliata enumerazione delle proprietà che vogliono stralciate dai Registri catastali.

La redazione del prospetto sarà eseguita a forma dell'allegato esemplare lettera A, da cui si rileva che ciascuna ditta avrà tante partite quanti sono i territori di ciascuno distretto in cui possiede, da ridursi in uno per via di somma a ditta per ditta. La successione delle medesime sarà per ordine alfabetico.

In quanto ai canoni, livelli, responsioni, s'intende che debbano riportarsi quelli soltanto, che possono raccogliersi dagli atti del censimento in vigore.

E siccome per la urgenza di siffatto lavoro si è nella necessità d'ingiungerne, conforme se ne ingiunge a ciascun Cancelliere censuario, l'immediato incominciamento e sollecita prosecuzione sino alla fine, così affinché non ne abbia a derivare un'inconveniente e dannoso differimento delle operazioni ordinarie d'ufficio, si autorizzano i Signori Cancellieri a valersi dell'opera d'impiegati straordinarii della cui spesa ne sarà dato indennizzo dal Governo.

Non mancherà poi il Governo stesso di riconoscere il merito di un lavoro di tale entità a favore di ciascun Capo d'ufficio, avuto anche riguardo alla coincidenza della formazione de'Ruoli di dativa, come pure di tener conto dello zelo, che sarà spiegato nel prestare un così utile servizio.

LORENZO VALERIO



Circolare alle Commissioni Municipali.

Nozioni intorno alle Corporazioni religiose ed altri Corpi morali.

Ancona 30 Ottobre 1860.

Interessando al sottoscritto di avere conoscenza al più presto possibile di tutti gl'Istituti di Carità e Beneficenza ed altri Corpi Morali esistenti nei Comuni delle Marche, s'invita cotesta Commissione Municipale a volere entro il termine di giorni cinque dalla data della presente trasmettere a questo Generale Commissariato una tabella descrittiva degli Istituti religiosi e di beneficenza compresi nelle categorie, che a modo di dimostrazione sono infra indicate.

Lo scrivente chiama poi l'attenzione delle prelodate Commissioni Municipali sulla necessità di un'esatta classificazione, onde evitare ogni possibile confusione ed equivoco.

CATEGORIE

1. Corporazioni religiose e confraternite d'ambo i sessi.
2. Chiese, abbazie, parrocchie e sagrestie, oratorj, mense vescovili, capitoli, collegiate, masse capitolari, canonicati, arcipreture, primiceriati, prebende, e simili.
3. Benefizi ecclesiastici, o laicali, cappellanie, ed altri.
4. Patrimoni sacri meramente ecclesiastici, dotazioni religiose, legati pii, o lasciti in causa pia aventi scopo religioso, siano intestati separatamente, o promiscuamente ad altri di pubblica beneficenza.
5. Stabilimenti pii, collegi, seminari, ospedali e conservatorj d'ogni genere.
6. Monte di pietà, granatici, casse di risparmio e simili.

LORENZO VALERIO

Ai Signori Impiegati del Bollo Registro ed Ipoteche.

Soppressione della carta bollata in corso, e sostituzione di nuove qualità.

Ancona 31 Ottobre 1860.

Con Decreto N. 162, in data 27 corrente, fu soppresso l'uso della Carta Bollata Pontificia e surrogata con altre qualità munite di distintivi più omogenei ai desideri nazionali.

Sarà pensiero di questo Regio Commissariato Generale di provvedere ognuno degl'uffici incaricati del relativo smaltimento d'un fondo sufficiente ai primi bisogni, e ciò prima dell'11 Novembre prossimo, giorno fissato per la circolazione della nuova carta.

Dal canto loro i contabili d'accordo coi rispettivi Ispettori dovranno tosto preparare la domanda pel servizio del primo trimestre 1861 e farla qui pervenire bastantemente in tempo da antivenire ogni possibile contrarietà.

I prezzi della nuova carta sono stabiliti in moneta Italiana da adoperarsi rigorosamente nella vendita.

Ma siccome per tutto quest'anno la tenuta generale della contabilità viene tollerata in moneta Romana, ad evitare ogni confusione, gl'impiegati del Registro avvertiranno di fare la riduzione del prodotto mensile della carta, al ragguglio legale di 94 baiocchi per ogni scudo di 5 franchi, tanto nel versamento materiale nella Cassa erariale quanto nelle singole operazioni e sottrazioni di computisteria.

Essendo intanto importante che nella sera del 10 Novembre venga constatata ed accertata la qualità e quantità della carta privata di corso, esistente presso ogni ufficio, si delegano per tale operazione nel luogo in cui si troveranno in quel giorno i rispettivi Ispettori, negli altri i Signori Giudicanti che verranno dai Contabili invitati colla rimessione d'un esemplare della presente.

E si formerà sugli stampati in uso la precisa situazione d'ogni qualità di carta facendola in contraddittorio involgeré in pacchi, legare e suggellare a cera lacca, per venire poscia nel modo più economico e sicuro dal Contabile inviata a questo Regio Commissariato.

In fare la trasmissione dell'inventario da formarsi e sottoscrivere per doppio sarà fatta direttamente dai signori delegati, ed un'esemplare verrà poscia dal Commissariato munito di ricevuta ed a suo tempo restituito agli uffizi, per essere presentato all'Ispettore nel primo giro, e servirgli di titolo al definitivo scarico negli stati del quarto trimestre.

Pel cambio della carta, in cui non si deve fare alcuna attenzione alla differenza della moneta, fu accordato tempo sino al 25 del mese veggente.

Se per causa di forti distanze, cattivi tempi e simili indipendenti delle volontà umana non potesse in qualche sito avere effetto, lo scrivente si riserva di accordare proroghe; giammai oltre al 25 del mese di Dicembre, alla fine del quale saranno date le istruzioni necessarie sul modo di regolarizzare anche a questo riguardo la Contabilità, essendo superfluo l'avvertire che non si devono ammettere al cambio i fogli che avessero già qualche minima parte scritturata o qualsiasi altro segno d'essere già stati usati.

Nei registri ipotecari non essendosi apportata novazione lo scrivente desidera per altro che i signori Conservatori gli trasmettano pure la distinta dei registri e fogli in bianco che rimangono a loro disposizione, ed il tempo per cui potranno ancora bastare onde abilitarlo a dare i provvedimenti efficaci ad assicurare l'andamento d'un sì delicato ramo di pubblico servizio.

LORENZO VALERIO



N. 8.

Indirizzo ai Giovani italiani.

Esortazione a prender servizio nella Marina Militare.

GIOVANI ITALIANI!

Ancona 2 Novembre 1860

Il Comandante della Stazione dell'Adriatico con notificazione del 18 Ottobre p. p. vi ha già invitati all'arruolamento volontario come marinari nel Corpo Reale Equipaggi. Molti di voi accolsero l'invito e già formano parte della Marina Nazionale, che diede sotto i vostri occhi sì belle prove del suo valore, ed ebbe tanto merito nella liberazione di questa città.

Agli altri che esitassero, od ancora non avessero notizia dell'invito predetto, rivolgo poche parole ed amichevoli consigli.

La Marina è delle forze nazionali quella che fa d'uopo accrescere il più prontamente. Quando saranno uniti in un solo comando, e sotto le stesse leggi i navigli dei due mari italici, avremo una Marina italiana, che sarà una delle nostre glorie più splendide e più solide. La nostra indipendenza sarà pienamente assicurata quando la Bandiera del Regno sarà fatta rispettare da una flotta numerosa, da arditi navigatori, da marinai robusti ed istruiti.

La Marina è nell'istesso tempo una delle più belle carriere che un Governo libero possa aprire alla gioventù.

In passato la milizia era avvilita, e non dava nè compenso adeguato, nè soddisfazione all'onesta ambizione dei giovani. Di milizia di mare neppure il principio. Ora la professione delle armi è onorata dal Re, dal Governo, dalla Pubblica Opinione. Il servizio nella Marina è illustrato dalle recenti vittorie; i giovani che vi si ascrivono vi trovano buona provvisione di cibo e di paga, disciplina esatta ma umana e che rispetta la dignità del cittadino, e speranza, dirò meglio, certezza d'avanzamento se sanno meritarselo. A quelli che sono

già marinai e che non potrebbero senza scapito star lontani lungo tempo dalle loro famiglie il Governo del Re concede il beneficio di una capitolazione provvisoria di soli 18 mesi; e quelli che hanno già fatte lunghe navigazioni ammette al grado di marinajo di 2^a classe, pareggiandoli così ai marinai delle antiche provincie già provetti nella professione.

Giovani Italiani! Le antiche memorie del vostro litorale sono illustri e gloriose e se percorrerete i mari dell'Oriente voi troverete per quei lidi e dentro alle terre ancora i segni della potenza dei vostri maggiori. Quelle memorie furono sotterrate dai dominatori e nemici del nostro paese. Ma ora che l'Italia risorge voi dovete riannodare la catena di quelle nobili tradizioni, e rinnovare glorie che in ragione dei tempi e dei mezzi possono essere superate.

LORENZO VALERIO

N. 9. (Prot. Gen. N. 3813.)

Ai Signori Conservatori delle Ipoteche.

Corpi morali - Stato delle Iscrizioni Ipotecarie a loro favore.

Ancona 2 Novembre 1860.

Importa urgentemente a questo Governo di conoscere la precisa consistenza dei capitali iscritti nei registri ipotecari delle Marche a favore di tutti i corpi morali, religiosi e secolari, aventi soltanto un'esistenza morale, e generalmente conosciuti sotto la qualificazione di Mani-morte.

A tale scopo tendono appunto gli stampati fatti preparare dallo scrivente e destinati:

Le Tabelle alla descrizione una per una di tutte le iscrizioni attive intestate ai singoli corpi summenzionati;

Gli elenchi alla riassunzione complessiva del numero ed ammontare di ciascuna Tabella.

Sebbene la forma degli stampati, e le avvertenze apposte sul frontespizio non sembrino ammettere alcuna ambiguità nella loro compilazione, s'osserva ad abbondante precauzione che le tabelle devono contenere le sole Iscrizioni che non sono colpite dalla perenzione ed indiziano nei Corpi creditori dritto alla effettiva esigenza di capitali o rendite temporarie o perpetue, escludendo quindi tutte le indeterminate e di natura eventuale.

Se per caso un solo foglio di tabella non potesse contenere tutte le iscrizioni appartenenti all'Ente intestato, se ne aggiungeranno quanti bastino, facendo per altro gli opportuni riporti dall'uno all'altro, affinché una sola cifra rappresenti per qualità ed importo il totale dei suoi capitali iscritti e non s'impieghi più d'una linea nel farne la ripresa sull'elenco.

Negli elenchi dei corpi religiosi si devono comprendere le abbazie, benefici, canonicati, capitoli, collegiate, ed altre dignità, conventi, e conservatorii d'ambo i sessi, confraternite, masserie, sagrestie, sodalizi, ed ogni altro soggetto alla podestà ecclesiastica.

In quelli dei Corpi Laici le provincie, le Comuni, dotazioni pie, monti d'ogni specie ed in generale tutti gli istituti di beneficenza i quali sono, e devono venire posti sotto l'esclusiva e diretta sorveglianza dell'Autorità Governativa.

Nel fare pertanto trasmissioni al sig. Conservatore di d'un competente numero di stampati dell'una e dell'altra specie, il sottoscritto lo prega a volere con la massima sollecitudine ed operosità occuparsi di questo importante lavoro, servendosi all'occorrenza di collaboratori straordinarii trovar modo che senza detrimento del servizio giornaliero e normale, possa darlo ultimato nel più breve termine e colla maggiore precisione possibile.

Confidando il sottoscritto d'essere convenientemente secondato, mentre terrà conto della premura dei più diligenti, si riserva ad opera compiuta l'accordare e proporre a tutti i conservatori un compenso adeguato alla rispettiva importanza dell'operazione.

LORENZO VALERIO

Circolare ai Signori Commissari Provinciali.

Tumulazione dei Cadaveri.

Ancona 8 Novembre 1860.

Con mio decreto in data di ieri, che i signori Commissari Provinciali troveranno inserito nell'odierno foglio ufficiale delle Marche, vengono richiamate varie disposizioni della Legge sulla Pubblica Sicurezza, che pur interessano la pubblica igiene, in ordine cioè alle tumulazioni dei cadaveri.

A quelle disposizioni già di per sé stesse così esplicate il sottoscritto non crederebbe di dover aggiungere altre spiegazioni, ma piuttosto, contemporaneamente alle disposizioni suddette, egli trova opportuno di rammentare eziandio quelle degli art. 74, 75 e 76 della indicata Legge di S. P. in data 13 Novembre 1859, invitando i signori Commissari di comunicare le une e le altre con apposita circolare a tutti i Comuni ed Uffici dipendenti, onde, mercè la debita vigilanza ed energia, ne sia curato l'eseguimento e scompaiano i precedenti abusi in proposito.

Col primo di essi articoli è determinato l'intervallo che trascorrer deve dal decesso alla sepoltura, e ad agevolare l'osservanza di tale prescrizione, conciliandola colle esigenze della pubblica igiene e delle famiglie, venne dettato il successivo articolo 75.

In molte località, con provvido consiglio, per escludere ogni pericolo di funestissimi casi che da inumazione troppo sollecita possono derivare, s'introdusse l'uso di non autorizzare la tumulazione, se prima la morte non sia accuratamente constatata mediante un'ultima ispezione di un sanitario dal Municipio delegato. E la difficoltà in effetto di accertare in modo assoluto lo stato di morte di una persona, sino a che non appariscano incontestabili segni di decompo-

sizione, fa vivamente desiderare che questo prudente partito sia adottato da tutti i Municipii.

Sono poi ormai sentite ed apprezzate da ogni popolo civile le ragioni molteplici che dettarono le prescrizioni dell'articolo 76 della Legge anzidetta, per la quale i cadaveri debbono essere riposti in casse chiuse, nè possono essere esposti, nè trasportati scoperti. Ma risultando appunto che in varii comuni di queste provincie esiste l'uso di esporre e di trasportare scoperti i cadaveri, il sottoscritto non può a meno di vivamente raccomandare ai signori Commissari Provinciali di provvedere senz'altro, affinchè per l'avvenire sia anche in tal parte mantenuto il rispetto alla Legge, e cessi un'usanza altamente riprovata dalla civiltà e dagli odierni costumi.

LORENZO VALERIO

N. 11.

Circolare ai Signori Cancellieri del Censo.

Formazione degli Stati sintetici sulle possidenze delle Mani-morte non più tardi del 25 novembre 1860.

Ancona 9 Novembre 1860.

Urge immensamente a questo Regio Commissariato Generale di avere al più presto possibile i prospetti sintetici sulle possidenze delle Mani-morte, Istituti, Comuni e simili prescritti colla Circolare nota N. 3011 del 29 p. p. Ottobre; in conseguenza di che si prescrive un termine perentorio a ciascun Cancelliere del Censo, onde ultimare l'affidatagli operazione, qual termine si estende indilatatamente a tutto il giorno 25 corrente mese, epoca, in cui dovranno essere spediti a questo Regio Commissariato gli stati, di cui è parola.

Spera il sottoscritto, che ogni Cancelliere penetrandosi dell'assoluta necessità, vorrà prestarsi con tutto zelo e dili-

genza al celere ed esatto eseguimento di siffatto lavoro, e come il medesimo saprà tener conto di quei Cancellieri, che nel prescritto termine corrisponderanno agli ordini superiori, non mancherà dall'altro canto di prendere delle misure per quelli, che si mostrassero oscitanti nel disbrigo di tale operazione.

Vorrà ognuno accusare ricevuta della presente.

LORENZO VALERIO

N. 12. (Prot. Gen. N. 5569.)

Ai Signori Cancellieri del Censo.

Si diramano per norma degli atti d'Ufficio delle Cancellerie Censuarie, i Decreti del 17 Ottobre N. 69 71, del 18 N. 72, del 24 n. 113 colle Tabelle di ragguaglio fra la moneta Romana, ed Italiana, e tra il peso Romano ed il Metrico.

Ancona 17 Novembre 1860.

Fra i Decreti emanati da questo Regio Commissariato Generale Straordinario delle Marche ve ne hanno alcuni, i quali colpiscono in qualche modo l'ordinamento censuario, per cui affine si proceda nella debita coerenza ai medesimi se ne rimettono a codest'ufficio i singoli testi.

Il primo pubblicato il 17 Ottobre stabilisce, che i testamenti, le donazioni fra vivi, le compré e vendite di beni stabili non possono avere effetto legale, quando riferendosi a corpi morali tanto ecclesiastici che laicali non siano muniti dell'ordine esecutivo di questo istesso Regio Commissariato. Quindi si guarderanno i Cancellieri di eseguire trasporti e variazioni sugli stabili in forza di atti, che rifletteranno Provincie, Comuni, Chiese, Opere pie, Conventi, ed in genere qualsiasi Corporazione, cui mancasse la sopradetta regia autorizzazione.

Il secondo in data 18 Ottobre vieta le istituzioni di feudi, primogeniture, fidecommessi, e prescrive la fine degli esistenti nel possessore attuale colla designazione della quota devoluta al medesimo, e di quella devoluta ai primi chiamati. Per corrispondere al disposto del prefato decreto nel caso, che le parti interessate richiedessero la radiazione in Catasto della nota di qualsivoglia degli indicati vincoli, i Sigg. Cancellieri si presteranno al cambiamento d'intestazione, previa l'esibizione dell'atto d'istituzione del vincolo, o di altro atto che valga a far conoscere la successione dei chiamati, e l'atto di notorietà per la conoscenza nominale, e numerica dei suddetti primi chiamati. Determinati con sicurezza questi estremi sostituiranno all'intestazione in vigore la seguente « Tizio (attuale possessore) usufruttuario dell'intero, e proprietario della metà, e Cajo, Sempronio (primi chiamati) « proprietario, o proprietari dell'altra metà » richiamando in appoggio del trasporto il decreto, e gli atti sopraccennati.

Il terzo colla stessa data del precedente dichiara nulle le disposizioni di ultima volontà per via di fiducia, ond'è che i Cancellieri si asterranno dal trasportare le proprietà in testa di eredi fiduciari, a meno che le disposizioni, che li riguardano siano divenute esecutorie in epoca anteriore al suddetto decreto.

Si trasmette in fine il testo del Decreto 24 Ottobre, che dichiara moneta legale nelle Provincie delle Marche la Lira italiana, ed ingiunge ai pubblici funzionari di esprimere a partire dal 1 Gennaio 1861 in detta moneta italiana le somme da indicarsi negli atti pubblici. Si allega a questo Decreto una tabella di ragguaglio fra il peso romano, e il metrico inculcando ai Cancellieri, e loro dipendenti di rendersi famigliari dette riduzioni il più presto possibile, affine di promuovere nelle masse l'adozione, e l'intelligenza singolarmente del nuovo sistema monetario.

Saranno rimessi quanto prima a codesto Ufficio i due Decreti emanati l'uno il 5, l'altro il 7 corrente.

Il primo accorda il condono delle multe anche censuarie, incorse e non pagate alla data di detto Decreto, da avere effetto per quei multati che non essendosi per auco

posti in regola coll'eseguita voltura, lo saranno entro il mese di Febbraio 1861. Non fa duopo di avvertire che le trasgressioni successive alla data del summentovato Decreto rimangono soggette alle procedure, e penalità sancite dalle vigenti disposizioni Censuarie.

Col secondo si rendono esecutorie le Leggi Sarde 5 Giugno, e 12 Luglio 1850, per le quali i Corpi morali oltre di non potere acquistare beni stabili, non possono accettare donazioni tra vivi, lascite per disposizioni testamentarie senza corrispondente autorizzazione per regio decreto.

Abbiano pertanto i Sigg. Cancellieri sempre presenti siffatte interdizioni per non cadere nell'inconveniente di appoggiare ad atti nulli le trascrizioni censuarie.

PEL R. COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
IL R. COMMISSARIO PROVINCIALE
CLER

N. 13. (Prot. Gen. N. 7464.)

Ai Signori Contabili.

Sul ragguglio della Moneta Italiana colle Monete Romane.

Ancona 5 Dicembre 1860.

Il Decreto di questo Commissariato Generale Straordinario in data 24 Ottobre p. p. nello stabilire che la moneta legale nelle Provincie delle Marche sarebbe, dal 1 Gennaio 1861 la lira Italiana, doveva per intanto fissare anche il ragguglio fra questa e la moneta romana.

Naturalmente fu presa la lira Italiana per termine di paragone in tal ragguglio, nel quale non potendosi tener conto di tutte le piccole frazioni risultanti dagli spezzati delle monete romane, le proporzioni di queste non si poterono mantenere fra loro nel modo preciso in cui erano per lo passato.

Quindi mentre lo scudo romano fu raggugliato a lire Italiane 5 32, il bajocco che era una centesima parte dello scudo fu raggugliato a $5/100$ di lira soltanto, e per mancanza di piccole monete coniate che rappresentino la frazione che vi ha in più, e perchè col sistema della lira Italiana per unità il bajocco non è più uno spezzato di scudo romano, ma si una frazione decimale di lira, ossia $5/100$ di lira, e cento baiocchi spicciolati non rappresenteranno più lo scudo romano, che cessò d'essere l'unità della moneta legale e il termine di paragone di tutti gli spezzati, ma sibbene $500/100$ di lira Italiana.

Dal fin qui detto risulta che i Contabili quando cominceranno a fare le loro operazioni di Cassa in Lire Italiane non potranno ricevere e versare il bajocco che per $5/100$ e cento baiocchi per $500/100$ di lira Italiana.

PEL R. COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
IL R. COMMISSARIO PROVINCIALE
CLER

N. 14.

Ai Signori Commissari Provinciali.

Scuole Normali Magistrali per Allievi Maestri e per Allieve Maestre.

Ancona 6 Dicembre 1860.

Fra le cure adoperate nel governo di queste Provincie dal Commissario Generale Straordinario sottoscritto fu primissima quella di agevolare ogni modo possibile che valesse a restaurare la pubblica istruzione e a darle incremento quale richiedono i bisogni de' tempi e quale conviene ad un popolo che così nobilmente s'è vendicato in libertà.

A tale scopo mirarono e la promulgazione della Legge sarda del 13 Novembre 1859, e la creazione di tre Licei,

di tre Istituti tecnici, di quattro scuole Normali, di un Collegio militare, e la concessione di 100 mila lire sull'Erario pubblico per venire in aiuto alle scuole normali, e quella di 100 mila lire per venire in aiuto alle scuole elementari maschili e femminili nei Comuni poveri. Ma tutti questi provvedimenti resterebbero poco meno che lettera morta, se non si ponesse pronta mano al restauro del primo principio che è quello di formare anzi tutto buoni istitutori per le scuole elementari.

Ora non è infondata speranza che, se non tutte, alcuna almeno delle quattro Scuole Normali per allievi maestri e per allieve maestre create col Decreto 6 Novembre N. 355, possa aprirsi ancora entro il corrente anno scolastico; al qual uopo questo Governo non vorrà, per quanto stà in lui, intralasciare alcuna cura.

È perciò ch'esso affrettossi a promulgare col Decreto 5 corrente N. 553 le discipline, onde le predette scuole vogliono essere governate; ed a stanziare nel bilancio dello Stato le somme occorrenti sia per il personale insegnante, e sia per i sussidii da accordarsi a norma dell'articolo 365 della legge 13 novembre 1859, agli alunni ed alle alunne più meritevoli.

Ma ogni sollecitudine del Governo del Re sarebbe di per sè insufficiente ad ottenere lo scopo di veder di presente aperti quegli istituti pedagogici, se dal loro canto non usassero solerzia pure le Podestà Provinciali e le Commissioni Municipali dei Comuni, ov'essi debbono sorgere.

È pertanto urgente avanti ogni cosa che i Comuni di Ascoli e di Urbino in cui devono stabilirsi le due scuole Normali per allievi maestri, e quelli d'Ancona e di Camerino in cui sono create le due altre per allieve maestre, giusta il disposto dell'articolo 365 della precitata legge, si affrettino ad allestire i locali e gli arredi necessari.

E perchè le Amministrazioni di tali Comuni abbiano una qualche norma, a cui attenersi a questo riguardo, sarà expediente che loro vengano fatte le seguenti avvertenze:

1. Che, quanto ai locali, occorrono tre sale per le tre classi in cui è divisa la scuola, più una sala per il Con-

siglio direttivo; e che sarebbe giovevolissimo siffatti locali fossero uniti od almeno molto prossimi alle scuole primarie che, secondo l'articolo 360 della legge, debbono servire per le esercitazioni pratiche.

2. Che, quanto agli arredi, oltre ai banchi ed all'altra suppellettile indispensabile, abbisognano buone carte geografiche, il globo celeste ed il terrestre, la collezione dei corpi geometrici, alcuni esemplari per l'insegnamento del disegno e qualche strumento di fisico-chimica per la pratica dimostrazione delle nozioni elementari di scienze naturali.

3. Che inoltre fa d'uopo venga impostata una somma conveniente per la retribuzione dell'insergente, per le spese di cancelleria e per l'acquisto di qualche libro.

Ma con tutto ciò non sarebbe ancora provveduto abbastanza, perchè le scuole Normali diano tutti que'frutti che vorrebbero ottenerne. L'esperienza fatta negli ultimi anni dalle antiche Provincie del Regno ha posto in sodo che una scuola Normale, la quale non abbia annesso un Convitto, in cui ricettare gli alunni, riesce ad un'opera incompiuta. Chè la scuola di per sè, coi suoi svariati insegnamenti, anche condotta con tutto il sapiente affetto che si desidera in consimili istituti, non ha sempre efficacia di dare quell'educazione e d'imprimere quelle abitudini che solo si ricevono sotto l'influsso d'una direzione morale di tutte le ore. E di ciò mostravasi accorto il Legislatore quando fin dal primo istituirsi delle scuole normali esprimeva il voto che gli alunni fossero raccolti a vita comune, seguendo in ciò come in altre parti del suo provvedimento l'esempio portoci dai seminarii pedagogici della Prussia, la quale in questa come in altre discipline educative fu maestra alle genti civili. Chè se lo stesso legislatore, anzichè dare una formale prescrizione, restringevasi ad esprimere un desiderio, vuolsi attribuire pensiero ch'egli ebbe di lasciare ai Municipii od alle Provincie il merito dell'iniziativa di siffatta istituzione. Nè in questa sua aspettazione egli andò illuso, dacchè il maggior numero dei Comuni del Piemonte e della Lombardia, dove si stabilì qualche scuola normale, affrettossi ad annettervi il Convitto ed i pochi i quali per circostanze speciali non poterono

ancora farlo, ebbero a persuadersi maggiormente della necessità di esso, dacchè la loro scuola, per cotale mancanza, oltre al non arrecare tutti i vantaggi che producevano le altre, è pure d'assai meno frequentata. Del quale ultimo fatto è agevole darsi ragione, perchè il Convitto, ordinato con molta parsimonia quale si conviene alla modesta carriera che debbono percorrere coloro che vi entrano, oltre alla garanzia d'una savia direzione e d'una incessante vigilanza, offre pure il vantaggio d'una tenue pensione che altrimenti sarebbe impossibile trovare in case private.

Ma le provincie, siccome sarà detto qui appresso, hanno altra parte a compiere per concorrere all'incremento dell'istruzione e dell'educazione magistrale. Ond'è che gioverà insistere presso i Municipi dei Comuni, nei quali sono istituite le scuole normali e i quali d'altronde sono chiamati a ritrarne più diretto e maggiore utile, affinchè si risolvano essi a stabilire il convitto di cui si ragiona.

A qual uopo essi troveranno nel capo XVII del Regolamento approvato col R. Decreto 24 Giugno 1860 e promulgato in queste provincie col preaccennato Decreto del 5 corrente, quelle norme più sicure a cui gioverà si atten-gano per procacciare col Convitto tale segnalato beneficio che li renderà maggiormente meritevoli del vantaggio che loro volle procurare il Governo.

Le Provincie poi conosceranno di leggieri che l'opera del Governo, associata a quella di pochi Comuni sarebbe ancora assai lontana dal bastare a somministrare entro breve tempo tal numero di buoni maestri e di bene istruite maestre, che sia pari al bisogno di queste popolazioni. Esse vorranno specialmente avvertire che il numero di quaranta sussidi di Lire 250, accordati dal Governo agli alunni ed alle alunne più meritevoli, sebbene per sè ragguardevole, è ancora insufficiente a dar tale incoraggiamento, per cui le scuole normali siano frequentate quanto è desiderabile; vorranno avvertire che le scuole normali governative, con un corso triennale e poste in soli quattro centri, non potranno che tra qualche anno procacciare abili istitutori ed essere accessibili a quanti desiderano mettersi per la carriera dell'ammaestrare.

Eppertanto, condotte dall'esempio già dato prima dalle Provincie Piemontesi, e seguito indi con viva sollecitudine da quelle della Lombardia e dell'Emilia, è sperabile s'inducano da un lato ad accrescere del proprio il numero dei sussidii governativi, e dall'altro ad istituire di quelle scuole magistrali decimestrali, di cui loro porge facoltà l'articolo 370 della legge 13 novembre 1859 e che hanno il loro ordinamento nel capo XV del Regolamento 24 giugno 1860.

I Signori Commissari vorranno a quest'uopo fare presso i Consigli Provinciali tutti quegli ufficii che l'importanza della cosa richiede, e che questo Governo si affida saranno al certo accolti con quel favore che in queste provincie incontra ogni proposta diretta a dare incremento all'istruzione ed all'educazione popolare.

Ma è a desiderare che gli stessi Commissarii non limitino a questi punti le loro cure. Giova che con tutti quei mezzi morali onde possono disporre, essi procaccino di far ben conoscere ed apprezzare nella rispettiva provincia tutta l'importanza degli Istituti che hanno per iscopo di formare buoni maestri e buone maestre per le scuole primarie, e facciano d'incoraggiare quanta più gioventù è possibile a frequentarli e ad attingerne quegli ammaestramenti, da cui è lecito attendere il rinnovamento dell'educazione popolare e l'intero adempimento di quella sana massima che dichiara obbligatoria l'istruzione primaria, e pei comuni da un lato, e per i padri di famiglia dall'altro.

Il carattere di nobile missione che la nuova legislazione impresse all'ufficio di maestro e di maestra, la cura ch'essa ebbe di assicurare agl'insegnanti un conveniente stipendio durante il loro esercizio ed una pensione nella loro vecchiaia, i sussidii e gl'incoraggiamenti accordati dal Governo, quelli che è a sperare siano pur conceduti dalle Provincie, il pensiero infine di cooperare alla redenzione morale del proprio Paese, saranno altrettanti argomenti che non mancheranno di eccitare in una parte della gioventù l'emulazione e il desiderio di percorrere una carriera, la quale, se non è priva di triboli, ha pure grandi compensi morali, ed ora dalla pubblica opinione è elevata all'altezza d'un sacerdozio.

Il Regio Commissario Generale Straordinario sottoscritto sarà singolarmente tenuto ai signori Commissari Provinciali, se d'ogni loro atto, diretto a promuovere i provvedimenti accennati in questa circolare e d'ogni risultato ottenuto, vorranno dargliene prontamente contezza.

LORENZO VALERIO

N. 15.

Ai Signori Commissari delle Provincie delle Marche.

Ordinamento dell'istruzione elementare e sussidii ai Comuni poveri.

Ancona 6 Dicembre 1860.

Fu già detto con altra circolare come questo Governo sentisse debito di volgere le sue prime cure alla formazione di buoni insegnanti per le scuole elementari, stimando poco meno che inutili tutti gli altri provvedimenti diretti ad ordinare vigorosamente l'istruzione primaria se non incominciavasi da questo.

Ma con ciò però le Rappresentanze Municipali non vorranno pensare che nulla o poco resti loro a fare per questo ramo d'amministrazione sopra ogni altro importante, finchè le scuole normali e magistrali non abbiano fornito sufficiente numero di maestri e maestre. Esse debbono anzi farsi persuase che male adempirebbero al loro mandato se fin d'ora non vi consecrassero le loro cure più solerti.

Ne' luoghi, dove già esistevano scuole del primo grado esse debbono pensare a riordinarle secondo la nuova legislazione ed a porle in condizione da bastare ai bisogni delle popolazioni.

Là dove poi se ne mancava affatto, è loro sacro debito di provvedere fin d'ora i mezzi più acconci di crearle, sicchè abbia a durare il meno possibile questo periodo di transi-

zione, in cui cancellandosi le tracce d'un funesto passato vorranno prontamente gettarsi le basi di una nuova coltura, la quale sola potrà essere guarentigia delle libertà conquistate.

A quest'uopo, affinchè le medesime Rappresentanze abbiano norme sicure a cui attenersi, il Regio Commissario Generale Straordinario sottoscritto provvede con Decreto del 5 corrente (N. 555) alla promulgazione del Regolamento 15 Settembre 1860 sull'istruzione elementare; e sarà sua cura di farne spedire un esemplare a ciascun Comune.

Da tal Regolamento esse rileveranno più specificamente fin dove si estendano gli obblighi loro imposti dalle Leggi 25 ottobre e 13 novembre 1859 sia pel numero delle classi maschili e femminili da aprirsi, sia per gli stipendi da assegnarsi agl'insegnanti, e pei locali e per gli arredi da allestire.

Sicchè, ove anche per il presente non siano in grado di tosto aprire ordinariamente od in via provvisoria nuove scuole, almeno non potranno ignorare ciò a cui debbono provvedere per un avvenire assai prossimo, tanto più che, se qualche Municipio volesse già compiere l'ordinamento delle sue scuole primarie fin dal prossimo anno scolastico, non sarebbe malagevole avere maestri patentati da altre provincie italiane come ce lo dimostra l'esempio di alcune Città della Romagna che, sebbene pur esse redente di fresco dal mal governo clericale, pure fin di quest'anno posero le loro scuole in grado da pareggiare quelle del Piemonte e della Lombardia.

Questo Governo però non nascondeva a se stesso che non pochi Comuni per l'angustia delle loro entrate e per la poca agiatezza dei loro abitanti non si troverebbero in grado di sopportare tutte le spese necessarie per provvedere secondo il debito all'istruzione popolare. Quindi, se questo caso non foss'anche già stato preveduto dalla legge 13 novembre 1859, la quale all'articolo 345 stabilisce che lo Stato verrebbe con annuali stanziamenti in sussidio di quei Comuni, lo scrivente si avrebbe pur fatto un debito speciale di venire in soccorso alle Amministrazioni Municipali meno agiate, affinchè il beneficio supremo dell'istruzione fosse pure impartito là dove la natura o la fortuna fu meno propizia.

È noto infatti che con Decreto 6 novembre N. 355 venne allogata sul bilancio del 1861 una somma di centomila lire italiane appunto per venire in aiuto ai Comuni poveri delle Marche onde agevolare l'istruzione di scuole elementari maschili e femminili.

Quel provvedimento è di sua natura parziale e per l'anno scolastico corrente, dacchè all'avvenire vi si supplirà cogli stanziamenti del bilancio generale di tutto il Regno Italiano: ma frattanto era bene che avesse tosto la sua pronta attuazione, affinchè sempre meglio fosse chiarito il proposito del Governo del Re di diffondere in quanto è possibile i vantaggi dell'insegnamento e dell'educazione popolare. Ed ora con Decreto d'oggi il Commissario Generale sottoscritto cominciò a fare un primo riparto di quella somma ragguardevole fra le sei provincie delle Marche, prendendo norma ad un tempo e dalla relativa popolazione e dalle condizioni economiche locali.

Fatta questa prima distribuzione, secondo gli articoli 134 e 135 del citato Regolamento 15 Settembre 1860, spetterebbe alle podestà scolastiche locali di far proposta all'autorità centrale dei sussidii parziali che fossero da assegnarsi per l'oggetto indicato ai Comuni poveri. Ma quantunque lo stabilimento di quelle podestà sia imminente, tuttavia urgendo di procedere alla concessione dei detti sussidii, lo scrivente stimò non poter meglio affidarsi per ora che alle Rappresentanze Provinciali, le quali sono in grado di conoscere accuratamente e di apprezzare senza parzialità i bisogni e le condizioni di ciascun Comune.

Tocca però principalmente ai signori Commissari provinciali di procacciare a quelle Rappresentanze i ragguagli più precisi da cui prendano norma nel fare le proposte e nello svolgere le ragioni a cui sono tenuti in forza degli articoli 2 e 3 del preaccennato Decreto d'oggi.

Per tal fine essi vorranno eccitare i Municipii, i quali sentono poter aspirare alla compartecipazione dei predetti sussidii, a presentare entro il più breve termine:

1. Uno specchio delle loro entrate e delle spese ordinarie e straordinarie;

2. Uno specchio della rispettiva popolazione, indicando partitamente la cifra di quella che abita nel concentrico del Comune e l'altra di quella che è sparsa per la campagna o raccolta in appodati;

3. Un quadro di tutti gl'istituti pubblici d'istruzione elementare e popolare di qualunque natura esistenti nel Comune;

4. Un'esposizione delle ragioni per le quali stimano poter partecipare al sussidio ed una deliberazione formale con cui il Municipio si vincola a provvedere entro i limiti del possibile all'istruzione elementare a norma delle discipline vigenti.

Fondandosi sopra questi documenti e sopra quelle altre informazioni che l'Autorità provinciale potesse altrimenti procurarsi, il Consiglio Provinciale farà proposta del riparto della somma assegnata alla rispettiva Provincia, coll'avvertenza di sussidiare o lo stabilimento od il riordinamento di qualche istituto municipale d'istruzione primaria tenendo il seguente ordine di preferenza:

1. Scuole elementari maschili del grado inferiore;
2. Scuole elementari femminili dello stesso grado;
3. Scuole elementari maschili o femminili del grado superiore;
4. Asili e scuole infantili;
5. Scuole serali o domenicali.

Le stesse Rappresentanze provinciali poi nell'adempiere questo ufficio con quella maggiore alacrità che loro sarà possibile, vorranno essere convinte che acquisteranno un titolo di più alla benemerenzza delle Popolazioni i cui interessi seppero finora sostenere con tanto lodevole cura.

LORENZO VALERIO



Ai Signori Commissari Provinciali.

Istruzione tecnica.

Ancona 8 Dicembre 1860.

Questo Governo ha dovuto notare che uno de' caratteri distintivi di queste Provincie è che anche sotto la secolare oppressione d'un Governo, il quale sistematicamente mirava con tutti i suoi atti a domare le intelligenze ed a spegnere negli animi i più generosi spiriti, vi ha potuto pur tuttavia sopravvivere una coltura di quella classica latinità che a questi paesi appartiene come patrimonio speciale, e che nella sua maestà ritrae tutta la grandezza di que' nostri antichi, i quali furono un dì i padroni del mondo. Fatto provvidenziale questo, il quale chiarisce una volta di più come le insane tirannidi non arrivino a soffocare la vita intellettuale d'un Popolo, e dal quale è giusto ripetere una delle cagioni per cui queste provincie ebbero sempre a capo dei loro rivolgimenti politici la parte più eletta della cittadinanza!

Ma la coltura classica, se nobilita le intelligenze e ringagliardisce le virtù cittadine, nello stesso tempo che fa geniale il costume, è lontanissima dall'essere per se bastevole a svolgere e mettere in moto tutte le forze vive del paese, quando non è accompagnata da un sodo ammaestramento delle masse, quando manca l'istruzione della donna che è la prima educatrice della famiglia, quando ancora le molteplici, e svariate applicazioni della scienza non sono rese famigliari all'industriale, al commerciante, all'imprenditore, all'amministratore, all'artiere stesso.

Quindi è che questo Governo, quando appena ebbe provveduto all'Istruzione primaria volse i suoi pensieri a creare istituti d'istruzione tecnica, credette soddisfare ad uno dei bisogni più imperiosi delle Provincie commesse alle sue cure.

Con che esso era lontanissimo dall'idea di sminuire la importanza degli studi classici, i quali anzi è suo proposito

e sua speranza abbiano a rinvigorirsi e rivivere di vita anche più prospera in questa terra, che pur nell'età della decadenza dava un Lattanzio.

Esso doveva avvertire che là dove non v'ha altra istruzione fuor quella classica, non può sempre la medesima mantenersi in quel fiore che dovrebbe, perchè trovasi obbligata a riceverla molta parte di gioventù che non vi ha inclinazione o che dubita della sua utilità per la carriera che avrà indi ad intraprendere. La qual cosa fa sì, che in mezzo ad alunni eletti e dotati d'una squisita intelligenza per le bellezze degli scrittori del Lazio, molti ve n'abbiano o svogliati od inetti, che forzano a tenere la misura dell'insegnamento ad un livello inferiore.

Considerata sotto questo punto di vista, la questione dell'insegnamento tecnico non sarà mai soverchiamente studiata da' pubblici amministratori; e perciò non sarà mai troppa ogni cura che i Municipii e le Provincie volgano a diffondere tal forma d'istruzione in concorso di quanto fa il Governo.

Ma anche esaminato sotto l'aspetto di mera utilità ogni provvedimento diretto a diffondere per tutti i centri principali di popolazione gli studi tecnici si deve raccomandare di per sé. E qui se può giovare l'esempio di altre Provincie italiane, torna spedito citare quello del Piemonte dove la vita libera di questi ultimi dodici anni servì potentemente a creare e svolgere questa maniera d'istruzione. In tal periodo di tempo fu fatta in quelle Provincie subalpine una prova che non è inutile accennare alle altre loro consorelle che intendono seguirle per siffatta via. In sulle prime i corsi tecnici erano ivi considerati o come fatti solo per le classi inferiori, o come un rifugio a quegli alunni sfidati delle scuole classiche, i quali non reggevano ai corsi del Ginnasio e del Liceo. Ma a poco a poco si comprese che, se le scuole classiche erano pur sempre da tenersi in alto onore, le tecniche potevano però somministrare tal corredo d'istruzione da giovare grandemente e nelle pubbliche carriere e nei privati negozi ai nuovi bisogni della società. E quindi, mentre grado grado presero ad affluirvi tutti quei giovani, che intendevano avviarsi alle carriere industriali e

commerciali, il Governo dal suo canto trovava il tornaconto proprio e della società aprendo a quelli che ne uscivano bene istruiti l'adito agli uffizi pubblici della finanza e del catasto, dei telegrafi e delle ferrovie, delle amministrazioni provinciali e della forestale, alle scuole di nautica ed a quelle militari, agli studi di geometria e di medico-veterinario; ed ultimamente col nuovo regolamento del 19 Settembre 1860 non esitava a schiudere sotto determinate condizioni facili ad adempiersi le porte stesse dell'università per la facoltà di scienze fisiche e matematiche a coloro che avessero regolarmente compiuto il secondo grado d'istruzione tecnica nella sezione fisico-matematica. Il che, se chiarisce nel Governo l'intendimento di nobilitare questa forma di studi, indica eziandio come l'opinione pubblica, la quale sospingevalo per questa via, ne aveva compreso ed apprezzato tutto il valore e tutta l'utilità. Della qual cosa infatti attestano largamente e il numero grande d'istituti d'istruzione tecnica che sorsero in poco tempo, e la frequenza notevole degli alunni che vi accorsero e vi accorrono.

Ora è a credere che queste Provincie, edotte da una esperienza che le tocca così da vicino, non avranno più a questo riguardo a subire alcuna prova, e tratte da quel generoso istinto che le fa muovere verso quanto può giovare alla loro prosperità ed alla loro grandezza, ben presto raggiungeranno in questo arringo le consorelle che le hanno precedute.

È con questa sicura fiducia che il Commissario Generale sottoscritto con Decreto d'oggi (N. 575) provvide tutti que' mezzi che stavano in sua mano, perchè fin dal prossimo anno scolastico abbia ad incominciare almeno ne'centri principali delle Marche un vigoroso ordinamento di quegli studi.

Con tal provvedimento, dopo essersi promulgato il regolamento che ne prescrive le speciali discipline, giusta quanto prescrivono gli articoli 283 e 312 della legge, si determinarono gl'insegnamenti che parevano più consentanei all'indole delle Città e delle Provincie, dove già col Decreto 6 Novembre si creavano tre Istituti tecnici. A questi poi un altro se ne aggiungeva nella città di Jesi, la quale si rac-

comandava in modo peculiare all'attenzione del Governo per la grande convenienza di promuovere sempre più e migliorare quant'è possibile le buone pratiche d'agricoltura, in cui vanno già così segnalati gli abitanti del suo distretto.

Ma perchè le provvisioni di questo Governo abbiano il loro desiderato effetto, giova che con tutta sollecitudine si adempiano dai Comuni e dalle Provincie a cui tocca le condizioni che già imponeva la legge ed ora vennero richiamate nell'articolo 7 del precitato Decreto d'oggi.

Ed affinchè esse siano comprese in guisa da non lasciar luogo a dubbio o ad incertezze, lo scrivente si fa debito di porgere i seguenti schiarimenti ai Signori Commissari, onde essi alla loro volta vogliano darli alle Amministrazioni cui riguardano. Vuolsi dunque ritenere:

1. Che non può godere del beneficio dell'istruzione tecnica quel Comune che prima non abbia adempiuto l'obbligo che gl'incombe per l'istruzione elementare maschile e femminile, che cioè non abbia prima stabilito almeno le quattro classi elementari pei maschi e le tre classi elementari per le fanciulle;

2. Che non può aprirsi alcun corso d'un istituto tecnico, ossia del secondo grado dell'insegnamento tecnico, se prima non siasi provveduto allo stabilimento d'una scuola tecnica che ne è necessaria preparazione;

3. Che la scuola tecnica abbraccia gl'insegnamenti della lingua italiana, della storia e geografia, dell'aritmetica, geometria piana e solida, algebra e nozioni di meccanica, — della contabilità, — della lingua francese, — del disegno lineare d'ornato e d'architettura, — delle nozioni sui doveri e diritti dei cittadini, — delle nozioni elementari di scienze naturali; e che il personale di essa, oltre al direttore e al direttore spirituale, deve comporsi di quattro professori dei quali due possono essere titolari, e di tre incaricati;

4. Che la spesa della scuola tecnica vuol essere regolata, in ragione della classe a cui appartiene, dalla tabella G annessa alla legge 15 novembre 1859; che in essa concorre lo Stato per la metà dell'importare degli stipendi degli insegnanti quando trattasi di Comuni capo-luoghi di Pro-

vincia o surrogati ad essi a norma dell'articolo 282 della legge; che quando trattasi di altri Comuni ricade tutta intera a carico dell'erario municipale, salvo ad ottenere un sussidio governativo che può portarsi al limite massimo di due quinti della somma occorrente per gli stipendi degli insegnanti;

5. Che la spesa degli istituti tecnici d'Ancona, Fabriano, Jesi e Pesaro, salva l'eccezione fatta per quello d'Ancona col Decreto 27 ottobre e coll'articolo 8 del preaccennato Decreto d'oggi, per ciò che concerne gli stipendi del personale insegnante va per metà a carico dello Stato, e per l'altra metà a carico della rispettiva Provincia sulle basi della tabella F annessa alla legge; per quanto riguarda il materiale scientifico e gl'inservienti deve sopportarsi dalla Provincia; ed infine pei locali e per la suppellettile non scientifica ricade sul Municipio del Comune dove è posto l'istituto.

In queste massime, che sono tratte dal testo della legge 13 novembre 1859, i signori Commissari avranno una norma per compiere presso le rispettive Provincie ed i Comuni interessati quegli uffici che possono essere più opportuni per raggiungere lo scopo propostosi dal Governo.

Ma è pur desiderabile che anche altri Comuni, oltre i quattro sunnominati, pongano mano ad ordinare scuole tecniche del primo grado. A quest'oggetto volgeranno pure le loro sollecitudini i signori Commissari Provinciali, attenendosi alle norme segnate in questa circolare sotto i numeri 1, 3, e 4.

Quando occorressero altri schiarimenti, il Governo si farebbe sempre grata premura di fornirli, fermo com'è nel convincimento che solo in un buon sistema di pubblica istruzione ed educazione puossi avere una salda base ai presenti ordini liberi e civili ed una sicura promessa dello splendido avvenire, a cui la Provvidenza chiama un'altra volta l'Italia.

LORENZO VALERIO



Ai Signori Commissari Provinciali.

Legati a favore dell'Istruzione pubblica

Ancona 9 Dicembre 1860.

Da quanto questo Governo ha potuto conoscere nel breve periodo della sua amministrazione, non mancano nelle Marche i legati a favore della pubblica Istruzione.

Ma esso dovette pure avvertire in più d'un caso che gli arbitrii del governo caduto ebbero non di rado a distrarli dalla loro primitiva destinazione od a mutarne in qualche modo lo scopo.

Ora, quando Comuni, Provincie e Stato debbono volgere le loro cure ed i loro sforzi a far sì che l'istruzione primaria divenga realmente un diritto ed un obbligo per tutti, quando tutte le forze vive del Paese vogliono essere dirette a svolgere potentemente ogni altra maniera d'insegnamenti e di studi, sarebbe un mancare al primo debito d'una savia amministrazione ed agli stessi principi di giustizia, se non si cercasse di restituire ogni lascito fatto in prò dell'istruzione a quel fine primitivo, a cui assegnavalo il proprio autore, e di cavarne quel maggior utile che può derivare al bene delle popolazioni.

Questo debito però incombe in particolar modo alle Amministrazioni Municipali che meglio d'ogni altra sono in grado di conoscere il numero e la qualità dei legati esistenti nel proprio Comune, che più d'ogni altra hanno interesse a farli profittare il meglio possibile, che infine hanno dovere di curare ogni cosa che torni a vantaggio dei propri amministrati.

Il Commissario Generale sottoscritto ama credere che già non pochi dei Comuni delle Marche avranno pensato a ciò. Tuttavia egli stima non inutile che i signori Commissari Provinciali ne facciano soggetto di particolari sollecitazioni presso i Municipi, invitandoli:

1. A ricercare se nel proprio Comune v'abbiano legati e lasciti antichi o recenti a favore dell'Istruzione pubblica, procurandosene le tavole di fondazione, quale ne sia l'origine, quale la destinazione primitiva, quale l'amministrazione presente e quale il reddito annuo netto;

2. A studiare, quando alcuno di detti legati fosse stato distolto dal suo scopo originario, i modi più convenienti di restituirlo alla propria destinazione e di renderlo più vantaggioso al bene della popolazione;

3. Ad esaminare, quando taluno di essi sia di natura mista, quale ne sia la parte che si deve consecrare esclusivamente all'Istruzione;

4. Ad indagare, quando l'amministrazione presente di essi non offra sufficienti guarentigie, e quando non sia consentanea alla volontà del loro autore od allo spirito de'tempi, come si possa più opportunamente ricomporre;

5. Ad esporre infine fino a qual punto alcuno dei detti legati possa soddisfare agli obblighi che altrimenti incomberebbero al Comune rispetto all'istruzione primaria ed agli altri rami d'insegnamento pubblico.

LORENZO VALERIO

N. 18.

Alle Onorevoli Commissioni Municipali.

Cassa Depositi e Prestiti.

Ancona 22 Dicembre 1860.

Chi vuole che questi paesi mutino effettivamente stato come hanno mutato Governo, deve persuadersi che le Amministrazioni Comunali hanno ad essere le prime a giovarsi della libertà che è loro data dalla Legge. Molte cose utili possono farsi dal Governo sopra iniziativa o proposta delle Amministrazioni, moltissime poi sono quelle che debbono

farsi necessariamente ed unicamente da loro, e nelle quali il Governo non potrebbe supplire alla loro mancanza. Tali sono le strade comunali, tali gli edifi che servono al Comune, o per gli uffici, o per le scuole, o per altre istituzioni di uso e vantaggio locale; e di queste cose molti Comuni delle Marche hanno, e da tempo, necessità. Conviene affrettarsi a soddisfare a questi bisogni locali, nei limiti bensì dei mezzi, e senza eccedere nell'aggravare i contribuenti, ma eziandio con una certa larghezza di vedute, la quale dimostri come gli Amministratori sappiano applicare alla cosa pubblica il proverbio volgare, ma vero, dell'amministrazione privata: *Chi più spende meno spende*. Le spese di lusso sono da risparmiare; ma tutto ciò che serve a migliorare la condizione della comune convivenza, in altri termini, che serve allo sviluppo delle forze attive del paese deve essere fatto al più presto possibile, e nel modo il più possibilmente completo.

La convenienza di dar mano prontamente ai lavori pubblici è tanto maggiore in questo momento. La stagione invernale aggrava le condizioni del povero, perchè ne aumenta i bisogni, mentre ne diminuisce i guadagni. Abbiamo ora di più, per ragioni fortuite, un aumento di qualche considerazione nel prezzo dei viveri, il che riduce a duro partito molte famiglie massimamente nella campagna. La miseria è pur troppo occasione od eccitamento al mal fare, genera non fosse altro, uno scontento vago ed indefinito, che va in traccia di motivi specifici di lagnanza, ed a ragione o a torto li sa trovare.

A questi mali possono le Amministrazioni Comunali rimediare con pubblici lavori diretti a soddisfare ai bisogni permanenti dei loro Comuni, alle comodità della vita, alla prosperità del commercio e così via.

Io le esorto vivamente a ciò fare; e poichè so che molti Comuni sono in questi momenti scarsi di numerario, quantunque non mediocrementemente provveduti di elementi di prosperità, mi fo un dovere di prevenire le loro esitanze, suggerendo loro di contrarre prestiti, pei quali non mancherà certo l'approvazione di questo Regio Commissariato Generale

quando le opere in cui si vorranno impiegare siano veramente utili, siccome sono certo che saranno.

La Cassa dei Depositi e Prestiti è una benefica istituzione pei Comuni, in forza della quale possono soccorrere l'un l'altro, quasi fossero una grande società; perocchè la Cassa riceve, pagandone gli interessi, i fondi eccedenti, e sovviene verso un interesse modico ai Comuni le somme di cui essi hanno bisogno per lavori pubblici. Io non ho mancato di estenderla a queste Provincie col Decreto 12 novembre p. p. N. 470. Fra pochi giorni tutti i Comuni avranno il testo della Legge e del Regolamento di essa, i quali sono sotto il torchio, e che prima sarebbero stati distribuiti, se la quantità delle pubblicazioni a farsi non eccedesse di troppo i mezzi tipografici che sono a portata del Governo. Ma anche senza questo, posso accertare le Amministrazioni Comunali che tutti gli ajuti che il Governo potrà dar loro, esso non mancherà di darli, semprechè non si richieda che il Governo esca dalle sue attribuzioni (che sono di tutelare e dirigere) per entrare invece nel campo dell'iniziativa dei Comuni, il che sarebbe un'usurpazione nociva al Governo stesso e medesimamente ai Comuni.

LORENZO VALERIO

N. 49.

Ai Signori Preposti del Bollo Registro e Conservatori delle Ipoteche.

Cambio ai Particolari della Carta Bollata Pontificia con la nuova.

Ancona 23 Dicembre 1860.

Ora che è già ad abbondanza scaduto il termine prefisso dal Decreto del 27 ottobre ultimo N. 162 per il cambio ai particolari della carta bollata pontificia con quella nuova stabilita dallo stesso Decreto, è cosa conveniente che sia sistemata ogni contabilità per tale riguardo.

Per la qual cosa i signori contabili trasmetteranno tosto a questo generale Ufficio tutta la carta, della quale è seguito il cambio, in pacchi distinti per ogni qualità ed accompagnata da un inventario per doppio, nel quale sieno distintamente descritti la quantità della carta della quale segue la trasmissione, il prezzo per ciascuna qualità, e l'ammontare totale.

Riconosciutane l'esattezza questo Generale Commissariato restituirà un doppio dell'inventario munito di ricevuta a ciascun contabile, il quale ne avrà scaricamento dai conti mediante la deduzione a farsi dal conto mensile dell'ammontare del prezzo della carta medesima.

Quei contabili che avessero già fatto spedizione a questo ufficio di tale carta invieranno l'inventario per doppio nel quale sarà pure descritta e trasmessa quell'altra che per avventura fosse loro stata presentata per il cambio dopo la spedizione.

Coloro poi che non avessero fatto cambio alcuno e quindi non ritenessero più carta di tale sorta sono pregati di somministrarne un cenno a questo R. Commissariato.

PEL R. COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
IL R. COMMISSARIO PROVINCIALE
CLER

N. 20. (Prot. Gen. N. 9341.)

Alle Onorevoli Commissioni Municipali.

Liste elettorali per la nomina dei Deputati al Parlamento Nazionale.

Ancona 24 Dicembre 1860.

Essendo prossimo il giorno in cui queste Provincie saranno chiamate al prezioso diritto di eleggere i Deputati che dovranno sedere nel Parlamento Italiano, importa quindi che le Commissioni Municipali si accingano con tutta la

premura e lo zelo da cui si mostrarono finqui si nobilmente animate, alla compilazione delle Liste degli Elettori cui compete per legge il diritto anzidetto.

Questa legge che ha la data del 20 novembre 1859 già fu promulgata nelle Provincie delle Marche mediante il Decreto di questo R. Commissariato Generale del 12 scorso novembre N. 463, ed inserta nel N. 39, 15 detto mese, del *Corriere delle Marche*. Ma siccome la stampa della medesima non potrà essere ultimata e diramata prima di qualche giorno, e stante l'urgenza sovraddetta di dar opera immediata alla formazione delle Liste Elettorali, così crede bene il sottoscritto di unire alla presente un'estratto dei vari articoli della legge sovracitata, i quali definiscono le norme e le attribuzioni che hanno le Rappresentanze Comunali riguardo alla compilazione di siffatte Liste, attribuzioni che naturalmente spettano ora alle Commissioni Municipali fino alla nomina ed insediamento delle nuove Amministrazioni Comunali, giusta il Decreto 24 settembre ultimo, e la Legge 23 ottobre 1859, Art. 229.

Prima ed immediata loro cura sarà quindi di dare la maggior pubblicità possibile agli avvisi prescritti dall'articolo 19 della Legge 20 novembre 1859, dei quali per maggior facilità e prontezza si è appunto provveduto alla stampa da questo Generale Ufficio, e che si trasmettono assieme alla presente in competente numero. In tali avvisi si sono trascritti, per norma dei cittadini, tutti gli articoli del titolo 1. della Legge, dai quali risultano i requisiti necessari per essere elettore, nonchè l'articolo 104 del tit. 5 che esclude il diritto sia all'elettorato che all'eleggibilità, cosicchè i medesimi potranno pur servire di norma alle Commissioni per le occorrenti iscrizioni nella Lista.

Di questa poi sarà pure trasmesso il modulo da questo Commissariato in competente numero di fogli entro brevissimo termine, per sempre maggiore agevolezza e regolarità delle operazioni.

Dopo la pubblicazione di detti avvisi dovranno le Commissioni occuparsi nel dare esequimento al disposto degli art. 21 e seguenti della Legge in discorso; ed a tal fine

non solo prenderanno tosto ad esame le dichiarazioni presentate, ma puranco si daranno ogni possibile diligenza per iscrivere d'ufficio quei cittadini che non avranno fatta alcuna dichiarazione, nè presentato alcun titolo, quando sia notorio che riuniscono i requisiti voluti per essere elettori.

A tal uopo servirà di facile scorta alle Commissioni la Lista testè formata degli elettori per i Consiglieri Comunali e Provinciali, senonchè dovrassi bene avvertire:

1. Che la quota di censo od imposta diretta non è più in proporzione relativa alla popolazione del Comune siccome per gli elettori ora detti, ma non dev'essere minore assolutamente per ogni Comune ed elettore di Lire 40 annue;

2. Che nel computo di questo censo, od imposta diretta, dovranno essere escluse quelle imposte d'ogni genere che si pagano al Comune, poichè secondo l'art. 2 della Legge non si può aggiungere al tributo regio o governativo che il tributo provinciale, il quale nei Comuni ove trovasi questo ripartito od agglomerato colle imposte pagate al Comune, non può più essere computato in aggiunta al tributo regio, a meno chè se ne possa fare un comune ed esattissimo calcolo.

3. Che non tutti quelli i quali secondo l'art. 15 della legge comunale possono essere elettori comunali per ragione soltanto della loro qualità, ed indipendentemente dal censo, possono pur essere elettori politici; si citano ad esempio i *Maestri* autorizzati ad insegnare nelle scuole pubbliche in genere, mentre il §. 4 dell'art. 3 della legge 20 novembre 1859 più non contempla che i *Professori* insegnanti od emeriti di determinati istituti e scuole; per la qual cosa si dovrà avere in tal caso per norma unica il disposto dall'or citato art. 3.

4. Per contro si avvertirà che la legge in quistione ammette all'elettorato politico varie classi di persone che non sono contemplate dalla legge comunale, e tali sono quelle: a) degli esercenti commerci, arti ed industrie, sotto le condizioni accennate dall'art. 4; b) dei capitani marittimi, e dei capi-direttori di un opificio, o stabilimento in-

dustriale qualunque, sotto la condizione accennata dall' art. 5 bastando poi che tali individui paghino la sola metà del censo o del fitto fissato dagli articoli 1 e 4 della legge; c) di coloro che daranno prova di possedere, e di aver posseduto per anni cinque anteriori senza interruzione, un'annua rendita di Lire 600 sul debito pubblico dello Stato (art. 6); d) di coloro infine che dimostreranno, o sarà notorio che pagano per la sola loro casa d'abitazione abituale il fitto stabilito fra case, botteghe ed opificii pei commercianti dall' art. 4 (art. 7).

È determinato dall' art. 16 della Legge che cosa si debba intendere per *domicilio politico*, il luogo cioè ove l'individuo è domiciliato per riguardo all' esercizio dei dritti civili; a meglio conoscere poi come debba essere interpretata questa disposizione basterà consultare gli art. 66, 67, 68, 69 e 70 del Codice Civile testè promulgato, senzachè paiano necessarie maggiori spiegazioni; se nonchè è naturale che trattandosi ora di prima convocazione dei Collegi elettorali, basterà che le doppie dichiarazioni di domicilio politico, o di trasferimento del domicilio stesso, prescritte dal sovrallegato art. 16, siano fatte dagli interessati negli or prescritti termini della prima formazione delle liste.

Essendosi stabilito, per analogia all' art. 20 della Legge, che non possano più essere ricevute le dichiarazioni di cui al precedente art. 19, dopo trascorsi 15 giorni dalla data degli avvisi di cui in quest' ultimo art., ne deriva per necessaria conseguenza che anche le liste degli elettori debbano essere formate entro i cinque giorni successivi a quel termine giusta il susseguente art. 23.

Così pure, dovendo le liste essere formate in doppio originale, si avrà cura che uno di questi sia immediatamente affisso all' Albo Pretorio per tre giorni consecutivi per l' effetto voluto dall' articolo 26, del quale sarà naturalmente avvertito il Pubblico con apposito manifesto; si farà risultare della pubblicazione di tale manifesto e della lista con apposito certificato a piè della lista medesima.

Si avrà cura parimenti che nei cinque giorni successivi inmancabilmente sia proceduto alla revisione e decretazione definitiva delle liste medesime.

Ed avendo appunto la legge attribuito alle Rappresentanze Comunali per questa prima volta la facoltà di pronunciare inappellabilmente sopra le iscrizioni nelle Liste, il sottoscritto non può dispensarsi dallo avvertire quanto importa che le loro decisioni siano prese a maggioranza di voti, secondo il dettame della loro coscienza, e colla più severa imparzialità e giustizia.

Tosto compiuto quest' ultimo atto di revisione e decretazione definitiva delle liste, sarà obbligo dei Capi dei Municipi di trasmetterne uno degli originali al Presidente provvisorio del Collegio Elettorale del quale fa parte il Comune (la qual cosa sarà determinata dal Decreto di circoscrizione elettorale d' imminente pubblicazione), e di affiggere di nuovo l' altro originale all' Albo Pretorio per due giorni consecutivi giusta l' art. 29, e per gli effetti del successivo articolo 30.

Ella è cosa probabilissima che il giorno delle elezioni venga fissato ad un' epoca molto prossima; non ha quindi d' uopo il sottoscritto di far rimarcare all' oculatèzza delle Commissioni Municipali come sia assolutamente indispensabile che anzitutto la pubblicazione degli annessi primi avvisi abbia luogo immediatamente, onde tutte le successive operazioni che sono attribuite alle Amministrazioni Comunali possano inmancabilmente essere compiute entro i termini perentorii stabiliti dalla legge, l' ultimo dei quali, cioè la pubblicazione della lista definitivamente chiusa, scadrebbe non più tardi del giorno 25 dell' entrante mese. Oltre a che desiderando il sottoscritto, per assicurarsi maggiormente della regolarità delle liste, e ad antivenire ogni possibile contestazione od illegalità delle elezioni, che le liste medesime siano sottoposte all' esame dei rispettivi Commissariati, o Vice-Commissariati del Circondario, dai quali saranno a pronto corso di posta restituite ai Comuni, maggiore ne deriva la necessità che si guadagni questo intervallo di tempo sui termini perentorii suddetti che sono portati dalla legge, e cioè dopo la prima pubblicazione della lista prescritta dall' art. 26. Per tal modo le Rappresentanze Comunali, che sono chiamate dai successivi articoli alla revi-

sione definitiva delle liste, potranno tenere il debito calcolo delle osservazioni che l'Autorità Superiore sarà nel caso di fare.

Nel mentre infine questo Ufficio si riserva, come sopra è detto, di far diramare quanto prima ad ogni Comune gli stampati per le liste elettorali di che si tratta, il sottoscritto cui sono ben noti i sentimenti di zelo e di patriotismo delle Commissioni Municipali, non dubita che esse impiegheranno ogni cura affinchè le operazioni loro affidate siano portate a compimento nei termini prestabiliti, ed i cittadini di queste provincie possano esercitare il prezioso diritto che la legge loro conferisce. E per reciprocità lo scrivente ama di assicurare le Commissioni Municipali, che in ogni loro occorrenza del pari, e soprattutto nei dubbi che loro nascessero intorno all'interpretazione delle leggi, troveranno nelle Autorità del rispettivo Circondario o Provincia tutta la premura nel coadiuvarle, e nel dar loro le occorrenti istruzioni.

Le Commissioni sono infine invitate ad accusare il ricevimento a volta di corriere ai rispettivi Commissariati di Provincia della presente Circolare ed annessi moduli di manifesto, colla contemporanea assicurazione del giorno della pubblicazione fatta di questi.

LORENZO VALERIO

N. 21.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della Legge 23 Maggio 1851 sulla Tassa mani morte emanato dal R. Commissario Generale nelle Provincie delle Marche col Decreto 24 Dicembre 1860. N. 588.

Ancona 24 Dicembre 1860.

CAPO I.

DEGLI AGENTI DELLE FINANZE

INCARICATI DELL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI STABILITE COLLA LEGGE E COL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1.

Le operazioni che colla Legge 23 Maggio 1851 sono demandate agli Agenti delle Finanze, saranno eseguite nelle Provincie delle Marche dagli Insinuatori, già Preposti del Bollo e Registro, ciascuno nel circondario del rispettivo ufficio.

Il termine però di sessanta giorni fissato per le consegne dell'articolo 5 della Legge stessa comincerà a decorrere soltanto dal primo di febbraio 1861.

Articolo 2.

Gli Ispettori dell'Insinuazione sotto gli ordini dell'ufficio superiore rispettivo eserciteranno in questo ramo la loro vigilanza, come per tutti gli altri rami di registro o controllo, nel modo stabilito dai regolamenti, e dalle istruzioni in vigore.

Articolo 3.

Gli Ispettori e Verificatori specialmente in occasione dei loro giri ordinari, e degli straordinari che venissero loro prescritti daranno agli Insinuatori le occorrenti direzioni ed istruzioni.

CAPO II.

DELLA DISTINZIONE DEI CORPI E STABILIMENTI DI MANO-MORTA

Articolo 4.

Nello spirito della Legge i Corpi o Stabilimenti di Mano-morta sono da considerarsi sotto i seguenti aspetti:

1. Quelli di carità e beneficenza al reddito dei quali è imposta la tassa di 50 centesimi per ogni cento lire, e

questi sono gl'Istituti (aventi sede nel Regno) che hanno per oggetto in tutto o in parte di soccorrere ai poveri, ed alle classi meno agiate tanto in istato di sanità che di malattia, di prestar loro assistenza, d'istruirli e di avviarli in qualche professione, arte o mestiere;

2. I Corpi o Stabilimenti di mano-morta non contemplati nel precedente numero, sul reddito dei quali è imposta la tassa di lire quattro per ogni cento lire di reddito;

3. Quelli che sono esenti dalla tassa e dalla consegna cioè: I Corpi o Stabilimenti di mano-morta, il cui reddito derivante dai beni suddetti non eccede le lire 100.

Articolo 5.

Insorgendo dubbi agli Insinuatori sulla distinzione degli Istituti di carità e di beneficenza dagli altri Corpi morali, ne chiederanno tosto gli opportuni schiarimenti al superiore immediato.

CAPO III.

DELLE CONSEGNE

SEZIONE I.

Norme per la descrizione dei beni e redditi sottoposti alla tassa.

§ 1.

Descrizione dei beni rurali.

Articolo 6.

La descrizione dei beni rurali dovrà comprendere gli elementi per una facile verifica dell'esattezza della consegna sia rispetto alla quantità, sia in riguardo al loro reddito.

Articolo 7.

A tale uopo nella descrizione delle tenute, possessioni, poderi, cascine e pezze separate si annoterà:

1. La denominazione speciale di ciascuna tenuta, possessione, podere, cascina, o pezza separata;

2. Il territorio, o regione, o villa, o comunello o parrocchia ove sono situati, non che il Comune ed ufficio di registro o controllo da cui dipendono;

3. Le diverse qualità di coltura in essi contenute, cioè di campi, prati, boschi, vigne, gerbidi, alberati a frutto, terreni incolti o simili, indicando la rispettiva superficie ap-

rossimativamente colle seguenti circostanze: se e qual numero di fabbricati contengono, se i terreni trovansi in pianura od in collina, e se sono o non irrigui.

§ 2.

Descrizione dei fabbricati.

Articolo 8.

Le case e gli edifizii di cui all'articolo 400 del Codice civile sardo (1) (eccettuati i fabbricati rurali esclusivamente inservienti alla coltivazione delle terre) dovendo essere sottoposti alla tassa separatamente dai beni rurali, saranno descritti a parte colla indicazione del territorio o regione del comune, e dell'ufficio di registro o di controllo in cui sono situati, della loro denominazione se ne hanno alcuna, e dei pezzi onde sono composti.

Trattandosi di case poste in città o borgata dovrà indicarsene la contrada, il numero dei piani di ciascuna casa, degli appartamenti, ed anche delle camere isolate che costituiscono un alloggio distinto.

§ 3.

Descrizione dei capitali, delle rendite fondiarie, e dei censi.

Articolo 9.

Riguardo ai capitali fruttiferi s'indicherà il nome del debitore, la data dell'atto pubblico o scrittura privata coi quali fu stabilito il credito del capitale ed il relativo reddito.

Articolo 10.

Per le rendite fondiarie, e pei censi si indicheranno, oltre il nome del debitore, i relativi atti di costituzione, specificandone il titolo, la data, il luogo del rogito ed il nome del notaio rogante.

(1) Art. 400 del Codice civile sardo. Sono pure immobili per la loro natura i molini ed altre usine fisse su pilastri o formanti parte di edificio. Sono eziandio reputati immobili i molini, bagni ed ogni altra fabbrica natante, qualora per l'esercizio di essi siano e debbano essere fissamente assicurati alla riva col mezzo di catene o cordaggi, o trovansi in sulla riva un edificio espressamente destinato pel servizio degli stessi molini e fabbriche. I detti molini, bagni, e fabbriche natanti saranno considerati formare un solo tutto coll'edificio pei medesimi destinato, e col diritto che abbia il proprietario di tenerli, quantunque esistano su acque non sue proprie.

SEZIONE II.

Norme per la determinazione del reddito imponibile.

Articolo 11.

Il reddito *reale* così dei beni rurali, di cui negli articoli 6 e 7, come delle case ed edifici di cui all'articolo 8 si desume dagli istromenti, scritture o contratti di locazione corrente, ed è all'appoggio dei medesimi che se ne fa la consegna; ma la pensione ed il canone dei beni rurali serve di base alla tassa senza farvi alcuna sottrazione, mentre la pensione od il canone delle case ed edifizii deve essere ridotto al netto, scemandolo di un terzo per gli opifizi, e di un quarto per tutti gli altri fabbricati.

Articolo 12.

Il reddito *presumibile* tanto dei fondi rurali, quanto delle case ed edifizii si determina paragonando i diversi fondi, case ed edifizii colpiti dalla tassa, con fondi, case ed edifizii posti in pari o analoga condizione, ed egualmente situati di cui si conosca il reddito.

In difetto di sicuri elementi di confronto il reddito presumibile dei fondi rustici si determinerà sul valore dei prodotti ricavati nell'ultimo triennio da stabilirsi in media, sotto deduzione della parte colonica ed in base a prezzi risultanti dalle mercuriali del capo-luogo della provincia dove trovansi situati i beni.

Il presunto valore locativo così determinato, se si tratta di beni rurali, serve di base alla tassa senza farvi alcuna sottrazione; se trattasi di case ed edifizii deve in prima essere ridotto al netto nella ragione detta nell'articolo precedente.

Articolo 13.

Pel reddito dei capitali, delle rendite fondiarie, e dei censi, si riterranno le somme di reddito risultanti dagli atti di costituzione dei medesimi.

SEZIONE III.

Esecuzione delle consegne.

Articolo 14.

Nel termine di sessanta giorni decorribili dal 1 gennaio 1861 gli Amministratori, e Rappresentanti dei Corpi o Stabilimenti di mano-morta saranno tenuti di fare la consegna di cui all'articolo 5 della legge 23 maggio 1851.

Articolo 15.

La consegna sarà fatta colle seguenti norme:

Beni immobili.

1. Di regola generale la consegna dei beni immobili suole essere fatta a quell'ufficio d'Insinuazione, già Registro, nel cui circondario sono situati i beni stessi.

2. Se qualche frazione di tenuta, possessione, podere o cascina si trovasse dipendere per ragione del sito da un ufficio diverso da quello in cui è situata la maggior parte del fondo, la consegna della frazione dovrà anche farsi a quest'ultimo ufficio.

3. Per i Corpi o Stabilimenti di mano-morta aventi sede nel Regno è pur fatta facoltà di presentare all'ufficio d'Insinuazione, già Registro, da cui dipende il luogo della sede del Corpo o Stabilimento suddetti, la consegna tanto degli immobili situati nel circondario dell'ufficio, quanto quella degli immobili posti nel circondario di altro ufficio.

Tali consegne vogliono essere fatte in modo distinto e separato le une dalle altre, e l'impiegato che riceve le consegne destinate ad altri uffici, dopo averne riconosciuta la regolarità, e dopo eseguite le registrazioni prescritte dai N. 1 2 3 e 4 dell'articolo 28 del presente Regolamento, spedirà la ricevuta ordinata dall'articolo stesso, e quindi trasmetterà per mezzo del superiore immediato tali consegne all'ufficio cui sono destinate, ed al quale spetta esclusivamente di fare a suo tempo la riscossione della relativa tassa.

5. I Corpi o Stabilimenti di mano morta aventi sede all'estero dovranno fare senz'altro la consegna all'ufficio della situazione dei beni immobili, colle norme segnate al N. 2 di quest'articolo.

Capitali, rendite fondiarie e censi.

La consegna dev'essere fatta all'Insinuatore del circondario, nel quale hanno sede i Corpi o Stabilimenti di mano-morta, e dove questi avessero sede all'estero dovrà farsene la consegna in quegli uffizi di Insinuazione, nel cui circondario esistono i beni su cui sono costituiti i censi e le rendite fondiarie, o sono ipotecati i capitali.

Di tali beni sarà perciò indicata la situazione nella

consegna degli Amministratori o Rappresentanti li Corpi o Stabilimenti esteri.

Articolo 16.

Le superficie dei beni affittati saranno indicate nella consegna in modo corrispondente a quello risultante dal contratto d'affitto, previi i cenni descrittivi di cui all'articolo 7.

Articolo 17.

Le consegne si dovranno inscrivere su appositi fogli o quaderni a stampa, giusta il modulo che sarà per cura del Ministero somministrato, e verrà agli Amministratori rimesso gratuitamente dagli Insinuatori.

Articolo 18.

Le consegne potranno anche essere presentate da persone munite di procure speciali, ed anche di mandati od incarichi per lettera loro spedita dai legittimi Amministratori o Rappresentanti dei Corpi o Stabilimenti di mano-morta.

Tali procure, quando sieno in brevetto o lettera di mandato, si riterranno unite alle consegne.

Articolo 19.

All'atto della presentazione delle consegne il Preposto o Ricevitore spedirà opportuna ricevuta al consegnante, che verrà staccata da apposito registro a matrice.

Articolo 20.

Le consegne dovranno contenere le indicazioni le più esatte relativamente:

1. Ai Corpi o Stabilimenti di mano-morta;
2. Ai beni e rendite cadenti nella consegna ed al reddito sottoposto alla tassa.

Articolo 21.

Quanto ai Corpi o Stabilimenti s'indicherà:

1. La denominazione e l'invocazione sotto la quale essi sono stati eretti;
2. La destinazione e l'uso particolare dei medesimi;
3. I Comuni ove hanno la loro sede;
4. Quando sieno benefizi od altri stabilimenti ecclesiastici o cappellanie, s'indicherà il titolo del beneficio o cappellania, ed il nome e cognome del beneficiato o cappellano, economo od amministratore.

Articolo 22.

I beni e le rendite saranno nelle consegne distintamente divisi nelle seguenti categorie:

1. Beni rurali;
2. Fabbricati;
3. Capitali;
4. Rendite fondiari e censi.

Articolo 23.

Ognuna delle dette categorie sarà ordinatamente distinta nel modulo della consegna, ritenute le norme di descrizione avanti espresse.

Articolo 24.

Nelle rispettive colonne del modulo della consegna sarà indicato:

1. Il numero d'ordine che dovrà apporsi a ciascun oggetto od articolo consegnato e descritto;
2. L'indicazione della qualità, quantità e situazione dei beni stabili, capitali, rendite fondiari e censi sottoposti alla tassa nel modo sovraindicato;
3. Il reddito parziale di cadun oggetto, avvertendo però che quanto ai capitali ed ai censi dovrà essere espresso anche il capitale quando risulti dai titoli costitutivi dei medesimi;
4. Le somma di reddito parziale di ciascuna categoria, somma questa che viene quindi riportata nell'ultima colonna, dalla quale si ricava il totale generale del reddito stato consegnato.

Articolo 25.

La consegna sarà datata e sottoscritta dall'amministratore, rappresentante o beneficiario dei Corpi o Stabilimenti di mano-morta.

Articolo 26.

L'Insinuatore all'atto della presentazione della consegna esaminerà:

1. Se per ragione o della situazione dei beni o della sede del Corpo o stabilimento di mano-morta, egli sia veramente competente a ricevere la consegna, onde, in caso

diverso, indicare al consegnante l'ufficio cui debbe rivolgerla;

2. Se mai una sola e medesima consegna comprendesse beni immobili situati nel circondario del suo e di altri uffici, onde in tal caso richiedere al consegnante la presentazione di separate consegne giusta l'articolo 15;

3. Se le categorie dei beni e redditi sieno esattamente distinte, ed abbiano i rispettivi loro sommarii;

4. Se sieno regolarmente sottoscritte;

5. Se i documenti dei quali deve essere corredata la consegna sieno conformi alle prescrizioni dell'articolo 6 della legge combinato coll'articolo 28 del presente Regolamento;

6. E finalmente se siano complete in ogni loro parte.

In caso di qualche mancanza od irregolarità nella redazione della consegna, ne promuoverà immediatamente la correzione, ed occorrendo anche la riforma.

Articolo 27.

Per quanto riguarda i beni affittati con pubblico istromento o con privata scrittura registrata od archiviata, basterà che gli Amministratori o Rappresentanti ne uniscano alla consegna un estratto sommario in carta libera da essi firmato indicante:

La data dell'istromento o della privata scrittura;

Il notaio rogante;

Lo stabilimento o corpo morale locatore;

La persona del fittaiuolo;

La denominazione e situazione del fondo locato;

La pensione annua ed i carichi che la possono aumentare;

L'ufficio del registro, controllo ed archivio, e la data in cui l'istromento o la privata scrittura furono registrati od archiviati.

Pei beni affittati con scrittura privata non registrata o non archiviata se ne dovrà unire alla consegna una copia intera in carta libera dai consegnanti certificata.

Quanto ai beni affittati verbalmente gli amministratori dovranno unire alla consegna una dichiarazione sottoscritta da essi e dal fittaiuolo, dalla quale apparisca l'entità della lo-

cazione, e l'ammontare del fitto, ritenute del resto le prescrizioni dell'art. 6 della legge.

Finalmente quanto ai beni rustici non affittati, gli amministratori o rappresentanti dovranno unire alle consegne una nota da essi sottoscritta, e che indichi la qualità e quantità dei singoli prodotti ricavatine nell'ultimo triennio agrario, e la quota della parte colonica.

Articolo 28.

Di mano in mano che gli Insinuatori riceveranno le consegne apporranno loro un numero d'ordine che ripeteranno sulla matrice delle ricevute e su quella che si rilascia al consegnante, dopo di che inscriveranno le consegne stesse sul principale registro del loro ufficio, ossia compendio d'insinuazione, indicandovi:

1. Il numero d'ordine della consegna come sopra;

2. La data della consegna;

3. Lo stabilimento o corpo di mano-morta, per conto del quale vien fatta la consegna;

4. Il nome del consegnante;

5. Il volume in cui verrà essa collocata.

Questo registro verrà chiuso giorno per giorno colla firma dell'Insinuatore da apporsi immediatamente dopo l'ultima iscrizione.

CAPO IV.

DELLA REVISIONE DELLE CONSEGNE

Articolo 29.

Riguardo ai beni immobili, siano fondi rurali, siano case od altri edifi, gli Insinuatori s'accerteranno:

1. Se tutti i Corpi o Stabilimenti di mano-morta possidenti nel distretto del rispettivo ufficio abbiano fatto la consegna loro prescritta;

2. Se nella consegna sia stata ommessa qualche tenuta, possessione, podere, cascina, pezza staccata, casa od edificio;

3. Se il reddito a ciascun fondo assegnato corrisponda a quello delle locazioni reale o presunto.

Articolo 30.

Per gli accertamenti di cui ai numeri 1 e 2 del pre-

cedente articolo, gli insinuatori anzidetti ricorreranno ad accurate informazioni locali, ai libri del censo esistenti presso i cancellieri, od alle matricole catastali che si conservano presso i Comuni, e nelle Direzioni delle contribuzioni dirette, od ai ruoli dell'imposta fondiaria esistenti presso gli esattori e ricevitori comunali.

Articolo 31.

Per accertare se il reddito consegnato corrisponda al vero, gli insinuatori praticeranno le occorrenti indagini sia nei propri uffici, sia nei pubblici archivi, sia presso i pubblici ufficiali per procurarsi gli elementi necessari di confronto diretto od indiretto dei beni rurali, delle case ed edifici di cui per ciascun Comune esistono atti di affittamenti pubblici o privati registrati ed archiviati.

In caso riescano infruttuose o dubbie le indagini praticate giusta il prescritto del precedente articolo, i Ricevitori e Preposti dovranno procurare di conoscere, col mezzo di accurate informazioni locali, la qualità e quantità dei prodotti ricavati dai fondi rurali nell'ultimo triennio agrario, la quota della parte colonica, ed i prezzi medii delle merceriali, richiedendo all'uopo gli analoghi listini alle Autorità municipali per stabilire il reddito presumibile dei fondi sulle basi tracciate dal penultimo alinea dell'articolo 13. del presente regolamento, e verificare l'esattezza delle note di cui è cenno all'articolo 28.

Essi si procureranno inoltre dai Cancellieri del censo o dagli altri funzionari ritenitori delle matricole catastali una lista indicativa della rendita od estimo censuario dei suddetti fondi, e della corrispondente imposta prediale principale.

Articolo 32.

Gli impiegati superiori dell'Insinuazione dovranno dirigere i riscontri e le verifiche di cui nei precedenti articoli e cooperare a quelle.

Le Direzioni delle contribuzioni dirette, gli Esattori e Ricevitori delle imposte fondiarie, i Cancellieri del censo, gli Archivisti, Sindaci e Segretari comunali ed ogni altra Autorità o funzionario pubblico, saranno tenuti di lasciar prendere, e di dare anche in iscritto agli impiegati del regi-

stro e controllo tutte le notizie di cui abbisognassero per detto servizio.

Articolo 33.

Nel reddito complessivo dei beni rurali si intenderanno compresi i fabbricati colonici che servono alla speciale loro coltivazione, fatta però deduzione delle case che servono ad abitazione civile, e degli edifici di cui all'articolo 400 del Codice civile sardo, cui sarà assegnato il loro reddito particolare da ridursi al netto conformemente agli articoli 12 e 13.

Articolo 34.

Dalle consegne delle case gli Insinuatori sottrarranno:

1. Quelle case o porzioni di case appartenenti agli Istituti di carità e beneficenza che servono ad uso immediato di pio stabilimento;
2. Quelle case o porzioni di case che servono all'abitazione dei parrochi, ovvero dei ministri di culto tollerato, i quali ricevono congruo assegnamento dallo Stato o dai Comuni;
3. Quelle case o porzioni di case che servono per l'Amministrazione comunale, e per gli uffici da questa dipendenti;
4. Quelle che dai Comuni fossero destinate per l'istruzione;
5. Quelle dai Comuni stessi destinate per opera di pubblica beneficenza.

Articolo 35.

Per accertarsi dell'esattezza delle consegne dei capitali, rendite fondiarie e censi, gli Insinuatori praticeranno le opportune indagini negli uffici di registro, e si procureranno da quelli di conservatoria delle ipoteche e dei pubblici e comunali archivi gli opportuni schiarimenti e note per tutto ciò che possa avere riguardo a tali sorgenti di rendita, non ommesse ove d'uopo le occorrenti informazioni locali.

CAPO V.

DELLE CONSEGNE ACCETTATE O DISSENTITE E PROCEDIMENTI RELATIVI. PROPOSTA DEFINITIVA DEGLI INSINUATORI E FORMAZIONE DELLO STATO DELLE CONSEGNE.

Articolo 36.

Gli Insinuatori, fatta la revisione delle consegne, sten-

deranno per ciascuna di esse l'opportuno atto di consenso o di dissenso delle medesime secondo il relativo modulo.

Articolo 37.

Per le consegne consentite, gli Insinuatori procederanno alla liquidazione della relativa tassa, e la iscriveranno nello stesso modulo unito alle consegne.

Articolo 38.

Per le consegne dissentite, gli Insinuatori procederanno ad una liquidazione suppletiva giusta il modulo.

Articolo 39.

Le dette liquidazioni suppletive saranno formate per doppio originale, l'uno da ritenersi nell'ufficio d'Insinuazione e formante libro a parte, l'altro per essere comunicato alla parte interessata.

Articolo 40.

Nella liquidazione suppletiva gli Insinuatori (accennato il numero e le indicazioni relative alla consegna non consentita) iscriveranno secondo il modulo il reddito in essa indicato.

Articolo 41.

Procederanno quindi alla liquidazione suppletiva delle medesime, avvertendo:

1. Di comprendere ed aggiungere quei Corpi o Stabilimenti di mano-morta che avessero fatto la consegna perchè si credessero esenti e che non fossero tali;
2. Di distinguere più esattamente gli Istituti di carità e di beneficenza dagli altri Corpi o Stabilimenti di mano-morta;
3. Di aggiungere quegli oggetti od articoli che risultassero non consegnati;
4. Di aumentare quei redditi che riconoscessero inferiori al vero.

Articolo 42.

Le liquidazioni suppletive saranno autenticate e firmate dall'Insinuatore, e quindi comunicate agli interessati per mezzo di serviente o guardia del Comune, il quale farà relazione della fatta comunicazione.

Articolo 43.

Non trasmettendo il Corpo o Stabilimento di mano-morta le sue contro osservazioni nei 15 giorni successivi a quello della fatta comunicazione, gli Insinuatori procederanno nondimeno alle definitive loro proposte, niun conto fatto delle contro osservazioni che fossero trasmesse dopo tale epoca.

Articolo 44.

Gli Insinuatori ricevute le contro osservazioni fatte in tempo debito dagli interessati, procederanno alla liquidazione definitiva secondo il modulo.

Articolo 45.

Nella proposta definitiva dell'Insinuatore si svilupperanno i motivi per cui si accettino o si rigettino le contro osservazioni degli interessati.

Articolo 46.

Stabilito in via di proposta definitiva il reddito dei beni contenuti nelle consegne non consentite, gli Insinuatori procederanno alla liquidazione della tassa e delle pene pecuniarie che risultano dovute in dipendenza della medesima.

Articolo 47.

La proposta definitiva degli Insinuatori, e la liquidazione della tassa e delle relative pene pecuniarie sarà quindi inserita nella consegna originale secondo il modulo relativo.

Articolo 48.

Colla scorta delle consegne e dei relativi atti di consenso, e dietro le risultanze delle proposte definitive da loro fatte, gli Insinuatori compileranno lo stato delle consegne secondo il relativo modulo.

Articolo 49.

Nelle colonne dello stato si iscriverà:

1. Il numero d'ordine dato a ciascuna consegna e corrispondente alla matrice delle ricevute (colonna 1);
2. Il numero del volume in cui si trova la consegna (colonna 2);
3. Le indicazioni più esatte circa la denominazione, e la destinazione del Corpo o Stabilimento di mano-morta (colonna 3);

4. Se esso sia Istituto di carità o di beneficenza, od altro (colonna 4);

5. I comuni ove sono situati i beni appartenenti ai Corpi o Stabilimenti di mano-morta (colonna 5);

6. Il reddito risultante dalla consegna (colonna 6);

7. Il reddito complessivo risultante dalla proposta definitiva dell'Insinuatore (colonna 7);

8. L'indicazione se la tassa relativa al reddito sia in ragione di centesimi 50 ovvero di quattro lire per ogni 100 di rendita (colonna 9);

9. La tassa relativa proposta dall'Insinuatore (colonna 11);

10. Le pene pecuniarie proposte dall'Insinuatore (colonna 13);

11. E finalmente il totale generale della tassa e le pene pecuniarie che risultassero dietro la proposta definitiva dell'Insinuatore (colonna 15);

Nella colonna vigesima destinata per le osservazioni si indicherà mediante le iniziali C o D il consenso od il dissenso tra la proposta dell'Insinuatore, e la consegna.

Articolo 50.

In fine dello stato l'Insinuatore formola la sua proposta definitiva conforme al modulo.

Articolo 51.

Gli Insinatori trasmetteranno al Commissario della rispettiva provincia per l'opportuna sua decisione:

1. Le liquidazioni suppletive cogli atti relativi alle consegne non consentite;

2. Lo stato delle consegne sovraindicato.

CAPO VI.

DECISIONE DEL COMMISSARIO DELLA PROVINCIA.

Articolo 52.

Il Commissario od Intendente della Provincia, esaminato lo stato trasmessogli dall'Insinuatore, le liquidazioni suppletive colle dipendenti contro osservazioni degli Amministratori o Rappresentanti dei corpi morali e le proposte definitive dell'Insinuatore, unitamente a quelle consegne che occorresse di farsi trasmettere, sentiti gli interessati ed assunti ove d'uopo maggiori informazioni, stabilisce definitivamente la somma per cui ciascuno sarà tassato.

Articolo 53.

Tali decisioni saranno, a seconda dei casi, o complessive in un solo decreto, o parziali per ciascuna consegna controversa.

Il Commissario farà quindi inscrivere nelle colonne del detto stato od elenco:

1. Il reddito netto risultante dalla sua decisione (colonna 8).

2. La quota di tassa imposta per ogni 100 lire sul reddito da lui stabilito (colonna 10);

3. L'importare della relativa tassa (colonna 12);

4. Le pene pecuniarie che risultano dovute per consegne ommesse, incomplete, od infedeli (colonna 14);

5. La somma complessiva imposta a ciascun Corpo o Stabilimento di mano-morta (colonna 16);

Articolo 55.

A calce del detto stato il Commissario apporrà decreto conforme al modulo, e lo restituirà unitamente a tutte le altre carte pervenutegli agli Insinatori ed altri Agenti di Finanza.

CAPO VII.

DELLA RISCOSSIONE DELLA TASSA E DELLE PENE PECUNIARIE.

Articolo 56.

La tassa e le pene pecuniarie saranno riscosse dagli Insinatori ed accumulate agli altri incassi per la liquidazione della provvigione normale od aggio fissati dai Regolamenti.

Articolo 57.

I termini semestrali stabiliti dall'articolo 12 della legge pel pagamento della tassa annuale scadono alli 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 58.

Scaduti i termini accennati nel precedente articolo, l'Insinuatore rilascia avviso al Corpo morale debitore di pagare entro dieci giorni la quota maturata e stabilita dall'elenco generale, ed in caso dell'infruttuosità dell'avviso ne spedisce l'opportuna ingiunzione, o coattiva.

Articolo 59.

Le ingiunzioni di cui al precedente articolo saranno susseguite dagli incumbenti che sono attualmente o potranno essere ulteriormente prescritti dalle leggi sul Contenzioso relativo alle tasse di successione.

Articolo 60.

Nell'atto del pagamento per parte dei Corpi morali o Stabilimenti di mano-morta gli Insinuatori rilasceranno apposita ricevuta.

Registreranno inoltre il pagamento stesso nelle apposite colonne del ruolo.

CAPO VIII.

DEL RECLAMI IN VIA CONTENZIOSA E DIPENDENTI LIQUIDAZIONI.

Articolo 61.

Tanto gli Amministratori dell'Insinuazione, quanto quelli dei Corpi morali contemplati dalla Legge succitata potranno reclamare in via contenziosa, e nelle forme stabilite pel contenzioso relativo alle tasse di successione, contro le decisioni amministrative del Commissario di Provincia nel caso che le credessero gravatorie agli interessi rispettivi delle Finanze o dei Corpi che amministrano o rappresentano.

Tali reclami però non saranno ammessi per parte degli Amministratori dei Corpi morali, salvo quando sieno corredati delle quietanze di pagamento delle tasse stabilite dal Commissario predetto.

Articolo 62.

I rimborsi che fossero aggiudicati a favore dei Corpi o Stabilimenti di mano-morta in seguito alle decisioni in via contenziosa saranno eseguiti dagli Insinuatori stessi che hanno fatto la riscossione giusta il prescritto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di Registro od Insinuazione.

Articolo 63.

Il ricupero delle tasse e pene pecuniarie, che venissero a riconoscersi dovute in seguito a nuove indagini dei Ricevitori e verifiche degli Ispettori e Verificatori oltre quelle stabilite dal Commissario della Provincia, si procurerà colle stesse norme stabilite negli articoli 41 e seguenti del capo V del presente Regolamento per le liquidazioni suppletive.

CAPO IX.

DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO TASSABILE

Articolo 64.

Le variazioni che occorressero in qualche parte del patrimonio tassabile nel corso dell'annata dovranno essere consegnate all'ufficio dell'Insinuatore entro la prima quindicina del mese di dicembre di ciascun anno dagli Amministratori o Rappresentanti dei Corpi o Stabilimenti di mano-morta.

Articolo 65.

Le consegne riferibili agli aumenti indicati all'art. 8 della Legge dovranno essere presentate nella prima quindicina del mese di dicembre di quell'anno nel corso del quale saranno emanati RR. Decreti coi quali gli Stabilimenti o Corpi morali saranno stati autorizzati ad acquistare beni stabili, o ad accettare donazioni, lasciti o successioni a termini delle leggi in vigore.

E dove i predetti Stabilimenti o Corpi morali non avessero riportata l'autorizzazione di cui è caso entro l'anno nel quale fecero l'acquisto, o conseguirono la donazione, il lascito o la successione, e ciò non ostante avessero avuto il materiale possesso dei beni che ne fanno oggetto, e ne avessero percepito i redditi, gli aumenti derivanti dagli accennati acquisti, donazioni, lasciti o successioni daranno luogo alla tassa stabilita dalla legge a decorrere dal principio dell'anno successivo a quello in cui l'aumento avvenne materialmente e di fatto.

Art. 66.

Le norme ed i procedimenti stabiliti col presente Regolamento per la descrizione dei beni, la determinazione del loro reddito, e la relativa tassa per le consegne, e loro revisione, serviranno eziandio per ciò che riguarda le variazioni nel patrimonio tassabile.

LORENZO VALERIO

INDICE

DELLA MATERIA CONTENUTA NEL PRESENTE REGOLAMENTO

- CAPO I.** Degli Agenti delle Finanze incaricati dell'esecuzione delle operazioni stabilite colla Legge e col presente Regolamento. Art. 1 e 3.
- CAPO II.** Della distinzione dei Corpi o Stabilimenti di mano-morta. Art. 4 e 5.
- CAPO III.** Delle consegne.
- SEZIONE I.** Norme per la descrizione dei beni e redditi sottoposti alla tassa.
- § 1. Descrizione dei beni rurali. Art. 6 a 7.
- § 2. Descrizione dei fabbricati. Art. 8.
- § 3. Descrizione dei capitali, delle rendite fondiarie e dei censi. Art. 9 a 11.
- SEZIONE II.** Norme per la determinazione del reddito imponibile. Art. 12 a 14.
- SEZIONE III.** Esecuzione della consegna. Art. 15 a 28.
- CAPO IV.** Della revisione delle consegne. Art. 29 a 35.
- CAPO V.** Delle consegne accettate o dissentite, e procedimenti relativi. Proposta definitiva degli Insinuatori, e formazione dello stato delle consegne. Art. 35 a 51.
- CAPO VI.** Decisione del Commissario della Provincia. Art. 52 a 55.
- CAPO VII.** Della riscossione della tassa e delle pene pecuniarie. Art. 56 a 60.
- CAPO VIII.** Dei reclami in via contenziosa e dipendenti liquidazioni. Art. 61 a 63.
- CAPO IX.** Delle variazioni nel patrimonio tassabile. Art. 64 a 66.



N. 22.

(Prot. Gen. N. 10538.)

Alle Onorevoli Commissioni Municipali

Esecuzione del Decreto sulla soppressione delle Corporazioni Religiose ed altri enti morali.

Ancona 3 Gennaio 1861.

Col Decreto di questo Commissariato Generale in data d'oggi fu dichiarata cessata la personalità civile delle Case religiose e di altri stabilimenti Ecclesiastici nelle provincie delle Marche, e devolute alla Cassa Ecclesiastica l'amministrazione ed il possesso dei beni e rendite a dette case e stabilimenti appartenenti.

La prima operazione indispensabile per la pronta esecuzione di quel decreto si è quella della presa di possesso e formazione dell'inventario dei beni e rendite di cui sopra, e per quest'oggetto i Giudicenti già riceverono da questo Commissariato Generale l'opportuna delegazione colle relative istruzioni.

Ma perchè i prelodati Giudicenti possano ovunque trovare quell'assistenza che è necessaria al regolare compimento dell'incarico loro affidato, occorre allo scrivente di ricorrere anche in questa circostanza al patriottismo degli onorevoli membri delle Commissioni Municipali.

Alla formazione dell'inventario dovranno assistere due testimoni scelti fra le persone pratiche del paese; le Commissioni procureranno quindi di designare ai Giudicenti gli individui più adatti a quell'incumbenza, siccome bene informati di quanto può riguardare il patrimonio degli stabilimenti religiosi esistenti nel Comune; faranno scrupolosa ricerca di tutte le notizie interessanti quegli stessi stabilimenti per comunicarle al Giudicante onde possa valersene nella confezione dell'inventario, e supplire per tal modo alle infedeltà che fossero per commettersi nelle consegne. Potendo succedere che i Giudicenti o loro delegati trovino opposizione nell'esecuzione del loro mandato, le Commissioni dovranno prestarsi alle richieste che loro fossero fatte, e delegare uno dei loro

membri ad assistere alle relative operazioni, come anche alla formazione degli inventari, ogni qualvolta i Capi amministratori degli stabilimenti si ricusassero di prestarvi il loro contraddittorio.

Le Commissioni Municipali dovranno poi impiegare tutta la vigilanza ed attenzione onde impedire che si commettano in qualsiasi modo dolose esportazioni, od occultazioni di oggetti di proprietà delle case o stabilimenti religiosi, ed ove giungessero a loro notizia fatti di tal genere, esse procureranno di impedirli, sequestrando quando ne sia il caso gli oggetti caduti in contravvenzione, e ne daranno quindi sollecito avviso all'Autorità provinciale da cui dipendono, non che al rispettivo Giudicante, indicandone gli autori, con tutte le circostanze atte a somministrarne la prova per quei provvedimenti che saranno del caso, a mente dell'ultima alinea dell'articolo 3 del Decreto sovra citato.

Il sottoscritto non dubita che le Commissioni Municipali vorranno continuare a prestare con zelo l'opera loro pel regolare iniziamento di una riforma cotanto utile sotto il rapporto sociale e politico, e che non mancherà di ridondare a grande beneficio delle Popolazioni di queste Provincie.

LORENZO VALERIO

N. 23. (Prot. Gen. N. 10623.)

Ai Signori Giudicenti.

Istruzioni per l'esecuzione del Decreto 3 Gennaio 1861 sulla soppressione delle Corporazioni Religiose ed altri Enti morali.

Ancona 4 Gennaio 1861.

Il Decreto del 3 corrente mese col dichiarare cessata la personalità civile delle Case religiose e di alcuni altri Stabilimenti Ecclesiastici esistenti nelle Provincie delle Marche, ha chiamato a possederne i beni e le rendite la Cassa Ecclesiastica dello Stato.

Dovendosi procedere alla presa di possesso ed alla formazione dell'inventario dei beni a dette Case e Stabilimenti appartenenti, il sottoscritto Commissario Generale ha disposto di affidare questa delicata operazione ai signori Giudicenti.

Affinchè questa operazione riesca ovunque completa ed uniforme si trasmettono loro le seguenti istruzioni.

§ 1. Appena ricevuta la presente circolare i signori Giudicenti prenderanno immediatamente possesso, e formeranno l'inventario dei beni delle case e stabilimenti anzidetti situati nei comuni della loro Giurisdizione; potranno anche per maggior speditezza farsi coadiuvare dai loro Sostituti, e Cancellieri, non che da altre persone di loro particolare fiducia, e di nota capacità.

§ 2. Essi od i loro delegati assistiti da due testimonj scelti fra le persone pratiche del paese si presenteranno agli stabilimenti religiosi, e qualora loro venisse da alcuno negato od impedito l'accesso, o rifiutata la consegna dei beni, procureranno coi modi più conciliativi di indurre gli opposenti a desistere da ogni opposizione, e non giovando questo mezzo si rivolgeranno all'Autorità Civile locale, vale a dire ai Commissarij nei capo-luoghi di Provincia o di Circondario, ai Delegati di S. P. nei comuni dove questi hanno la loro residenza, ed ai Presidenti delle Commissioni Municipali in tutti gli altri comuni, richiedendo la loro assistenza ed il concorso dell'Arma dei Reali Carabinieri o della Guardia Nazionale, affinchè con ogni legittimo mezzo possa avere esecuzione la Legge di che si tratta.

§ 3. I Capi od Amministratori delle rispettive case e corporazioni, non che i possessori e patroni, ove sieno noti, dei benefizj, abbazie, cappellanie, ed altri enti morali soppressi, saranno invitati a prestare il loro contraddittorio alla redazione dell'inventario; contemporaneamente i signori Giudicenti o loro delegati richiederanno dai capi, amministratori o possessori un'esatta consegna degli stabili, mobili, crediti, e rendite dello stabilimento, diffidandoli che in caso di loro rifiuto o di inesatta consegna perderanno il diritto alla pensione ed usufrutto di cui agli articoli 6, 13, e 14.

del Decreto, e che incorreranno la stessa perdita in caso di dolosa esportazione o di occultazione di qualsiasi oggetto, senza pregiudizio inoltre dell'azione penale in cui fossero incorsi a termini di Legge.

Ove i Capi ed amministratori predetti si ricusassero di dare la consegna di cui sopra si farà constare nell'inventario stesso di tale loro rifiuto per gli effetti voluti dalla Legge.

§ 4. Nell'inventario si descriveranno i beni secondo l'ordine seguente, e sopra tabelle conformi al modulo che quivi si unisce:

1. Denaro contante, buoni della banca, rendite del debito pubblico, obbligazioni di stato, cedole, ed effetti di valore esigibili o realizzabili tanto all'interno quanto negli Stati esteri, cartelle d'azioni emesse da banche o società per oggetti di commercio o industria;

2. Titoli, scritture, libri e registri d'amministrazione, ed ogni altra utile carta relativa allo stato attivo e passivo compresi gli atti di costituzione o d'investitura dei benefizi;

3. Attrezzi di campagna, bestiame, granaglie, vasi vinarj, e scorte d'ogni specie destinate alla coltivazione ed al servizio degli immobili;

4. Immobili, cioè fabbricati civili, ed opifizj terreni e fabbricati rurali;

5. Mobili, limitandosi però ad una sommaria loro descrizione;

6. Arredi sacri, ed i mobili destinati alla decorazione della Chiesa;

7. Finalmente gli oggetti di cui all'Art. 20 del Decreto, vale a dire i libri e documenti scientifici, i monumenti ed oggetti d'arte.

§ 5. Gli effetti di cui al § 4 saranno dai signori Giudicanti posti sotto suggello, ritirati, e trasmessi al Tesoriere della rispettiva Provincia a disposizione della Cassa Ecclesiastica, contro regolare ricevuta che verrà da questo rilasciata per loro scarico.

In ordine però al denaro ed ai buoni della Banca,

saranno lasciati a mani del Capo dello Stabilimento mediante apposita ricevuta fino alla concorrente che in via di approssimazione si riterrà sufficiente al mantenimento dei membri che lo compongono pel periodo di giorni 40, facendone il ragguaglio sulla pensione che potrebbe essere corrisposta per tale mantenimento a termini dell'Art. 6 del Decreto. Di tale anticipazione non saranno favoriti i membri di quelle case, i quali fossero incorsi nelle penalità di cui all'alinea 5 dell'Art. 3 del Decreto.

Lo stesso dicasi delle granaglie, del bestiame, ed altri generi esistenti nelle case degli Stabilimenti Religiosi; dopo eseguitane la descrizione nell'inventario se ne farà la consegna a persone appositamente a ciò deputate per tenerli in custodia ed a disposizione dell'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica, ad eccezione di quella quantità riservata come sopra al mantenimento dei membri dello Stabilimento Religioso per il tempo anzi indicato.

§ 6. Trattandosi di rendite sul Debito Pubblico, di obbligazioni di Stato, e simili, si farà menzione nell'inventario dell'ammontare della rendita, del numero dei vaglia annessivi, e della data dalla quale sono esigibili i relativi interessi. Ove fra i mobili vi esistessero effetti preziosi se ne farà una descrizione in apposito Articolo, per essere pur essi depositati nella Tesoreria Provinciale per conto della Cassa Ecclesiastica nel modo avanti indicato pel numerario.

§ 7. Nella descrizione dei beni immobili si accennerà nella Colonna N. 3 oltre la qualità, destinazione, superficie se possibile, e situazione, anche il nome sotto cui fossero particolarmente conosciuti, non che se sono o non affittati.

Se sono affittati si farà menzione nella stessa Colonna della data e durata del contratto, del nome e domicilio dell'affittajuolo, non ommettendo d'indicare se le spese per la conservazione del fondo od altri obblighi simili siano dal contratto accollati all'affittajuolo od allo stabilimento.

§ 8. Non essendovi affittanza si accennerà se i beni sono coltivati ad economia diretta o dati a mezzadria; nel primo caso s'indicherà in modo sommario e dietro apposite informazioni assunte dalle persone del luogo a qual somma

salga in via ordinaria il valore complessivo dei relativi prodotti, ossia il loro reddito brutto, e quali le somme da dedursi per spese di riparazioni, di coltivazione, di raccolto, di preparazione dei prodotti, di trasporti, di direzione e di perdite per eventualità. Nel secondo caso s'indicherà la data e la durata del contratto di mezzadria, il nome e domicilio del colono parziario, quali le condizioni stipulate in detto contratto, onde desumerne la parte dominicale dei prodotti del podere, e quindi la rendita netta che ne percepisce lo Stabilimento.

§ 9. Riguardo ai capitali e crediti se ne indicherà nella Colonna N. 3 la natura, e la data degli atti da cui risultano, il valore nominale, e nella Colonna 4.^a il relativo reddito.

§ 10. Quanto ai censi, livelli, prestazioni ed altre annualità, se ne indicherà del pari la natura e la data dei titoli da cui risultano, ed il reddito.

§ 11. Nell'inventario si darà anche un'indicazione distinta e particolareggiata delle passività e dei pesi inerenti a ciascuna casa religiosa ed ente morale.

§ 12. Non potendosi terminare l'inventario nel primo giorno sarà continuato nei giorni successivi con l'intervento degli stessi interessati e testimonj ove sia possibile, ed in difetto, di altre persone a tale oggetto idonee.

§ 13. Intanto siccome preme di provvedere acchè le scorte d'ogni genere non corrano pericolo di deperimento, così il primo atto dei signori Giusdicenti sarà quello di farne l'immediato inventario e di porlo sotto custodia nel modo sovra prescritto; quindi trasmetteranno ai rispettivi Commissarj provinciali o Vice-Commissarii copia di quella parte dell'inventario per quelle ulteriori disposizioni che saranno del caso.

§ 14. Saranno invitati a sottoscrivere l'inventario i capi od amministratori delle Case e corpi morali, i possessori e patroni dei beneficii od i loro rappresentanti, insieme ai testimonii ed al Giusdicente, e ciò tanto alla fine d'ogni giornata, quanto alla sua chiusura.

§ 15. In occasione della formazione dell'inventario i

capi od amministratori saranno richiesti di consegnare ai Giusdicenti incaricati della presa di possesso, un elenco da essi sottoscritto e certificato vero dei religiosi si laici che professi abitanti nella casa, contenente tutte le indicazioni prescritte dall'art. 8 del Decreto; quell'elenco porterà le proprie firme dei Membri componenti la casa.

Non occorre che il sottoscritto abbia a fare ulteriori ragionamenti per dimostrare ai signori Giusdicenti di quanta importanza sia il mandato loro stato affidato. Essi impiegheranno al certo tutta la possibile diligenza perchè la presa di possesso non sia menomamente ritardata; invigileranno acchè non si commettano dolose esportazioni ed occultazioni di oggetti appartenenti alle case Religiose ed altri Enti morali, e perchè la consegna cui i capi amministratori o possessori sono dalla legge tenuti, segua con tutta la voluta regolarità e fedeltà, essendo il Governo risoluto di applicare con tutto rigore le pene dalla Legge comminate contro coloro i quali fossero sorpresi in frode alla legge medesima.

§ 16. Non dimenticheranno poi di diffidare tutti i debitori verso le case Religiose ed altri Enti morali soppressi, non che i loro affittavoli, inquilini, e simili, che ogni versamento di somme da essi come sovra dovute dovrà essere fatto nelle casse pubbliche che verranno a tale uopo designate.

§ 17. I signori Giusdicenti e loro Delegati avranno poi cura di indicare negli inventarii il numero delle giornate consuete, come anche quelle dei testimonii chiamati a prestare la loro assistenza; in base a tale indicazione liquideranno l'ammontare delle spese e dei dritti dovuti; non ometteranno del pari dal fissare la somma da corrispondersi giornalmente alle persone incaricate della custodia delle derrate e semoventi rinvenuti negli stabilimenti di cui presero possesso.

§ 18. Avvertiranno che per quanto possibile, ed ogni qual volta non vi sia pericolo di trafugamento, le derrate ed altri oggetti di cui sovra anzichè esportarsi dovranno lasciarsi depositati in locali degli stabilimenti religiosi sotto

la particolare sorveglianza però di persone estranee agli stabilimenti medesimi.

§. 19. Gli inventarj saranno redatti in triplo esemplare di cui uno originale, e saranno trasmessi uno al Preposto del bollo e registro del Circondario, l'altro al Commissario della Provincia, ed il terzo a questo Commissariato Generale per gli ulteriori incumbenti.

Il sottoscritto si riserva poi di particolarmente segnalare al Governo quelli fra i Giudicenti ed altri Delegati, i quali si saranno in modo speciale distinti nel portare a compimento colla voluta regolarità e prontezza il loro mandato.

LORENZO VALERIO

N. 24.

10 Gennaio 1861.

REGOLAMENTO pel servizio dell'insinuazione emanato dal Regio Commissario Generale Straordinario nelle provincie delle Marche col Decreto 10 Gennaio 1861 N. 769.

CAPO I.

SERVIZIO DELL'INSINUAZIONE

Articolo 1.

Dall'epoca in cui il Codice Civile Albertino andrà in vigore nelle Provincie delle Marche li Notai, Segretari, e chiunque sia ivi autorizzato a ricevere atti pubblici saranno in obbligo di rimettere al rispettivo ufficio d'insinuazione, nel cui distretto hanno la loro residenza, una copia di tutti gli atti e contratti soggetti all'insinuazione a termini delle disposizioni del Codice stesso, e che riceveranno dopo la sua attivazione.

Articolo 2.

Dovranno egualmente essere sottoposti all'insinuazione gli atti pubblici stipulati anteriormente alla attivazione del Codice Civile e della natura di quelli, per cui è obbligato-

ria, quando non siano stati presentati alla registrazione nei termini stabiliti dalle relative leggi.

Articolo 3.

L'insinuazione degli atti pubblici dovrà farsi entro il termine indicato nell'articolo 38 della Legge Sarda 9 Settembre 1854 N. 206: quale termine per gli atti anteriori all'attivazione del Codice Civile comincerà a decorrere dall'epoca di questa stessa attivazione.

Articolo 4.

Le copie da rimettersi all'insinuazione dovranno essere spedite separatamente le une dalle altre, accompagnate dalla copia delle relative inserzioni, scritte in disteso con inchiostro di buona qualità, ed in carattere chiaro ed intelligibile, senza abrasione o cancellatura, nè postilla che non sia sottoscritta dal Notaio o funzionario che ha ricevuto l'atto, e senza abbreviazione di parole e di somme. Dovranno inoltre essere debitamente certificate vere, e conformi all'originale, firmate col nome e cognome e qualità, e munite del rispettivo segno, il tutto sotto le penalità portate dalle leggi vigenti sul Notariato.

Articolo 5.

Gl' Insinuatori dovranno rifiutarsi di ammettere alla formalità copie d'atti che non fossero spedite nelle prescritte forme, e solo le riterranno per cautela, diffidando i funzionarii da cui vennero presentate che con tale ritenzione non resta adempito l'obbligo dell'insinuazione, e che dovranno nel termine stabilito presentare altre copie in debita forma.

Articolo 6.

Li Notai ed altri ufficiali a ciò autorizzati unitamente alla copia da rimettersi per l'insinuazione a tenore delle precedenti disposizioni, continueranno a presentare all'ufficio d'insinuazione l'originale matrice che verrà dall'Insinuatore restituita munita della ricevuta per anno, mese, e giorno, coll'indicazione in lettere, e non in cifre, della somma totale percetta pel dritto d'insinuazione, e del numero d'ordine del Registro Compendio, e previe le solite ricognizioni e vidimazioni prescritte dai vigenti regolamenti, a riguardo delle quali non s'intende apportata alcuna innovazione.

Articolo 7.

Dal giorno in cui comincerà ad andare in vigore nelle Marche il Codice Civile, le scritture private che si vorranno insinuare riceveranno tale formalità mediante deposito della scrittura originale in quell'Ufficio del cui distretto è compreso il luogo, in cui seguì il contratto, o quello in cui una delle parti contraenti abbia il suo domicilio, od ancora nell'ufficio del luogo, in cui ha sede il Tribunale, da cui gli altri summenzionati luoghi dipendono.

Articolo 8.

Non potranno essere insinuate le scritture private e rette nelle Marche dopo l'attivazione del Codice Civile, se contenessero atti e contratti, per cui è prescritta la stipulazione dell'atto pubblico.

Le scritture di tale specie con data anteriore all'attivazione del Codice, che contengono contratti per cui il Codice stesso prescrive la stipulazione dell'atto pubblico, non ancora state registrate, dovranno essere presentate all'insinuazione entro il termine di sessanta giorni dall'epoca suddetta.

Articolo 9.

Gli atti esteri anteriori all'attuazione del Codice Civile contenenti contratti della natura indicata nell'articolo 49 della Legge 9 Settembre 1854 N. 206, i quali all'epoca suddetta non fossero ancora stati sottoposti alla formalità della registrazione a tenore delle leggi vigenti, dovranno essere sottoposti all'insinuazione nel termine di otto mesi se fatti in Europa, di diciotto se fuori d'Europa, a decorrere dalla data dell'attivazione del Codice.

Articolo 10.

L'insinuazione degli atti esteri seguirà in conformità del disposto dell'articolo 1427 del Codice Civile, mediante deposito all'ufficio dell'atto originale o copia proveniente dall'Estero, previa l'apposizione del bollo straordinario o visto per bollo.

Articolo 11.

Le scritture private, e gli atti esteri insinuati saranno dagli Insinuatori ricevuti in appositi, distinti e speciali volumi da conservarsi nell'archivio del loro ufficio per essere a

suo tempo passati all'archivio notarile nello stesso modo, e colle stesse regole prescritte per gli atti pubblici.

Articolo 12.

Gli Insinuatori sono autorizzati a rilasciare copia delle scritture private e degli atti esteri insinuati, e depositati nell'archivio del loro ufficio se ne vengono richiesti, e dovranno uniformarsi alle prescrizioni dell'articolo 4 del presente nel rilascio di tali copie, senza che possano in niun caso rifiutare la ricevuta dei dritti percetti.

Articolo 13.

Per la spedizione delle copie delle scritture private, e degli atti esteri insinuati, oltre al rimborso del valore della carta bollata, gli insinuatori esigeranno dai richiedenti il diritto di 30 centesimi per ogni facciata di scritturazione, e delle somme a tal titolo ricevute dovranno passarne quitanza particolarizzata a piedi delle copie medesime.

Tali diritti che saranno devoluti in proprio all'Insinuatore dovranno essere annotati nel registro dei casuali.

Articolo 14.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute negli articoli 38 e 9 del presente Regolamento sarà punita colla sovratassa stabilita dall'articolo 41 della citata Legge 9 Settembre 1854 N. 206.

Saranno dovute altrettante sovratasse quanti saranno gli atti che formano oggetto di contravvenzione, e per le scritture private ed atti esteri saranno dovute dalle parti contraenti *in solidum*.

Articolo 15.

I Notaj, Segretari ed altri pubblici ufficiali che in atti da insinuarsi inseriranno od enuncieranno atti esteri soggetti all'insinuazione senza che vi siano stati sottoposti, salvo nel modo autorizzato dal N. 2 dell'art. 42 della Legge N. 206 dell'9 Settembre 1854, incorreranno nella penalità di cui all'articolo 42 di detta Legge, oltre la responsabilità personale della tassa.

Articolo 16.

I Magistrati, Tribunali e Giudici dovranno astenersi dal proferire ordinanze o sentenze sovra domande o conte-

stazioni che traggono origine da atti fatti all' Estero, od altri soggetti all' insinuazione, quando loro non consti che vi siano stati sottoposti.

Le sentenze ed ordinanze che venissero proferite in dipendenza d' atti non insinuati non saranno eseguibili se non previa insinuazione degli atti medesimi, ancorchè il difetto di quelle formalità non fosse stato opposto.

Articolo 17.

La produzione od ammissione fra le prodotte per parte dei Causidici, Procuratori, Avvocati, e Segretarj d' atti esteri, od altri soggetti all' insinuazione, e non stati sottoposti a tale formalità sarà punita colla penale prescritta dall' articolo 45 della citata Legge Sarda 9 Settembre 1854 N. 206.

Sotto la medesima pena è proibito ai Conservatori delle Ipoteche, ed altri ufficiali regii, ai Segretari delle Amministrazioni Comunali, ed agl' impiegati del Censo o Catasto di procedere ad operazioni del loro ministero in dipendenza d' atti esteri, od altri soggetti a detta formalità e non muniti della prova d' adempimento della medesima.

Articolo 18.

I Magistrati, Tribunali e Giudici, Segretarj, Conservatori delle Ipoteche ed altri ufficiali regi, le Amministrazioni Comunali, loro Segretarj, e gl' impiegati del Censo ogni qualvolta verrà prodotto avanti a loro un atto estero, od altro soggetto all' insinuazione, non statovi sottoposto, dovranno ritenerlo sotto sequestro, e darne notizia all' Insinuatore affinchè proceda a termini di dritto, sotto la penalità in quanto ai Segretarj, Conservatori delle Ipoteche, ed impiegati Censuarii stabilite dal succitato articolo 45 della detta Legge 9 Settembre 1854 N. 206.

Articolo 19.

L' azione del Fisco per la consecuzione delle tasse e penalità non che per il rimborso della spesa che si dovesse incontrare dall' Amministrazione per far seguire l' insinuazione degli atti esteri, od altri sottratti a questa formalità sarà solidaria contro le parti contraenti, ed i loro eredi quando si tratti di quegli atti che devono essere insinuati entro un termine fisso.

Per gli altri atti la cui formalità è soltanto obbligatoria per il caso che se ne voglia far uso, le dette tasse, penalità e spese saranno a carico di quella delle parti nel cui interesse se ne sarà fatto uso.

Articolo 20.

Per gli atti eretti in altre parti dello Stato regolate da una legislazione diversa in materia di tariffa d' insinuazione, di registro, di controllo od altre tasse corrispondenti avrà effetto il Regio Decreto 29 Luglio 1860 N. 4235 mandatosi pubblicare contemporaneamente alla Legge d' insinuazione.

Articolo 21.

La nuova formalità dell' insinuazione non sarà in nessun caso obbligatoria per gli atti che siano già stati registrati nelle Marche, ed abbiano acquistato data certa anteriormente alla attivazione del Codice Civile Albertino.

Potranno però essere insinuati con la minore delle tasse fisse sull' istanza degli interessati che desiderassero farli custodire negli archivi.

Articolo 22.

Delle copie degli atti pubblici civili e giudiziari, delle originali scritture private e degli atti venienti dall' estero che si consegneranno agli Archivi notarili dopo essere stati sottoposti all' insinuazione, dovranno gli Archivisti formare volumi distinti per categoria d' atti pubblici, di scritture private, d' atti esteri.

Articolo 23.

Le disposizioni del § 5 tit. 6 lib. 3 del Codice Civile nella parte riguardante le copie degli atti e scritture tratti dagli Archivi dell' insinuazione saranno applicabili alle copie rilasciate dagl' Insinatori, e dalli attuali Archivisti notarili.

Articolo 24.

Tutte le disposizioni attualmente vigenti nelle Marche riguardo all' archiviazione ed archivi degli atti e contratti continueranno ad essere in osservanza in quanto non siano state variate, o modificate dal presente Decreto, e dalle leggi e decreti relativi al medesimo.

SERVIZIO DEL BOLLO

Articolo 25.

La carta bollata d'ogni specie fabbricata per cura dello Stato, è distribuita a tutti i contabili dell'Insinuazione e Demanio, che ne tengono il deposito, o ne fanno lo smercio tanto nel proprio ufficio, quanto per mezzo dei distributori secondari.

Articolo 26.

Distributori secondari a preferenza di ogni altro vengono nominati i rivenditori del sale e tabacco.

Ve ne possono essere in tutte le località, ove si creda opportuno lo smercio della carta da bollo.

A costituire l'opportunità basta la dimanda del Consiglio Comunale per l'attuazione d'una o più distribuzioni; ovvero una delle seguenti circostanze di fatto: che nel comune, o frazione di comune abbiano residenza fissa pubblici Notai, il Giudice di Mandamento, l'Esattore delle Contribuzioni dirette; vi esista un ufficio di Posta; o si tenga un mercato pubblico periodico.

I Gabellotti ossia spacciatori così nominati non potranno rifiutarsi ad assumerne l'incarico, ed andranno soggetti a tutte le prescrizioni degli articoli seguenti.

Articolo 27.

I contabili demaniali hanno l'obbligo di rimettere ai rivenditori muniti del titolo che conferisce loro l'esercizio del gabellotto tutte le qualità di carta che verranno richieste, ben inteso contro il contemporaneo pagamento del corrispondente prezzo.

Il rifiuto che in qualsivoglia tempo e per qualunque specie di carta facesse il contabile ai rivenditori darà luogo a quelle misure di rigore, che saranno determinate dal Ministero.

Articolo 28.

Sul prezzo che i detti rivenditori debbono pagare nel fatto che ritirano la carta bollata, il contabile demaniale depositario fa loro lo sconto dell'1 per 0/0 quale retribuzione dello smaltimento.

Articolo 29.

È imposto ai suddetti rivenditori l'obbligo di tenersi sempre provvisti del fondo necessario delle specie di carta da bollo, che come indispensabili pel servizio del pubblico saranno specificate nella loro commissione di nomina, con facoltà ai medesimi di provvedersi di detta carta presso qualunque dei contabili demaniali che ne hanno il deposito, ed a misura del bisogno.

Essi debbono smerciare tutte le qualità di carta che loro verranno richieste ai prezzi stabiliti dalla legge in tutti i giorni dell'anno, ed in tutte le ore in cui tengono aperto il loro banco per lo smercio degli altri generi gabellari.

Articolo 30.

Ogni qualvolta sovra reclamo del pubblico, appoggiato a sicure testimonianze od in seguito ad accertamento operato per parte degli agenti invigilatori delle Gabelle e delle Finanze venisse a constare della mancanza di carta nelle botteghe destinate alla distribuzione, o della vendita d'essa ad un prezzo eccedente quello stabilito dalla legge, i rivenditori incorreranno nella sospensione, o rimozione dall'esercizio del gabellotto secondo la gravità dei casi.

Il titolare dei gabellotti è responsabile dei mancati de' suoi commessi o subaffittavoli.

Ancona, dieci Gennajo 1860.

LORENZO VALERIO



Ai Signori Preposti del Registro ed Insinuatori.

Tassa sui Corpi morali detti Mano-morte.

Ancona 15 Gennaio 1861.

Dal decreto 5 novembre p. p. e dalla relativa Legge 25 maggio 1851 i signori Preposti del Registro ossia Insinuatori si saranno già fatto un concetto abbastanza preciso della tassa od imposta ai Corpi o Stabilimenti di mano-morta, la cui esazione è ad essi affidata.

Del Regolamento, che si annette alla presente (1) e di cui si raccomanda attento ed accurato studio, vedranno ora il modo con cui devono provvedere per attivarla.

Esso è abbastanza chiaro per avere ancora bisogno di spiegazioni. Ad ogni modo si fa osservare:

Che se l'articolo 1 del Regolamento stabilisce che il termine di sessanta giorni fissato per le consegne comincia soltanto a decorrere col 1 di febbraio prossimo, non varia in nulla la decorrenza della tassa che principia coll'anno corrente, nè le scadenze semestrali dei pagamenti alla fine di giugno e di dicembre.

Che, giusta l'articolo 28, di ogni consegna se ne deve dare ricevuta sovra apposito registro a matrice che avranno con una prima quantità di consegne.

Che devono fare particolare attenzione al disposto degli articoli 15 e 26 e N. 1 e 2 del Regolamento, onde non accettare consegne appartenenti ad altri distretti, e fare gli opportuni rinvii agli uffici competenti nel caso previsto dal N. 3 dell'articolo 15.

Che tali rinvii devono essere fatti col mezzo della Direzione e di mano in mano che si ricevono le consegne, onde dar tempo all'ufficio che deve procedere alla liquidazione della tassa di divenire alle prescritte ricognizioni e confronti.

LORENZO VALERIO

(1) V. n. 21.

Circolare ai Signori Cancellieri del Censo

Si autorizzano i Cancellieri del Censo ad intestare i beni del cessato Governo Pontificio al Demanio Nazionale, e si ordinano stati dimostrativi la detta variazione.

Ancona 18 Gennaio 1861.

I beni-fondi tutti già spettanti all'ex Governo Pontificio essendo passati in libera proprietà della Nazione, questo Regio Commissariato Generale viene colla presente ad autorizzare ciascun Cancelliere Censuario delle Marche ad annullare nei singoli libri di trasporto tutte le preesistenti Ditte, sotto cui emergevano a catasto le partite riferibili alle proprietà governative; e sostituire alle medesime quest'unica — DEMANIO NAZIONALE — richiamando nei libri suddetti la presente nota in appoggio dell'eseguita sostituzione.

Con ciò è naturale, che le proprietà assolute del cessato Governo, le quali in un'istesso comune o territorio risultavano in più partite per essere in più modi intestate, ora al nuovo Governo vanno a ridursi in una unica partita, perchè unica dev'esserne l'intestazione.

P. es. Nel comune di Ancona, ove il cessato Governo risulta intestato delle seguenti partite:

Camera Apostolica in Roma - Tavole	146	83	Sc.	441	37
Militare Congregazione in Ancona »	279	35	»	1886	49
Amministrazione de' Beni ecclesiastici, e camerati. »	141	12	»	875	07
va ad impiantarsi una unica partita di Tavole	567	30	Sc.	3202	93

che è la somma delle precedenti colla intestazione — DEMANIO NAZIONALE. —

Non così avviene nelle partite enfiteutiche, le quali spettino o per utile o per diretto dominio al Governo.

Queste quantunque l'appellativo pel titolo che lo riguarda sia sempre — DEMANIO NAZIONALE — pur tuttavia in uno stesso comune è indispensabile che siano tanti, quanti sono i diversi particolari, che hanno col Governo rapporto di direttario, o di utilista.

A maggior intelligenza si osservi l'allegato foglio di esemplificazione Let. A.

La detta esemplificazione, poi oltre il servire di norma per la variazione di intestazione e riunione delle varie partite di assoluta proprietà variamente intestate al Governo in uno stesso territorio, deve servire di modulo ad uno stato, che s'ingiunge di redigere a ciascun Cancelliere, territorio per territorio, distintamente, di tutte e singole le partite spettanti al Governo, per corredo degli atti della Direzione del DEMANIO NAZIONALE.

Pertanto eseguite che avrà il Sig. Cancelliere di . . . le variazioni di cui sopra, darà mano alla compilazione dei detti stati, pei quali si rimettono N. . . fogli a stampa cioè esterni N. . . interni N. . . raccomandando la maggior sollecitudine conciliabile colle ordinarie funzioni d'ufficio.

LORENZO VALERIO

N. 27.

Alle onorevoli Commissioni Municipali.

Trasmissione di Copia litografata dell'atto col quale S. M. il Re accettò il voto di annessione dei Popoli delle Marche.

Ancona, Gennajo 1860.

Prima d'abbandonare il governo di queste provincie ho stimato nè inutile nè ingrato ai Municipi delle Marche la stampa in litografia dell'atto so lenne col quale S. M. il Re VITTORIO EMANUELE nel giorno 22 novembre 1860

accettò a Napoli il voto di questi popoli, e li accolse con sacro patto nel suo forte e libero Regno. Ne invio copia a ciascun Municipio, perchè possa conservarlo perennemente fra gli atti comunali, e collocarlo nella sala del Consiglio, dove starà a indicare il principio d'un'era nuova, e il debito di riconoscenza verso VITTORIO EMANUELE, autore della libertà di queste Provincie, ed unificatore di tutta l'Italia.

Il memorando documento volli che fosse coronato da una ghirlanda, con inscriviti i nomi dei più illustri uomini che coi loro natali onorarono le Marche, e questo divisai, così perchè sia dimostro quanto largamente le Marche abbiano contribuito ad arricchire il patrimonio delle glorie della Nazione, come perchè nei nuovi tempi di libertà e di nazionale grandezza si accendano gli animi generosi nel desiderio e nella speranza di emulare, e fors'anco superare quelle glorie cresciute in tempi di discordia e di servitù.

Duolmi che circostanze particolari abbiano impedito di dare alla copia del grande Atto quel valore artistico che avrei desiderato e di cui sarebbe stato meritevole.

Nelle memorie della mia vita sarà sempre confortevole e grata quella di avere nel nome di queste nobili Provincie stretto il patto solenne che le immise nella grande famiglia italiana, sotto la gloriosa Dinastia di Savoia, e porto meco ferma fede che le Marche sapranno mostrarsi degne del Re da loro eletto, e pari alla novella grandezza d'Italia.

LORENZO VALERIO



ATTO DI ACCETTAZIONE

DEL

PLEBISCITO DELLE MARCHE

Alle ore 11 del mattino del 22 novembre 1860 le vetture di Corte hanno condotto al palazzo reale di Napoli il regio commissario generale per le provincie delle Marche Lorenzo Valerio (governatore di Como), cavaliere gran croce dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, il regio commissario generale per le provincie dell'Umbria marchese Gioachino Napoleone Pepoli, deputato al Parlamento nazionale e cavaliere gran croce dell'ordine suddetto, e le Deputazioni delle Marche e dell'Umbria. S. M. il Re era nella sala del trono, e trovavansi presenti il luogotenente generale dei Re coi consiglieri di luogotenenza, il Consiglio di Stato, la prima Corte di giustizia, la gran Corte dei conti, la casa militare del Re e il Municipio di Napoli.

I regi commissari hanno presentato al Re il verbale dello spoglio dei voti fatto in Ancona ed in Perugia il giorno 9 di novembre, e le rispettive Deputazioni. Quindi il regio commissario delle Marche ha indirizzate al Re brevi parole, dicendo: « Sire! Alla vostra corona italiana si aggiunge ora una piccola ma preziosissima gemma. Le sei provincie delle Marche, col loro milione d'abitanti, offrono il sangue e gli averi a Voi, per la cui virtù si ricompon la grande famiglia italiana, di cui vogliono far parte. O Sire! Voi nelle Marche avrete operosi cittadini, soldati valorosi, italiani degni di Vittorio Emanuele ».

Anche il regio commissario dell'Umbria rivolgeva a S. M. a un dipresso queste parole: « Alla M. V. presento il voto dei popoli dell'Umbria. Essi vogliono appartenere alla gloriosa vostra Dinastia, nella quale è già identificata l'Italia. Voi troverete i popoli dell'Umbria devoti sempre alla M. V. ed alla patria ».

S. M. il Re rispondeva ringraziare i regi commissari e le Deputazioni delle Marche e dell'Umbria per i voti a lui recati e per i sensi espressigli. La sua vita intera essere consacrata all'Italia, ed alla causa nazionale. Aver vivo desiderio di visitare i paesi ora novellamente congiunti allo Stato. I popoli delle Marche e dell'Umbria avere fatto anch'essi opera di senno e di virtù dichiarando di voler essere riuniti in un solo grande Stato per formare la Nazione Italiana.

Il ministro di grazia e giustizia e guardasigilli ha letto il verbale della presentazione e dell'accettazione del voto di annessione, nel quale si dichiara che il Re è ben lieto di accettare i popoli delle Marche e dell'Umbria in patto di libertà e di fede. Il verbale è stato sottoscritto dal Re, dai regi commissari, dalle Deputazioni, dai ministri e dai presidenti dei grandi corpi.

Il regio commissario delle Marche ha presentato al Re gli indirizzi delle donne e dei minorenni delle città delle Marche, per invocare l'esaudimento del voto di annessione. S. M. il Re ha accolto questi indirizzi con singolare compiacenza.

Così venne rogato il seguente atto:

« L'anno mille ottocento sessanta, il dì 22 novembre alle ore 11 antimeridiane, in Napoli, nel palazzo reale e nella sala del trono, alla presenza di S. M. il Re Vittorio Emanuele II, assistendo al presente atto il ministro di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici cavaliere Giovanni Battista Cassinis, ed il ministro della guerra generale d'armata Manfredo Fanti, S. E. il luogotenente generale delle provincie napoletane il cavaliere Luigi Carlo Farini, S. E. il generale d'armata conte Enrico Morozzo ».

« della Rocca, gli aiutanti di campo, gli ufficiali di ordi-
 » nanza e le altre persone della Casa e del seguito di Sua
 « Maestà, i consiglieri di luogotenenza, la magistratura, il
 » municipio ed altri funzionari civili e militari sono stati
 « introdotti il regio commissario delle provincie delle Mar-
 » che, governatore di Como, cavaliere Lorenzo Valerio, ed
 « il regio commissario delle provincie dell' Umbria, marchese
 « Gioachino Napoleone Pepoli, cavalieri amendue di gran
 » croce, decorati del gran cordone dell' ordine dei santi Mau-
 » rizio e Lazzaro, ed i signori conte cavaliere Michele Fa-
 » zio, marchese Mariano Alvitreti, conte Giuseppe Parisani,
 » marchese Giacomo Ricci, conte Domenico Monti, avvocato
 » Andrea Cattabeni componenti la Deputazione delle pro-
 » vincie delle Marche, ed i signori marchese Filippo Gual-
 » terio, Francesco Guardabassi, conte Zeffirino Faina, conte
 » Giuseppe Orsini, conte Antonio Becherucci, conte Cesare
 » PIANCIANI, conte Federico Francisci, conte Alceo Massarucci,
 » Giuseppe Argentieri, marchese B. Vecchiarelli, conte Pie-
 » tro Battaglia, componenti la Deputazione delle provincie
 » dell' Umbria, i quali presentano alla M. S. il risultamento
 » del Plebiscito con cui i Popoli di quelle provincie, con-
 » vocati nei comizi il 4 ed il 5 novembre 1860, per suf-
 » fragio universale hanno dichiarato, i primi con voti affer-
 » mativi 135775 contro voti negativi 1,212, i secondi
 » con voti affermativi 97040 contro voti negativi 380,
 » di « volere far parte della monarchia costituzionale di Vitto-
 » rio Emmanuele II. »

« S. M. il Re nell' accettare per sè e per i suoi le-
 » gittimi discendenti il risultamento del plebiscito, esprime
 » quanto le torni gradito che col concorso di queste altre
 » ragguardevoli provincie si costituisca ad unità di Stato la
 » Nazione Italiana, e le sorti della comun patria sieno omai
 » indissolubilmente collegate con quelle della sua casa e strette
 » al medesimo patto di *libertà e di fede*.

« Di tutto ciò il ministro di grazia e giustizia ha,
 » d' ordine del Re, rogato il presente processo verbale, sot-
 » toscritto da S. M., dai regi commissari per le provincie
 » delle Marche e dell' Umbria, dai membri delle Deputa-

« zioni delle stesse provincie, dal luogotenente generale delle
 » provincie napolitane, dai consiglieri di luogotenenza, dal
 » sindaco del municipio di Napoli, dal presidente della su-
 » prema Corte di giustizia, dal presidente della gran Ca-
 » mera de' conti, contrassegnato dal ministro della guerra,
 » e dal ministro di grazia e giustizia munito del gran sigillo
 » dello Stato.

« L' originale del presente atto verrà depositato e con-
 » servato negli archivi generali del regno.

VITTORIO EMANUELE

LORENZO VALERIO - G. NAPOLEONE PEPOLI
 DELLA ROCCA - FARINI

CONTE MICHELE FAZIOLI — AVV. A. CATTABENI — MARCHESE GIACOMO RICCI —
 CONTE DOMENICO MONTI — MARCHESE MARIANO ALVITRETI — CONTE
 GIUSEPPE PARISANI — MARCHESE F. A. GUALTERIO — GUARDABASSI —
 CONTE ZEFFIRINO FAINA — GIUSEPPE ORSINI — CONTE ALCEO MASSARUCCI —
 CONTE FRANCESCO PIANCIANI — MARCHESE BARTOLOMEO VECCHIARELLI —
 GIUSEPPE ARGENTIERI — CONTE ANTONIO BECHERUCCI — CONTE PIETRO
 BATTAGLIA — CONTE FEDERICO FRANCISCI — GIUSEPPE PISANELLI —
 MARCHESE RODOLFO D' AFFLITTO DI MONTEFALCONE — R. PIRIA —
 G. DEVINCENZI — GIUSEPPE FERRIGNI — P. S. MANCINI — A. SCIALOJA —
 A. COLONNA, sindaco di Napoli — F. GAMBOA — A. TROYSI.

Il ministro della guerra
 M. FANTI

Il ministro di grazia e giustizia
 G. B. CASSINIS

~~~~~  
 FINE DELLA PARTE QUARTA ED ULTIMA.

**INDICE**  
**DEGLI ATTI GOVERNATIVI**  
PUBBLICATI

**NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE**

dal R. Commissario Generale Straordinario

E RIPORTATI PER ESTESO IN QUESTA RACCOLTA

**PARTE PRIMA**

|                                                                                                                                  | Num.<br>del<br>Decr. | Num.<br>della<br>pag. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Sua Maestà il Re nomina Commissario Generale Straordinario il Signor Lorenzo Valerio . . . . .                                   |                      | 1                     |
| Proclama del R. Commissario Generale Straordinario agli Italiani delle Marche . . . . .                                          |                      | 2                     |
| La sede del Commissariato è stabilita provvisoriamente in Senigallia . . . . .                                                   | 1                    | 4                     |
| Norme fondamentali del governo nelle Province delle Marche . . . . .                                                             | 2                    | 5                     |
| Nomina del March. Tanari a Commissario Provinciale di Urbino e Pesaro . . . . .                                                  | 3                    | 18                    |
| Prorogata la scadenza degli effetti di Commercio . . . . .                                                                       | 4                    | 9                     |
| Legge Sarda intorno alla promulgazione delle Leggi Ordinamento dell'Amministrazione Provinciale e Comunale . . . . .             | 5                    | 0                     |
| Esclusione della Compagnia di Gesù dalle provincie delle Marche . . . . .                                                        | 6                    | 14                    |
| Diminuzione del prezzo del sale . . . . .                                                                                        | 7                    | 64                    |
| Abolite le interdizioni a cui andavano soggetti gli Israeliti e gli Acatolici . . . . .                                          | 8                    | 68                    |
| Abolite le interdizioni a cui andavano soggetti gli Israeliti e gli Acatolici . . . . .                                          | 9                    | 69                    |
| Istituzione della Guardia Nazionale . . . . .                                                                                    | 10                   | 70                    |
| Nomina del Cav. Mazzoleni e del Conte Tomani Amiani a Commissari provinciali rispettivamente per Ascoli e per Camerino . . . . . | 11                   | 73                    |
| Abolizione del S. Ufficio . . . . .                                                                                              | 12                   | 74                    |
| Nomina del Conte Salvoni a Commissario provinciale per Fermo . . . . .                                                           | 13                   | 75                    |
| Divisione dei Comuni in tre Classi . . . . .                                                                                     | 15                   | 76                    |
| Abolizione del Foro ecclesiastico e del Diritto d'Asilo . . . . .                                                                | 16                   | 77                    |
| Annullamento di Sentenza di morte contro Cittadini anconitani per preteso delitto di Maestà . . . . .                            | 17                   | 81                    |

## II

|                                                                                                                                                               |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| Proclama agli Anconitani, Commissione Municipale e Comandante della Guardia Nazionale di Ancona                                                               | 20     | 83  |
| La sede del Commissariato Generale è stabilita in Ancona                                                                                                      | 21     | 85  |
| Commissione Provinciale di Ancona                                                                                                                             | 22     | 86  |
| Nomina dell'Avv. Tegas a Commissario Provinciale per Macerata                                                                                                 | 23     | 87  |
| Prorogata nuovamente la scadenza degli effetti di Commercio (Vedi Decr. N. 4.)                                                                                | 24     | 88  |
| Mantenute provvisoriamente in vigore le Leggi e le Tariffe sulle Dogane, sulla Sanità marittima e sui Porti                                                   | 25     | 89  |
| Nomina dell'Avv. Cler a Commissario provinciale per Ancona                                                                                                    | 26     | 90  |
| Commissione per verificare i danni della guerra.                                                                                                              | 27     | 91  |
| Abolito il Bollo dei Giornali                                                                                                                                 | 28     | 92  |
| Leggi Sarde intorno alle somministranze militari                                                                                                              | 29     | 95  |
| Moneta legale                                                                                                                                                 | 30     | 94  |
| Abolita la linea doganale cogli Stati del Re, e messa in vigore la Tariffa doganale                                                                           | 31     | 96  |
| Detenzione illegittima d'armi ed effetti militari                                                                                                             | 32     | 98  |
| Decreto Reale sui Passaporti                                                                                                                                  | 35     | 101 |
| La Pubblica Istruzione è posta sotto la sorveglianza dell'Autorità politico-amministrativa                                                                    | 35 bis | 109 |
| Istituzione d'una Camera di Agricoltura, Industria e Commercio in Ancona                                                                                      | 36     | 111 |
| Nomina della Commissione provvisoria di Agricoltura, Industria e Commercio                                                                                    | 37     | 117 |
| Legge Sarda sulla Pubblica Sicurezza                                                                                                                          | 38     | 118 |
| Si prescrive di dar mano ai lavori pel riordinamento delle fortificazioni d'Ancona, per l'ampliamento del recinto della città, e pel miglioramento del Porto. | 39     | 151 |
| Tariffa postale                                                                                                                                               | 40     | 152 |
| Commissione per raccogliere i documenti degli arbitri del cessato Governo                                                                                     | 44     | 157 |
| Proroga al pagamento della Dativa                                                                                                                             | 47     | 159 |
| Quantità di moneta di rame ammessa nelle casse pubbliche                                                                                                      | 48     | 161 |
| Sospensione dei termini giudiziari                                                                                                                            | 49     | 162 |
| Nomina dell'Avv. Cattabeni a Presidente del Tribunale di Pesaro                                                                                               | 50     | 163 |
| Nomina dell'Avv. Giuliani a Giudice d'Appello in Macerata                                                                                                     | 51     | 164 |
| Commissione per le proposte di nomina ad impieghi Giudiziari                                                                                                  | 52     | 165 |

## III

|                                                                                                                                                                  |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Divisione della provincia di Macerata in 4 circondarii                                                                                                           | 62  | 168 |
| Diminuzione di alcuni dazi (V. Decr. n. 51.)                                                                                                                     | 66  | 171 |
| Exequatur per gli atti dell'Autorità ecclesiastica                                                                                                               | 69  | 175 |
| Divisione della Provincia d'Ancona in 2 Circondarii                                                                                                              | 70  | 175 |
| Abolizione dei feudi, delle primogeniture e delle sostituzioni fedecommissarie                                                                                   | 71  | 176 |
| Vietate le disposizioni così dette di fiducia                                                                                                                    | 72  | 178 |
| Stipendi dei Commissari provinciali, dei Vice-Commissari e dei Consiglieri di Commissariato                                                                      | 80  | 183 |
| Convocazione dei Cittadini delle Marche in Comizi per statuire sull'annessione di queste Provincie alla Monarchia Costituzionale di Vittorio Emanuele II.        | 97  | 188 |
| Proclama che esorta i Cittadini a portarsi numerosi alla votazione                                                                                               |     | 192 |
| Commissione sulle riforme del L. P. degli Esposti di Ancona                                                                                                      | 101 | 195 |
| Riforma del Bagno d'Ancona                                                                                                                                       | 112 | 198 |
| Moneta legale (V. Decr. N. 30)                                                                                                                                   | 113 | 200 |
| Sistema Metrico decimale                                                                                                                                         | 114 | 205 |
| Abolizione delle decime e miglioramento della sorte dei Parrochi                                                                                                 | 115 | 209 |
| Decreto del Re, che assegna sulla sua Cassetta privata Lire 50000 per restauri e decorazioni alla Chiesa della S. Casa di Loreto                                 | 141 | 215 |
| Le Opere Pie sono poste sotto la tutela del Regio Commissario Generale Straordinario                                                                             | 142 | 217 |
| Abolizione della carta bollata pontificia e sostituzione di altra                                                                                                | 162 | 224 |
| Istituto tecnico stabilito in Ancona                                                                                                                             | 167 | 228 |
| La promulgazione dei Decreti del Regio Commissario Generale Straordinario si fa per mezzo dell'inserzione nel <i>Corriere delle Marche</i>                       | 168 | 230 |
| Amministrazione delle Università Israelitiche                                                                                                                    | 169 | 231 |
| È mobilitato un battaglione della Guardia Nazionale di Ancona                                                                                                    | 170 | 234 |
| Apertura dell'Esposizione di Firenze del 1861                                                                                                                    | 194 | 239 |
| Abolizione della Linea doganale verso la Sicilia (V. Decr. N. 51.)                                                                                               | 195 | 244 |
| Istituzione di un Economato e di sei Subeconomati per l'amministrazione dei benefici vacanti                                                                     | 223 | 252 |
| Promulgazione dei Codici Sardi Civile, di Procedura Civile, Penale, di Procedura Penale e Commerciale, della Legge 14 aprile 1853 e della Legge 13 novembre 1859 | 224 | 254 |
| Nomina di membri in aggiunta alla Commissione                                                                                                                    |     |     |

## IV

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| sopra gli arbitri del cessato Governo (V. D. n. 44)                                                                                                                                                                                                                                  | 229 | 260 |
| Promulgazione della Legge Sarda sulla pubblica Istruzione . . . . .                                                                                                                                                                                                                  | 289 | 275 |
| Sospensione dei termini giudiziari . . . . .                                                                                                                                                                                                                                         | 290 | 277 |
| Promulgazione delle Leggi Sarde sul Contenzioso amministrativo . . . . .                                                                                                                                                                                                             | 307 | 283 |
| Abolizione dell' imposta sul Maciuato . . . . .                                                                                                                                                                                                                                      | 308 | 285 |
| Contributo pel Monumento a Giacomo Leopardi . . . . .                                                                                                                                                                                                                                | 309 | 287 |
| Indulto ai condannati a pena minore di tre mesi . . . . .                                                                                                                                                                                                                            | 310 | 289 |
| Commissione per la conservazione dei Monumenti storici e letterari . . . . .                                                                                                                                                                                                         | 311 | 291 |
| Indulto ai debitori per multe . . . . .                                                                                                                                                                                                                                              | 312 | 294 |
| Tassa sulle Mani-morte . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                     | 330 | 301 |
| Promulgazione delle Leggi Sarde sulla Marina mercantile, sulla Sanità marittima e sui Porti . . . . .                                                                                                                                                                                | 332 | 307 |
| Concessione alla città di Ancona della già fossa militare per l'ingrandimento del suo recinto . . . . .                                                                                                                                                                              | 335 | 310 |
| Leggi sul Reclutamento, sull'avanzamento nell'Esercito e sulle giubilazioni dei Militari, Codice penale Militare, Regolamento pel Tribunale Supremo di Guerra, Regio Decreto sull'estrazione ed introduzione dei viveri in tempo di guerra, e Legge sulle servitù militari . . . . . | 336 | 312 |
| Istituzione di Licei, Scuole Normali e Collegio Militare nelle Marche . . . . .                                                                                                                                                                                                      | 355 | 320 |
| Leva Militare . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                              | 356 | 323 |
| Nomina dell' Avv. Presid. Bonacci a membro della Commissione Legislativo-giudiziaria di Torino . . . . .                                                                                                                                                                             | 358 | 325 |
| Legge Sarda intorno all'acquisto degli stabili per parte dei Corpi Morali . . . . .                                                                                                                                                                                                  | 359 | 326 |
| Facoltà ad una Società privata di fare gli studi per una ferrovia dalla Pio-centrale verso Arezzo . . . . .                                                                                                                                                                          | 360 | 328 |
| Sono dichiarate opere di pubblica utilità le fortificazioni di Ancona . . . . .                                                                                                                                                                                                      | 361 | 330 |
| Commissione per lo studio dei lavori ai Porto-canalii di Pesaro e Senigallia . . . . .                                                                                                                                                                                               | 362 | 332 |
| Lloyd Austriaco. Confermati i suoi privilegi nei porti di mare delle Marche . . . . .                                                                                                                                                                                                | 363 | 334 |
| Inumazione dei cadaveri . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                    | 364 | 336 |
| Santa Casa di Loreto. Nomina del Consiglio di Amministrazione . . . . .                                                                                                                                                                                                              | 398 | 347 |
| Promulgazione dello Statuto . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                | 442 | 363 |
| Legge Elettorale promulgata . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                | 463 | 371 |
| Incarico al Commissario Cler di far le veci del Comm. Gener. durante la di lui assenza . . . . .                                                                                                                                                                                     | 464 | 372 |

## V

|                                                                          |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Leggi sulla Stampa . . . . .                                             | 465 | 373 |
| Leggi penali in materia di Elezioni . . . . .                            | 466 | 375 |
| Legge sui Lavori pubblici . . . . .                                      | 467 | 378 |
| Legge sulle Miniere Cave ed Usine . . . . .                              | 468 | 379 |
| Legge sulle Privative Industriali . . . . .                              | 469 | 380 |
| Legge sulla Cassa dei Depositi e Prestiti . . . . .                      | 470 | 381 |
| Autorizzazione agli studi per una ferrovia da Ancona al Tronto . . . . . | 471 | 382 |



## PARTE SECONDA

|                                                                                                      |     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Svincolo delle Enfiteusi . . . . .                                                                   | 536 | 12 |
| Abusi che si possono commettere dai Ministri dei<br>culti . . . . .                                  | 537 | 13 |
| Leggi sui Bagni applicate al bagno di San Leo . . . . .                                              | 538 | 14 |
| Edizione Zanichelli del Codice civile dichiarata ufficiale<br>per le Marche . . . . .                | 539 | 15 |
| Caccia, fabbricazione, detenzione, e delazione delle<br>Armi . . . . .                               | 540 | 16 |
| Insinuazione e Carta Bollata . . . . .                                                               | 541 | 17 |
| Stessa Materia. Facilitazioni per l'anno 1861 . . . . .                                              | 541 | 19 |
| Corpo dei Preposti delle Dogane . . . . .                                                            | 543 | 23 |
| Nomina di altri membri nella Commissione per le De-<br>cime ( Vedi Dec. N. 115 ) . . . . .           | 547 | 25 |
| Leggi e Decreti sulla Guardia Nazionale ( Vedi Dec.<br>N. 10. ) . . . . .                            | 548 | 26 |
| Edizioni di Codici dichiarate ufficiali . . . . .                                                    | 549 | 27 |
| Riammesso il sig. Carotti all' esercizio del Notariato . . . . .                                     | 550 | 29 |
| Indirizzo del R. Commissario G. S. di ritorno da Na-<br>poli agli Italiani delle Marche . . . . .    |     | 30 |
| Scuole Normali, e Magistrali . . . . .                                                               | 553 | 31 |
| Nomina di nuovi Membri nella Commissione per i Mo-<br>numenti ( Vedi Dec. N. 311 ) . . . . .         | 554 | 33 |
| Regolamento per l' Istruzione Elementare . . . . .                                                   | 555 | 34 |
| Istituzione delle Autorità Scolastiche . . . . .                                                     | 556 | 35 |
| Riammissione del sig. Cesari all' esercizio del Notariato. . . . .                                   | 557 | 37 |
| Distribuzione fra le Province dei sussidi per la Pub-<br>blica Istruzione ai Comuni poveri . . . . . | 558 | 38 |
| Commissioni provinciali per lo studio dello stato<br>delle foreste, delle strade ec. . . . .         | 560 | 41 |
| Convocazioni degli Elettori per le elezioni ammi-<br>nistrative . . . . .                            | 567 | 45 |
| Riparto dei Consiglieri Provinciali . . . . .                                                        | 568 | 46 |
| Regolamento sui Collegi Convitti Nazionali . . . . .                                                 | 570 | 51 |
| Regolamento per i concorsi alle Cattedre per i Licei e<br>per i Ginnasi; . . . . .                   | 571 | 53 |
| Regolamento per le Scuole Secondarie. . . . .                                                        |     |    |
| Riparto del sussidio per gli allievi Maestri e le al-<br>lieve Maestre . . . . .                     | 572 | 54 |
| Regolamento sull' Istruzione Tecnica . . . . .                                                       | 573 | 57 |
| Miglioramento del Porto-canale di Fano (Vedi Dec.<br>N. 362 ) . . . . .                              | 574 | 62 |
| Leggi e Regolamenti sulla Sanità e sulla Vaccinazione. . . . .                                       | 578 | 64 |

|                                                                                                                                                     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Legge sarda del 1851 che toglie la facoltà d' istituire<br>maggioraschi e fedecommissi . . . . .                                                    | 580 | 66  |
| Svincolo delle Enfiteusi. (V. Decr. N. 536.) . . . . .                                                                                              | 581 | 67  |
| Giusdizienza di Gubbio staccata dalle Marche; . . . . .                                                                                             | 582 | 71  |
| Mandamento di Visso aggregato alle Marche . . . . .                                                                                                 | 583 | 72  |
| È sospesa l' elezione dei Consiglieri Provinciali . . . . .                                                                                         | 584 | 73  |
| Si attribuiscono al Collegio Militare di Fano il colle-<br>gio e i beni della casa gesuitica che ivi esisteva . . . . .                             | 584 | 75  |
| Si attribuiscono alla Città di Ascoli, per la pubblica<br>istruzione, il collegio e i beni della casa gesuitica<br>che ivi esisteva . . . . .       | 585 | 75  |
| Condono ai Comuni del loro debito sull' imposta stabi-<br>lita con l' Editto 7 Ottobre 1854 . . . . .                                               | 586 | 76  |
| Obbligo al Clero curato di dar visione ed estratto dei<br>registri dello stato civile . . . . .                                                     | 587 | 77  |
| Decreto che pubblica il Regolamento per l' esecuzione<br>della Legge portante la Tassa sulle Mani-morte . . . . .                                   | 588 | 78  |
| Premio a chi scriverà la storia dell' Arte nelle<br>Province Umbro-Marchigiane. . . . .                                                             | 589 | 80  |
| È sospesa fino al 1. febbrajo 1861 l' attivazione<br>dei Codici Sardi e delle Leggi sul Contenzioso<br>amministrativo e sull' Insinuazione. . . . . | 590 | 82  |
| Istituzione di Uffici postali di prima classe . . . . .                                                                                             | 591 | 85  |
| Promulgazione di Decreti sulla Marina militare e<br>sulla mercantile . . . . .                                                                      | 592 | 86  |
| Elenco dei trattati di commercio e delle convenzio-<br>ni pel libero e reciproco esercizio del cabottaggio. . . . .                                 |     | 87  |
| Il Bagno di Ancona è provvisoriamente raggugliato<br>a quello di Cagliari . . . . .                                                                 | 596 | 91  |
| Attribuzioni delle Commissioni Municipali in mate-<br>ria di elezioni politiche. . . . .                                                            | 597 | 96  |
| Promulgazione del Regolamento 8 Gennajo 1860<br>sulla Pubblica Sicurezza . . . . .                                                                  | 598 | 97  |
| Aggregazione del Comune di Gallignano a quello<br>di Ancona . . . . .                                                                               | 599 | 98  |
| Divisa della Guardia Nazionale di Ancona. . . . .                                                                                                   | 651 | 110 |
| Dogane nelle Province delle Marche e loro attribuzioni. . . . .                                                                                     | 688 | 115 |
| Stanziamiento per le Scuole Tecniche . . . . .                                                                                                      | 689 | 118 |
| Sussidio a famiglie di prigionieri politici . . . . .                                                                                               | 690 | 120 |
| Stanziamiento per i lavori ai porti di Pesaro, Senigallia<br>e Fano . . . . .                                                                       | 694 | 122 |
| Organamento delle Poste e dei Telegrafi . . . . .                                                                                                   | 695 | 124 |
| Stabilimento di due Ispezioni Censuarie . . . . .                                                                                                   | 696 | 125 |
| Pubblicazione del Decreto Reale di Annessione. . . . .                                                                                              |     | 127 |

|                                                                                                                                                               |     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Sussidio alla Provincia di Urbino e Pesaro per la strada da Urbino a Macerata Feltria . . . . .                                                               | 703 | 3  |
| Sussidio ai Comuni interessati per la strada del Talamello . . . . .                                                                                          | 704 | 5  |
| Soppressione delle Corporazioni Religiose . . . . .                                                                                                           | 705 | 6  |
| Approvazione del Consorzio per la sistemazione degli argini dell'Esino . . . . .                                                                              | 729 | 23 |
| Nomina del Conte Possenti a membro della Commissione pei Monumenti (Vedi Decr. N. 311.) . . . . .                                                             | 731 | 24 |
| Monete. Sospensione dell'art. 6. del Decreto N. 115 . . . . .                                                                                                 | 732 | 25 |
| Nuova circoscrizione dei Collegi elettorali delle Marche, e modificazioni delle leggi Elettorali (Vedi Decr. N. 465.) . . . . .                               | 735 | 27 |
| Le corporazioni religiose eccettuate dalla soppressione non possono erigere nuove case (V. Decr. N. 705.) . . . . .                                           | 754 | 32 |
| Convenzione Postale colla Francia 4 Settembre 1860. . . . .                                                                                                   | 735 | 34 |
| Istituzione della Consulta di belle arti . . . . .                                                                                                            | 736 | 36 |
| È restituita al Municipio di Osimo la proprietà dei beni dell'eredità Campana per l'istituzione e il mantenimento di un collegio convitto Nazionale . . . . . | 757 | 58 |
| Si pubblica la Legge circa la ritenuta sugli stipendii ec. degli impiegati e si determina il modo di pagare gli stipendii . . . . .                           | 758 | 41 |
| Bilancio delle Province delle Marche pel 1861 . . . . .                                                                                                       | 739 | 44 |
| Fondazione in Urbino di un Istituto di Belle Arti per le Marche . . . . .                                                                                     | 740 | 46 |
| Mutuo di Lire 75 mila alla Provincia di Ascoli per la costruzione della strada Salaria . . . . .                                                              | 741 | 47 |
| Modo di compensare i danni per opere di guerra. . . . .                                                                                                       | 742 | 48 |
| Fondazione in Fermo di un Istituto di Arti e Mestieri per le Marche . . . . .                                                                                 | 743 | 49 |
| Stanziamiento di un fondo per le Scuole di Agricoltura. . . . .                                                                                               | 744 | 50 |
| Sussidio al Municipio di Pesaro per l'Osservatorio Metereologico . . . . .                                                                                    | 745 | 61 |
| Fondo per l'insegnamento teorico-pratico della Fognatura . . . . .                                                                                            | 746 | 65 |
| Pensioni alle vedove Rosettani e Venezia, i cui mariti furono ingiustamente condannati a morte dal Governo Pontificio . . . . .                               | 749 | 65 |
| Assegnamento a favore del Mandamento di Gubbio. . . . .                                                                                                       | 754 | 69 |
| Incarico ai ricevitori di Dogana di percepire diritti marittimi . . . . .                                                                                     | 765 | 75 |


|                                                                                                                                                             |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Assegnamento all'Istituto Tecnico di Ancona per un Osservatorio Astronomico e Magnetico. . . . .                                                            | 766 | 76  |
| Promulgazione di Leggi e Decreti a complemento della nuova Legislazione Civile e Criminale. . . . .                                                         | 767 | 78  |
| Incarico al sig Giovanni Vico di scegliere, raccogliere e trasportare gli oggetti d'arte e monumenti delle corporazioni soppresse (V. Decr. 705) . . . . .  | 768 | 80  |
| Provvedimenti transitori dal sistema della Archiviazione a quello dell'Insinuazione . . . . .                                                               | 769 | 82  |
| Direzione provvisoria d'Insinuazione e Demanio . . . . .                                                                                                    | 809 | 91  |
| Mobilizzazione dei Battaglioni di Guardia Nazionale di Ancona e di Macerata . . . . .                                                                       | 811 | 94  |
| Sospensione della partenza dei Battaglioni di Saluzzo e di Pinerolo . . . . .                                                                               | 812 | 94  |
| Sussidi a Camerino, Porto S. Giorgio, Matelica, e Fossombrone per la pubblica Istruzione . . . . .                                                          | 815 | 94  |
| Assegnamento a diversi Comuni delle Marche di alcuni fabbricati delle Corporazioni Religiose soppresse . . . . .                                            | 814 | 95  |
| Distribuzione fra i Comuni delle Marche dei sussidii riservati a carico della Cassa Ecclesiastica per Istruzione pubblica, e pubblica Beneficenza . . . . . | 815 | 97  |
| Credito aperto all'Intendente Generale di Ascoli per maggiori spese di vigilanza. . . . .                                                                   | 816 | 102 |
| La Società per gli Asili di Carità in Ancona è dichiarata Corpo Morale . . . . .                                                                            | 817 | 104 |
| La strada da Loreto al Tronto è dichiarata Nazionale . . . . .                                                                                              | 818 | 105 |
| Sussidio alla Provincia di Urbino e Pesaro per la strada da Cà-Mazzasette a Cà-Gallo . . . . .                                                              | 819 | 107 |
| Convocazione dei Collegi Elettorali Comunali per la elezione dei Consiglieri Provinciali . . . . .                                                          | 820 | 109 |
| Sussidio al Comune di Porto San Giorgio per armare da pesca quattro paranze di sua proprietà . . . . .                                                      | 821 | 111 |
| Fondo posto a disposizione della Commissione pei Monumenti . . . . .                                                                                        | 822 | 116 |
| Approvazione di maggiori spese portate da precedenti Decreti . . . . .                                                                                      | 827 | 118 |
| La Sezione del Censo è provvisoriamente aggregata alla Direzione Demaniale . . . . .                                                                        | 834 | 121 |
| Provvedimento per la spedizione degli atti del Commissariato Generale e l'ultimazione delle stampe . . . . .                                                | 837 | 124 |
| Insediamiento dell'Intendente Generale di Ancona. . . . .                                                                                                   | 840 | 126 |
| Proclama del Regio Commissario ai Marchigiani . . . . .                                                                                                     |     | 127 |
|                                                                                                                                                             |     | 129 |

## PARTE QUARTA

( *Circolari, Indirizzi e Regolamenti.* )

|                                                                                                                                    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Ringraziamento per le cose bene operate dalle Giunte di Governo, dalle Commissioni Municipali e dai Corpi dei Volontari . . . . .  | 1  | 1  |
| Esortazione alle Signore Anconitane di promuovere la fondazione degli Asili infantili. . . . .                                     | 2  | 3  |
| Dono ai Comuni della Musica per la Marcia Reale e per l' Inno Nazionale . . . . .                                                  | 3  | 4  |
| Per la nomina delle Congregazioni di Carità . . . . .                                                                              | 4  | 5  |
| Sulla compilazione degli stati di possidenza delle Mani-morte . . . . .                                                            | 5  | 6  |
| Nozioni sulle corporazioni religiose ed altri corpi morali . . . . .                                                               | 6  | 8  |
| Soppressione della carta bollata in corso e sostituzione di nuove qualità . . . . .                                                | 7  | 9  |
| Esortazione ai Giovani Italiani a prender servizio nella Marina militare . . . . .                                                 | 8  | 11 |
| Sugli stati delle iscrizioni ipotecarie a favore dei corpi morali . . . . .                                                        | 9  | 12 |
| Sulla tumultazione dei cadaveri . . . . .                                                                                          | 10 | 14 |
| Ancora sulla compilazione degli stati di possidenza delle Mani-morte. . . . .                                                      | 11 | 15 |
| Sul ragguaglio tra la moneta romana e l' italiana e tra il peso romano ed il metrico . . . . .                                     | 12 | 16 |
| Sullo stesso argomento . . . . .                                                                                                   | 15 | 18 |
| Sulle Scuole normali Magistrali . . . . .                                                                                          | 14 | 19 |
| Sull' ordinamento dell' Istruzione elementare ed i sussidii ai Comuni poveri . . . . .                                             | 15 | 24 |
| Sull' istruzione tecnica . . . . .                                                                                                 | 16 | 28 |
| Legati a favore dell' Istruzione pubblica . . . . .                                                                                | 17 | 33 |
| Intorno all' istituzione della Cassa Depositi e Prestiti. Esortazione ai Comuni di dar mano a lavori di pubblica utilità . . . . . | 18 | 34 |
| Intorno al cambio della carta bollata pontificia colla nuova. . . . .                                                              | 19 | 36 |
| Istruzioni sulla formazione delle Liste elettorali politiche . . . . .                                                             | 20 | 37 |
| Regolamento per l' esecuzione della Legge sulla Tassa Mani-morte ( V. Decreto 24. Dic. N. 588 ) . . . . .                          | 21 | 43 |

|                                                                                                                                                                                                |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Sull' esecuzione del Decreto di soppressione delle Corporazioni religiose . . . . .                                                                                                            | 22 | 61 |
| Sullo stesso argomento . . . . .                                                                                                                                                               | 23 | 62 |
| Regolamento pel servizio dell' Insinuazione ( Vedi Decreto 10 Gennajo N. 769. ) . . . . .                                                                                                      | 24 | 68 |
| Intorno alla Tassa sulle Mani-morte. . . . .                                                                                                                                                   | 25 | 76 |
| Sull' intestazione al Demanio Nazionale dei beni già del Governo Pontificio . . . . .                                                                                                          | 26 | 77 |
| Trasmissione ai Comuni di copia dell' atto solenne col quale il Re VITTORIO EMANUELE II. nel giorno 22 Dicembre 1860 accettò in Napoli il voto di annessione dei Popoli delle Marche . . . . . | 27 | 78 |
| Atto d' accettazione del Plebiscito delle Marche . . . . .                                                                                                                                     | 27 | 80 |



**INDICE**  
**DELLE PERSONE NOMINATE**  
**NEI DECRETI CONTENUTI**

PER ESTESO O PER ESTRATTO

IN QUESTA RACCOLTA



**A**

|                                        |            |     |
|----------------------------------------|------------|-----|
| Amiani Conte Stefano . . . . .         | Decreto N. | 11  |
| Albini Avv. Rinaldo . . . . .          |            | 54  |
| Angelletti Luigi . . . . .             |            | 61  |
| Amodei Luigi . . . . .                 |            | 74  |
| Arditi Giulio . . . . .                |            | 75  |
| Antici March. Giulio . . . . .         |            | 115 |
| Albertini Stanislao . . . . .          |            | 136 |
| Arcioni Dott. Giuseppe . . . . .       |            | 159 |
| Andreanelli Pacifico . . . . .         |            | 164 |
| Alippi Avv. Luigi . . . . .            |            | 181 |
| Alessandrini Avv. Alessandro . . . . . |            | 219 |
| Appolloni Avv. Camillo . . . . .       |            | 236 |
| Angelici Avv. Giuseppe . . . . .       |            | 253 |
| Archiluzzi Raffaele . . . . .          |            | 266 |
| Andreoli Claudio . . . . .             |            | 270 |
| Arcangeli Carlo . . . . .              |            | 303 |
| Agabiti Agabito . . . . .              |            | 306 |
| Alessandrini Giuseppe . . . . .        |            | 318 |
| Angelozzi Adriano . . . . .            | 321        | 643 |
| Alessandrini Alessandro . . . . .      |            | 325 |
| Angelozzi Giovanni . . . . .           |            | 369 |
| Angelini Gaetano . . . . .             |            | 382 |
| Antonelli Alessandro . . . . .         |            | 427 |
| Andreoli Dott. Pietro . . . . .        |            | 435 |
| Ambrosetti Leonardo . . . . .          |            | 437 |
| Antonietti Dott. Clemente . . . . .    |            | 510 |
| Angelozzi Annibale . . . . .           |            | 542 |
| Angerilli Avv. Filippo . . . . .       |            | 560 |
| Antonietti Ing. Giuseppe . . . . .     |            | 560 |
| Angeli Giovanni . . . . .              |            | 613 |



## XIV

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Angelini Pasquale       | Decreto N. 628 |
| Angiolani Margherita    | 628            |
| Angelozzi Luigi Michele | 630            |
| Andreoli Claudio        | 642            |
| Amici Domenico          | 644            |
| Albertini Filippo       | 644            |
| Annibaldi Pietro        | 645            |
| Acqua Antonio           | 670            |
| Acqua Leopoldo          | 673            |
| Arceci Giuseppe         | 677            |
| Alessandrini Vincenzo   | 702            |
| Ajassa Muzio            | 710            |
| Angelini Pasquale       | 722            |
| Aloisi Giuseppe         | 724            |
| Amici Angelo            | 728            |
| Amodei Dott. Parmenio   | 753            |
| Antonelli Gio-Battista  | 779            |
| Antici March. Camillo   | 789            |
| Altini Alessandro       | 803            |
| Albertini Eugenio       | 826            |

## B

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Beretta Cav. Cesare           | 20 360    |
| Benincasa Marchese Cesare     | 22 836    |
| Baldini Enrico                | 27        |
| Bonomi Giovanni               | 27        |
| Bellini Giuseppe              | 27        |
| Bartoli Giovanni Maria        | 33        |
| Bonacci Avv. Filippo          | 34 52 358 |
| Beretta Cav. Daniele          | 37 237    |
| Brunelli Pietro               | 64        |
| Breganza Dott. Luigi          | 67        |
| Baldi Ferdinando              | 75        |
| Bertotti Avv. Antonio         | 75        |
| Bertolini Ippolito            | 75        |
| Bruni Avv. Giocondo           | 93 150    |
| Baldasserini Vincenzo         | 96        |
| Berarducci Terenzio           | 100       |
| Brugia Francesco              | 108       |
| Belli Dott. Giovanni Battista | 110       |
| Baldassarini March. Carlo     | 115       |
| Benigni Olivieri March. Carlo | 115       |

## XV

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Benveduti March. Alessandro  | Decreto N. 115 |
| Bertozzi Conte Ludovico      | 115            |
| Brancati Antonio             | 115            |
| Bonucci Dott. Gesualdo       | 115            |
| Balloni Dott. Francesco      | 125            |
| Bernardi Dott. Domenico      | 144            |
| Belandini Dott. Ernesto      | 148            |
| Bernardi Domenico            | 171            |
| Berardi Bernardino           | 179            |
| Bernardi Dott. Alessandro    | 184            |
| Brunetti Avv. Raffaele       | 188            |
| Bartolazzi Filippo           | 193            |
| Berardi Pio                  | 213            |
| Bartoli Avv. Enrico          | 221            |
| Bernardi Domenico            | 225 404        |
| Braga Avv. Alessandro        | 239            |
| Bernardi Dott. Francesco     | 244            |
| Bianchini Dott. Temistocle   | 249            |
| Bianchini Avv. Tommaso       | 259            |
| Bruni Sebastiano             | 271            |
| Barbotti Luigi               | 280            |
| Baliani Evaristo             | 287            |
| Bartoloni Emidio             | 294            |
| Bilancioni Luigi             | 295            |
| Benni Antonio                | 302            |
| Baldantoni Luigi             | 314            |
| Berti Dott. Giuseppe         | 348            |
| Bentini Giacomo              | 350            |
| Bianchelli Marcellino        | 353            |
| Bedini Pietro                | 357            |
| Ballerini Ferdinando         | 366            |
| Baldasserini Vincenzo        | 368            |
| Boari Antonio                | 386            |
| Barattini Giovanni           | 395            |
| Bruschettini Avv. Alessandro | 399            |
| Bottazzi Nicola              | 408            |
| Basili Avv. Giuseppe         | 415            |
| Buratti Venanzio             | 420            |
| Bartolini Annibale           | 424            |
| Bini Francesco               | 425            |
| Bartolucci Annibale          | 432            |
| Bergamini Gio: Battista      | 437            |
| Brullini Luigi               | 446            |

## XVI

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Berardi Prof. Bernardino    | Decreto N. 454 |
| Buscalferri Mattia          | 460            |
| Bonarelli Giuseppe          | 475            |
| Bartolomei Clito            | 483            |
| Bocci Davide                | 485            |
| Bianchini Diogene           | 499            |
| Bruni Ingegnere Pacifico    | 503 620        |
| Ballerini Guglielmo         | 523            |
| Barbadoro Giocondo          | 530            |
| Bartoli Dottor Enrico       | 535            |
| Belli Filippo               | 547            |
| Boccabianca Antonio         | 547            |
| Berardi Dottor Raffaele     | 559            |
| Bonomi Giovanni             | 560            |
| Betti Dottor Prof. Leopardo | 560            |
| Benedetti Ingegnere Michele | 560            |
| Branenti Antonio            | 560            |
| Bellarbarba Gio: Battista   | 563            |
| Bruciatì Giovanni           | 565            |
| Betti Prof. Cav. Salvatore  | 589            |
| Banchetti Gaetano           | 600            |
| Bocchini Giuseppe           | 603            |
| Bonacci Conte Luigi         | 617            |
| Baldrati Alessandro         | 619            |
| Badaloni Leonardo           | 623            |
| Baldorini Antonia           | 628            |
| Bossi Ercole                | 629            |
| Baldacelli Gaetano          | 629            |
| Bregoli Giuseppe            | 630            |
| Bocci Orlando               | 633            |
| Barlocci Settimio           | 639            |
| Boidi Gustavo               | 644            |
| Bornaccini Enrico           | 644            |
| Boari Ercole                | 644            |
| Baratta Pietro              | 644            |
| Barbarani Francesco         | 645            |
| Bonvicini Luigi             | 645            |
| Baldassari Antonio          | 645            |
| Bianchieri Aristide         | 659            |
| Bertinelli Cesare           | 678            |
| Bezi Benedetto              | 684            |
| Briganti Bellini            | 693            |
| Blasi Francesco             | 699            |

## XVII

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Bernardini Gregorio        | Decreto N. 701 |
| Bucci Antonio              | 701            |
| Balui Giacomo              | 701            |
| Buranelli Augusto          | 701            |
| Bernabei Osvaldo           | 701            |
| Brizi Luigi                | 702            |
| Borgognoni Francesco       | 702            |
| Bruni Pasquale             | 702            |
| Baldacchini Cesare         | 728            |
| Boccabianca Guglielmo      | 728            |
| Bellucci Luigi             | 728            |
| Bocci Annibale             | 728            |
| Bertola Giuseppe           | 785            |
| Bondini Filippo            | 792            |
| Bruni Gabriele             | 805            |
| Bellini Raffaele           | 810            |
| Berardi Francesco          | 810            |
| Bazzani Enrico             | 810            |
| Benassi Gaetano            | 810            |
| Biondi Innocenzo           | 810            |
| Belliconi Andrea           | 810            |
| Battistoni Gaetano         | 810            |
| Barattani Avvocato Filippo | 829            |
| Bonprezzi Giacinto         | 839            |
| Benetti Alessandro         | 839            |

## C

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Cresci conte Ferdinando          | 17 20 648 |
| Cler Avvocato Emilio             | 26        |
| Colonnelli Cavaliere Luigi       | 37 102    |
| Capelletti Avvocato Eugenio      | 41        |
| Cattabeni Avvocato Andrea        | 50 52     |
| Carlotti Avvocato Amilcare       | 75 840    |
| Cotta Ramusino Avvocato Giuseppe | 75        |
| Cesari Zenocrate                 | 75 557    |
| Ciani Tommaso                    | 75        |
| Calderara Davide                 | 75        |
| Cesarini Bartolomeo              | 109       |
| Ciardoni Filippo                 | 115 716   |
| Casanova Luigi                   | 137       |
| Campitelli Avvocato Ruggiero     | 151       |
| Cannetti Avvocato Gioachino      | 183       |

## XVIII

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Contadini Dottore Vincenzo          | Decreto N. 190 |
| Cacciamani Dottore Giuseppe         | 199            |
| Costaroli Avvocato Professore Paolo | 215            |
| Ciotti Alessandro                   | 232            |
| Calidoni Giuseppe                   | 243            |
| Cicconi Avvocato Marino             | 246            |
| Casanatta Girolamo                  | 256            |
| Conti Eusebio                       | 257            |
| Capriotti Vincenzo                  | 268            |
| Castellano Cesare                   | 273            |
| Canonici Alessandro                 | 277            |
| Costantini Gio: Battista            | 278            |
| Ciancarini Pietro                   | 288            |
| Cavaletti Lorenzo                   | 288            |
| Castori Filippo                     | 293            |
| Curi Luigi                          | 305            |
| Colombazzi Gaetano                  | 323            |
| Caporali Vincenzo                   | 324            |
| Caraffa Vincenzo                    | 379            |
| Cardinali Servino                   | 380            |
| Cofetti Isidoro                     | 381            |
| Cassini Nicola                      | 389            |
| Cerchiarì Avvocato Capitolino       | 401            |
| Corsi Dottore Giuseppe              | 405            |
| Costantini Cristiano                | 431            |
| Cingolani Dottore Zaccaria          | 438            |
| Celli Severino                      | 450            |
| Celli Tommaso                       | 461            |
| Caporioni Venanzio                  | 477            |
| Cattabeni Francesco                 | 479            |
| Coluzzi Dottore Angelo              | 487            |
| Corradini Conte Corrado             | 497            |
| Cannelli Valentino                  | 521            |
| Carnevali Francesco                 | 531            |
| Carotti Notajo Vincenzo             | 550            |
| Capponi Giuseppe                    | 551            |
| Claudi Ingegnere Giuseppe           | 560            |
| Carducci Ingegnere Gian Battista    | 560            |
| Carradori Conte Antonio             | 560            |
| Carnevali Achille                   | 560            |
| Celli Orlando                       | 575            |
| Carradori Luigi                     | 576            |
| Coppino Professore Michele          | 589            |

## XIX

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Crivelli Cav. Vitaliano     | Decreto N. 589 |
| Casoli Filippo              | 601            |
| Ciaruffoli Alessandro       | 602            |
| Ciardoni Luigi              | 608            |
| Carnicelli Domenico         | 618            |
| Cavaceppi Serafino          | 625            |
| Crivelli Giovanni           | 628            |
| Cheysnet Raffaele           | 629            |
| Calvori Natale              | 629            |
| Caraffa Vincenzo            | 630            |
| Capuani Alessandro          | 635            |
| Carocci Alceste             | 638            |
| Corvini Carlo               | 644            |
| Cardellini Giuseppe         | 644            |
| Cimarelli Filippo           | 645            |
| Cestelli Alessandro         | 645            |
| Cecchini Luigi              | 645            |
| Coen Cagli Giuseppe         | 646            |
| Colocci Marchese Antonio    | 652            |
| Cesarini Dottore Bartolomeo | 664            |
| Cavalieri Dottore Giuseppe  | 665            |
| Clementi Clemente           | 675            |
| Castelli Clito              | 676            |
| Castellani Antonio          | 681            |
| Carradori Conte Filippo     | 687            |
| Casari Dottore Alessandro   | 701            |
| Calva Angelo                | 701            |
| Camiletti Giuseppe          | 701            |
| Cartecati Roberto           | 701            |
| Cioccolanti Davvide         | 701            |
| Cardellini Raffaele         | 702            |
| Cancellieri Alessio         | 702            |
| Correggiari Vincenzo        | 702            |
| Coppi Giuseppe              | 702            |
| Caraffa Vincenzo            | 721            |
| Colli Carlo                 | 728            |
| Corvini Comingio            | 728            |
| Corvini Giuseppe            | 760            |
| Ciucci Federico             | 772            |
| Chiostergi Cirillo          | 775            |
| Carini Antonio              | 780            |
| Castelli Giuseppe           | 781            |
| Capponi Dottor Domenico     | 783 788        |

## XX

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Corradini Antonio   | Decreto N. 810 |
| Cesarini Ercolano   | 810            |
| Cordellini Lorenzo  | 810            |
| Cerri Biagio        | 810            |
| Casagrande Luigi    | 810            |
| Cerroni Antonio     | 810            |
| Consolani Vincenzo  | 826            |
| Cecconi Giosuè      | 829            |
| Crocetti Luigi      | 829            |
| Cilla Cav. Virginio | 838            |
| Capecchi Augusto    | 839            |
| Curti Luigi         | 839            |
| Casadio Luigi       | 839            |
| Celli Achille       | 839            |

## D

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Decio Avv. Innocenzo       | 77  |
| Deleculeuse Oreste         | 81  |
| Daretti Giuseppe           | 128 |
| De Rossi avv. Raffaele     | 149 |
| De Sanctis Dott. Pietro    | 174 |
| Donzelli Avv. Emilio       | 185 |
| Diotallevi Pietro          | 192 |
| Domenichetti Luigi         | 231 |
| Dellavalle Dott. Fortunato | 275 |
| De Biagi Geremia           | 292 |
| Diotti Francesco           | 436 |
| De Pretis Aurelio          | 452 |
| Del Re Avv. Giuseppe       | 589 |
| Decugni Tommaso            | 628 |
| Ducci Giovanni             | 629 |
| Doppieri Angelo            | 644 |
| Donati Giacinto            | 644 |
| D'Ottavi Ferdinando        | 644 |
| Doppieri Achille           | 683 |
| Donzelli Filippo           | 701 |
| De Clair Giovanni          | 701 |
| De Witten Augusto          | 701 |
| De Witten Raffaele         | 728 |
| Duranti Nicola             | 835 |

## XXI

## E

|                      |               |     |
|----------------------|---------------|-----|
| Eusebj Luigi         | Decreto N. 37 | 103 |
| Evangelisti Giovanni |               | 621 |
| Esuberanzi Chiara    |               | 628 |
| Engel Leone          |               | 748 |

## F

|                                          |        |     |
|------------------------------------------|--------|-----|
| Fazioli Conte Michele                    | 17 20  | 115 |
| Fazioli Conte Andrea                     |        | 17  |
| Feoli Avv. Raffaele                      |        | 17  |
| Ferretti Daniele                         |        | 20  |
| Fanelli Conte Niccola                    | 20     | 560 |
| Ferroni Avv. Carlo                       | 37 46  | 836 |
| Frisciotti Pellicani Cav. Pier Francesco |        | 44  |
| Ferretti Vincenzo                        |        | 61  |
| Finali Cav. Avv. Gaspare                 | 75 589 | 730 |
| Ferrari Avv. Bernardo                    |        | 75  |
| Ferrari Avv. Carlo                       |        | 75  |
| Fioretta Pietro Bartolomeo               |        | 75  |
| Felicioli Venanzo                        |        | 92  |
| Franceschini Niccola                     |        | 106 |
| Fulvi Giulio                             |        | 111 |
| Fabioli Dott. Francesco                  |        | 121 |
| Frediani Tiziano                         |        | 140 |
| Figoli Giuseppe                          |        | 208 |
| Fattori Avv. Pacifico                    |        | 222 |
| Fiaccarini Davide                        | 255    | 315 |
| Ferri Pellegrino                         |        | 286 |
| Francesconi Raffaele                     |        | 296 |
| Falconi Giuseppe                         |        | 304 |
| Franceschi Saverio                       |        | 313 |
| Fenili Antonio                           |        | 317 |
| Feoli Carlo                              |        | 322 |
| Ferrieri Vito                            |        | 346 |
| Foschi Antonio                           |        | 391 |
| Felici Dott. Augusto                     |        | 402 |
| Fradelloni Gian Francesco                |        | 411 |
| Fioravanti Francesco                     |        | 448 |
| Ferri Giuseppe                           |        | 472 |
| Fallagrassa Amilcare                     |        | 476 |
| Fermi Salvatore                          |        | 546 |

## XXII

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Fiorenzi Conte Francesco | Decreto N. 560 |
| Frisciotti Camillo       | 579            |
| Fabretti Prof. Ariodante | 589            |
| Fiorani Teresa           | 628            |
| Franceschini Pio         | 629            |
| Frontoni Vincenzo        | 629            |
| Forlini Francesco        | 629 723        |
| Farnesi Luigi            | 629            |
| Fochi Antonio            | 630            |
| Fechte Luigi             | 631            |
| Forlini Paolo            | 636            |
| Franceschi Niccola       | 644            |
| Finievoli Filippo        | 644            |
| Frontini Fausto          | 645 725        |
| Franchi Domenico         | 645            |
| Feliciani Francesco      | 685            |
| Fattori Cesare           | 701            |
| Fabbri Giuseppe          | 701            |
| Fiorenzuoli Ermogene     | 701            |
| Fabbri Pietro            | 701            |
| Farnesi Angelo           | 702            |
| Focacci Severiano        | 714            |
| François Ettore          | 728            |
| Foschi Gaetano           | 793            |
| Fulvi Felice             | 806            |
| Funari Vittore           | 807            |
| Fassitelli Giuseppe      | 810            |
| Fantilli Francesco       | 810            |
| Fabbri Vincenzo          | 810            |

## G

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Gulinelli Federico             | 17         |
| Giammartini Federico           | 19         |
| Graziani Conte Domenico        | 27         |
| Guerrini Domenico              | 27         |
| Ginevri Blasi Ascanio          | 44         |
| Gaetani Tamburini Niccola      | 44 709 554 |
| Giuliani Avvocato Celestino    | 51 52      |
| Grisei Conte Francesco Saverio | 65         |
| Galli Conte Giovanni           | 75 798     |
| Gaggiotti Dottor Ciriaco       | 88         |
| Giamagli Mariano               | 90         |

## XXIII

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Giorgi Alberti Benedetto        | Decreto N. 94 |
| Galli Achille                   | 99            |
| Gioazzini Avvocato Antonio      | 104           |
| Gherardi Conte Nicola           | 115           |
| Ginevri Gaetano                 | 115           |
| Garofolini Dottor Attico        | 120           |
| Garofoli Serafino               | 131           |
| Giustiniani Conte Gio: Battista | 146           |
| Giorgi Dottor Francesco         | 178           |
| Geronzi Paolo                   | 201           |
| Gramacci Avvocato Secondo       | 202 502       |
| Giustiniani Conte Vincenzo      | 269           |
| Grottanelli Alessandro          | 334           |
| Giuliozzi Avvocato Giulio       | 365           |
| Galanti Cesare                  | 396 663       |
| Gaudenzi Antonio                | 416           |
| Gatti Francesco                 | 444           |
| Gradara Ludovico                | 453           |
| Giardinieri Augusto             | 462           |
| Grassi Ferdinando               | 491           |
| Guerrini Nobile Giovanni        | 495           |
| Gradara Enrico                  | 514           |
| Gaudenzi Pio                    | 518           |
| Gambaggi Giuseppe               | 545           |
| Gengaroli Luigi                 | 552           |
| Geronzi Prof. Adia              | 560           |
| Guidi Prof. Luigi               | 560           |
| Guerrieri Paleotti Conte Paolo  | 569           |
| Guerrieri Filippo               | 605           |
| Giacconi Federico               | 610           |
| Gallo Conte Giuseppe            | 612           |
| Guerrini Cleto                  | 637           |
| Guidi Alessandro                | 644           |
| Grazioli Giuseppe               | 644           |
| Galantini Antonio               | 644           |
| Gregori Ottone                  | 644           |
| Giampieri Ferdinando            | 645           |
| Grazioli Luigi                  | 645           |
| Guerrieri Marchese Cesare       | 655           |
| Greppi Nobile Gabriele          | 656           |
| Gregori Gregorio                | 682           |
| Ginevri Blasi                   | 718           |
| Giovanelli Antonio              | 719           |

## XXIV

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Giampieri Ferdinando      | Decreto N. 727 |
| Giustiniani Gio: Battista | 728            |
| Gregori Romolo            | 728            |
| Garzera Felice            | 751            |
| Gianfranceschi Agostino   | 764            |
| Gatti Pietro              | 810            |
| Giustini Fortunato        | 810            |
| Guarneri Cesare           | 824            |
| Gerini Bertrando          | 825            |
| Gilly Gustavo             | 839            |

## I

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Iaffei Giovanni       | 116     |
| Ionni Dottor Giona    | 216     |
| Imperatori Luigi      | 301     |
| Ionni Gio. Batta      | 429 698 |
| Imperatori Gio. Batta | 516     |
| Ianni Giacomo         | 534     |
| Ilari Francesco       | 750     |

## L

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Lamponi Avv. Filippo     | 78  |
| Lozzi Giovanni           | 79  |
| Labertini Niccola        | 86  |
| Lattanzi Avv. Cesare     | 87  |
| Lavvezzari Cav.          | 104 |
| Lauri Conte Tommaso      | 115 |
| Lattanzi Conte Lattanzio | 115 |
| Luciani Dott. Ettore     | 118 |
| Landi Dott. Luigi        | 124 |
| Liverani Avv. Lorenzo    | 157 |
| Lupidi Dott. Pirro       | 175 |
| Lazzarini Avv. Angelo    | 210 |
| Lattoni Avv. Giuseppe    | 217 |
| Leoni Leone              | 254 |
| Leonardi Leonardo        | 328 |
| Lelli Giuseppe           | 329 |
| Leonardi Carlo           | 338 |
| Lozzi Avv. Carlo         | 340 |
| Lispi Dott. Francesco    | 422 |
| Lepri Dott. Pietro       | 559 |

## XXV

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Luciani Mar. Loredano | Decreto N. 560 |
| Luzi Mar. Carlo       | 560            |
| Lazzari Vittorio      | 560            |
| Lattanzi Giuseppe     | 606            |
| Lucertoni Francesco   | 614            |
| Loy                   | 626            |
| Lepri Pirro           | 630            |
| Leurini Michele       | 632            |
| Ludovighetti Salustio | 640            |
| Lorenzini Pietro      | 644            |
| Lauri Conte Giovanni  | 658            |
| Luciani Serafino      | 674            |
| Locatelli Vincenzo    | 701            |
| Lini Andrea           | 802            |
| Laurenzi Vincenzo     | 810            |
| Luzianelli Girolamo   | 835            |
| Luzi Giuseppe         | 833            |
| Landon Aristide       | 839            |
| Lelli Secondo         | 839            |

## M

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Mazzoleni Cav. Intendente Periele | 11        |
| Monti Dott. Prof. Benedetto       | 17 706    |
| Matteucci Francesco               | 20 37 836 |
| Morichi Giovanni Battista         | 20 37 649 |
| Misturi Francesco                 | 20        |
| Mercantini Professore Luigi       | 44        |
| Mestica Professore Francesco      | 44        |
| Marcolini Conte Camillo           | 53        |
| Mattei Conte Giacomo              | 55        |
| Marini Dott. Fortunato            | 57        |
| Massi Vincenzo                    | 61        |
| Marcucci Avv. Francesco           | 68        |
| Michelesi Settimio                | 73        |
| Muffone Giacinto                  | 75        |
| Meschini Adolfo                   | 82        |
| Micucci Francesco                 | 85        |
| Martelli Bartolomeo               | 95        |
| Marinelli Cesare                  | 101 138   |
| Marini Dott. Vincenzo             | 105       |
| Mercatilli Gio: Battista          | 115       |
| Monti Conte Domenico              | 115       |

## XXVI

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Marcelli Conte Marcello                 | Decreto N. 115 |
| Manardi Dott. Antonio                   | 119            |
| Marinelli Stefano                       | 129            |
| Mancini Dott. Pio                       | 158            |
| Marcellini Alfonsi Aristide             | 165            |
| Marziali Emilio                         | 177            |
| Moschetti Dottore Vincenzo              | 180            |
| Meschini Dottore Francesco              | 189            |
| Marcelli Dottore Alessandro             | 196            |
| Masini Dottore Nemesiano                | 204            |
| Morosini Dottore Francesco              | 206            |
| Monti Avvocato Federico                 | 218 238        |
| Morelle Luigi                           | 235            |
| Marsili Avvocato Francesco              | 245            |
| Marsili Vito Francesco                  | 247            |
| Murri Fracagnani Avvocato Gio: Battista | 251            |
| Marsili Avvocato Filippo                | 260            |
| Matteucci Dottor Giuseppe               | 262            |
| Montanari Dottor Gerino                 | 263            |
| Morini Achille                          | 272            |
| Manardi Giuliano                        | 274            |
| Marini Antonio                          | 283            |
| Marcóni Bernardo                        | 320            |
| Marchetti Pasquale                      | 327            |
| Mancini Pasquale                        | 331            |
| Maggi Avvocato Carlo                    | 349            |
| Montauti Rigoberto                      | 351            |
| Mecozi Gaetano                          | 376            |
| Manozzi Nicola                          | 378            |
| Mazzi Fortunato                         | 387            |
| Massucci Vincenzo                       | 392            |
| Maggi Francesco                         | 393            |
| Manduchi Filippo                        | 409            |
| Mecozi Avvocato Nicola                  | 433            |
| Micono Avvocato Giuseppe                | 437            |
| Mangani Raffaele                        | 441            |
| Mariotti Iginardo                       | 481            |
| Mazzetti Domenico                       | 501            |
| Matteucci Demetrio                      | 506            |
| Mici Avvocato Benedetto                 | 511            |
| Meli Avvocato Emilio                    | 513            |
| Mariani Giuseppe                        | 515            |
| Mariotti Siriardo                       | 527            |

## XXVII

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Melchiorri Dottor Andrea            | Decreto N. 528 |
| Mucciarelli Alessandro              | 560 657        |
| Massimi Ingegnere Marco             | 560            |
| Marini Ingegnere Pompeo             | 560            |
| Mamiani della Rovere Conte Terenzio | 589            |
| Maranelli Francesco                 | 607            |
| Marini Conte Tommaso                | 609            |
| Marcucci Pasquale                   | 628            |
| Morbidi Francesco                   | 628            |
| Morigi Girolamo                     | 628            |
| Marconi Luigi                       | 628            |
| Monaci Nicola                       | 628            |
| Marini Gregorio                     | 629            |
| Marini Federico                     | 629            |
| Mariani Tommaso                     | 641            |
| Marinelli Genesio                   | 644            |
| Minotti Serafino                    | 644            |
| Morelli Antonio                     | 644            |
| Morelli Giuseppe                    | 644            |
| Mazzanti Ciriaco                    | 644            |
| Margutti Cesare                     | 645            |
| Montauti Temistocle                 | 645            |
| Mezzabotta Pietro                   | 645            |
| Manzoni Leopoldo                    | 645            |
| Morelli Ceteo                       | 645            |
| Maurizi Nicola                      | 666            |
| Matteucci Luigi                     | 672            |
| Marini Tito                         | 679            |
| Marfori Angelo                      | 680            |
| Montevecchi Aureliano               | 701            |
| Marini Gioachino                    | 702            |
| Magistrelli Emidio                  | 702            |
| Marini Gregorio                     | 720            |
| Morelli Filippo                     | 728            |
| Morelli Luigi                       | 728 839        |
| Minotti Cesare                      | 728            |
| Malaccari Conte Alessandro          | 755            |
| Maltagliati Raimondo                | 759            |
| Marini Giovanni                     | 761            |
| Marsili Pietro                      | 770            |
| Matteucci Pompeo                    | 791            |
| Marini Benedetto                    | 799            |
| Mainardi Vincenzo                   | 810            |

## XXVIII

Matteuzzi Antonio . . . . . Decreto N. 810  
 Marinelli Dottor Clemente . . . . . 836

## N

Ninchi Avv. Annibale . . . . . 20 44 360  
 Noghera Nobile Avv. Eugenio . . . . . 75  
 Natali Dott. Giuseppe . . . . . 122  
 Nembrini Francesco . . . . . 133  
 Novelli Dott. Alessandro . . . . . 143 225  
 Nardini Giuseppe . . . . . 172  
 Natali Odoardo . . . . . 191  
 Napoleoni Ulisse . . . . . 258  
 Nanni . . . . . 267  
 Novelli Alessandro . . . . . 370  
 Nicolardi Giulio . . . . . 375  
 Nannucci Romualdo . . . . . 439  
 Nasuti Alessandro . . . . . 443  
 Nanni Seta Giuseppe . . . . . 508  
 Ninchi Dott. Ginesio . . . . . 559  
 Nicolini Prof. Cav. Gio-Battista . . . . . 589  
 Neroni Domenico . . . . . 629  
 Negri Primo . . . . . 644  
 Negri Paolo . . . . . 702  
 Negri Gaetano . . . . . 728  
 Nuvoli Dott. Felice . . . . . 774  
 Nunzi Francesco . . . . . 775  
 Nannetti Raffaele . . . . . 810  
 Natalucci Pompeo . . . . . 829

## O

Orsi Conte Alessandro . . . . . 20 44  
 Onofri Avv. Clitofonte . . . . . 152  
 Ottaviani Gioacchino . . . . . 282 394  
 Ortolani Patrizio . . . . . 494  
 Orsini Prof. Antonio . . . . . 560  
 Ossani Filippo . . . . . 645  
 Olmeda Luigi . . . . . 810

## XXIX

## P

Ploner Mariano . . . . . Decreto N. 17 101 566 650  
 Pichi Conte Giorgio . . . . . 17 437  
 Pacetti Capitano Ciriaco . . . . . 37  
 Pelagalli Francesco . . . . . 59  
 Petrini Francesco . . . . . 63  
 Pallotta Conte Avv. Cesare . . . . . 76  
 Paradisi Giulio . . . . . 101  
 Pacciarelli Dott. Leone . . . . . 107 205  
 Peda Gio-Battista . . . . . 115  
 Papalini Carlo . . . . . 126  
 Persichetti Giuseppe . . . . . 132  
 Passerini Sante . . . . . 139  
 Pettoni Dott. Telesforo . . . . . 147  
 Piccolotti Avv. Luigi . . . . . 154  
 Petrocchi Avv. Pietro . . . . . 156  
 Penserini Dott. Francesco . . . . . 160  
 Parasassi Avv. Antonio . . . . . 161  
 Pieri Dott. Amato . . . . . 163  
 Pantaleoni Avv. Domenico . . . . . 173  
 Paolinelli Nicola . . . . . 182  
 Palestini Dott. Gio-Battista . . . . . 209  
 Passalli Dott. Francesco . . . . . 211  
 Patervecchi Sacerd. Giuseppe . . . . . 214  
 Palombini Francesco . . . . . 241  
 Pescolloni Tito . . . . . 248  
 Palmucci Mariano . . . . . 250  
 Pasqualucci Dott. Giovanni . . . . . 261  
 Pieri Luigi . . . . . 265  
 Picozzi Volusiano . . . . . 316  
 Pavoni Giuseppe . . . . . 337  
 Pasqualetti Odoardo . . . . . 344  
 Primavera Raffaele . . . . . 388 667  
 Paoletti Dott. Domenico . . . . . 400  
 Petrelli Avv. Filippo . . . . . 403  
 Paolucci Dott. Ercole . . . . . 407  
 Pagnoncelli Alessandro . . . . . 413  
 Pellegrini Avv. Pellegrino . . . . . 418  
 Pennazoni Antonio . . . . . 421  
 Pagliari Raffaele . . . . . 426  
 Paolinelli Arsenio . . . . . 430  
 Pacetti Davide . . . . . 440



## XXX

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Porti Raffaele . . . . .              | Decreto N. 457 |
| Prato nobile Cosimo . . . . .         | 473            |
| Palmieri Sante . . . . .              | 478            |
| Pasquali Antonio . . . . .            | 482            |
| Palombini Francesco . . . . .         | 488            |
| Pagnoni Tommaso . . . . .             | 492            |
| Paci Giuseppe . . . . .               | 493            |
| Pellegrino Guglielmo . . . . .        | 504            |
| Pezzolet Bernardo . . . . .           | 505            |
| Paterni Alessandro . . . . .          | 512            |
| Perseguiti Dott. Cesare . . . . .     | 522            |
| Pasquali Wolfango . . . . .           | 529            |
| Perotti Avv. Alessandro . . . . .     | 533            |
| Pellegrini Odoardo . . . . .          | 611            |
| Paziani Cesare . . . . .              | 616            |
| Piangerelli Giovanni . . . . .        | 627 777        |
| Pieri Felice . . . . .                | 628            |
| Pulzoni Antonio . . . . .             | 628            |
| Poggi Nazzareno . . . . .             | 628            |
| Pignocchi Teresa . . . . .            | 628            |
| Perugini Filippo . . . . .            | 629            |
| Picozzi Luciano . . . . .             | 630            |
| Paolini Angelo . . . . .              | 634            |
| Paccamilli Emidio . . . . .           | 644            |
| Pozzi Odoardo . . . . .               | 644            |
| Pichini Gaetano . . . . .             | 644            |
| Pizzamiglio Giuseppe . . . . .        | 645            |
| Pancali Antonio . . . . .             | 645            |
| Petrelli Avv. Filippo . . . . .       | 662            |
| Pratilli Lorenzo . . . . .            | 691            |
| Papi Ettore . . . . .                 | 692            |
| Pier Giovanni Ing. Vincenzo . . . . . | 697            |
| Pier Giovanni Ing. Nicandro . . . . . | 700            |
| Papis Giovanni . . . . .              | 701            |
| Procacci Luigi . . . . .              | 702            |
| Picozzi Giovanni . . . . .            | 702            |
| Pagnoni Felice . . . . .              | 702            |
| Possenti Conte Carlo . . . . .        | 731            |
| Palermo Antonio . . . . .             | 757            |
| Palermo Gennaro . . . . .             | 758            |
| Pierini Girolamo . . . . .            | 762            |
| Pagliari Bartolomeo . . . . .         | 782            |
| Pulzoni Valeriano . . . . .           | 790            |

## XXXI

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Paccassassi Giuseppe . . . . . | Decreto N. 794 |
| Petrelli Giuseppe . . . . .    | 800            |
| Paolini Francesco . . . . .    | 810            |
| Pisani Lorenzo . . . . .       | 810            |
| Perroni Filippo . . . . .      | 810            |
| Ponzetti Pietro . . . . .      | 810            |
| Peratoner Francesco . . . . .  | 831            |
| Persichetti Luigi . . . . .    | 839            |

## Q

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Qualcati Dott. Luigi . . . . . | 123 |
| Quattrocchi Luigi . . . . .    | 630 |
| Querci Gaspare . . . . .       | 773 |

## R

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Rovelli Avv. Alberto . . . . .     | 75     |
| Rossini Franceso . . . . .         | 84 615 |
| Rossi Luigi . . . . .              | 89 297 |
| Reppi Pietro . . . . .             | 135    |
| Raffaelli Dott. Raffaele . . . . . | 198    |
| Rossi Filippo . . . . .            | 212    |
| Romani Luigi . . . . .             | 276    |
| Riccardini Ciriaco . . . . .       | 279    |
| Romani Giacomo . . . . .           | 284    |
| Rossi Alessandro . . . . .         | 298    |
| Rossi Salvatore . . . . .          | 319    |
| Ramponi Antonio . . . . .          | 345    |
| Rosoni Giovanni . . . . .          | 347    |
| Rastrelli Dott. Luigi . . . . .    | 371    |
| Redi Raffaele . . . . .            | 390    |
| Reali Ignazio . . . . .            | 412    |
| Recchioni Antonio . . . . .        | 419    |
| Rubini Avv. Ferdinando . . . . .   | 437    |
| Regini Tito . . . . .              | 447    |
| Rossi Silvano . . . . .            | 459    |
| Rinolfi Francesco . . . . .        | 484    |
| Reggiani Francesco . . . . .       | 525    |
| Rosa Carlo . . . . .               | 532    |
| Rosi Dott. Ruggiero . . . . .      | 560    |
| Recklinger Giuseppe . . . . .      | 630    |
| Ruffini Natale . . . . .           | 630    |

## XXXII

|                                   |                |     |
|-----------------------------------|----------------|-----|
| Ricci Riccardo . . . . .          | Decreto N. 630 | 726 |
| Rutili Pietro . . . . .           |                | 644 |
| Ricci Antonio . . . . .           |                | 644 |
| Roma Eugenio . . . . .            |                | 645 |
| Romani Ludovico . . . . .         |                | 660 |
| Rossi Dott. Eugenio . . . . .     |                | 661 |
| Ramponi Antonio . . . . .         |                | 668 |
| Recklinger Cristoforo . . . . .   |                | 702 |
| Ricci March. Giacomo . . . . .    |                | 707 |
| Ricci Teodorico . . . . .         |                | 712 |
| Ruffini Natale . . . . .          |                | 720 |
| Rossettani Adelaide . . . . .     |                | 749 |
| Repetto Vincenzo . . . . .        | 752            | 801 |
| Romagnoli Carlo . . . . .         |                | 756 |
| Rossi Luigi . . . . .             |                | 787 |
| Rutili Vincenzo . . . . .         |                | 826 |
| Ranaldi Avv. Alessandro . . . . . |                | 828 |
| Romagnoli Avv. Antonio . . . . .  |                | 828 |
| Ricci Antonio . . . . .           |                | 830 |
| Ruffini Giovanni . . . . .        |                | 832 |
| Russoli Dott. Rutilio . . . . .   |                | 836 |
| Reppi Conte Girolamo . . . . .    |                | 836 |
| Rota Leopoldo . . . . .           |                | 839 |

## S

|                                     |     |     |
|-------------------------------------|-----|-----|
| Salvoni Conte Vincenzo . . . . .    |     | 13  |
| Spada Conte Adolfo . . . . .        |     | 18  |
| Sturani Luigi . . . . .             |     | 22  |
| Sabbatini Pacifico . . . . .        |     | 45  |
| Sabbatini Eugenio . . . . .         |     | 61  |
| Scandelibeni Adriano . . . . .      |     | 83  |
| Salmi Ercole . . . . .              |     | 115 |
| Spallazzi Francesco . . . . .       |     | 115 |
| Sinibaldi Conte Sinibaldo . . . . . |     | 115 |
| Servanzi Conte Gregorio . . . . .   |     | 115 |
| Scotta Paolo . . . . .              |     | 117 |
| Scoccia Prof. Cesare . . . . .      | 127 | 828 |
| Settembri Eugenio . . . . .         |     | 145 |
| Serenelli Avvocato Luigi . . . . .  |     | 153 |
| Simoni Avvocato Luigi . . . . .     |     | 155 |
| Santini Luigi . . . . .             |     | 166 |
| Serrani Avvocato Romualdo . . . . . |     | 186 |

## XXXIII

|                                           |                |     |
|-------------------------------------------|----------------|-----|
| Simeoni Dottor Paolo . . . . .            | Decreto N. 187 |     |
| Sabbatini Vincenzo . . . . .              | 197            | 544 |
| Severini Dottor Enrico . . . . .          |                | 220 |
| Seccarini Avvocato Ludovico . . . . .     |                | 264 |
| Santolini Alessandro . . . . .            |                | 333 |
| Serafini Dottor Leonardo . . . . .        |                | 341 |
| Sassi Giustiniano . . . . .               |                | 343 |
| Simonetti Principe Rinaldo . . . . .      |                | 360 |
| Squarcia Ottavio . . . . .                |                | 367 |
| Santini Cesare . . . . .                  |                | 374 |
| Serafini Massimo . . . . .                |                | 406 |
| Severi Francesco . . . . .                |                | 410 |
| Sisa Pio . . . . .                        |                | 414 |
| Settimi Luigi . . . . .                   |                | 417 |
| Severi Giacinto . . . . .                 |                | 445 |
| Santucci Carlo . . . . .                  |                | 449 |
| Settimi Domenico . . . . .                |                | 451 |
| Sabbatini Dottor Felice . . . . .         |                | 474 |
| Schiavini Spiridione . . . . .            |                | 480 |
| Spallazzi Avvocato Serafino . . . . .     |                | 486 |
| Selva Francesco Augusto . . . . .         | 489            | 713 |
| Sarici Dottor Luigi . . . . .             |                | 490 |
| Serra Giacomo . . . . .                   |                | 498 |
| Sforza Camillo . . . . .                  |                | 509 |
| Sciocchetti Raffaele . . . . .            |                | 519 |
| Schelini Giorgio . . . . .                |                | 526 |
| Sacconi Luigi . . . . .                   |                | 547 |
| Salvadori Luigi . . . . .                 |                | 560 |
| Santicchia Giuseppe . . . . .             |                | 564 |
| Selvatico Marchese Prof. Pietro . . . . . |                | 589 |
| Scagnetti Giacomo . . . . .               |                | 624 |
| Salvatori Sebastiano . . . . .            |                | 628 |
| Schiaroli Antonio . . . . .               |                | 628 |
| Serroni Costantino . . . . .              |                | 628 |
| Scandelibeni Raffaele . . . . .           |                | 644 |
| Salucci Tito . . . . .                    |                | 645 |
| Sterbini Camillo . . . . .                |                | 645 |
| Saladini Conte Baldassare . . . . .       |                | 653 |
| Silvestri Camillo . . . . .               |                | 654 |
| Sabbietti Ilario . . . . .                |                | 669 |
| Spada Conte Tommaso . . . . .             | 686            | 747 |
| Simeoni Amanzio . . . . .                 |                | 701 |
| Spina Gio: Battista . . . . .             |                | 702 |

## XXXIV

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Sturani Conte Luigi . . . . .         | Decreto N. 717 |
| Simboli Gioacchino . . . . .          | 728            |
| Soverchia Sante . . . . .             | 763            |
| Semossi Matteo . . . . .              | 784            |
| Staurini Avvocato Francesco . . . . . | 797            |
| Sangiorgi Baldassare . . . . .        | 810            |
| Sebastiani Orazio . . . . .           | 810            |
| Simoni Romeo . . . . .                | 823            |
| Saddi Enrico . . . . .                | 839            |
| Simboli Gaetano . . . . .             | 839            |
| Squadranti Cesare . . . . .           | 839            |

## T

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Tanari Marchese Luigi . . . . .      | 3       |
| Trionfi Marchese Agostino . . . . .  | 22      |
| Tegas Avvocato Luigi . . . . .       | 23      |
| Terni Gioachino . . . . .            | 37 240  |
| Tarsetti Pietro . . . . .            | 37      |
| Torsiani Marchese Venanzo . . . . .  | 58      |
| Taccari Avvocato Vincenzo . . . . .  | 91      |
| Tomassoni Antonio Giuseppe . . . . . | 98      |
| Tomeucci Bartolomeo . . . . .        | 130     |
| Tamburini Domenico . . . . .         | 134     |
| Tagliaboschi Dottor Pietro . . . . . | 203     |
| Tomarelli Nicola . . . . .           | 207     |
| Tozzi Condivi Gio. Batta . . . . .   | 230     |
| Tomassoni Avv. Giuseppe . . . . .    | 234     |
| Taccari Giuseppe . . . . .           | 242 500 |
| Tombesi Cesare . . . . .             | 342     |
| Tombesi Teodorico . . . . .          | 354     |
| Tartufari Olimpiade . . . . .        | 372 397 |
| Taccari Achille . . . . .            | 373     |
| Terribili Sebastiano . . . . .       | 384     |
| Tacconi Stefano . . . . .            | 496     |
| Trevisani March. Cesare . . . . .    | 554     |
| Tebaldi Giacinto . . . . .           | 560     |
| Troverelli Pietro . . . . .          | 561     |
| Toschi Luigi . . . . .               | 593     |
| Tacchi Mariano . . . . .             | 594     |
| Torlombani Giovanni . . . . .        | 630     |
| Tanfani Geniale . . . . .            | 644     |
| Tassi Giovanni . . . . .             | 644 720 |

## XXXV

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Tartaglino Augusto . . . . .                 | Decreto N. 647 |
| Tempioni Gaetano . . . . .                   | 702            |
| Tomassini Barbarossa Cont. Adriano . . . . . | 711            |
| Trevisani Raffaele . . . . .                 | 771            |
| Tartufari Alessandro . . . . .               | 804            |
| Tartaglino Vincenzo . . . . .                | 810            |
| Tombini Biagio . . . . .                     | 810            |
| Tarsetti Palombi . . . . .                   | 826            |

## U

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Ualdi Eccessenio . . . . .      | 252 |
| Ualdini Antonio . . . . .       | 428 |
| Ualdi Gaetano . . . . .         | 456 |
| Ualdi Terzo . . . . .           | 458 |
| Ugolini Dott. Filippo . . . . . | 708 |

## V

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Vannucci Vincenzo . . . . .           | 60  |
| Vitali Nicola . . . . .               | 176 |
| Vignini Innocenzo . . . . .           | 233 |
| Valentini Valentino . . . . .         | 281 |
| Voena Gaetano . . . . .               | 291 |
| Venanzoni Gaetano . . . . .           | 299 |
| Vallerani Giovanni . . . . .          | 300 |
| Vitali Clinio . . . . .               | 326 |
| Venturini Avv. Federico . . . . .     | 339 |
| Visani Giuseppe . . . . .             | 352 |
| Ventura Francesco . . . . .           | 383 |
| Verzelli Damaso . . . . .             | 385 |
| Vagnolini Felice . . . . .            | 423 |
| Vici Andrea . . . . .                 | 434 |
| Vallorani Cav. Vincenzo . . . . .     | 437 |
| Vivarelli Avv. Gio-Battista . . . . . | 455 |
| Vitali Camillo . . . . .              | 507 |
| Valuzzi Giulio . . . . .              | 520 |
| Valozzi Vincenzo . . . . .            | 524 |
| Valentini Ing. Eugenio . . . . .      | 560 |
| Vanni Gio-Battista . . . . .          | 562 |
| Vampa Antonio . . . . .               | 595 |
| Vanni Niccola . . . . .               | 604 |
| Valerj Zama . . . . .                 | 622 |

**XXXVI**

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Vecchioli Angela . . . . .               | Decreto N. 628 |
| Vernizzi Antonio . . . . .               | . 644          |
| Vincenzi Giuseppe . . . . .              | . 701          |
| Venezia Nicola . . . . .                 | . 701          |
| Vaccari Antonio . . . . .                | . 720          |
| Venezia Giuditta . . . . .               | . 749          |
| Vecci Luigi . . . . .                    | . 776          |
| Vitali Baroncelli Conte Vitale . . . . . | . 796          |

**Z**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Zanzi Dott. Giovanni . . . . .   | . 56  |
| Zanni Dott. Felice . . . . .     | . 200 |
| Zitelli Andrea . . . . .         | . 377 |
| Zeppilli Dott. Antonio . . . . . | . 517 |
| Zanni Giuseppe . . . . .         | . 628 |
| Zanni Eriberto . . . . .         | . 644 |
| Zaccari Zaccaria . . . . .       | . 671 |
| Zagaglia Gio: Battista . . . . . | . 778 |

**W**

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Welponer Domenico . . . . . | . 37 |
|-----------------------------|------|

